




BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno III - 1916




SALERNO
Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli
1932 Anno X.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Anno III - 1916

Compilatore:

Rag. **Gabriele Marra**



Salerno - Premiato Stabilimento : :
Tipografico del Commercio : : :
cav. A. Volpe e C.^o - 1916 : : :
: : : : Tel. inter. 2-91 : : : :

ABBREVIAZIONI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| V. — <i>vedi.</i> | F. — <i>Finanze.</i> |
| L. — <i>Legge.</i> | A. — <i>Agricoltura,</i> |
| R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale.</i> | P. — <i>Prefetto.</i> |
| D. L. — <i>Decreto Luogotenenziale.</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi.</i> |
| D. M. — <i>Decreto Ministeriale.</i> | L. P. — <i>Lavori pubblici.</i> |
| D. P. — <i>Decreto Prefettizio.</i> | T. — <i>Tesoro.</i> |
| C. M. — <i>Circolare Ministeriale.</i> | C. — <i>Circolare.</i> |
| C. P. — <i>Circolare Prefettizia.</i> | T. E. — <i>Telespresso.</i> |
| M. — <i>Ministero.</i> | L. E. — <i>Lettera espressa.</i> |
| I. — <i>Interno.</i> | Cop. — <i>Copertina.</i> |
| G. — <i>Guerra.</i> | All. — <i>Allegato.</i> |

INDICE

PARTE I.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

Agricoltura e Commercio.

	<i>Contratti agrari</i> (proroga dei) D. L. 21 febbraio	
1916	<i>Propaganda in favore della produzione agraria.</i> C. M. A.	pag. 97
29 marzo 1916	<i>Provvedimenti per lo zucchero.</i> D. L. 12 marzo 1916	» 121
	<i>Prezzi massimi di vendita al pubblico per le merci di comune o largo consumo.</i> D. L. 27 aprile 1916	» 91
	<i>Prezzi massimi dei risoni e risi.</i> C. P. 28 aprile 1916;	» 131
pag. 133; idem, idem	D. M. A. 22 settembre 1916	» 306
	<i>Provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo.</i> D. L.	
30 maggio 1916	<i>Provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare.</i> D. L. 1° maggio 1916	» 177
	<i>Pagamenti da farsi in oro.</i> D. L. 28 maggio 1916	» 183
	<i>Incoraggiamento all'applicazione delle donne ai lavori agricoli.</i> D. M. A. 1° giugno 1916	» 204
	<i>Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del lavoro.</i> D. R. 22 giugno 1916	» 213
	» <i>del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.</i>	
D. R. 22 giugno 1916	<i>Norme con le quali viene stabilito il prezzo del gas illuminante durante la guerra.</i> D. L. 9 luglio 1916	» 225
	<i>Denuncia di stabilimenti orticoli e di vivai.</i> C. P. 9	» 241
agosto 1916	<i>Provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo.</i> D.	» 245
L. 2 agosto 1916	<i>Prezzi massimi per la vendita degli zuccheri.</i> C. M. A.	» 257
5 settembre 1916	<i>Provvedimenti per l'agricoltura.</i> C. P. 5 settembre	» 287
1916, pag. 288; idem	C. M. G. 28 settembre 1916	» 310
	<i>Prezzi massimi pel formaggio e pel burro.</i> D. L. 6	
agosto 1916		» 291

<i>Licenze agricole.</i> C. P. 26 settembre 1916	pag. 298
<i>Prezzi massimi delle uova.</i> D. P. 4 ottobre 1916	» 309
<i>Provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e commercio dei vini.</i> D. L. 1.º ottobre 1916 pag. 321; D. P. 21 novembre 1916	» 363
<i>Prezzi massimi dei formaggi e degli altri latticini.</i> D. P. 14 ottobre 1916	» 324
» <i>della crusca e degli altri sottoprodotti della macinazione del grano.</i> id.	» 325
» <i>del latte.</i> D. P. 14 ottobre 1916	» 325
» <i>del solfato di rame.</i> id.	» 326
» <i>del granturco.</i> D. M. A. 30 settembre 1916	» 326
» <i>della segala, dell'orzo e dell'avena.</i> D. M. A. 30 settembre 1916	» 327
» <i>del formaggio pecorino.</i> C. P. 25 novembre 1916	» 368
Amministrazioni Comunali e Provinciali.	
<i>Spedalità romane.</i> C. M. I. 6 dicembre 1915	» 5
<i>Centesimo di guerra.</i> V. Tasse ed imposte.	
<i>Tributi locali.</i> V. Tasse ed imposte.	
<i>Operazioni granarie.</i> Rilascio di quietanze C. P. 31 dicembre 1915.	» 23
<i>Riversibilità cessioni di stipendio degli impiegati richiamati alle armi.</i> C. P. 29 gennaio 1916	» 42
<i>Verbali di chiusura d'esercizio.</i> C. P. 2 febbraio 1916	» 44
<i>Spese comunali.</i> C. P. 2 febbraio 1916	» 44
<i>Riduzione illuminazione pubblica.</i> D. L. 19 gen. 1916	» 49
» » D. L. 14 ott. 1916.	» 343
<i>Trasporto detenuti.</i> C. P. 11 febbraio 1916	» 54
<i>Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.</i> V. <i>Lavori pubblici.</i>	
<i>Passaggio di cassa.</i> C. M. I. 26 settembre 1896	» 101
<i>Assunzione di personale avventizio.</i> T. E. M. I. 26 marzo 1916	» 109
<i>Lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni.</i> D. L. 13 febbraio 1916	» 114
<i>Retta ospedaliera.</i> C. P. 26 aprile 1916	» 134
<i>Modifiche ad alcune disposizioni della Legge Comunale e Provinciale.</i> D. L. 30 aprile 1916.	» 155
<i>Concessioni di patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.</i> D. L. 21 maggio 1916	» 168
<i>Competenze spettanti agl'impiegati degli enti locali sotto le armi.</i> C. P. 30 maggio 1916	» 175
<i>Gestioni daziarie comunali.</i> V. <i>Dazio.</i>	
<i>Funzionamento delle Amministrazioni comunali e rilascio di patenti a segretari provvisori.</i> C. M. I. 14 giugno 1916	» 187
<i>Compenso speciale al tesoriere pel servizio del paga-</i>	

<i>mento del sussidio governativo alle famiglie bisognose dei militari richiamati sotto le armi</i> . C. P. 7 luglio 1916	pag. 207
<i>Ruoli delle tasse comunali</i> . C. P. 21 luglio 1916	» 220
<i>Scarto di atti degli uffici pubblici non governativi</i> . C. P. 22 luglio 1916.	» 222
<i>Modifiche alle disposizioni per la contrattazione dei mutui</i> . D. L. 1.º agosto 1915	» 228
<i>Personale daziario</i> . V. <i>Dazio</i> .	
<i>Proroga delle disposizioni relative alla concessione dei concorsi e dei sussidi governativi alle Province ed ai Comuni</i> . D. L. 29 giugno 1916	» 273
<i>Contributo straordinario per l'assistenza civile</i> . All. A; D. L. 31 agosto 1916	» 275
<i>Disposizioni a favore dei Comuni</i> . All. B e C. del D. L. 31 agosto 1916	278-281
<i>Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta</i> . Applicazione dell' art. 308. C. M. I. 29 agosto 1916	» 295
<i>Franchigia telegrafica</i> . C. M. I. 10 settembre 1916	» 299
<i>Contingenti provinciali dell'imposta sui terreni</i> . D. L. 27 agosto 1916	» 305
<i>Divieti ai Comuni d'imporre la tassa per visita sanitaria delle carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte</i> . D. L. 31 agosto 1916	» 306
<i>Bilanci comunali 1917</i> . C. P. 30 settembre 1916	» 309
<i>Organizzazione ed assistenza civile durante la guerra</i> . C. P. 4 ottobre 1916	» 313
<i>Autorizzazione ai Comuni ed alle Province a contrarre mutui per l'organizzazione civile</i> . D. L. 27 agosto 1916	» 321
<i>Contributo straordinario per l'assistenza civile</i> . T. E. M. I. 17 ottobre 1916	» 347
» C. P. 25 novembre 1916	» 367
<i>Validità delle deliberazioni consiliari riguardo al numero dei consiglieri intervenuti</i> . C. P. 24 novembre 1916.	» 366
V. <i>Dazio</i> .	
V. <i>Tasse ed imposte</i> .	
V. <i>Lavori pubblici</i> .	
Bollo (tassa di) <i>Carta da bollo per licenze porto d'armi</i> . D. L. 21 giugno 1916	» 210
<i>Esenzione della tassa pei certificati d'esistenza in vita per il pagamento delle pensioni</i> . D. L. 26 ottobre 1916	» 355
<i>Prezzo della carta filigranata e bollata</i> . D. L. 9 novembre 1916	» 360
V. <i>Provvedimenti finanziari</i> .	
Calmiere .	
V. <i>Agricoltura e Commercio</i> .	
Canoni, censi (affrancazioni).	

V. Prestito Nazionale.	
Cassa.	
<i>Mandati e quietanze per sussidi alle famiglie dei richia-</i>	
<i>mati.</i> C. M. F. 27 gennaio 1916	pag. 72
V. <i>Amministrazione Comunali, Opere Pie, Provvedi-</i>	
<i>menti finanziari.</i>	
Cassa previdenza. V. Pensioni.	
Cassa Depositi e Prestiti. (Modifica di articoli).	
D. L. 27 febbraio 1916	» 116
Catasto. (attuazione del nuovo). D. M. 10 febb. 1916	» 65
Cauzioni.	
<i>Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.^o semestre 1915.</i>	
C. M. F. 16 febbraio 1916, pag. 52; <i>Idem 1.^o semestre</i>	
<i>1916.</i> C. M. F. 6 agosto 1916	» 266
<i>Depositi cauzionali a garanzia dei contratti stipulati con</i>	
<i>amministrazioni comunali e provinciali.</i> C. M. I. 28 mag-	
<i>gio 1916</i>	» 217
Centesimo di guerra. V. Tasse ed imposte.	
Contabilità di Stato. (Modificazioni al testo unico	
sulla) D. L. 14 novembre 1915 pag. 1; D. L. 22 giu-	
gno 1916.	» 209
Dazio.	
<i>Gestioni daziarie comunali.</i> D. L. 23 dicembre 1915	» 3
» » D. L. 26 novembre 1916	» 369
» » C. P. 9 dicembre 1915.	» 371
<i>Tasse di boilo sulle convenzioni di abbonamento al da-</i>	
<i>zio consumo.</i> C. P. 15 gennaio 1916	» 43
<i>Morosità degli esercenti abbonati al dazio al pagamento</i>	
<i>delle rate di abbonamento.</i> C. M. F. 6 maggio 1916	» 171
<i>Personale daziario richiamato sotto le armi.</i> T. E. M.	
I. 7 agosto 1916	» 268
V. <i>Provvedimenti finanziari.</i> D. L. 31 agosto 1916	
pag. 278	» 280
<i>Provvedimenti nei dazi consumo.</i> C. P. 17 ottobre 1916	» 329
<i>Norme per l'applicazione dell'addizionale al dazio con-</i>	
<i>sumo.</i> C. Intendenza F. 1. ^o ottobre 1916	» 332
<i>Sdaziamento di selvaggine in tempo di caccia vietata.</i>	
C. P. 8 novembre 1916	» 350
Elezioni.	
<i>Materiale elettorale.</i> C. P. 8 marzo 1916	» 73
<i>Bolli elettorali.</i> C. P. 10 ottobre 1916	» 328
Esattorie.	
<i>Assunzione di messi presso le esattorie.</i> D. L. 1. ^o giu-	
gno 1916	» 205
<i>Esonerazione dal servizio militare degli agenti della</i>	
<i>iscossione.</i> C. Intendenza F. 21 agosto 1916.	» 293

<i>V. Cassa.</i>	
Fitti. (<i>Agevolazione per i</i>). D. L. 29 dicembre 1915	pag. 19
<i>Proroga dei fitti a favore delle famiglie dei militari morti in guerra.</i> D. L. 10 agosto 1919	» 276
Foreste.	
<i>Norme per il taglio degli ulivi per la durata della guerra.</i> D. L. 6 agosto 1916	» 289
Grano.	
<i>Divieto di vendere grano e granturco a prezzi superiore a quello di requisizione.</i> D. L. 11 marzo 1916	» 87
<i>Norme per la molitura del frumento.</i> D. M. I. 11 marzo 1916	» 89
<i>Prezzo massimo della farina.</i> D. P. 25 marzo 1916, pag. 95; D. P. 1.º luglio 1916	» 206
<i>Divieto di esportazione.</i> D. P. 19 aprile 1915	» 121
<i>Denuncia obbligatoria del grano del nuovo raccolto.</i> D. L. 30 maggio 1916.	» 161
Infanzia (<i>Provvedimenti per l'</i>) C. P. 14 dicembre 1915, pag. 6; C. P. 18 febbraio 1916, pag. 58; C. P. 16 aprile 1916, pag. 123; C. P. 20 luglio 1916	» 221
<i>Disposizioni a favore degli orfani di guerra.</i> D. L. 6 agosto 1916	» 262
» <i>Regolamento.</i> D. L. 27 agosto 1916.	» 337
Guerra.	
<i>V. Provvedimenti eccezionali militari di guerra.</i>	
Impiegati.	
<i>Provvedimenti per gl'impiegati delle aziende private.</i> D. L. 1.º maggio 1916.	» 183
<i>Riversibilità cessioni di stipendio agl'impiegati.</i> C. P. 29 gennaio 1916	» 42
<i>Competenze spettanti agl'impiegati degli enti locali sotto le armi.</i> C. P. 30 maggio 1916	» 175
<i>V. Amministrazioni comunali.</i>	
Interessi.	
<i>V. Mutui.</i>	
<i>V. Prestito Nazionale.</i>	
Lavori pubblici.	
<i>Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.</i> D. L. 11 novembre 1915, pag. 17; D. L. 27 febbraio 1916, pag. 66; C. M. I. 14 marzo 1916, pag. 100; C. M. L. P. 7 marzo 1916, pag. 156; D. L. 18 maggio 1916	» 177
<i>Concessione per aumento di derivazione dei pubblici corsi d'acqua.</i> D. L. 16 gennaio 1916	» 34
<i>Provvedimenti eccezionali ptr regolare la distribuzione delle forze idrauliche.</i> D. L. 25 gennaio 1916	» 81

<i>Agevolazioni per l'esecuzione di opere pubbliche comunali.</i> C. P. 23 novembre 1916	pag. 364
Leva militare.	
<i>Liste di leva della classe 1898.</i> C. P. 9 gennaio 1916	» 24
<i>Nuove visite dei riformati.</i> C. P. 22 febbraio 1916	» 53
<i>Operazioni della leva sui nati del 1896.</i> D. L. 30 marzo 1916	» 118
<i>Nuova visita dei riformati.</i> D. L. 30 marzo 1916	« 119
» <i>della leva di mare.</i> D. L. 16 aprile 1916	» 129
<i>Rivisite degli operai riformati.</i> C. P. 30 ottobre 1916	» 348
Monti di Pietà.	
V. Opere Pie.	
Mutui.	
<i>Concessioni dei mutui ai Monti di Pietà.</i> D. L. 31 dicembre 1915	» 33
<i>Interessi dell'anno 1916 da riscuotersi dai prestiti.</i> D. M. T. 21 dicembre 1915.	» 51
<i>Modificazioni alle disposizioni per la contrattazione dei mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.</i> D. L. 1.º agosto 1915	» 228
<i>Mutui di favore a termini della legge 25 giugno 1911.</i> C. M. I. 31 luglio 1916	» 293
<i>Mutui per l'organizzazione civile.</i> D. L. 27 agosto 1916	» 321
Opere Pie.	
<i>Semplificazione di alcuni servizi delle opere pie e dei manicomii.</i> D. L. 29 dicembre 1912	» 19
» » C. M. I. 11 gennaio 1916	» 35
<i>Dotaggi.</i> C. P. 10 gennaio 1926	» 23
<i>Congregazioni di Carità. Revisione degli statuti.</i> C. P. 10 gennaio 1916	» 24
<i>Concessione dei mutui ai Monti di Pietà.</i> D. L. 31 dicembre 1915	» 33
<i>Monti Frumentari e Casse di prestanze agrarie. Riforme.</i> C. M. I. 10 febbraio 1916	» 69
<i>Variazioni al bilancio 1915.</i> C. P. 10 marzo 1916	» 73
<i>Passaggio di cassa.</i> C. M. I. 26 settembre 1896, pag. 101; C. P. 15 aprile 1916	» 106
<i>Estratto del conto corrente postale mod. B. C. P. 5 maggio 1916</i>	» 136
<i>Competenze spettanti agl' impiegati degli enti locali sotto le armi.</i> C. P. 30 maggio 1916	» 175
<i>Provvedimenti ad agevolare la smobilizzazione dei crediti dei Monti di Pietà delle Società Cooperative di credito e delle Casse Agrarie.</i> D. L. 21 maggio 1916	» 194
<i>Decreti di erezione in ente morale.</i> C. M. I. 22 luglio 1916	» 245

<i>Bilanci 1917. C. P. 26 settembre 1916</i>	pag. 297
<i>Tombola nazionale a beneficio degli Ospedali di Lucca</i>	
ecc. C. P. 23 novembre 1910	» 365
V. Cassa.	
V. Infanzia.	
V. Pensioni.	
Opere pubbliche.	
V. <i>Lavori pubblici.</i>	
Orfani di guerra. V. Infanzia.	
Passaporti. V. Pubblica Sicurezza.	
Prezzi massimi. V. Agricoltura e Commercio.	
Pensioni.	
<i>Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari. D.</i>	
L. 27 febbraio 1916	» 113
<i>Riscatto dei servizi utili agli effetti della pensione</i>	
<i>agl' impiegati degli enti locali. D. L. 27 febbraio 1916</i>	» 117
<i>Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle</i>	
<i>pensioni privilegiate di guerra. D. L. 1° maggio 1916</i>	» 148
<i>Provvedimenti per il trattamento di pensione a favore</i>	
<i>dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, ecc. D.</i>	
L. 11 giugno 1916, pag. 213; C. M. I. 19 giugno 1916,	» 217
<i>Trattamento di pensione ai sanitari iscritti e chiamati</i>	
<i>sotto le armi. C. P. 20 luglio 1916</i>	» 218
<i>Documentazione delle domande per le pensioni di guerra</i>	
C. M. G. 30 giugno 1916	» 231
<i>Esenzione della tassa di bollo pei certificati d' esistenza</i>	
<i>in vita per il pagamento delle pensioni. D. L. 26 ottobre 1916</i>	» 355
Poste e telegrafi.	
<i>Aumento delle tasse dei pacchi postali. R. D. 31 mag-</i>	
<i>gio 1916</i>	» 167
Prestito Nazionale.	
<i>Interessi sulle obbligazioni 4,50 o/o. C. P. 12 genn. 1916</i>	» 25
<i>Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi. C.</i>	
P. 17 giugno 1916 pag. 188; idem, idem, C. P. 8 set-	
tembre 1916	» 288
<i>Accettazioni delle obbligazioni del P. N. per l'affranca-</i>	
<i>zione di canoni, censi, ecc. D. L. 18 maggio 1916</i>	» 193
Provvedimenti finanziari.	
V. <i>Tasse ed imposte.</i>	
Provvedimenti eccezionali militari di guerra.	
<i>Reati in materie di esonerazione temporanea del servizio</i>	
<i>militare. C. M. I. 14 dicembre 1915</i>	» 6
<i>Licenze ai militari per contrarre matrimonio. C. M. I.</i>	
24 dicembre 1915	» 10
<i>Provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del ser-</i>	
<i>vizio effettivo sotto le armi. D. L. 14 marzo 1916</i>	» 97

<i>Provvedimenti pei sindaci che agevolano il ritorno dei soldati dal fronte.</i> C. P. 29 aprile 1916	pag. 135
<i>Successione dei militari morti o dispersi in guerra.</i> D. L. 17 febbraio 1916	» 145
<i>Provvedimenti per gl'impiegati degli enti locali.</i> D. L. 21 aprile 1916.	» 154
<i>Opera Nazionale di Patronato per le Navi Asilo.</i> C. P. 28 aprile 1916.	» 159
<i>Facilitazioni agli operai occupati nella zona di guerra.</i> C. P. 4 giugno 1916	» 172
<i>Documentazione delle domande per le pensioni di guerra.</i> C. M. G. 30 giugno 1915	» 230
<i>Disposizioni a favore degli orfani di guerra.</i> D. L. 6 agosto 1916	» 262
» D. L. 27 agosto 1916	» 337
<i>Assistenza agli orfani di guerra.</i> C. P. 20 agosto 1916	267-268
<i>Raccolta di documenti e testimonianze nell'attuale guerra.</i> C. P. 25 settembre 1916	» 297
<i>Indumenti militari.</i> C. P. 4 ottobre 1916	» 311
<i>Raccolta di rottami di metallo.</i> C. P. 4 ottobre 1916.	» 312
<i>Esonerazione dal servizio militare degli agenti della riscossione.</i> C. I. F. 21 agosto 1916	» 292
<i>Assistenza alle famiglie dei richiamati per le pensioni di guerra.</i> C. P. 17 ottobre 1916	» 336
<i>Istituzione d'una Commissione d'appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi militari.</i> D. L. 25 ottobre 1916	» 345
<i>Provvedimenti eccezionali a favore dei militari.</i> C. P. 30 ottobre 1916	» 348
<i>Protezione ed assistenza agli orfani di guerra.</i> C. P. 7 novembre 1916	» 349
<i>Provvedimenti per le famiglie dei correntisti delle Casse di risparmio postali dispersi in guerra.</i> D. L. 10 agosto 1916	» 353
<i>V. Pensioni, fitti.</i>	
Pubblica Sicurezza.	
<i>Passaporti per l'estero.</i> C. P. 31 marzo 1916	» 107
<i>Passaporti per l'interno.</i> C. P. 21 maggio 1916 pag. 172; idem idem 26 settembre 1916	» 309
<i>Carta da bollo per licenza di porto d'armi.</i> D. L. 22 giugno 1916	» 210
<i>Passaporti per la Francia.</i> C. P. 11 settembre 1916	» 296
<i>Visto ai passaporti del Console Francese.</i> C. P. 25 settembre 1916	» 310
<i>Visto ai passaporti.</i> C. P. 12 ottobre 1915	» 329
<i>Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.</i> C. P. 20 novembre 1916	» 364

Sanità ed igiene pubblica.

<i>Conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica.</i> (D. L. 25 novembre 1915)	pag.	2
<i>Lotta antimalarica. Acquisto di chinino.</i> C. P. 6 aprile 1915	»	110
<i>Rincarco dei medicinali.</i> C. M. I. 9 novembre 1915	»	185
<i>Orari delle farmacie.</i> C. P. 24 giugno 1916	»	188
<i>Rabbia nei cani.</i> C. P. 24 luglio 1916	»	240
Tasse ed imposte.		
<i>Contributo del centesimo di guerra.</i> C. M. F. 13 dicembre 1915, pag. 7; idem pag. 11; C. P. 14 gennaio 1916 pag. 25; C. M. F. 7 febbraio 1916, pag. 55; D. L. 17 febbraio 1916, pag. 93; C. M. I. 14 marzo 1916, pag. 158; R. D. 31 maggio 1916, pag. 164; D. M. F. 27 aprile 1916, pag. 198; C. M. T. 15 giugno 1916 pag. 215; C. M. F. 29 giugno 1916	»	246
<i>Tasse di bollo. Mandati e quietanze per sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.</i> C. M. F. 27 gennaio 1916	»	72
<i>Provvedimenti finanziari.</i> R. D. 31 maggio 1916	»	163
» D. L. 31 agosto 1916	»	274
» D. L. 9 novembre 1916	»	355
<i>Tasse sugli affari.</i> R. D. 31 maggio 1916	»	164
<i>Esenzione dal contributo di guerra.</i> D. L. 27 agosto 1916	»	290
<i>Tributi locali. Tasse di di esercizi e rivendite. Nuove tariffe domande di eccedenza.</i> C. M. I. 23 dicembre 1915 pag. 11; C. M. F. 23 maggio 1916	»	172
<i>Imposta militare.</i> C. M. F. 12 giugno 1916	»	185
<i>Proroga dei termini di prescrizione stabiliti dagli art. 126 e 127 della legge di registro.</i> D. L. 21 maggio 1916	»	244
<i>Ricorsi alla G. P. Amministrativa. Tasse di bollo.</i> C. M. I. 26 agosto 1916	»	294
<i>Atto di riconoscimento di figli naturali da parte di persone povere. Esenzione dalle tasse di registro e bollo.</i> C. M. I. 2 settembre 1916	»	295
<i>V. Dazio.</i>		

PARTE II.

COMMENTI PRATICI DI LEGGE, DI REGOLAMENTI,

GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, ECC.

<i>Regolamento per l'assistenza all'infanzia</i>	pag.	27
<i>Opere Pie. Variazioni al bilancio preventivo 1915 del Rag. G. Marra</i>	»	45

<i>Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canonici ed altre prestazioni</i> del Dott. C. Pace	pag. 60
<i>Emolumenti sugli atti d'incanto delle istituzioni di beneficenza</i> del Cav. G. d'Alessio	» 74
<i>Rendiconto dei sussidi a favore dell'infanzia</i> del Rag. G. Marra	» 124
<i>Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi. Sentenza 29 gennaio 1916 della Corte di Cassazione di Roma</i>	» 137
<i>Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. § III. Il giornale di cassa</i> del Rag. G. Marra	» 253
<i>Contributo del centesimo di guerra. Elenco delle massime</i>	269-300
<i>Provvedimenti per l'infanzia. Doti</i>	» 314

COMUNICAZIONI

<i>Gl'interessi delle Casse postali di risparmio</i>	cop. n. 4
<i>Prestito Nazionale 5 o/o</i>	» 1
<i>Esenzioni di quietanze dalle tasse di bollo</i>	» 2
<i>Rilascio gratuito di atti nell'interesse della pubblica beneficenza</i>	» 5
<i>Tassa graduata di bollo sulle note per spese di degenza e ricovero ammalati</i>	» 9
<i>Pensioni privilegiate di guerra</i>	» 10-11
<i>Prezzi dei prodotti chinacei dello Stato</i>	» 10
<i>Mano d'opera disponibile</i>	» 9
<i>Istituto Nazionale per gli orfani degl'impiegati civili dello Stato</i>	» 11
<i>Consiglio Provinciale di Sanità</i>	» 11
<i>Contributi dello Stato alle Associazioni per la disoccupazione e ad uffici di collocamento della mano d'opera.</i>	» 12
<i>Licenze ai militari agricoltori</i>	» 16-18
<i>Per gli orfani dei contadini morti in guerra</i>	» 22
<i>Per la produzione delle farine</i>	» 22
<i>Farine bianche</i>	» 22
<i>Premi agli agricoltori</i>	» 22
<i>Esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario</i>	» 22
<i>Risultato degli esami per abilitazioni alle funzioni di agente o commesso daziario</i>	» 24
<i>Divieto di esportazione del fieno e del granturco</i>	» 372

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

1. *Modificazioni al testo unico della legge sulla Contabilità generale dello Stato* (D. L. 14 novembre 1915).
2. *Conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica* (D. L. 25 novembre 1915).
3. *Gestioni daziarie comunali* (D. L. 23 dicembre 1915).

b) Circolari

4. *Spedalità romane. Riscossioni* (C. M. I. 6 dicembre 1915).
5. *Provvedimenti per l'infanzia* (C. P. 14 dicembre 1915).
6. *Reati in materia di esonerazione temporanea dal servizio militare* (C. M. I. 14 dicembre 1915).
7. *Contributo del centesimo di guerra sulle somme pagate sui bilanci delle Provincie e dei Comuni* (C. M. F. 12 dicembre 1915).
8. *Idem idem* (C. M. F. 23 dicembre 1915).
9. *Tributi locali. Tasse esercizi e rivendite. Nuove tariffe. Domande di eccedenza* (C. M. F. 23 dicembre 1915).
10. *Licenze ai militari per contrarre matrimonio* (T. E. M. I. 24 dicembre 1915).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Prov. Amministrativa e della Commissione Prov. di Beneficenza.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., abbonamenti, comunicazioni, calendario delle adunanze pel 1916.

R. R. F. F. T. T. U. R. A. D. I. S. A. L. E. R. N. O.

Calendario generale delle adunanze ordinarie delle diverse Commissioni per l'anno 1916.

M E S I	Giunta Prov. le Amministrativa		Comm. Prov. di Beneficenza	Contenzioso demaniale	Osservazioni
	Tutela	Contenzioso			
Gennaio	10-20	21	15 -- 29	10 -- 31	
Febbraio	1-2 -- 16-17	3 -- 18	12 -- 26	14 -- 28	
Marzo	1-2 -- 15-16	3 -- 17	11 -- 25	13 -- 27	
Aprile	5-6 -- 19-20	7 --	15 -- 29	17 --	
Maggio	3-4 -- 17-18	5 -- 19	13 -- 27	1 -- 22	
Giugno	7-8 -- 20-21	9 -- 22	17	12 -- 26	
Luglio	4-5 -- 19-20	6 -- 21	1-15-29	10 -- 31	
Agosto	2-3 -- 16-17	4 -- 25	12 -- 26	14 -- 28	
Settembre	5-6 -- 26-27	7 -- 28	16	11 -- 25	
Ottobre	11-12 -- 25-26	13 -- 27	7 -- 21	9 -- 30	
Novembre	8-9 -- 22-23	10	4 -- 18	13 -- 27	
Dicembre	6-7 -- 20-21	8 -- 22	2 -- 18	18	

Salerno, 1.º Gennaio 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte I.

a) Leggi e decreti

1. Modificazioni al testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884. D. L. 14 Nov. 1915 n. 1657 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1915 n. 291).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di semplificare i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, tra i quali quelli relativi alle spese che si pagano sopra ruoli e alla emissione di buoni sopra mandati a disposizione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli appresso indicati articoli del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3.^a), sono introdotte le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 22.— Nel primo comma sono soppresse le parole « provvede al pagamento delle spese fisse ».

Art. 48. — Nel primo comma sono soppresse le parole « a matrice ».

Art. 55.— Al primo comma è sostituito il seguente: « Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altre simili d'importo e scadenza determinati, può eseguirsi sopra ruoli; con la guida dei quali ne viene disposto il pagamento nel limite di somma e alle scadenze indicate nei ruoli stessi. I ruoli per le pensioni sono emessi dal ministro del tesoro in base al decreto della Corte dei conti che

assegna la pensione. Quelli delle altre spese fisse sono emessi dai ministri competenti e, rivestiti delle formalità dei mandati, sono inviati alla Corte dei conti per la registrazione. Il regolamento determina i modi da seguire nella esecuzione dei pagamenti d'ogni specie di spesa fissa ».

Art. 57. — Nel primo comma sono soppresse le parole « ruoli di spese fisse ».

Art. 58. — E' aggiunto il seguente comma: « Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinamenti secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonchè della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori ».

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo andranno in vigore a decorrere dal 1.º luglio 1916 e nel frattempo saranno emanate le nuove norme regolamentari riguardanti il servizio delle spese fisse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CARCANO

2. Conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica. (D. L. 25 novembre 1915 n. 1711 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell' 11 dicembre 1915, n. 302).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA, ecc.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le ricompense ai benemeriti della salute pubblica istituite con i Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite anche alle persone che si siano

rese in modo eminente benemerite con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano la igiene e sanità pubblica.

Il conferimento seguirà con le forme del Regio decreto 5 marzo 1914, n. 184.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

3. **Gestioni daziarie comunali.** (D. L. 23 dicembre 1915 n. 1805 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1915 n. 314).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 571;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposto del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre al caso previsto nell'art. 4 del nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1549, (1) la dilazione a pagamento dei canoni governativi, ivi prevista, potrà essere consentita ai Comuni, nei limiti, modalità e condizioni stabiliti al detto articolo e nei successivi articoli 5 e 6, anche quando sia dimostrato che lo stato di guerra, nel periodo dal 1.º giugno 1915 al 30 novembre stesso anno, abbia fatto diminuire il provento delle riscossioni dei dazi governativi, al netto delle spese, ad una somma inferiore al canone dovuto allo Stato per il periodo sopra mentovato.

Eguale concessione, su proposta dei prefetti, potrà essere fatta agli appaltatori per i canoni di appalto, quando sia dimostrato che il prodotto complessivo della riscossione di tutti i dazi governativi, addizionali e comunali e degli eventuali diritti accessori indicati nei capitolati di appalto, al netto delle spese, pel periodo di tempo suindicato, sia inferiore al canone di appalto dovuto ai Comuni per il periodo stesso.

L'interesse al 5 per cento all'anno, dovuto ai comuni sulle quote di canone di appalto dilazionato, esclude l'applicazione di ogni multa o penalità di mora, legale o contrattuale.

(1) Vedi pag. 335 del Bollettino Amministrativo dell'anno 1915.

Art. 2.

Nel caso che riesca impossibile di riappaltare la riscossione dei dazi di consumo alle condizioni attualmente in vigore, i prefetti possono autorizzare i Comuni a concedere la riscossione stessa in appalto a trattativa privata agli appaltatori in carica, verso il pagamento di un canone fisso annuale, ed eventualmente anche con interessenza dei Comuni medesimi sul prodotto della riscossione oltre una determinata somma, senza prestazione di cauzione da parte degli assuntori, con le modalità e garanzie da determinarsi nei singoli capitolati da approvarsi dai prefetti stessi.

Il canone convenuto deve essere soddisfatto ai Comuni in rate quindicinale anticipate, il primo ed il sedici di ciascun mese.

Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali nei detti giorni, l'appaltatore sarà dichiarato immediatamente decaduto con decreto del sindaco, da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il Comune, senza ulteriore formalità, e indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa del cessionario, potrà immettersi subito nel possesso della gestione daziaria.

Art. 3.

Quando si verifichi la condizione prevista nel 1.º comma del precedente art. 2, i prefetti possono anche autorizzare i Comuni a cedere agli appaltatori in carica la gestione daziaria a trattativa privata, senza prestazione di cauzione, mediante un aggio sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione, con obbligo all'assuntore di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale.

In tal caso, indipendentemente dalle altre condizioni e garanzia da stabilirsi nei capitolati, da approvarsi dai prefetti, i Comuni possono destinare un proprio impiegato con le funzioni di sorvegliante stabile presso l'ufficio principale della gestione daziaria, con facoltà di concentrare tutti gli introiti della riscossione e di versarli giornalmente alla Cassa comunale, dedotto l'aggio di riscossione.

Art. 4.

L'estensione di vincolo sulle cauzioni degli appaltatori a garanzia di nuove gestioni, consentita dall'articolo 340 comma 1.º, del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, è applicabile, con le garanzie e modalità ivi stabilite, a tutte le forme di cauzioni autorizzate dal citato regolamento, anche se la nuova gestione sia assunta in altro Comune da un diverso titolare.

La cessione della gestione daziaria ai Consorzi di esercenti,

a norma dell' art. 55 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, può essere autorizzata dai prefetti anche ad un prezzo inferiore a quello considerato nell' art. 374, primo comma del regolamento generale summentovato.

Art. 5.

Il ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l' applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiamo ecc.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA — DANE0 — CARCANO

b) **Circolari**

4. **Spedalità romane — Riscossioni.** (Circolare del ministero dell' interno 6 dicembre 1915 n. 26300 — 51103833 diretta ai Prefetti).

Con la circolare 20 dicembre 1914, n. 26300-51109683, questo Ministero interessava le SS. LL. a curare la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento 5 marzo 1905, n. 186; vigilando perchè nei bilanci dell' anno 1915 dei Comuni delle rispettive Provincie fossero stanziati i fondi per il pagamento delle spedalità romane arretrate e correnti.

Malgrado però le istruzioni impartite in proposito, i risultati sono apparsi ben lontani dalle previsioni, giacchè è ancora molto rilevante il debito arretrato dei Comuni scaduto a tutto il 31 dicembre 1914, e non pagato fino al 30 giugno scorso; e ciò senza tener conto del debito che si maturerà col 31 dicembre corrente e di quello ratizzato, per speciale concessione del Ministero, ai Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Ciò posto, questo Ministero, richiamando ancora una volta la particolare attenzione delle SS. LL. su tale servizio, raccomanda che venga sollecitamente provveduto agli stanziamenti per debiti di spedalità romane nei bilanci comunali dell' esercizio venturo. Tali stanziamenti debbono comprendere le rate insoddisfatte dal 1908 al 1916 del debito a tutto il 1906 e l' importo non corrisposto delle spedalità relative al periodo 1907-1915 per la parte notificata nell' anno corrente, oltre agli interessi di mora da computarsi giusta le indicazioni date fin dal decorso anno con la citata circolare del 20 dicembre.

Si avverte che per l'articolo 13 del Regolamento 5 marzo 1905, n. 186, la cura degli stanziamenti in parola è delegata ai ragionieri capi delle prefetture sotto la personale loro responsabilità. Questo Ministero crede opportuno pertanto interessare i signori Prefetti affinchè nella loro competenza provvedano a che detti funzionari siano richiamati alla rigorosa osservanza della citata disposizione di grave interesse per il Tesoro, perchè, stanziata la somma nei bilanci, possano le prefetture, in caso di inadempienza al pagamento da parte dei Comuni debitori, provvedere poi all'emissione dei mandati di ufficio.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — CELESIA

5. Provvedimenti per l'infanzia. D. L. 13 giugno 1915 N. 873. (Circolare del Prefetto di Salerno 14 Dic. 1915 n. 36165 diretta ai Sindaci della Provincia).

Prego le SS. LL. di notificare ai capi delle istituzioni di beneficenza esistenti nel Comune che le somme previste nei bilanci 1916 per infanzia abbandonata e per dotaggi (ad eccezione per questi ultimi di quelli destinati a famiglie determinate), in conformità di quanto dispone il Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 sui provvedimenti per l'infanzia, inserito a pagina 197 del Bollettino Amministrativo N. 13, *non potranno* essere erogate, ma dovranno accantonarsi, dovendosi poi spedire a quest'ufficio perchè sieno versate al Banco di Napoli, e che saranno chiamati *personalmente responsabili* gli amministratori, i quali ordineranno pagamenti su tali fondi.

Gradirò di essere informato della eseguita comunicazione.

Il Prefetto -- SPIRITO

6. Reati in materia di esonerazione temporanea dal servizio militare. (Circolare del Min. dell'Interno 14 dicembre 1915 n. 12672 diretta ai Prefetti).

Allo scopo di reprimere con la maggiore energia possibile gli abusi che, nonostante l'attiva diligenza degli uffici militari dipendenti dal Ministero della guerra, possono verificarsi in materia di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, si è provveduto col decreto luogotenenziale 14 novembre, n. 1683, a deferire alla cognizione dei tribunali militari i reati previsti dall'articolo 8 del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e 2 del decreto luogotenenziale del 17 giugno successivo n. 887.

A rendere più efficace l'opera di repressione e, conseguentemente, di prevenzione di tali reati, coll'esemplarità dei procedimenti e delle pene, prego le SS. LL. di richiamare tutta l'atten-

zione delle dipendenti autorità di P. S. sulle cennate disposizioni di legge, e sulla necessità di vigilare rigorosamente per l'osservanza di esse.

Interessa soprattutto che sia controllata con tutti i mezzi legali che sono a disposizione delle autorità di P. S. la posizione degli esonerati, specialmente se dalla voce pubblica indiziati come contravventori alle sopra citate disposizioni di legge, e che sia subito denunciato alle Commissioni locali divisionali ed alla competente autorità giudiziaria militare ogni abuso accertato in materia.

Il Ministero della guerra ha già dato analoghe disposizioni all'Arma dei Reali Carabinieri ed alle altre autorità dipendenti, ed è quindi da sperare che, mercè la valida collaborazione degli uffici di P. S., le disposizioni in materia di esonerazione, dettate nell'esclusivo e supremo interesse dello Stato, non siano fraudolentemente volte a tutelare inconfessabili interessi privati.

Il Ministro — A. SALANDRA

7. Contributo del centesimo di guerra sulle somme pagate sui bilanci delle Province e dei Comuni. (Circolare del Ministero delle Finanze 13 Dicembre 1915 num. 13938 diretta ai Prefetti).

L'articolo 1.º dell'allegato A del Reale Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, assoggetta al contributo di un centesimo per lira tutte le somme pagate sui bilanci delle provincie e dei comuni sia che, per le relazioni che intercedono fra l'Ente pagatore ed i percipienti, costituiscano redditi, sia che presentino, invece, più propriamente, il carattere di capitale.

Per l'applicazione del contributo da parte delle provincie e dei comuni è essenziale distinguere se le somme pagate abbiano o no carattere di reddito passivo.

Infatti *se si tratta di redditi passivi* bisognerà innanzitutto verificare se essi, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, siano o no iscritti a ruolo con diritto alla rivalsa a carico di detti enti, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Nel caso che fossero iscritti a ruolo per l'imposta di ricchezza mobile con diritto alla rivalsa il contributo verrà riscosso anch'esso mediante iscrizione a ruolo *con decorrenza dal 1.º gennaio 1916* e le provincie ed i comuni, all'atto del pagamento dei redditi stossi, riterranno *per conto proprio*, oltre l'imposta mobiliare, anche il contributo. Nel caso invece che i redditi pagati da detti Enti non fossero iscritti a ruolo per l'imposta mobiliare, il contributo dovrà essere ritenuto, all'atto del pagamento, *per conto dello Stato* e versato bimestralmente nelle casse erariali.

Inoltre *sulle somme che costituiscono redditi passivi* il contributo dovrà essere commisurato sul *reddito imponibile*: e cioè sull'intero reddito netto, se si tratta di interessi di obbligazioni (categoria A-1); sui $\frac{30}{100}$ del reddito netto, se si tratta di interessi sui mutui ordinari (categoria A-2) e sui $\frac{15}{100}$, se si tratta di stipendi, di pensioni, di altri assegni personali.

Per la più facile applicazione del contributo si potrà anche ridurre ad imponibile l'aliquota percentuale ed applicarla ai *redditi netti*. In tal caso le aliquote da usarsi saranno rispettivamente di L. 1, di L. 0,75 e di L. 0,375 a seconda che si tratti di redditi della categoria A-1, oppure della categoria A-2, ovvero della categoria D.

Si avverte, ad ogni buon fine, che sui redditi passivi nessuna detrazione dovrà essere accordata per imposte o tasse pagate allo Stato, alle provincie ed ai comuni, poichè la lettera *d* dell'art. 2 deve intendersi nel solo senso che sono esenti dal contributo le somme pagate sui bilanci delle provincia e dei comuni per soddisfare un debito debito d'imposta o di tassa o di altro diritto verso lo Stato.

Agli effetti della determinazione del reddito netto di categoria D dovranno però essere detratte le ritenute obbligatorie da versarsi ai vari enti ed istituti di previdenza.

Qualora invece le somme pagate sui bilanci provinciali e comunali *non abbiano carattere di reddito passivo*, il contributo dovrà sempre essere ritenuto, salve le eccezioni che in seguito verranno indicate, sui pagamenti *ordinati dal 15 dicembre incluso*, ed il suo importo affluirà in ogni caso nelle casse dello Stato e sarà commisurato sul totale ammontare delle somme riscosse dai creditori.

Per la pratica applicazione del contributo di cui al secondo comma del Reale Decreto citato, si avverte che l'espressione « somme che verranno pagate » usata nel comma stesso, non deve intendersi nel senso di atto materiale di pagamento, ma nel senso di fatto giuridico che precede il pagamento e cioè di ordine di pagare dato dalle amministrazioni provinciali e comunali, che si estrinseca nell'emissione del mandato. Perciò il contributo sarà dovuto (ad eccezione di quanto sopra si è detto pei redditi passivi) sui pagamenti ordinati dal 15 corrente incluso, in poi, indipendentemente dall'epoca in cui si è maturato il diritto alla corresponsione e la liquidazione del suo ammontare dovrà essere eseguita contemporaneamente alla emissione del mandato o altro ordine di pagamento.

In applicazione degli esposti principii si può quindi affermare, anche a risoluzione di quesiti già pervenuti al Ministero;

a) che sui redditi passivi (stipendi, pensioni, assegni, indennità di alloggio, di viaggio, medaglie di presenza ai membri delle deputazioni provinciali, di commisari, interessi corrisposti per mutui passivi o per prestiti o ad altro titolo, borse di studio a studenti poveri e meritevoli, anche se trovino il loro titolo in lasciti di benefattori ecc.) il contributo *commisurato ai redditi imponibili*, sarà dalla provincia e dal comune ritenuto in virtù del loro diritto di rivalsa, se iscritto a ruolo agli effetti della imposta di ricchezza mobile, mentre sarà ritenuto per conto dello Stato e versato in Tesoreria qualora i redditi stessi non fossero iscritti sui ruoli mobiliari;

b) che sulle somme che non costituiscono reddito passivo per l'ente pagatore (anche se dovranno servire poi o fossero già servite di base alla determinazione del reddito commerciale o professionale da iscriversi a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile a carico del percipiente) il contributo dovrà essere applicato all'integrale loro ammontare ed andrà sempre a totale beneficio dello Stato. A tale trattamento dovranno essere assoggettate ad esempio: le somme pagate in corrispettivo di forniture, di appalti di opere o di lavori, per emolumenti a liberi professionisti, per prezzo di espropriazioni, per sussidi a teatri, per premio alle madri che hanno riconosciuto i propri figli naturali, alle persone di servizio pel lungo periodo che sono rimaste presso una determinata famiglia, per premio di atti di valore ecc.

L'applicazione pratica del contributo non è certo immune da difficoltà, specie di fronte alla varietà dei pagamenti eseguiti sui bilanci dei detti Enti. Non sarà quindi inopportuno dettare qui di seguito alcuni principii da seguirsi nell'applicazione stessa.

I — Al contributo dovranno essere assoggettate le somme pagate per conto delle aziende municipalizzate, le quali non possono ritenersi Enti distinti dal comune.

II — Sulle indennità di trasferta per malattie infettive, per spese di gabinetti di scienze fisiche o naturali o di capi di istituto, medaglie di presenza e simili assegni personali *corrisposti a forfait*, il contributo dovrà essere applicato sui 15/40 della intera somma pagata.

III — I rimborsi di spese di spedalità o per mantenimento maniaci ed esposti, qualora siano fatti ad enti diversi dello Stato, dalle provincie e dai comuni, sono colpiti dal contributo.

IV — Sono parimenti soggette al contributo le quote di ammortamento dei debiti provinciali e comunali, comunque stipulati, e quindi anche quelle relative a prestiti contratti mediante emissioni di obbligazioni.

In base poi alla lettera ed alla interpretazione dell'art. 2 del citato Decreto, si possono ritenere esenti dal contributo:

1° i redditi con speciale disposizione di legge esentati dall'imposta di ricchezza mobile (art. 2 lettera *b*);

2° le somme pagate dalle provincie e dai comuni per soddisfare i propri debiti di imposta o di tassa o altri diritti (esempio, spese di spedalità verso lo Stato, le provincie od altri comuni, canoni daziari). Correlativamente i pagamenti della specie fatti dallo Stato alle provincie ed ai comuni (art. 2 lettera *d*);

3° le somme pagate a titolo di rimborso di indebito (restituzione di tasse, di imposte ecc.) o di somme depositate (cauzioni di ogni specie) o rappresentanti canoni di affitto od altre annue prestazioni passive dipendenti da dominio diretto o condominio (censi, livelli, decime già soggetti all'imposta fondiaria);

4° le mercedi operaie inferiori alle L. 3,50 al giorno, sia che vengano corrisposte giornalmente, sia a periodi settimanali o mensili, come viene praticato nei riguardi dei cantonieri stradali, degli infermieri, delle balie e tenutarie di bambini ecc. (art. 2 lettera *c*), con avvertenza che, per determinare se la mercede raggiunge la misura giornaliera di L. 3,50, si dovrà tener conto, oltre che del comperso fisso, anche delle eventuali retribuzioni *aventi carattere di stabilità*;

5° le somme che rappresentano il preciso rimborso di spese effettivamente ed in ammontare definitivo incontrate dal percipiente (ad esempio carta da bollo e tassa di registro di trascrizione ecc. anticipate dal notaio, dall'avvocato, dall'impiegato ecc. rimborso delle spese di un viaggio nella somma precisa incontrata per l'acquisto del biglietto, della spesa precisa anticipata per l'acquisto di un oggetto) purchè ne sia debitamente giustificata la erogazione;

6° le somme corrisposte dalle provincie ai comuni in rimborso di quote pagate in più delle dovute pel mantenimento di esposti per spese di spedalità (art. 2 lettera *f*);

7° i sussidi alle famiglie dei richiamati ed agli allontanati dalla zona di guerra;

8° i sussidi di natura caritativa pagati una volta tanto.

Per la pratica applicazione del contributo si fa inoltre presente che i pagamenti inferiori ad una lira sono esenti e che nelle singole liquidazioni si trascurano le frazioni di centesimo del contributo medesimo.

A' sensi dell' art. 5 del citato Decreto l'ammontare del contributo dovuto dovrà essere versato bimestralmente nelle casse erariali a cominciare dal febbraio p. v. Prima di tale epoca questo Ministero si riserva di dettare istruzioni relative al modo di accertare l'esattezza dei versamenti ed il loro controllo. Intanto i

comuni e le provincie dovranno disporre che i loro tesoriери tengano separato conto delle somme ritenute per contributo di appartenenza dello Stato.

Un esemplare della presente circolare sarà dai Sig. Prefetti trasmesso in via di tutta urgenza ai Sindaci della rispettiva provincia, ai Presidenti della Deputazione Provinciale ed ai Sotto Prefetti. Se ne comunica perciò a ciascuno di essi il quantitativo necessario.

Si prega un cenno di ricevimento della presente.

Il Ministro — DANEO

8. Contributo del centesimo di guerra alle somme pagate sui bilanci delle Provincie e dei Comuni. (Circolare Ministero delle finanze 23 Dicembre 1915, n. 14286 diretta ai Prefetti).

A prevenire eventuali dubbi circa l'applicazione della lettera c dell'art. 2 del R. Decreto 21 novembre 1915, u. 1643, allegato A, si avverte che sono esenti dal contributo del centesimo di guerra le mercedi operaie non superiori alle L. 3,50 al giorno e quindi anche quelle il di cui ammontare sia di lire tre e centesimi cinquanta.

Pel Ministro — VILLARI

9. Tributi locali. Tasse esercizi e rivendite. Nuove tariffe. Domande di eccedenza. (Circolare Ministero delle Finanze 23 Dicembre 1915, n. 14240 diretta ai Prefetti).

Con l'articolo 8 del Decreto legislativo 31 ottobre 1915, n. 1549, (1) inserito nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre n. 270, sono stati modificati i limiti, nel numero delle classi e nella misura del tributo, per l'applicazione per parte dei Comuni della tassa di esercizio e rivendita. E' stato inoltre disposto che i comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti, quando abbiano nel loro territorio esercizi industriali o commerciali di speciale importanza, possono essere autorizzati, per la tassazione dei detti esercizi, ad eccedere la misura massima stabilita per la loro categoria, non oltre però a L. 2000. L'autorizzazione si concede con decreto reale, promosso da questo Ministero, in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale, che abbia già riportata l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Le SS. LL. vorranno dare la massima pubblicità alle dette disposizioni, come pure a quelle contenute dall'articolo 9 dello stesso Decreto Luogotenenziale relative alla misura della tassa sui domestici.

(1) Vedi pag. 335 del Bollettino Amministrativo dell'anno 1915.

Circa le domande dei Comuni per l'autorizzazione all'eccedenza del massimo stabilito per la tassa di esercizio e rivendita si prescrive, a simiglianza di quanto è stato disposto dalla circolare a stampa 13 marzo u. s. n. 3149 (1) per le domande di eccedenza delle tasse di famiglia e bestiame, che la relativa deliberazione consiliare deve essere presa dal Comune, in via normale, contemporaneamente all'approvazione del bilancio ed essere sottoposta all'approvazione d'urgenza della Giunta provinciale amministrativa. In ogni caso le domande debbono pervenire al Ministero non oltre il mese di marzo, trascorso il quale termine l'autorizzazione potrà essere eventualmente concessa solo a decorrere dall'anno successivo.

La domanda dovrà essere corredata: da una copia della deliberazione del Consiglio comunale, dalla copia della deliberazione di approvazione della Giunta provinciale amministrativa e da un elenco degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza esistenti nel comune. Tale elenco dovrà contenere per ciascun esercizio: la indicazione della ditta proprietaria, la natura dell'industria e del commercio, la ubicazione dell'esercizio ed il valore degli immobili in cui esso si esercita, il capitale fisso e circolante dell'esercizio stesso, il numero degli impiegati ed operai addettivi, il quantitativo della merce prodotta o commerciata annualmente e tutte le altre indicazioni atte a determinare l'importanza dell'esercizio.

I Signori Prefetti, prima di inviare le domande al Ministero, vorranno assicurarsi che ad esse siano allegati gli atti prescritti, non omettendo di accertare che la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sia di approvazione, poichè ogni deliberazione della detta Giunta sospensiva o istruttoria, o, ancora peggio, negante l'approvazione, renderebbe inassecondabile la domanda. Infatti, il Decreto-Legge tassativamente prescrive che la deliberazione consiliare debba essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le domande non regolarmente documentate dovranno essere dichiarate irricevibili allo stato degli atti dalle Prefetture stesse direttamente, salvo la riproduzione, agli effetti dell'anno in corso, entro il marzo o eventualmente, agli effetti dell'anno successivo, se la documentazione venisse completata oltre il marzo.

Le domande regolarmente documentate dovranno invece trasmettersi a questo Ministero entro un mese dalla recezione, e quindi non oltre l'aprile, ed in merito ad esse i Sigg. Prefetti, sentito, ove lo ritengano opportuno, in mancanza di propri ele-

(1) Inscritta a pag. 370 del Bollettino Amministrativo dell'anno 1915.

menti di giudizio, il parere della Camera di commercio e dell'Ufficio tecnico di finanza, dovranno manifestare la loro opinione se la importanza effettiva delle aziende sulla quale la domanda si basa sia tale da giustificare la chiesta eccedenza.

Anche delle dette disposizioni circa la documentazione e l'istruttoria delle domande, nonchè dei termini per la loro presentazione, dovranno essere avvertiti i Comuni per opportuna loro norma.

Confidando nella collaborazione dei Signori Prefetti per l'applicazione delle nuove disposizioni dettate in materia di tributi locali dal Decreto-Legge 31 ottobre 1915, n. 1549, in modo da evitare perdita di tempo e carteggie superfluo, attendo un cenno di ricevuta della presente circolare.

Il Ministro — DANEO

10. Licenze ai militari per contrarre matrimonio.

(Telespresso del Minist. dell'Interno 24 Dicembre 1915 n. 16900-3 diretto ai Prefetti).

E' stato fatto presente questo Ministero che, essendo in uso presso Comandi di Reggimenti concedere militari, che non trovansi nella Zona di guerra, brevissima licenza per rendere loro possibile di contrarre personalmente matrimonio, Sindaci, all'uopo interpellati dai Comandi stessi, non curino affatto, ovvero sollecitamente, di assicurare che siano già pronti atti matrimonio.

Ad evitare, pertanto, inutili perdite di tempo, si pregano le SS. LL. di invitare Sindaci Amministrazioni comunali dipendenti ad informare, entro 24 ore Comando Reggimento cui militare appartiene, dell'eseguito deposito uffici stato civile atti occorrenti celebrazione matrimonio, affinchè Comando stesso possa essere in grado accordare subito necessaria licenza.

Si gradirà cenno assicurazione.

Pel Ministro — PIRONTI

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 16 e 17 Dicembre 1915

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Comuni del Mandamento di Montecorvino Rovella, aumento stipendio al custode del carcere, ordinanza.

Tortorella, tariffa daziaria, ordinanza.

Baronissi, Svincolo cauzione decennio 1903-1912, approva.

Laureana Cilento, contratto esattoria, parere favorevole.

Sarno, regolamento polizia urbana, approva.

Angri, bilancio 1916, ordinanza.

Tramonti, bilancio 1916, ordinanza.

Pellezzano, spesa istituzione scuola Stato in contrada Casini, appr.

Giffoni Sei Casali, regolamento edilizio, approva.

Montecorvino Rovella, capitolato d'oneri. Fitto dritto fida pascolo, approva.

Montesano, concessione suolo a Bianculli, approva.

Aquara, tassa bestiame. Tariffa, approva.

Bracigliano, compenso L. 20 alla guardia municipale per servizi straordinari, approva.

Giungano, gratificazione al messo comunale, approva.

Sarno, vendita 18 piante di alto fusto, approva.

Buccino, tassa famiglia 1916, approva.

Scala, tassa esercizi e rivendite, approva.

Salerno, concessione gratuita teatro, approva.

Roccagloriosa, tassa fuocatico. Diminuzione del minimo, aprova.

Salerno, sussidio mensile L. 200 al Comitato di preparazione civile, approva.

Aquara, tariffa daziaria, approva,

Pollica, tariffa daziaria, approva.

Buccino, tariffa daziaria, approva.

Scafati, Abbattimento e vendita di alberi lungo la strada Scafati-Valle, approva.

Sassano, tariffa daziaria, approva.

Altavilla Silentina, regolamento imposte comunali, ordinanza.

Siano, gratificaz. di lire 75 alla guardia municip. Caiazzo, appr.

Sarno, ferrovia circumvesuviana. Vertenza tra il Comune e la Società per pagamento canone arretrato, non trova luogo a deliberare.

Ispani, compenso riordinamento ai maestri elementari, ordina emissione mandati d'ufficio.

Tegiano, pubblica illuminazione, approva.

Padula, cessione locali demaniali della Certosa all'autorità militare, approva.

Amm. Prov., transazione lite con Giuliano Nicola, approva.

Sarno, lite con la Ditta De Rossi circa l'appartenenza delle acque di S. Marina, approva.

Torreorsiaia, capitolato medico. Consorzio Sanitario Torreorsiaia-Castelruggiero, approva.

Centola, mutuo L. 9600 per l'acquedotto, approva.

Giffoni Sei Casali, autorizzazione lite contro Procenzano per abusiva occupazione suolo, ordinanza.

Rocagloriosa, mutuo di L. 3000, ordinanza.

Giffoni Sei Casali, autorizzazione al Sindaco per giudizio di reintegre contro i quotisti Mele, Palo e Pastena, autorizza.

Bellosguardo, regolamento impiegati e salariati, approva.

Buccino, affranco canonico sul fondo Pezze del Ponte, approva,

Laurino, capitolato ostetrico, non trova luogo a deliberare.

Giffoni Sei Casali, autorizzazione al Sindaco per giudizio di reintegra contro quotista D'Amato. Demanio Serrone, ordinanza.

Angri, ricorso segretario Placido De Giacomo, ordinanza.

Castelcivita, regolamento organico, approva.

Ann. Prov., transazione lite con Marrano, approva.

Sarno, sussidio Società Tiro a Segno, ordinanza.

Romagnano, tassa famiglia. Aliquota 1 ‰, approva.

Cava, mutuo L. 66400 acquedotto Ausino, approva.

Sarno, cessione esattoria, parere favorevole.

Polla, regolamento organico, approva.

Capaccio, tassa esercizio e rivendita, approva.

Salvitelle, tariffa daziaria, approva.

Palomonte, regolamento e tariffa daziaria, ordinanza.

Castel S. Lorenzo, eccedenza aliquota tassa focatico, approva.

Romagnano, bilancio comunali 1916, ordinanza.

Scafati, modifica regolamento organico, approva.

Praiano, bilancio 1916, ordinanza.

Contursi, dazio consumo. Tariffa, approva.

S. Mango, mutuo L. 60000 per condotta, approva.

Atena Lucana, dazio consumo, tariffa, approva.

Morigerati, bilancio 1916, ordinanza.

Ciungano, bilancio 1916, ordinanza.

Scala, bilancio 1916, ordinanza.

Monte S. Giacomo, bilancio 1916, ordinanza.

Pellezzano, contributi scolastici, cessione del canone per l'abolizione del dazio, approva.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 18 Dicembre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Affari diversi:

Atrani, Congrega di Carità, affitto della selva S. Cesareo, approva.

Angri, Congrega del Carmine, nomina di avvocato, approva.

Buccino, Congrega di Carità, refezione scolastica, ordinanza; prelevamento dalla riserva prende atto; indennità Direttore Cattedra Ambulante, approva.

Cava dei Tirreni, O. P. Genovesi, indennità S. E. Meridionale per servitù, approva.

- Capaccio*, Congrega di Carità, storno di fondi, approva.
- Casaletto Spartano*, Congrega di Carità, transazione coi debitori del Monte Frumentario, approva.
- Corleto Monforte*, Congrega di Carità, storno di fondi, approva.
- Controne*, Congrega di Carità, pagamento trasferita all'ufficiale giudiziario di Postiglione, approva.
- Corleto Monforte*, Congrega di Carità, transazione Mordente, approva.
- Eboli*, Congrega di Carità, censimento di stanza di proprietà dell'ospedale, approva.
- Eboli*, Confraternita S. Giuseppe, storno di fondi, approva.
- Galdo*, Cassa Agraria, riscossione effetti cambiari scaduti, approva.
- Giffoni Sei Casali*, Ospedale Conforti, sussidio ad ammalati poveri, ordinanza.
- Giffoni Sei Casali*, Congrega di Carità, storno di fondi, approva;
- Montecorvino Rovella*, Conserv. S. Sofia, riparazioni al tetto, approva.
- Oliveto Citra*, Congrega di Carità, transazione lite, approva; vertenza coi compratori d'immobili, approva.
- Pagani*, Ospedale Tortora, riconferma del personale salariato, approva.
- Postiglione*, Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.
- Salerno*, Conservatorio di Montevergine, vendita di piante di castagne, approva.
- Salerno*, Orfanotrofio Umberto, storno di fondi, approva; costruzione di celle, approva; lite contro il comitato per la festa del Patrono 1913, approva.
- Sarno*, Congrega di Carità, denuncia di nuova entrata, approva.
- S. Gregorio Magno*, Congr. di Carità, acquisto rendita, approva.
- S. Arsenio*, Congrega di Carità, spesa per riordinamento archivio, non approva; riparazioni alla cappella, approva.
- S. Valentino Torio*, Congrega Ss. Rosario di Casatori, domanda eredi Longo, non trova luogo a deliberare.
- Tramonti*, Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, pagamento d'as-segni al cappellano, ordinanza; giudizi contro Ambrosio, approva.
- Bilanci 1916 di opere pie rinviati con ordinanza: *Vietri sul Mare*: Confraternita dei Morti in S. Giuseppe di Dragona; *Giffoni Sei Casali*: Congrega delle Grazie; *Pagani*: Congrega di Carità; *Olevano*: Congrega Ss. Sacramento in S. Giacomo; *Acerno*: Congrega della Morte ed Orazione, Congrega Sacramento; *Calvanico*: Congrega Ss. Rosario; *Scala*: Congrega del Gesù; *Roccapiemonte*: Arciconfr. Ss. Corpo di Cristo; *Olevano sul Tusciano*: Congrega Ss. Regina e P. M. Ferrante; Congrega Ss. Sacramento in S. M. del Soccorso; *Sarno*: Congrega S. Sebastiano Martine; *Corbara*: Conf. Addolorata; *S. Cipriano Picentino*: Congrega di Carità; *Cava dei Terreni*: Monte del Povero; *Lustra*: Cassa Agraria.
- (continua in copertina)

Commissione Prov. di Beneficenza

(continuazione)

Bilanci 1916 approvati:

Baronissi: Congrega S. M. Assunta; *Mercato S. Severino*: Arciconfraternita Ss. Concezione; *Sarno*: Congrega Ss. Sacramento; *Castel S. Giorgio*: Confr. S. M. di Loreto; *Baronissi*: Congrega di Carità, Asilo di Mendicità; *Atena Lucana*: Cassa Agraria, Confraternita della Colomba; *Salerno*: Congrega Gesù e Maria di Pastorano; *Cava dei Tirreni*: Asilo Pastore; *Montecorvino Rovella*: Congrega Sacramento di Gauro.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Sarno — Prefettura 13 gennaio 1916 — ore 10.

Asta per la vendita di legname esistenti nelle selve comunali « Porca Gradone » « Porca Grande » « Ciescopezzuto » e Fossolella » — Base d'asta rispettivamente per ognuna delle selve lire 10924, lire 8345,76, lire 8745,52, lire 5037,48, lire 4525,33.

S. Giovanni a Piro — Prefettura 7 Gennaio 1916, ore 10. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dei boschi comunali di S. Giovanni a Piro — Base d'asta L. 45329,43.

Nuove adesioni pel 1916

Sono pervenute le seguenti nuove adesioni al « Bollettino Amministrativo » per l'anno 1916:

Angri, Confraternita S. Margherita, Confraternita S. Caterina; *Cava dei Tirreni*, Congrega di S. Giovanni e S. Tommaso Apostolo di Passiano, Associazione Monte dei Morti di Passiano; *Nocera Superiore*, Congrega SS. Nome di Parete, Congrega SS. Rosario di Materdomini; *Montecorvino Rovella*, Congrega di Carità; *Pagani*, Ospedale Tortora; *Pellezzano*, Congr. di Carità; *Salerno*, Ospedale S. Giovanni di Dio, Congrega dei Preti in S. Filippo Neri; *S. Marzano sul Sarno*, Congrega di Carità; *Sarno*, Congrega SS. Sacramento in S. Matteo; *Scafati*, Arciconfraternita S. M. delle Vergini; *Aquara*, Congr. di Carità; *Eboli*, Confraternita S. Giuseppe; *Palomonte*, Congrega di Carità; *S. Gregorio Magno*, Congrega di

Carità; *Serre*, Congr. di Carità; *Atena Lucana*, Congrega di Carità; *Caggiano*, Congr. di Carità; *Sassano*, Congr. di Carità; *Campora*, Cassa Agraria; *Laurino*, Congr. di Carità; *Ortodonico*, Congr. di Carità; *S. Mauro la Bruca*, Congr. di Carità; *Scafati*, Congrega di Carità; Comm. Avv. Mattia Farina, *Baronissi*; Gennaro Mirra. *Campagna*; Cav. Paolo Petroni *Salerno*.

Si avvertono gli abbonati che, in seguito all'attuazione dei nuovi provvedimenti finanziari, di cui al R. D. 12 ottobre 1915, num. 1510 l'importo dell'abbonamento è di lire *otto e dieci centesimi*, comprese la tassa di bollo di centesimi cinque, per riscuotere il vaglia e di centesimi cinque, per marca da bollo da apporre alla quietanza

PUBBLICAZIONI

Provisoria amministrazione del Comune di Castel S. Giorgio - Relazione del Commissario Prefettizio Cav. Gennaro d'Alessio sindaco di Nocera Superiore al ricostituito Consiglio Comunale nella tornata del 5 novembre 1914 - Salerno - Tipografia Volpe 1915.

E' una lucida e dettagliata relazione del cav. D'Alessio, cultore di discipline amministrative e già componente della Commissione Provinciale di Beneficenza. L'utilissima opera prestata nel Comune di Castel S. Giorgio fu encomiata dal Ministero dell'Interno. Ci congratuliamo vivamente col gentilissimo e valoroso amico nostro.

G. M.

COMUNICAZIONI

Gl'interessi delle Casse Postali di risparmio

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1916 sulle somme depositate nelle Cassi postali a titolo di risparmio, è fissato nei seguenti importi netti dall'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse stesse: lire 2,88 per cento per i depositi sui libretti nominativi e lire 2,52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

11. *Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.* (D. L. 11 novembre 1915).
12. *Agevolazioni pei fitti.* (D. L. 29 dicembre 1915).
13. *Semplificazioni di alcuni servizi delle Opere pie e dei manicomi.* (D. L. 2 dicembre 1915).

b) Circolari

14. *Dotaggi.* (C. P. 10 gennaio 1916).
15. *Operazioni granarie. Rilascio di quietanze.* (C. P. 31 dicembre 1915).
16. *Lista di leva della classe 1898.* (C. P. 9 gennaio 1916).
17. *Congregazioni di Carità. Revisione degli statuti.* (C. P. 10 gennaio 1916).
18. *Interessi sulle obbligazioni 4,50 0/0.* (C. P. 12 gennaio 1916).
19. *Centesimo di guerra.* (C. P. 14 gennaio 1916).
20. *Interpretazione del D. L. 31 ottobre 1915 circa proroga canoni daziari.* (C. M. F. 15 dicembre 1915).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Regolamento per l'assistenza all'infanzia — Verbale della Commissione Prov. di Beneficenza.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., Prestito Nazionale 5 0/0 netto.

Commissione Prov. di Beneficenza

(continuazione)

Fisciano, Congrega Carità, denuncia entrata fuori bilancio, prende atto.

S. Valentino, Congrega Carità, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Tramonti, Congrega Carità, aumento di assegno all'uscieri comunale, ordinanza.

Tramonti, Congrega Carità, pagamento fitto locale uso ufficio, prende atto.

Salerno, Casa Annunziata, storno di fondi, approva.

Angri, Congrega Carmine, storno fondi per il nuovo organo, approva.

Giffoni V. P., Congrega Carità, sussidio a Rago Carmine, approva.

Serre, Congrega Carità, affitto locale per l'ufficio dell'Ente, ordinanza.

Oliveto, Cong. Carità, storni fondi, approva.

Vallo, Asilo Infantile, affitti di vano per uso Ginnasio, approva.

Fisciano, Congrega Carità, assegno personale scolastico, ordinanza.

Olevano, Cong. Sacr. in S. Giacomo, storno fondi, retribuzione Segretario Cuozzo, approva.

Tramonti, Cong. Carità, indennità tesoriere pel prestito nazionale, ordinanza.

Camerota, Congrega Carità, aumento assegno Segretario, approva.

Cava, Monte del Povero, devoluzione di somma a pro' infanzia, approva; prelevamento della riserva, prende atto.

Scafati, Arciconf. S. M. Vergine, modifica pianta organica, non approva.

Auletta, Congrega Carità, prelevamento riserva, prende atto.

Mentecorvino Pugliano, Conf. Rosario in S. Bernardino, storno di fondi, approva.

Giffoni V. P., Congrega Carità, storno di fondi, approva.

Amalfi, Cong. Carità, riparazioni alla Chiesa delle Grazie, approva.

S. Gregorio Magno, Cong. Carità, affranchi diversi, approva.

Conca Marini, Cong. Carità, vendita del fondo Chiuppiello, approva.

Mercato S. Severino, Cong. S. Giov. in Parco, transazione lite col vetturino Barrella approva.

Acerno, Monte Frumentario, trasformazione in Cassa agraria, arere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

11. Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche. (D. L. 11 Novembre 1915 n. 1658 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 Novembre 1915 n. 291).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Ritenuta la necessità di facilitare la regolare esecuzione delle opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nel presente periodo di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammontare delle rate d'acconto stabilite nei capitolati speciali d'appalto potrà, su domanda delle imprese, essere ridotto ad un terzo senza preventivo parere del Consiglio di Stato.

Tale limite non dovrà però essere inferiore a lire 2000 nette da ogni ritenuta.

Art. 2.

Il limite entro il quale per l'art. 30 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è data facoltà alle Amministrazioni, di prevenire o troncane liti, qualunque sia l'oggetto della controversia e per l'art. 31 della stessa legge di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori od appaltatori senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, è elevato rispettivamente a lire 8000 a lire 2000.

Art. 3.

Per i lavori che importino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle lire 20,000, si potrà prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, vistato dall'ingegnere capo del genio civile, che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 4.

Per i lavori d'importo superiore a lire 20,000 il periodo di tempo fissato dai capitolati speciali per le operazioni di collaudo potrà, su domanda dell'impresa, essere abbreviato di un terzo senza preventivo avviso del Consiglio di Stato quando, secondo il concorde parere dell'ingegnere capo o dell'ispettore compartimentale, nessun documento sia per derivare alla Amministrazione.

Art. 5.

E' consentito all'Amministrazione di disporre la restituzione totale o parziale della cauzione a favore delle imprese che ne facciano domanda, subito dopo compiute le operazioni di collaudo, semprechè non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 della legge sui lavori pubblici,

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto Reale 1.^o settembre 1914, n. 920, prorogato fino al 31 dicembre 1915 con il decreto Reale 1.^o aprile 1915, n. 426, avranno vigore sino al 30 giugno 1916, in quanto non siano in opposizione col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, che avrà effetto fino al 30 giugno 1916, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO

12. **Agevolazioni pei fitti.** (D. L. 29 dicembre 1915, n. 1852 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1916, n. 3).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, colla quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dai culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1..

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 788 (1) e 22 agosto 1915, n. 1251, recanti provvedimenti per agevolare i pagamenti dei fitti, restano in vigore sino a tutto dicembre 1916.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3 del primo dei citati decreti Luogotenenziali, dovranno conformarsi alle consuetudini locali per quanto si riferisce alle scadenze dei termini di disdetta ed ai periodi per la rinnovazione dei fitti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO

13. **Semplificazioni di alcuni servizi delle Opere pie e dei manicomi.** (D. L. 2 dicembre 1915, n. 1847 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1916, n. 6).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

(1) Vedi pag. 167 Bollettino Amministrativo dell'anno 1915.

Ritenuto che per la scarsità del personale amministrativo dipendente dal Ministero dell'interno e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, a causa dei richiami sotto le armi, è necessario semplificare alcuni servizi della pubblica beneficenza e dei manicomi, modificando le rispettive disposizioni organiche;

Ritenuta altresì la necessità di facilitare agli ospedali, atteso il loro disagio economico reso più acuto dallo stato di guerra, la riscossione dei crediti per spedalità; di assicurare il funzionamento dei manicomi, il cui personale di assistenza è ridotto notevolmente, e di rendere più agevole il rimpatrio dei maniaci esteri, diminuendo per conseguenza il carico delle spese di mantenimento che grava sul bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono modificati come segue:

A) all'art. 20 è sostituito il seguente: « Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano una rendita netta superiore alle lire 10,000, devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Le amministrazioni delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, fermo l'obbligo della compilazione annuale del conto consuntivo nei termini e modi suindicati, debbono formare il bilancio preventivo ogni triennio. Qualunque modificazione occorresse introdurre nel bilancio durante il triennio, per circostanze straordinarie sopravvenute, dovrà essere approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Agli effetti del presente articolo si considererà come primo bilancio preventivo triennale quello del 1915 ».

B) Nel capoverso dell'art. 26 alle parole « La Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite le altre « Il prefetto ».

C) Al primo ed il secondo comma dell'art. 62 sono sostituiti i seguenti:

« L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:

a) dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carità o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;

b) dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carità o del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna due o più Comuni della stessa Provincia;

c) dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carità o dei Consigli provinciali, se l'istituzione concerna due o più Comuni di diverse Provincie.

Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere a) e b), nei quali è sufficiente che la proposta sia comunicata all'Amministrazione interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altro di essi.

Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dall'amministrazione dell'ente che dal Ministero dell'interno.

Sopra tutte le dette proposte la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale è soggetta la istituzione, deve dare il suo parere motivato ».

D) Dopo il secondo comma dell'articolo 80 è aggiunto il seguente:

« Nelle controversie di cui alla lettera a) la Giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge,

La decisione della Giunta è emessa in Camera di Consiglio, senza ministero di avvocato, e viene redatta su carta libera ».

E) Nell'art. 92 sono soppressi il terzo comma e le parole: « Nell'uno e nell'altro caso » del quarto comma.

Art. 2.

Gli articoli 82, 113 (lettera e) e 125 (6.º comma) del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono modificati come segue:

a) nell'art. 82 sono scppressi il secondo ed il terzo comma;

b) alla lettera e) dell'art. 113 sono aggiunte, in fine, le parole: « o in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc. »;

c) al sesto comma dell'art. 125 sono sostituiti i due seguenti:

« La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario.

Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare alla autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso ».

Art. 3.

All'articolo 31 del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di contestata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica ».

Art. 4.

Nell'articolo 35 del regolamento 1.º gennaio 1905, n. 12, sono soppresse le parole « oltre i singoli Consigli comunali ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Il decreto del presidente del tribunale non è richiesto per gli alienati stranieri, i quali vengano licenziati dal manicomio per essere rimpatriati, giusta le convenzioni vigenti coi Governi esteri ».

Art. 6.

Gli articoli 23 e 56 del regolamento 16 agosto 1909, n. 615, sono modificati come segue:

a) nell'articolo 23 (1.º comma) alle parole: « avere compiuti 21 anni, se maschi, e 18, se femmine », sono sostituite le seguenti: « avere compiuti i 18 anni »;

b) nell'articolo 23 (2.º comma) alle parole: « infermiere minorenni », sono sostituite le seguenti: « infermieri minorenni »;

c) nell'articolo 56, in fine, sono aggiunte le parole: « nonchè al Ministero dell'interno ».

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO — DANEO

b) Circolari

14. **Dotaggi.** (Circolare del Prefetto di Salerno n. 570 del 10 gennaio 1916 diretta alle Opere Pie dotalizie della Provincia)

Prego la S. V. di comunicarmi con tutta sollecitudine:

1.º) Il numero dei dotaggi, l'importo di essi, che ogni anno desta Congrega conferisce.

2.º) Da quali atti di fondazione derivi l'obbligo alla Congrega di conferire i dotaggi in parola;

3.º) Condizioni perchè le donzelle possano essere ammesse al sorteggio e per quali condizioni esse decadono dal dritto.

4.º) Elenco dei dotaggi sorteggiati distinti in quelli già pagati, da pagare e perenti (segnando il cognome e nome delle fanciulle favorite dalla sorte).

5.º) Indicare per le doti perenti se l'importo di esse è depositato su apposito libretto postale, o se è stato erogato per altri scopi o se trovansi iscritto fra i residui passivi e la somma è disponibile.

Il Prefetto — SPIRITO

15. **Operazioni granarie - Rilascio di quietanze.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 dicembre 1915 n. 35899 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario e per comunicazione ai Sotto Prefetti)

A seguito di opportuni accordi intervenuti con la Direzione del Banco di Napoli, e nello intento di facilitare la documentazione dei conti consuntivi, rendo noto a V. S. che l'Istituto suddetto è disposto a rilasciare alle amministrazioni comunali che eseguirono versamenti di danaro, per acquisto di grano nella recente crisi, apposite quietanze.

Le Amministrazioni interessate potranno perciò rivolgersi direttamente a questa Succursale del Banco di Napoli, per ottenere le quietanze che le riguardano avendo però cura di indicare gli estremi dei versamenti.

Il Prefetto — SPIRITO

16. Liste di leva della classe 1898. (Circolare del Prefetto di Salerno 9 gennaio 1916 n. 1 diretta ai Sindaci del 1.° Circondario)

Per l'esatta osservanza, richiamo le disposizioni in vigore concernenti la compilazione della lista di leva della classe 1898, e principalmente gli articoli 17 al 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del 24 dicembre 1911 n.° 1497, gli articoli 32 e seguenti del regolamento e la circolare ministeriale 15 - 12 - 1911 n.° 670, avvertendo che dovrà eseguirsi anche uno spoglio diligente dei registri dello stato civile posteriori al 1898, per comprendere nell'anzidetta lista pure i nati nell'anno 1898, sia nel Regno che all'estero, i cui atti di nascita siano stati trascritti posteriormente al 31 dicembre 1898.

Richiamo la personale attenzione della SS. LL. perchè, sotto la loro responsabilità, il lavoro sia eseguito con tutta la necessaria diligenza ed aspetterò nei *primi dieci giorni di aprile* l'invio delle liste predette, verificate, approvate e sottoscritte delle Giunte Comunali e ligate come quelle del 1897, assieme al certificato di pubblicazione, alle schede personali modello 9, avvolte con copertine di cartone, ed alla dichiarazione comprovante che nessuna omissione si è riscontrata nelle liste in parola.

Avverto che le dichiarazioni di verifica e di approvazione, con le relative firme, dovranno essere apposte di seguito all'ultimo giovane iscritto e che, dopo le firme, dovranno lasciarsi alcune pagine in bianco per aggiungervi a suo tempo i capilista.

Il Prefetto — SPIRITO

17. Congregazioni di Carità Revisione degli statuti. (Circolare del Prefetto di Salerno 10 gennaio 1916 n. 636 diretta ai Presidenti delle Congregazioni di Carità della Provincia).

Nonostante i ripetuti richiami, non tutte le Congregazioni di Carità della Provincia hanno riveduti e messi in armonia, con le nuove disposizioni di legge, i propri statuti, in conformità di quanto dispone l'articolo 138 del Regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Essendo fermo intendimento di questa Prefettura di ottenere l'esatto adempimento di tale obbligo, anche per le amministrazioni inadempienti, con provvedimenti di ufficio, s'invitano ancora una volta le SS. LL. a fare adottare dalle amministrazioni le determinazioni del caso.

A facilitare l'opera delle opere pie ritardatarie, si avverte che a pagina 119 del Bollettino amministrativo della provincia per l'anno 1913 è riportata copia dello schema di statuto tipo

compilato dal Ministero dell'Interno, che potrà tenersi presente, salvo ad apportarvi le aggiunte e modifiche richieste sia dalle speciali esigenze della beneficenza locale, sia dalle particolari norme delle tavole di fondazioni.

Fo particolare assegnamento sulla diligenza delle SS. LL. e nutro fiducia che sarà al più presto adempito al disposto legislativo e frattanto prego per un sollecito anno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

18. Interessi sulle obbligazioni 4,50 %. (Circolare del Prefetto di Salerno 12 gennaio 1916 n. 819 diretta ai Sindaci ed ai capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia di Salerno).

Si avvertono le amministrazioni che acquistarono obbligazioni al 4,50 % che godendo esse tutti i privilegi spettanti ai titoli del Debito Pubblico consolidato, ai quali sono interamente equiparate a tutti gli effetti di legge, che per la riscossione degli interessi sui titoli già tramutati in nominativi non è necessario inviare i titoli alla Tesoreria Provinciale, ma basta presentare i titoli, col libretto di risparmio all'ufficio postale locale (sempre che l'Amministrazione abbia un conto corrente aperto col detto ufficio) il quale s'incaricherà gratuitamente di riscuotere gl'interessi, che saranno accreditati sul libretto stesso.

Nessuna spesa fatta dai tesorieri o dagli amministratori per recarsi alla Tesoreria Provinciale per riscuotere gl'interessi sarà consentita.

Il Prefetto — SPIRITO

19. Centesimo di guerra. (Circolare del Prefetto di Salerno 14 gennaio 1916 n. 359 diretta ai Sindaci della Provincia)

Il Ministero delle Finanze con telegramma 6 corrente n. 52 comunica che sono esenti dal contributo del centesimo di guerra le somme pagate dalle provincie e comuni alla Cassa Depositi e Prestiti per quote ammortamento mutui ai ricevitori provinciali ed esattori per aggr. di riscossione ed al personale dipendente per stipendi inferiori al minimo imponibile. Avverto che le opere pie, avendo personalità distinta da quella delle provincie e dei comuni, non devono trattenere il contributo di un centesimo sui loro pagamenti.

I signori Sindaci sono pregati di comunicare quanto sopra a tutte le opere pie del Comune,

Il Prefetto — SPIRITO

20. Interpretazione del D. L. 31 ottobre 1915 n. 1549 circa proroga canoni daziari. (Circolare del Ministero delle Finanze 15 dicembre 1915 n. 15609 diretta ai Prefetti)

E' stato proposto il quesito se col decreto luogotenenziale 31 ottobre u. s., n. 5491, insieme con la proroga sino al 31 dicembre 1916 dei canoni daziari governativi, consolidati pel decennio 1906 - 1915 con la legge 6 luglio 1905, n. 323, s'intendono prorogati anche sino alla detta epoca i Consorzi dei Comuni costituiti a termini dell'art.° 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, e mantenuti con la succitata legge del 1905.

Risponde affermativamente a tale quesito l'art.° 1 dello stesso decreto luogotenenziale, il quale dichiara esplicitamente prorogata, fra le altre, sino al 31 dicembre 1916, la disposizione contenuta nell'art.° 11 della mentovata legge 6 luglio 1905, n. 323, che ha conservato pel decennio 1906 - 1915 i Consorzi di Comuni aperti costituiti con la suddetta legge 8 agosto 1895, n. 481.

Tale proroga, com'è ovvio, vale per tutte le finalità dei Consorzi, e cioè tanto per il pagamento del canone governativo, quanto per la forma di gestione daziaria, unica e complessiva per l'intero consorzio, ovvero separata per ciascun Comune, adottata al momento della costituzione del Consorzio.

Resta inteso però, che, come è stato anche chiarito con la recente circolare a stampa n. 69 del 16 novembre 1915, del Ministro delle Finanze, la proroga di cui sopra sino al 31 dicembre 1916 non si applica ai contratti di appalto, nè a quelli per la cessione del dazio al consorzio degli esercenti, nè ai contratti di abbonamento stipulati con gli esercenti, sia singoli, che per classi, i quali contratti avranno efficacia fino alla loro normale e regolare scadenza prevista nei contratti stessi.

E pertanto, ove questi vengano a scadere col 31 dicembre corrente, occorreranno nuove pattuizioni e nuovi contratti per il tratto successivo alla data anzidetta.

Si pregano le Prefetture di comunicare quanto precede alle Amministrazioni Comunali.

Per il Ministro - LUCIOLLI

Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo numero la **parte seconda.**

Parte III.
Atti della Prefettura
REGOLAMENTO
Per l'assistenza all'Infanzia.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il Decreto Luogotenenziale 13 Giugno 1915, N.º 873;

Visti gli accertamenti compiuti delle somme da erogare a favore dell'infanzia;

Sentita la Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica;

Decreta:

1.º E' approvato il prospetto degli accertamenti dei redditi disponibili come dall'apposito allegato;

2.º E' approvato il seguente:

Regolamento per l'assistenza all'Infanzia.

Articolo 1.

I redditi dotalizî e quelli dei fondi ai quali non sia data ancora, nei modi di legge, una destinazione definitiva, accertati in esecuzione del Decreto Luogotenenziale 13 Giugno 1915 N.º 873, (1) formeranno una gestione unificata per tutta la Provincia di Salerno, e dovranno essere erogati a favore dell'infanzia nell'ambito territoriale, Comuni, Frazioni, Parrocchie, ove è circoscritta l'azione delle fondazioni dalle quali hanno origine i redditi stessi.

Articolo 2.

I predetti redditi, accertati per lo scorcio dell'esercizio 1915 come all'unito prospetto, verranno versati al Banco di Napoli che assume gratuitamente il servizio di cassa.

Il versamento sarà eseguito in base ad ordinativo prefettizio.

(1) Pubblicato a pag. 197 del *Bollettino Amministrativo* del 1915.

Il Banco di Napoli invierà ogni decade la situazione di cassa.

Il Prefetto rilascerà apposite lettere di ricevuta alle Opere Pie, che terranno luogo della quietanza.

Articolo 3.

L'epoca dei versamenti dovrà corrispondere a quella della maturazione dei redditi accertati, ma dovrà restare nei limiti di tempo dell'esercizio.

Pei redditi superiori alle lire 1000, la Prefettura potrà disporre che i versamenti siano fatti in rate mensili, sempre nei limiti di tempo dell'esercizio.

Articolo 4.

Nei casi di non versamento da parte delle Opere Pie amministratrici dei redditi accertati, la Prefettura, previa diffida, ordinerà la esecuzione degli adempimenti per mezzo di un delegato speciale, in applicazione dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, N.º 6972.

Articolo 5.

Tenuto conto delle circostanze di luogo e dell'azione degli Enti sociali, dei Comitati di preparazione civile e dei Comitati di beneficenza, i redditi come sopra accertati saranno erogati ai fini voluti dal Decreto Luogotenenziale 13 Giugno 1915, N.º 873, con speciale riguardo a quelle necessità di integrazione e di intensificazione, che emergeranno nel controllo dell'assistenza all'infanzia studiata in tutte le sue manifestazioni.

Articolo 6.

Avranno diritto di preferenza ed aiuto i figli dei militari e particolarmente quelli fra essi che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal Regio Decreto 13 Maggio 1915, (2) N.º 620; ma quando l'ammontare delle disponibilità lo acconsenta, potranno essere soccorsi i figli delle famiglie che

(2) Pubblicato in copertina del n. 10, idem.

dimosteranno di avere avuto speciale e grave danno dallo stato di guerra. E da ultimo si potrà accordare assistenza a tutti i figli delle famiglie che si trovano in condizioni disagiate, anche in via transitoria, con estensione a tutte le classi sociali.

Articolo 7.

Le forme di assistenza dovranno essere diverse a seconda dei bisogni. Dove si tratti di casi di completo abbandono, per morte del padre in guerra, per mancanza di famigliari tenuti alla custodia, o per mancanza di abitazione a causa di miseria, si dovrà provvedere al ricovero e al mantenimento continuato degli infanti.

Nel caso in cui si tratti di neonati mancanti di allattamento da parte della madre, si provvederà con baliatico o con allattamento artificiale.

Per gli infanti superiori ai tre anni, dovranno avere incremento specialmente le istituzioni sussidiarie alla scuola, quali sono i giardini e gli asili di infanzia, gli educatori e i ricreatori, dove i fanciulli sono riuniti e trattenuti tutta la giornata con refezione adeguata, con cure educative e con somministrazioni di indumenti personali.

Per i fanciulli superiori agli anni undici potranno essere istituite anche in via provvisoria e rudimentale, scuole di arti e mestieri per avvicinare l'opera di educazione a quella di preparazione al lavoro, sempre dando sufficiente refezione.

In casi straordinari, ove circostanze speciali lo consiglino, potranno essere accordati sussidi alle famiglie, perchè assistano nelle proprie case i fanciulli meritevoli di soccorso.

Quando infine si tratti di fanciulli infermi o deficienti si cercherà di ricoverarli in adatti stabilimenti di cura.

Articolo 8.

Organi di erogazione dei redditi accertati saranno gli Enti locali e specialmente le istituzioni pubbliche di beneficenza, che nella loro azione esercitino l'assistenza all'infanzia nei modi accennati nell'articolo 7.

Per la erogazione potranno essere inoltre scelti i Comitati di preparazione civile, i Comitati di beneficenza costituiti o da costituire, gli istituti pubblici e privati di educazione e di ricovero quando si tratti di intensificare l'opera loro già volta ai fini indicati nello stesso articolo 7.

Articolo 9.

In ciascuno dei Comuni più importanti della Provincia, ove se ne manifesti l'opportunità, saranno nominate, con decreto prefettizio, Commissioni consultive con l'incarico di dar parere su tutti gli atti di esecuzione in tema di erogazione dei redditi disponibili. E all'uopo per i rispettivi Comuni:

1.° prenderanno in esame le domande pervenute alla Prefettura per consigliare l'accoglimento e le concessioni del caso;

2.° verificheranno l'azione degli Enti, che esercitano l'assistenza, anche con visite in luogo, per fornire gli elementi necessari a determinare i concorsi da assegnarsi sui fondi disponibili, trattando anche gli eventuali accordi;

3.° daranno parere sulle proposte di erogazione presentate dagli Enti che amministrano le Fondazioni delle quali prevengono i redditi accertati.

Articolo 10.

La stessa Commissione dovrà dare la sua cooperazione:

a) per mettere in armonia le diverse forme di assistenza in modo che fra di loro si integrino e non formino inutili duplicazioni;

b) per promuovere i provvedimenti a che l'assistenza sia distribuita nei diversi quartieri o frazioni dei Comuni in modo che tutti i cittadini bisognosi siano in grado di fruirne;

c) per procurare che i diversi organismi di assistenza possano aumentare la loro attività nei mesi di inverno, durante i quali i bisogni di nutrimento e di indumenti sono più sentiti;

d) per risvegliare con consigli e con suggerimenti, ove ne sia il caso, una più intensa azione benefica da parte degli Enti

locali, degli Istituti vari e di tutte le classi sociali nelle loro diverse manifestazioni di solidarietà.

Articolo 11.

Dovranno infine tali Commissioni dar opera per promuovere la istituzione di posti di *patronato temporaneo* (3) con l'adesione da una parte degli Istituti di ricovero e di educazione e col concorso ad altra parte di Enti di beneficenza e di generosi oblatori; ugualmente per promuovere posti *semi gratuiti* per quelle famiglie che possano concorrere in parte al mantenimento dei figli da educare.

Articolo 12.

Le Commissioni per i Comuni di Salerno, Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania avranno la loro sede negli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura. Per gli altri Comuni avranno sede negli uffici municipali.

Articolo 13.

La Prefettura meno nei casi di urgente necessità non farà erogazioni dirette, ma trasmetterà le istanze meritevoli di accoglimento agli Enti locali, prendendo con questi gli accordi necessari per la più efficace ed equa distribuzione dei soccorsi.

Articolo 14.

Sulla base degli accordi intervenuti e a seguito delle determinazioni adottate, sentite le Commissioni consultive, ove esistano, la Prefettura emetterà a favore degli organi di erogazione gli ordinativi di pagamento, che avranno la forma dell'assegno bancario. Gli Enti incaricati di erogare le somme dovranno trasmettere, entro un mese, alla Prefettura il rendiconto dei sussidi, debitamente corredato da tutti i documenti giustificativi.

(3) V. Circolare 29 Giugno del M. I. pag. 226 *Bollettino Amministrativo* 1915.

Articolo 15.

Saranno parimenti versati al Banco di Napoli ed erogati con le suindicate modalità i fondi destinati dalle Opere Pie elemosiniere a pro dell'infanzia in base all'articolo 6 lettera c) della legge 18 luglio 1904, accertati come al prospetto allegato.

Salerno, 17 Gennaio 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 15 Gennaio 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Castel S. Giorgio, Congrega Carità, largizione della sig.^a Lamboli di titoli del Prestito Nazionale, parere favorevole.

Campagna, Cong. S. M. Soccorso, riscossione capitale ed acquisto obbligazioni, approva.

Cava, Cong. Carità, inversione somma acquisto obbligazioni, approva.

Mercato S. Severino, Congrega Carità, inversione di somme dal libretto postale in acquisto obbligazioni, approva storno di fondi approva.

Ravello, Congrega Carità, acquisto obbligazioni Prestito Nazionale, approva.

Cava, O. P. Genovesi, Pagamento Asilo, assegno insegnante, storno di fondi, approva.

Salerno, Orfanotrofo Umberto, acquisto obbligazioni prestito nazionale, approva.

Pagani, Arciconf. Carmine, transazione col marmista Vicedomini, approva.

Olevano, Cong. Sacr. in S. M., Soccorso acquisto arredi sacri, Storno fondi, approva.

Sarno, Congrega Carità, storno di fondi, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Giffoni Sei Casali, Congrega Carità, sussidio pei lavori restauri alla chiesa S. Nicola di Bari in Prepezzano, approva.

Salerno, Ospedale Ruggi, accettazione legato senatore Fava, parere favorevole.

Salerno, Confraternita dei Nobili, concentrazione Congrega Carità, parere favorevole.

Sarno, Cong. Carità, gratificazione al Segretario, approva.

Roccadaspide, Cong. Carità, debito Scorzelli verso Cassa agraria, approva.

S. Angelo Fasanella, Congrega Carità, concessione in enfiteusi di porte del fabbricato del Conservatorio S. Gius. e Teresa, approva.

Galdo, Cassa prest. agr., riduzione del tasso interessi, approva.

Siano, Cong. Carità, inchiesta, approva.

Dà parere favorevole sul Regolamento per l'assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Giffoni Sei Casali — Prefettura 28 gennaio 1916, ore 10. Vendita del materiale legnoso ricavabile del taglio della 1.^a 2.^a 3.^a e 4.^a Sezione del bosco ceduo demaniale "Tornola", del Comune di Giffoni Sei Casali. Base d'asta L. 36060.

Scafati — 3 febbraio 1916; ore 10 presso Prefettura. Appalto del lastricamente con basoli vesuviani delle vie Scafati-Valle di Pompei (base d'asta L. 154686,43) e Piazza del Villaggio S. Pietro (L. 13149,67).

S. Egidio Montalbino — 28 gennaio 1916, ore 11. Licitazione per appalto del dazio pel quinquennio 1916-1920 — Base d'asta L. 6500 — Cauzione provvisoria L. 500.

Giffoni Valle Piana — 28 gennaio 1916, ore 10. Subappalto del dazio pel quinquennio 1916-1920 — Base d'asta L. 6310,50.

À tutto il 10 febbraio 1916 è aperta la sottoscrizione pubblica al

Prestito Nazionale 5 0/0 netto per le spese di guerra

(R. Decreto 22 febbraio 1915, N. 1800)

presso tutte le Filiali della Banca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia. Le sottoscrizioni sono pure raccolte dagli Istituti di Credito e di Risparmio, Banche Popolari, Ditte bancarie associate agli Istituti di emissione, dalle Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dalle Esattorie delle Imposte dirette e dagli Uffici postali.

Le obbligazioni — dei tagli di L. 100 - 500 - 1000 - 5000 - 10000 e 20000 nominali — rimborsabili alla pari entro il 31 dicembre 1940, ma non prima del 1.º gennaio 1926, hanno cedole semestrali (pagabili al 1.º gennaio e al 1.º luglio, esenti da ogni imposta presente e futura sono in tutto equiparate alle cartelle di Rendita consolidata.

Il prezzo di emissione è di lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale per chi sottoscrive prima del 25 gennaio; e di L. 97,50 più interessi per le sottoscrizioni posteriori, il sottoscrittore godendo gli interessi dal 1.º gennaio 1916.

Il versamento è di L. 97,50 all'atto della sottoscrizione per le obbligazioni di lire cento; per somme maggiori si può effettuare come segue, per ogni cento lire nominali:

- L. 25 — all'atto della sottoscrizione;
- » 25 — al 10 aprile, più interessi dal 1.º gennaio;
- » 30 — al 3 luglio, più interessi come sopra, meno la prima cedola semestrale di L. 2,50;
- » 17,50 al 3 ottobre, più interessi dal 1.º gennaio.

Il versamento può farsi all'atto della sottoscrizione e per le rate successive con Buoni del Tesoro ordinari, al loro valore nominale (salvo lo sconto degl'interessi 4 1/2 per cento);

all'atto della sottoscrizione e per la sola metà dell'importo sottoscritto, con Buoni del Tesoro quinquennali 4 0/0 che scadono nel 1918 (1. 2. e 3. emissione 1912) calcolati al 99 0/0 più interessi maturati; o con Buoni del Tesoro quinquennali 4 0/0 che scadono nel 1918 (emissione 1913 e 1. emissione 1914) calcolati al 97,80 0/0, più interessi maturati; ovvero con obbligazioni del Prestito Nazionale a 4 1/2 0/0, di un miliardo (gennaio 1915) calcolati al 97,50 0/0 purchè si aggiunga in contanti il 5 0/0 del valor nominale di esse.

I possessori di obbligazioni del Prestito Nazionale per le spese di guerra 4 1/2 0/0 per cento (luglio 1915) versando L. 2,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, potranno cambiarli con obbligazioni del nuovo Prestito Nazionale 5 0/0.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

11. *Concessione dei mutui ai Monti di Pietà ed alle Casse Agrarie* (D. L. 31 dicembre 1915).
12. *Concessioni per aumento di derivazione dei pubblici corsi d'acqua* (D. L. 16 Gennaio 1916).

b) Circolari

13. *D. L. 2 dicembre 1915, che semplifica alcuni servizi della pubblica beneficenza e dei maniconi* (C. M. I. 11 gennaio 1916).
14. *Riversibilità cessioni di stipendio degli impiegati delle provincie, Comuni e Enti di beneficenza richiamati alle armi* (C. P. 29 gennaio 1916).
15. *Tassa di bollo sulle convenzioni di abbonamento al dazio consumo* (C. P. 15 gennaio 1916).
16. *Verbale di chiusura dell'esercizio 1915* (C. P. 2 febbraio 1916).
17. *Spese comunali* (C. P. 2 febbraio 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenze, dottrina, ecc.

Opere pie — Variazioni al bilancio preventivo 1915 (Schema di deliberazione).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., comunicazioni, pubblicazioni.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 19 e 20 Gennaio 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Castel S. Lorenzo — Istituzione scuola di Stato nella frazione Lauri, approva.

Giffoni V. Piana — Pagamento di lire 100 a Falivene per la fornitura della neve, approva.

Amalfi — Tassa sui cani, reclamo Palladino, si respinge.

Scafati — Mutuo di lire 447000 per la costruzione degli edifici scolastici, approva.

S. Marina — Compenso alla Maestra Mangia per riordinamento scuole, emette il mandato di ufficio.

Maiori — Cessione esattoria, parere favorevole.

Pertosa — Dazio consumo — Tariffa, approva.

Galdo — Istanza Ricevitore postale e telegrafico per stanziamento d'ufficio nel bilancio, prende atto.

Petina — Tariffa daziaria, approva.

Vietri — Aumento assegno al custode del carcere mandamentale ed allo spazzino di Raito, approva solo aumento al custode Carcere.

S. Marina — Bilancio 1196, ordinanza.

S. Valentino — Tariffa daziaria, approva.

Scala — Transazione per danni arrecati alla 10, 12 e 14 sezione bosco Montagna, approva.

Campagna — Gestione provvisoria in economia dazio consumo, approva.

Furore, bilancio 1916, approva.

Scala-Ravello — Contratto cessione esattoria, parere favorevole.

Pollica — Bilancio 1916, approva.

Salerno — Mutuo di lire 350 mila per opere pubbliche, approva.

Calvanico — Tassa fuocatico—aliquota dell'1%, approva.

Agropoli — Tariffa Daziaria, ordinanza, ordinanza.

S. Rufo — Tassa sul bestiame, approva.

Rutino — Modifica tariffa per la tassa esercizio e rivendita, appr.

Valva — Tassa fuocatico — Regolamento, ordinanza.

Amalfi — Bilancio 1916, ordinanza.

Ottati — Tariffa dazio consumo — Rettifiche, ordinanza.

Morigerati — Tariffa daziaria, approva.

Olevano — Tassa esercizio e rivendita, approva.

Casalbuono — Tariffa daziaria, approva.

Laurino — Bilancio 1916, ordinanza.

Capaccio — Idem idem ordinanza.

Baronissi — Idem idem approva.

Stio — Bilancio 1916, ordinanza.

Ceraso — Idem ordinanza.

Parte I.

a) Leggi e decreti

11. Concessione dei mutui ai Monti di Pietà ed alle Casse Agrarie. (D. L. 31 dicembre 1915 n. 1871 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1916 n. 7.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA, ecc.

Ritenuta la necessità di prorogare l'applicazione delle norme del decreto-legge 11 febbraio 1915, (1) n. 108, modificato dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, e facilitare ai Monti di Pietà e alle Casse di prestanze agrarie la provvista dei mezzi per la concessione dei piccoli mutui alle persone che più gravemente risentono il disagio della presente situazione;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'agricoltura, industria e commercio e col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata al 31 dicembre 1916 l'applicazione del decreto legge 11 febbraio 1915, n. 108, modificato dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, per la concessione di mutui ai Monti di Pietà ed alle Casse di prestanze agrarie, legalmente costituite.

Il concorso dello Stato nel pagamento degl'interessi, nella misura del 2 per cento del capitale vigente a mutuo al principio di ciascun anno, sarà corrisposto anche se la sovvenzione sia fatta direttamente ai Monti di Pietà e alle Casse di prestanze agrarie, con le debite autorizzazioni, da Istituti diversi dalle Casse di risparmio ordinarie, indicate dall'art. 2 del citato decreto 11 febbraio 1915, n. 108, fermo rimanendo tutti gli altri limiti e condizioni stabiliti dal decreto stesso.

(1) V. pag. 69 Bollettino Amministrativo 1915.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1.° gennaio 1916.
Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO.

12. Concessioni per aumento di derivazione dei pubblici corsi d'acqua. (D. L. 16 gennaio 1916, n. 27 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1916).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Ritenuta l'urgenza di favorire nell'interesse della economia nazionale gravemente minacciata dal continuo notevole aumento dei prezzi del carbone, il più rapido incremento della produzione della energia idro-elettrica;

Vista la legge sulle derivazioni delle acque pubbliche del 10 agosto 1884 n. 3644 ed il relativo regolamento del 26 novembre 1893 n. 710;

Sulla proposta del Ministero delle Finanze di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni per aumento di derivazioni dai pubblici corsi d'acqua mediante modificazioni degli attuali sfioratori, sifoni, scarichi od altre opere limitatrici della portata, possono essere autorizzate dal Ministero delle Finanze anche senza formalità di istruttoria, salvi sempre i diritti dei terzi. L'aumento del canone sarà stabilito in relazione alla maggiore forza media utilizzabile nell'anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 16 gennaio 1916.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA—DANEO—CIUFFELLI—CAVASOLA

b) Circolari

13. Decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915 (1) che semplifica alcuni servizi della pubblica beneficenza e dei manicomi. (Circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 1916 n. 25200 1076735 diretta al Prefetto).

Con decreto luogotenenziale del 2 dicembre u. s., emanato in virtù dei poteri straordinari conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, sono state modificate alcune disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblica beneficenza e sui manicomi.

Le suddette modifiche sono ispirate dal duplice scopo: di semplificare i vari servizi amministrativi, e di chiarire alcune disposizioni che in pratica hanno dato luoghi a dubbi e divergenze. Esse rispondono in parte anche ad una promessa fatta dal Ministero con circolare 18 giugno 1912 sulla semplificazione dei pubblici servizi.

In vista dell'importanza del suddetto decreto, si reputa opportuno chiarirne brevemente la portata:

1.º Col primo articolo si modificano i seguenti articoli della legge 17 luglio 1890, n. 6972:

a) articolo 20. — L'articolo 20 stabilisce che le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono compilare ogni anno il loro bilancio.

Il decreto dispone che l'obbligo del bilancio annuale sia limitato alle sole istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano una rendita netta superiore alle lire 10,000, e che quelle con rendita inferiore a tale cifra debbano compilare il bilancio ogni triennio, salvo a presentare all'approvaz. tutoria le eventuali variaz. annuali.

Il sistema dei bilanci consolidati, non nuovo nella nostra legislazione, apporgerà senza dubbio un rilevante risparmio di tempo e di lavoro tanto nelle Amministrazioni delle Opere pie che devono compilare i bilanci, quanto agli uffici delle prefetture che devono rivederli e sottoporli all'approvazione tutoria.

La rendita di lire 10,000 viene accertata sulle risultanze dell'ultimo conto approvato ed è determinata, detraendo dalla rendita lorda, oltre le imposte e tasse e gli oneri derivanti da disposizioni di legge o dagli atti di fondazione o da contratti, purchè siano estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio (art. 105 regolamento 5 febbraio 1891, n. 99; art. 1 regolamento 27 febbraio 1908, n. 208).

Perchè gli effetti della suddetta modifica siano subito risen-

(1) V. pag. 19 Bollettino Amministrativo n. 2.

titi, il decreto dispone che si considera come primo bilancio triennale quello del 1915;

b) articolo 26. — Secondo il suddetto articolo, le alienazioni, locazioni, ed altri simili contratti e gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 500 si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica.

La Giunta provinciale amministrativa (oggi Commissione provinciale di beneficenza) può consentire la licitazione o trattativa privata.

Il decreto dispone che nell'autorizzare la dispensa dalle aste, si sostituisca il prefetto alla Commissione provinciale di beneficenza.

La modifica è suggerita dalla necessità di rendere più sollecito il provvedimento di dispensa, e corrisponde all'analogo procedimento in vigore nei Comuni e le Province (articoli 183 e 258 legge comunale e provinciale).

Si avverte poi che il provvedimento del prefetto dev'essere sempre *motivato* (articolo 59 regolamento 5 febbraio 1891, numero 99);

c) l'articolo 62 enumera i vari corpi elettivi, ai quali sono demandate le proposte per le riforme nell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle Opere pie, ma non stabilisce quali degli stessi corpi debbano essere intesi sulle proposte presentate da uno di essi, e tace tanto sul diritto d'iniziativa spettante alle Amministrazioni delle Opere pie, che interessino la intera Provincia o più del terzo dei Comuni della medesima, quanto sugli organi competenti a presentare le proposte di riforme riguardanti Opere pie interprovinciali o nazionali.

A queste lacune, come è noto, ha riparato in parte la giurisprudenza; ma, per eliminare ogni dubbio in proposito e per semplificare, per quanto sia possibile, la procedura delle riforme, il decreto modifica l'articolo 62 nel senso di distinguere chiaramente i corpi, ai quali è riconosciuto il diritto di assumere l'iniziativa delle riforme stesse, da quelli chiamati a dare il parere su di esse, e, mentre nell'enumerazione dei primi segue dei criteri piuttosto larghi, allo scopo di facilitare l'iniziativa delle riforme, riduce in più conveniente misura i pareri obbligatori dei secondi, allo scopo di abbreviare procedura.

Il decreto disciplina anche la procedura delle riforme riguardanti le Opere pie interprovinciali e nazionali, colmando, come si è detto, una delle lacune dell'articolo attuale;

d) articolo 80, lettera a). — L'articolo 80, lettera a), stabilisce che le controversie in materia di spedalità sono decise con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, se vertenti

tra istituzioni di beneficenza o fra Comuni della stessa Provincia, ovvero se vertenti tra quelle e questi e la Provincia.

E' noto che la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che la Giunta provinciale amministrativa debba pronunciarsi sulle suddette controversie in sede contenziosa e con il procedimento prescritto dal regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, anzichè in sede di tutela e col procedimento speciale prescritto dall'articolo 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, numero 99.

Questa giurisprudenza incontra in pratica non lievi difficoltà, perchè il procedimento contenzioso non solo si adatta male a simili controversie, nelle quali occorre una lunga istruttoria d'ufficio per determinare il domicilio di soccorso degli infermi, ma importa anche un onere finanziario rilevante per i Comuni, i quali devono sottostare al pagamento di spese giudiziarie eccedenti spesso l'ammontare del loro debito. Essa crea inoltre una ingiustificata disparità di trattamento fra controversie della stessa natura, poichè, mentre prescrive per le controversie suindicate la costosa e formalistica procedura contenziosa, non impedisce che quelle vertenti fra istituzioni e Comuni di diverse Provincie continuino ad essere decise dal Ministero dell'interno con la procedura più semplice ed economica dell'articolo 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891.

A porre riparo a simili inconvenienti, il decreto modifica la disposizione legislativa sopra citata, nel senso che la Giunta provinciale amministrativa debba pronunciarsi su tali controversie con la composizione di cinque membri (articolo 13, testo unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639), ma col procedimento descritto dall'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99; che le controversie vengano decise in camera di consiglio, senza ministero di avvocato, analogamente a quanto dispone l'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato per i ricorsi in materia di spedalità devoluti alla V Sezione; e che la decisione, da redigersi in conformità dell'art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, venga scritta su carta libera.

Per l'istruttoria di simili ricorsi rimangono poi ferme le istruzioni contenute nella circolare 10 gennaio 1915;

e) articolo 92 (3° comma). — Il terzo comma dell'art. 92 stabilisce che le istituzioni equiparate alle Opere pie e soggette a trasformazione, ai termini dei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 91, il prefetto invita le rappresentanze locali ad esprimere, entro un prefisso termine, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70

alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno all'eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Questa disposizione era stata sempre interpretata nel senso che con essa il legislatore non avesse voluto porre una limitazione all'esercizio della facoltà d'iniziativa degli enti locali riguardo alle proposte di riforma degli enti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 91, bensì soltanto avesse inteso eccitare tale iniziativa a mezzo dell'invito obbligatorio del prefetto.

Senonchè la V Sezione del Consiglio di Stato ha recentemente (decisione 12 aprile 24 maggio 1911) condannata tale interpretazione, affermando la massima contraria, che cioè i corpi elettivi locali non hanno facoltà di assumere l'iniziativa delle riforme degli enti contemplati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 91, e che l'invito del prefetto, prescritto dal terzo comma dell'art. 92, costituisce una formalità *essenziale*, la cui inosservanza importa la nullità dell'intera procedura di riforma.

All'interpretazione della V Sezione ha aderito anche il Consiglio di Stato, in adunanza generale, mentre, invece, il Consiglio superiore di beneficenza ha mantenuta ferma l'interpretazione seguita precedentemente dal Ministero, opinando che l'invito prefettizio, di cui al terzo comma dell'articolo 92, non sia prescritto a pena di nullità, e che anche per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 91, possa legittimamente la procedura di riforma essere iniziata dalle rappresentanze locali (parere 6 dicembre 1911).

Per eliminare tali divergenze, che in pratica danno luogo a gravi inconvenienti, il decreto dispone la soppressione del terzo comma dell'art. 92. In tal modo, eliminato l'invito prefettizio, la procedura per le trasformazioni degli enti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 91, viene a semplificarsi notevolmente e ad assimilarsi a quella per la trasformazione di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali tale invito non è prescritto.

2.° Con l'articolo 2 del decreto si modificano i seguenti articoli del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99:

a) articolo 82 (2.° e 3.° comma). — Il 2.° ed il 3.° comma dell'art. 82 del suddetto regolamento stabiliscono che allo scadere di ogni semestre il consigliere di prefettura, incaricato della vigilanza sulle opere pie, deve presentare al prefetto una relazione sui vari servizi della pubblica beneficenza, e che una copia di tale deliberazione deve essere trasmesso al Ministero.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1904, n. 390 prescrive poi che anche la Commissione provinciale di beneficenza debba presentare annualmente al Ministero una relazione sull'andamento

dei vari servizi di beneficenza, che rientrano nella sua competenza, e sui vari provvedimenti da essa presi.

Quantunque le due relazioni abbiano un contenuto alquanto diverso, purtuttavia è opportuno, a risparmio di tempo, che esse vengano unificate.

Il decreto, quindi, dispone che il n. 2 ed il 3.^o comma dell'articolo 82 del regolamento amministrativo siano soppressi.

Tale soppressione, però, deve intendersi nel senso di unificazione delle due relazioni (della Commissione e del consigliere), per modo che la relazione della Commissione dovrà, per l'avvenire, trattare non solo gli argomenti indicati nell'articolo 9 della legge 18 luglio 1904 e 65 del relativo regolamento, ma anche quelli accennati nel 2.^o comma dell'articolo 82 che viene ora soppresso;

b) articolo 113, lettera e). — L'articolo 113, lettera e), stabilisce che le domande, da presentarsi al Ministero, dagli istituti di cura per ottenere il rimborso delle spese di cura prestate a stranieri, devono, tra l'altro, essere corredate da un attestato del Consolo della nazione, a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto sia possibile, le generalità del ricoverato.

Avviene, però, spesso che i Consoli delle nazioni straniere trovino difficoltà a rilasciare tali certificati, perchè gli individui ricoverati negli ospedali italiani non danno sempre sufficienti indicazioni sulla loro identità e sulla loro provenienza: di qui il ritardo e le difficoltà per l'accoglimento delle domande di rimborso.

Per riparare a questo stato di cose si è da qualche tempo ammesso in pratica che il rimborso possa essere concesso quando l'istituto di ricovero presenti, invece del certificato consolare un altro documento equipollente (passaporto, congedo militare, ec.)

Con l'aggiunta disposta all'articolo 113 (lettera e) del regolamento amministrativo si viene a sanzionare questa prassi amministrativa, la quale contribuirà certamente a diminuire il lavoro degli uffici a facilitare le pratiche di rimborso delle spedalità straniere;

c) articolo 125 (6.^o comma). — L'articolo 125, (2.^o comma) prescrive che il reclamo riferibile alle controversie di spedalità deve, a cura dell'amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata mediante piego raccomandato con ricevuta di ritorno. Soggiunge poi (6.^o comma) che la Giunta provinciale amministrativa od il Ministero assegneranno all'amministrazione convenuta un termine non minore di 10 giorni per inviare le loro osservazioni.

Questo invito della Giunta provinciale amministrativa e del Ministero costituisce evidentemente un secondo ed inutile atto di

messa in mora alla amministrazione convenuta, la quale ha già precedentemente avuta la notificazione del reclamo, a cura dell'ente ricorrente.

Il decreto quindi dispone la soppressione di tale invito, contemplato nel 6.° comma dell'articolo 125, e, per dare agio all'amministrazione convenuta di presentare le sue controdeduzioni al ricorso, prescrive che l'autorità decidente non possa pronunciarsi sul ricorso stesso prima del termine di 30 giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso rilasciata dal destinatario.

3.° L'articolo 3 del decreto dispone un'aggiunta all'articolo 31 del regolamento di contabilità 6 febbraio 1891, n. 99.

Il suddetto articolo stabilisce che per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio della Opere pie si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria, un adeguato fondo di riserva. Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per *dodicesimi* in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'amministrazione che viene comunicata al prefetto per notizia della Commissione provinciale di beneficenza.

Il decreto aggiunge che in caso di constatata necessità le prelevazioni dal fondo di riserva possono farsi in misura superiore al limite sopra cennato; ma la relativa deliberazione dev'essere approvata dall'autorità tutoria.

In tal modo si dà alle pie amministrazioni il mezzo di far fronte alle maggiori spese che fosse necessario erogare anche in misura eccedente il dodicesimo disponibile, senza andare incontro alle possibilità di abusi, atteso l'intervento della autorità tutoria chiamata a dare la sua approvazione alla deliberazione.

4.° L'articolo 4 del decreto dispone la modifica dello articolo 35 del regolamento 1. gennaio 1905 n. 12, nel senso di sopprimere l'obbligo di sentire i singoli consigli comunali sulle domande di erezione in ente morale delle istituzioni pubbliche di beneficenza di carattere provinciale.

Questa modifica è coordinata a quella dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, disposta nell'articolo 1, lettera c), del decreto in parola, ed è suggerita anche dalla necessità di mettere in relazione l'articolo 35 del regolamento 1. gennaio 1905, n. 12, con l'articolo 95 (lettera e) del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, il quale, per l'erezione in ente morale delle opere pie di carattere provinciale, richiede il parere del solo consiglio provinciale, e non anche quello dei singoli consigli comunali.

5.° L'articolo 5 dispone l'aggiunta di un nuovo articolo dopo l'articolo 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Col nuovo articolo aggiuntivo si stabilisce che il decreto del

Presidente del tribunale non è richiesto per la dimissione, dai manicomi, degli alienati stranieri, i quali debbano essere rimpatriati giusta le convinzioni vrgenti con gli Stati esteri.

Già questo Ministero, con circolare 8 febbraio 1915, n. 26200 6, comunicò un parere del Consiglio di Stato (Sez. 1.^a e 2.^a), col quale l'Alto Consesso ritenne che l'intervento dell'autorità giudiziaria non sia ammissibile pei simpatrîi dei dementi stranieri, che si effettuino in base all'articolo 77 del regolamento 16 agosto 1909 n. 615, ed alle convenzioni internazionali, essendo i relativi provvedimenti di rimpatrio regolati da norme speciali, e rientrando nella sfera dei poteri discrezionali del Governo.

Senonchè, non potendo il parere del suddetto Consesso vincolare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria al riguardo, si è creduto opportuno di aggiungere un apposito articolo alla legge 14 febbraio 1904: con tale aggiunta si abbreviano notevolmente le pratiche pel rimpatrio degli stranieri, le cui spese di ricovero com'è noto, sono a carico del nostro governo.

6.° Con l'articolo 6 del decreto si modificano i seguenti articoli del regolamento 19 agosto 1909, n. 615:

a) art. 23.—Tale articolo stabilisce che gl'infermieri dei manicomi debbono avere l'età di 21 anno, se maschi e di 18, se femmine.

Siffatta distinzione nel limite minimo di età tra gli infermieri dei due sessi, come rilevasi dai lavori preparatori del regolamento citato, trova la sua ragione netle maggiori difficoltà di reclutare, in tempi normali, il personale delle infermiere dei manicomi. Senonchè oggi, per i numerosi richiami sotto le armi, anche il personale degli infermieri è venuto a scarseggiare notevolmente con grave danno del servizio; onde rendesi necessario di facilitare, giusta il voto delle stessi amministrazioni interessate, il reclutamento di nuovo personale con l'abbassare anche per gl'infermieri il limite di età di ammissione, fissandolo a 18 anni, come per le donne;

b) articolo 56. — L'articolo 56 dispone ehe l'ammissione degli alienati non regnicoli deve essere partecipata al console dello Stato, cui ciascuno di essi appartiene.

Col decreto si prescrive che l'ammissione di tali maniaci debba essere partecipata anche al Ministero dell'Interno, e ciò per dar modo a quest'ultimo di iniziase con sollecitudine le pratiche pel rimpatrio di detti alienati.

7.° L'articolo 7 dispone che il decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 10 corrente.

Si pregano le SS. LL. di voler sollecitamente comunicare le disposizioni interessate, favorendo un cenno di assicurazione in proposito.

Il ministro — SALANDRA

14. Riversibilità cessioni di stipendio degli impiegati delle Provincie, Comuni e Enti di Beneficenza richiamati alle armi. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 gennaio 1916 n. 1957 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con circolare del 23 corr. n. 131613 il Ministero del Tesore comunica quanto segue:

« In base al disposto del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915 n. 1420, (1) gl'impiegati dei Comuni e degli Enti di Pubblica Beneficenza, richiamati alle armi, ed aventi la qualifica di ufficiali hanno facoltà di optare come gli impiegati civili, per lo stipendio maggiore fra quello d'impiegato e quello militare ad essi spettante in seguito al richiamo, e qualunque sia lo stipendio preferito, questo viene intanto corrisposto dall'Amministrazione militare, che ha obbligo altresì di provvedere per l'esecuzione delle cessioni di stipendio gravanti a carico dei funzionari predetti, qualora queste siano consentite in conformità alle norme contenute nel titolo III della legge 30 giugno 1908 n. 335.

Per agevolare il compito dell'Amministrazione Militare predetta, che a tale scopo si è rivolta alla Direzione Generale del Tesoro, il Ministero è dell'avviso che per rendere sollecite le pratiche di riversibilità delle cessioni di cui sopra occorre che i Comuni e gli Enti di Beneficenza diano all'Autorità Militare Territoriale da cui ora dipendono i propri funzionari, immediata notizia delle cessioni gravanti gli stipendi dei propri dipendenti all'atto del loro richiamo alle armi non senza trasmettere all'Autorità Militare Territoriale predetta lo stralcio del conto corrente relativo alla cessione dello stipendio, evitandosi così come spesso è accaduto nei casi della specie, che gli Enti predetti e gli Istituti cessionari abbiano invece a rivolgere la loro richiesta al Ministero della Guerra o alla suddetta Direzione Generale.

Sono infatti le dette Amministrazioni Militari Territoriali le sole competenti a provvedere per la riversibilità delle cessioni della specie, poichè sono i detti Uffici quelli che pagano gli assegni agli ufficiali richiamati con fondi tratti da mandati di anticipazioni messi a loro disposizione.

E ad esse debbono quindi, in ogni caso inviare i predetti documenti gli Enti di cui sopra, i quali, giova notarlo, sono tenuti responsabili a che la cessione abbia regolare e ininterrotta esecuzione onde è, nel loro interesse, di promuovere i provvedimenti relativi con tutta la possibile urgenza.

Di quanto sopra si dà notizia alla S. V. per opportuna norma

(1) V. pag. 293 Bollettino Amministrativo 1915.

di cotesta Amministrazione e con preghiera di informarne le rappresentanze delle Opere Pie locali affinché, all'occorrenza anche esse si attengano alle superiori disposizioni.

Il Prefetto — SPIRITO

15. Tassa di bollo sulle convenzioni di abbonamento al dazio consumo. (Circolare del Prefetto di Salerno 15 gennaio 1916 n. 1283 diretta ai Sindaci della Provincia).

Pel disposto dell'art. 19 n. 17 del Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. Decreto 4 luglio 1897 n. 414, modificato con l'art. 1 dei R. Decreti 22 ottobre 1914 n. 1152 e 12 ottobre 1915 n. 1510, allegato C, (1) le convenzioni che le Amministrazioni daziarie stipulano coi contribuenti, per il pagamento del dazio consumo in abbonamento devono essere scritte su carta da bollo da lire 1.35.

Tali contratti, giusta il tassativo disposto dell'art. 201 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909 n. 455, devono risultare da atto scritto. All'infuori della tassa di bollo, nessuna altra spesa o tassa è dovuta per la loro redazione, come diritti di segreteria, di scritturazione, tassa di registro, ecc.

Senonchè non sempre le succitate disposizioni di legge e di regolamento sono rigorosamente osservate, risultando che in vari Comuni, sia con gestione diretta sia con riscossione concessa in appalto, gli abbonamenti al dazio consumo con i contribuenti sono concordati verbalmente senza convenzioni scritte, oppure sono redatti in carta libera.

Per incarico pertanto del Ministero delle Finanze, invito le SS. LL. all'esatta osservanza delle disposizioni sopra mentovate, con preghiera di rivolgere analogo invito ai dipendenti appaltatori, ed avvertendo che le eventuali ulteriori infrazioni dovranno essere denunciate al competente Ufficio del registro per il procedimento contravvenzionale alla legge sul bollo. Avverto inoltre che questa Prefettura provvederà direttamente a carico dei funzionari ed appaltatori inadempienti, all'applicazione dell'ammenda prevista dagli art. 45 e 53 del Testo unico delle leggi sui dazi interni di consumo 7 maggio 1908 n. 249, e dell'art. 255 del relativo regolamento generale su citato.

Attendo un cenno di ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SPIRITO

(1) V. pag. 312 Bollettino Amministrativo 1915.

16. Verbale di chiusura dell'esercizio 1915. (Circolare del Prefetto di Salerno 2 febbraio 1916 n. 2639 diretta ai Sindaci della Provincia).

La necessità della tempestiva compilazione del verbale di chiusura d'esercizio non viene compresa da molte Amministrazioni comunali, le quali trascurano siffatto importante adempimento.

Ad evitare perciò il ritardo che si è dovuto lamentare nel precedente esercizio, avverto V. S. che attenderò l'invio del verbale di chiusura della gestione 1915 fino al 28 febbraio p. v. e che in caso di inadempienza sarò costretto a provvedere di ufficio a spese del segretario comunale.

Il Prefetto — SPIRITO

17. Spese comunali. (Circolare del Prefetto di Salerno 2 febbraio 1916 n. 1069 diretta ai sindaci della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha dovuto rilevare che molti Comuni si abbandonano tuttora a spese non assolutamente indispensabili nè compatibili con le loro condizioni economiche, sopperendovi quasi sempre mercè aumento della sovrimposta, anche quando questa ecceda il limite legale. E nel condannare tale sistema ha raccomandato alle competenti autorità la maggiore oculatezza ed attività nel reprimerle.

In adempimento alle superiori disposizioni devo perciò inviare le SS. LL. a contenere le spese nei limiti dello stretto necessario, ispirando così la loro amministrazione a quei criteri di rigida parsimonia che, se consigliabili e benefici in tempi normali, costituiscono nell'attuale momento un dovere.

Confido che il patriottismo e lo zelo delle Amministrazioni che reggono le sorti dei comuni di questa Provincia, varranno ad agevolare il compito che mi viene demandato.

Il Prefetto — SPIRITO

D E L I
di approvare il seguente prospetto

N. d'ord. 1	Capitolo 2	DESCRIZIONE del capitolo da variarsi 3	Variazioni in più 4	Variazioni in meno 5	Motivo delle variazioni 6
		Parte I Entrata (1) Fondo presunto di avanzo degli esercizi precedenti (art. 18 Reg.) Titolo Primo Entrate effettive			(4)
		Totale L.			

(2) Differenze tra le somme della colonna 4 e 5 L.

Totale dell'attivo del bilancio 1915 L.

(3) Variazioni in..... come sopra »

Totale attivo bilancio 191... L.

B E R A

di variazione per l'esercizio 191

N. d'ord. 1	Capitolo 2	DESCRIZIONE del capitolo da variarsi 3	Variazioni in più 4	Variazioni in meno 5	Motivo delle variazioni 6
		Parte II Spesa Titolo Primo Spese effettive			
		Totale L.			

(2) Differenza tra le somme della colonna 4 e 5 L.

Totale del passivo del bilancio 1915 L.

(3) Variazioni in..... come sopra »

Totale passivo bilancio 191... L.

Fatto, letto e chiuso il giorno, mese ed anno suddetto e firmato come segue:

Visto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

NOTE

- (1) Nei prospetti si riportano le sole indicazioni relative ai capitoli da variarsi.
- (2) Dopo segnate nelle rispettive colonne tutte le variazioni in più o in meno, occorre sommare le colonne 4 e 5, ed ottenere la differenza. Così per la parte prima *Entrata*, come per la parte seconda *Uscita* se la differenza è *attiva* (cioè il totale delle variazioni in più supera quello delle variazioni in meno) si aggiunge al totale del bilancio 1915; se è *passiva* (cioè il totale delle variazioni in meno supera quello delle variazioni in più) si toglie dal totale del bilancio 1915. È inutile ripetere che le variazioni da apportare al bilancio 1915 devono *pareggiare* sia per l'Entrata che per l'Uscita.
- (3) Si segnerà, per le ragioni suesposte, *in più o in meno*.
- (4) Per le opere pie di maggiore importanza potrà unirsi apposito allegato per giustificare le modifiche da apportare agli stanziamenti del bilancio 1915

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

- Ogliastro Cilento* — Bilancio 1916, ordinanza.
Ravello -- Idem ordinanza.
Camerota — Tariffa daziaria, approva.
S. Angelo Fasanelle — Transazione con la Banca di Agnone, approva.
Campagna — Esattoria — Sostituzione cauzione, parere favor.
Salerno — Provvedimenti per l'economista, approva; spesa per inaugurazione acquedotto, approva.
Cava — Acquedotto Vallone Oscuro per la Frazione Corpo di Cava, ordinanza.
Capaccio — Concessione in enfiteusi suolo edificatorio, approva.
Sessa Cilento — Lavori consolidamento frazione Valle—Autorizzazione acquisto suoli. approva.
Ricigliano — Dazio consumo — Tariffa, approva.
Angri — Ricorso del Segretario Comunale, ordinanza.
Giffoni Sei Casali — Regolamento manutenzione strade in economia, approva.
Montecorvino Rovella — Transazione lite con Panico Sabato, ordinanza.
Felitto — Impianto servizio Illuminazione, ordinanza.
Nocera Inferiore — Svincolo cauzione Oronzio Astuti, approva.
Sacco — Regolamento tassa esercizio e rivendita — Tariffa, approva con modifica.
Pagani—Aumento assegno visitatrice carcere mandamentale, non approva.
Montesano — Tassa esercizio — Reclamo della levatrice Cestari, respinge.
Morigerati — Indennità al Presidente seggio elettorale, emette il mandato di ufficio.
Caggiano — Rinuncia applicazione tasse vetture, domestici e cani 1912, 13, 14, approva.
Nocera Superiore — Tassa esercizio e rivendita—Reclami, si respingono tutti meno uno,
Minori — Dazio consumo — Tariffa, approva.
Acerno — Tasse sul bestiame — Tariffa 1916, approva.
Felitto -- Autorizzazione a stare in giudizio, approva.
Consorzio Esat. Tortorella-Casaletto — Svincolo cauzione ex esattore quinquennio 1888-1892, approva.
S. Valentino — Svincolo del residuo in lire 1500 sulla polizza di deposito volontario presso la Cassa DD. PP., approva.
Salerno — Vendita piante di quercia, approva.
Rutino — Mutuo di lire 2000 al tasso 5 $\frac{1}{10}$ per provvedere al pagamento degli Ospedali Riuniti di Roma, approva.
Pollica — Bilancio 1916, approva.
Scala — idem, approva.
S. Egidio Montealbino — Bilancio 1916, ordinanza.
Perito — Bilancio, ordinanza.
Lustra — idem, ordinanza.
Sarno — idem, ordinanza.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Pontecagnano-Faiano — 19 febbraio 1916 ore 10. Asta per l'appalto della riscossione del dazio consumo pel decennio 1916-1925. Base d'asta lire 14400.

Altavilla Silentina — 12 febbraio 1916, ore 10; appalto pel dazio consumo pel quinquennio 1916-1920. Base d'asta lire 2600.

Serre — 12 febbraio 1916, ore 10, idem idem — base d'asta lire 1616.

Sarno — 24 febbraio 1916, ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del legname esistente nelle selve comunali *Porca grande* (base d'asta lire 10924), *Fossola* (lire 8345,76), *Porca Grande* (L. 8745,52), bosco *Ciescopezzuto* (L. 5037,48) e *Fossolella* (L. 4525,33).

Ravello — 11 febbraio 1916, ore 10 in Prefettura — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a e 3.^a sezione del bosco Montagna — Base d'asta lire 17500.

COMUNICAZIONI

Con D. L. 23 gennaio 1916 n. 41 il termine per la sottoscrizione al prestito nazionale fissato al 10 febbraio è prorogato sino al 1.^o marzo 1916.

PUBBLICAZIONI

Rassegna Comunale. Bimensile di studi, legislazione, giurisprudenza e cronache amministrative, con speciale riguardo ai poteri di polizia ed ai servizi pubblici—Annuie lire 12. Saggio gratis—*Ditta Ostinelli di Cesare Nani e C. Como*.

E' una splendida rivista amministrativa diretta dall'on. avv. Ubaldo Comandini e prof. D.r Achille Scervo, ricca di lavori originali di giurisprudenza e di questioni pratiche, edite in nidita veste, della premiata Ditta Ostinelli di Cesare Nani e C.

La premiata Tipografia Antonio Volpe e C. ha pubblicato un modello di deliberazione tipo per le variazioni da apportare al bilancio 1915 delle istituzioni pubbliche di beneficenza in conformità del D. L. 2 dicembre 1915, n. 1847.

Il modello è completato da note esplicative e lo raccomandiamo vivamente agli amministratori e segretari delle opere pie. Costa lire 0,40.

Dirigere le richieste alla detta Tipografia in Salerno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

28. *Riduzione dell'illuminazione pubblica attivata con gas, con combustibili liquidi o con energia elettrica* (D. L. 16 gennaio 1916).
29. *Interessi dell'anno 1916 sulle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti e quello da riscuotersi sui prestiti* (D. M. T. 21 dicembre 1915).

b) Circolari

30. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.º semestre 1915* (C. M. F. 16 febbraio 1916).
31. *Nuova visita dei riformati nati negli anni 1886 al 1891 e di altri riformati delle classi 1892 al 1894* (C. P. 22 febbraio 1916).
32. *Trasporto dei detenuti militari e militarizzati; competenza della spesa* (C. P. 21 febbraio 1916),
33. *Contributo del centesimo di guerra. Versamento dei Comuni e delle Provincie* (C. M. F. 7 febbraio 1916).
34. *Provvedimenti per l'infanzia. Dati statistici per l'1916.* (C. P. 18 febbraio 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Opere Pie. Rianovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni del D.r Cesare Pace.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Commissione Prov. di Beneficenza e della Giunta Prov. Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., comunicazioni, pubblicazioni, abbonamenti.

Commissione Prov. di Beneficenza

(continuazione)

- S. Valentino* Conf. Rosario di Casatori, istanza Longobardi per cancellazione censi, ordinanza.
- Conca Marini* — Congrega carità, enfiteusi conservatorio S. Rosa approva.
- Tramonti* — Congrega carità, affitto fondo rustico, approva.
- S. Valentino* — Monte pegni, statuto, parere favorevole.
- Tramonti* — Congrega carità, rimborso spese forzose, ordinanza.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, ricorso contro Barrella, approva.
- Bracigliano* — Legato Barone e Nardi, erezione in ente morale e concentramento Congrega carità, parere favorevole.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, sussidio al V. Rettore, approva.
- Tramonti* — Asilo mendicizia, risoluzione di contratto d'appalto col fornitore di generi alimentari, ordinanza.
- Nocera Inf.* — Ospedale civile, compenso al dott. Guerritore per servizio ospedale, approva.
- S. Valentino* — Congrega M. Morti, prelevamento riserva, prende atto.
- Olevano* — Congrega Sacramento in S. Giacomo, costruzione all'apogeo della cappella mortuaria, ordinanza.
- Cava* — Comitato cittadino, bilancio 1916, approva.
- Payani* — Arciconf. Carmine Galline, modifiche bilancio 1915, appr.
- Nocera super.* — Congrega SS. Nome di Dio, prelevamento riserva, ordinanza.
- Eboli* — Congrega carità, costruzione cesso Ospedale, approva.
- Scafati* — id. storno fondi e prelevam. riserva, approva.
- Caggiano* — id. storno di fondi, approva.
- Castelnuovo Cilento* — Congrega Rosario, bilancio 1915, prende atto.
- Sicignano* — Monte Pecuniario id. id. prende atto.
- Vallo* — Congrega Sacramento, id. id. prende atto.
- Sicignano* — Confrat. Purgatorio id. id. prende atto.
- Vietri* — M. Tiburzio Luciano, id. id. prende atto.
- Pagani* — Ospedale Tortora, id. 1916, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

28. Riduzione dell'illuminazione pubblica attivata con gas, con combustibili liquidi e con energia elettrica. (D. L. 16 gennaio 1916, n. 28 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1916, n. 12)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, che ha conferito al Governo del Re poteri straordinari;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103, e il regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, col Ministro di agricoltura, industria e commercio e col Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei Comuni dove l'illuminazione pubblica è attivata o con gas, escluso soltanto l'acetilene, o con combustibili liquidi o con energia elettrica prodotta mediante motori termici, ovvero promiscuamente coi sopraddetti sistemi, l'illuminazione deve ridursi a metà della attuale fino a che avrà vigore il presente decreto.

Quando l'illuminazione pubblica sia in parte attivata come sopra e nella rimanente parte mediante energia idroelettrica, la riduzione deve effettuarsi diminuendo od anche sopprimendo per intero il servizio di illuminazione attivato coi sistemi di cui al precedente comma.

Quando l'illuminazione pubblica sia esclusivamente attivata con energia idroelettrica, il Prefetto della Provincia, sentiti l'uffi-

cio del Genio civile e le Ditte esercenti, può imporne la riduzione fino alla metà, affinché l'energia elettrica così resa disponibile possa essere utilizzata, anche fuori del Comune, e della Provincia, per diminuire od anche sopprimere l'impiego dei sistemi d'illuminazione di cui al 1. comma, ovvero possa utilizzarsi per riscaldamento, forza motrice od altri scopi industriali anche fuori del Comune e della Provincia. Tale facoltà può esercitarsi dal Prefetto anche nella ipotesi contemplata dal 2. comma, quando, tenuto conto della diminuzione o soppressione di servizio ivi prevista, la restante energia superi la metà di quella occorrente per la illuminazione convenuta.

In relazione ai precedente comma le Amministrazione comunali possono ridurre l'orario giornaliero di illuminazione, il numero e la potenza delle lampade, distribuendo l'illuminazione pubblica nel modo che riterranno più conveniente.

Nelle ore in cui fosse completamente sospesa l'illuminazione elettrica pubblica, potrà essere sospesa anche l'illuminazione elettrica privata per deliberazione del Consiglio comunale, approvata dal Prefetto, sentiti l'ufficio del Genio civile e le Ditte esercenti.

Art. 2. — Il canone dovuto pel servizio, sia esso concesso in appalto o esercitato direttamente dal Comune con azienda speciale municipalizzata, è anche ridotto alla metà.

Il canone così ridotto sarà aumentato di un decimo, a tacitazione di qualsiasi altro diritto del concessionario.

Uguale corrispettivo è dovuto alle aziende speciali.

L'onere degli interessi di cui alla lettera *F* dell'art. 63 del Regolamento 10 marzo 1904, n. 108, sarà scemato in proporzione del capitale infruttifero.

Nelle ipotesi previste nel 3.^o comma dell'art. 1 la riduzione del canone dovuto alla Ditta esercente sarà proporzionale alla diminuzione della energia somministrata per la illuminazione.

Art. 3. — Nei Comuni dove per divieto speciale la riduzione della illuminazione, con qualunque mezzo prodotta, sia minore della metà, dovrà essere portata alla metà. Il canone da corrispondersi al concessionario sarà commisurato in relazione al servizio effettivamente prestato, ma non potrà eccedere la metà del canone convenuto, aumentato di 1/10 come nell'articolo precedente.

Qualora la illuminazione sia stata interamente sospesa per effetto di speciale divieto, al concessionario sarà corrisposto, a tacitazione di ogni suo diritto, soltanto un decimo del canone convenuto.

Art. 4. — Qualsiasi contestazione fra Comune e concessionario sarà decisa da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal conces-

sionario e uno dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Contro la decisione del Collegio arbitrale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà direttamente a quelle riduzioni dell'illuminazioni delle stazioni ed annessi che fossero compatibili con le esigenze del servizio, ed i canoni o compensi, dovute per le forniture e servizi d'illuminazione concessi in appalto, saranno proporzionalmente ridotti, senza che i concessionari abbiano diritto ad ulteriori altri compensi.

Art. 6. — Resta sospesa l'efficacia di ogni disposizione di leggi, di regolamenti e di contratti che sia contraria alle presenti disposizioni o che costituisca diritti di esclusività di illuminazione o di distribuzione di energia elettrica di una data zona o regione.

Art. 7. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA - ORLANDO - CIUFFELLI - CAVASOLA.

29. Interessi dell'anno 1916 sulle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti e quello da riscuotersi sui prestiti. (D. M. Tesoro 21 dicembre 1915)

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1916 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue.

I. — *Interessi passivi*

a) nella misura del 3,01° netto in ragione d'anno per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quella stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2,80 1/2° netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazioni di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 1/2° netto in ragione d'anno per i depositi di canzone di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 1/2° netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2° 1/2° netto in ragione d'anno per i depositi obbligatorii, giudiziarii ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi*

Nella misura del 5^o‰, in ragione d'anno, tanto per i nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quota proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto agli enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4^o‰.

Il Ministro — CARCANO

b) **Circolari**

30. Corso medio dei titoli cauzionali nel 2° semestre 1915. (Circolare del Ministero delle Finanze in data 16 febb. 1916 n. 907 diretta ai Prefetti).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestati o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel primo semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i seguenti corsi medi di borsa del 2° semestre del 1915, i quali sono al netto della detrazione del decimo.

Rendite consolidate:

Consolidato 3,50^o‰ netto in ragione di L. 75,82 ogni L. 3,50.
di rendita netto, anno 1902, in ragione di L. 75,31.
» 3^o‰ lordo in ragione di L. 51,79 ogni 3 lire di rendita.

Rendite redimibili:

Rendita 3,50^o‰ netto in ragione di L. 373,26 ogni L. 17,50 di rendita.
» 3^o‰ netto in ragione di L. 337,86 ogni L. 15 di rendita.

Prestito Nazionale 4,50^o‰ :

Emissione gennaio 1915 in ragione di L. 83,70 ogni L. 4,50 di rendita
» luglio 1915 » » di L. 84,50 » » » di rendita.

Prestito Nazionale 5 °/o :

In ragione di L. 87, 75 ogni 5 lire di rendita.

Pel Ministro — ABBATE

31. Nuova visita dei riformati nati negli anni 1886 al 1891 e di altri riformati delle classi 1892 al 1894.

(Circolare del Prefetto di Salerno 22 febbraio 1916 n. 34 diretta ai sindaci del 1° circondario).

Trasmetto alla S. V. la lista dei riformati da rivisitare, nati negli anni 1886 al 1891 e di altri riformati delle classi 1892 al 1894, assieme al relativo manifesto, con preghiera di provvedere immediatamente alla pubblicazione del manifesto, di precettare d'urgenza tutti i giovani compresi nella lista e di curare tutti gli altri adempimenti di cui al § 82 del regolamento sul reclutamento ed alla circolare ministeriale 24 gennaio N. 54. Avverto che dovranno spedirsi *entro cinque giorni* l'elenco dei riformati che trovansi attualmente all'estero, i certificati di morte per i deceduti ed i fogli matricolari per quelli eventualmente sotto le armi come volontari ordinari, nel corpo delle R. Guardie di Finanze ecc.

Raccomando la esatta e rigorose osservanza delle disposizioni in vigore e richiamo la particolare attenzione di cotesto Ufficio sull'elenco dei residenti all'estero e sui documenti relativi all'assegnazione in 2^a o 3^a categoria, da compilarsi con la *massima diligenza*. I documenti in parola dovranno spedirsi almeno *dieci giorni prima* da quello stabilito per l'esame personale e l'arruolamento, e si avrà cura di specificare bene la posizione degli iscritti, in fine delle situazioni di famiglia, tenendo presente che non basta la sola citazione dell'articolo del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911 N. 1497, che non occorre l'atto di richiesta, quando la situazione di famiglia è sottoscritta o croce-segnata, nè il certificato di nascita del padre, quando questi non è entrato nel 55° anno di età, che non sono ammesse cancellature o abrasioni e che la data dev'essere scritta per intero. Per i diritti alla 2^a o 3^a categoria, esistenti tuttora, ba-

sterà produrre una sola situazione di famiglia; per quelli invece in vigore al tempo della leva, o verificatisi posteriormente, ma ora non più esistenti, occorreranno due situazioni per accertare la posizione anteriore della famiglia e quella attuale.

Richiamo la personale attenzione dalla S. V. su quanto precede ed avverto che la sede del Consiglio di leva è in Via Torquato Tasso (Palazzo Matarazzo).

Il Prefetto — SPIRITO

32. Trasporto dei detenuti militari e militarizzati; competenza della spesa. (Circolare del Prefetto di Salerno 21 febbraio 1916 n. 2431 diretta ai Sindaci della Provincia)

Dall'esame delle contabilità, finora pervenute da alcuni Comuni e dai Comandanti di alcune legioni di Carabinieri Reali, si è rilevato un maggior movimento di detenuti, durante il 4.° trimestre 1914-1915 ed il 1. del 1915-1916, con una conseguente maggiore spesa, in confronto di quella, che in media veniva sostenuta nei trimestri precedenti.

Dai riscontri fatti, si è accertato che ciò è in gran parte dovuto a trasporti eseguiti per conto dell'Autorità militare, che furono conteggiati cumulativamente con i trasporti dei detenuti ordinari.

Trattandosi invece di due servizi differenti, la cui spesa compete ad Amministrazioni diverse, la militare cioè e la carceraria, dietro accordi presi col Ministero della Guerra, si è stabilito che le contabilità concernenti il trasporto dei detenuti militari o militarizzati imputati o condannati per reati militari debbono essere redatte a parte, e trasmesse a questa Prefettura per l'ulteriore invio agli Stabilimenti Militari di pena in Gaeta, che ne curerà il rimborso.

Il Prefetto — SPIRITO

33. Contributo del centesimo di guerra e versamento del Comuni e delle Province. (Circolare del Ministero delle finanze 7 febbraio 1916 n. 1390 diretta ai Prefetti)

L'art. 5 del Regio Decreto Legge 21 nov. 1915 N. 1643 (1) dispone che i Comuni e le Province debbano bimestralmente dare all'Amministrazione dello Stato la dimostrazione delle somme per contributo del centesimo di guerra trattenute sui pagamenti da essi effettuati e provvedere al versamento in Tesoreria delle somme stesse.

Occorre appena avvertire che tale disposizione si riferisce al contributo del centesimo di guerra sulle somme di cui al 2.º comma dell'art. 1 del decreto legge e non mai a quello che, in aggiunta dell'imposta di ricchezza mobile, si riscuote dalle Province e dai Comuni per ruoli salvo rivalsa, sui loro redditi passivi (stipendi, interessi, ecc.)

Per l'attuazione della disposizione sopra ricordata si stabilisce che i bimestri siano computate dal 10 al 10 dei mesi pari (febbraio - aprile - giugno - agosto - ottobre e dicembre), per il primo bimestre dal 15 dicembre 1915 al 10 febbraio 1916, e che i versamenti siano effettuati, pei Comuni, entro il 22 e, per le Province, entro il 27 degli stessi mesi pari alla Sezione della R. Tesoreria provinciale.

Allo scopo di evitare la distrazione dei fondi provenienti dal contributo del centesimo di guerra di pertinenza dello Stato, i Comuni e le Province dovranno indicare nei loro mandati distintamente la somma da pagare al lordo dal contributo del centesimo di guerra; l'ammontare di tale contributo, che deve essere trattenuto dal proprio Tesoriere all'atto del pagamento e la differenza rappresentante la somma al netto da pagare all'intestatario. E' superfluo aggiungere che nei riguardi degli enti pagatori i mandati dovranno essere contabilizzati al lordo.

(1) Pubblicato a pag. 353 del Bollettino Amministrativo 1915.

Il Tesoriere del Comune e della Provincia non eseguirà il pagamento se non avrà in cassa la somma lorda indicata nel mandato, e, nel consegnare all'intestatario la somma al netto dovutagli, accantonerà materialmente l'importo trattenuto del contributo del centesimo di guerra relativo di spettanza dello Stato.

Per determinare la somma complessiva da versare a fine di ogni bimestre, i Comuni e le Provincie entro il giorno 15 dei mesi di scadenza, faranno tenere all'Intendenza di Finanza un elenco degli articoli di bilancio sui quali nel bimestre furono seguiti dalla propria Tesoreria pagamenti assoggettati al contributo del centesimo di guerra, con la indicazione del numero dell'articolo stesso, della denominazione relativa, dell'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e dell'importo del contributo del centesimo di guerra trattenuto.

Tale elenco dovrà portare la firma del Tesoriere dell'ente ed essere vistato dal Sindaco o dal Presidente della Deputazione provinciale, i quali ne controlleranno la esattezza in occasione della più prossima verifica di cassa da eseguire ai sensi dell'art. 166 del Regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale,

Le Intendenze di finanza riassumeranno in apposito elenco i versamenti che per contributo del centesimo di guerra sono da eseguirsi dai singoli Comuni e dalle Provincie con imputazione al Cap. 21 bis per lo esercizio in corso ed al corrispondente capitolo negli esercizi successivi. Esse, non più tardi del giorno 20, invieranno tale elenco in doppio esemplare alla Delegazione del Tesoro. Questo Ufficio deve restituire un esemplare entro il primo del mese successivo con la indicazione a margine delle caratteristiche delle relative quietanze di versamento e segnalerà telegraficamente all'Intendenza i ritardi e le insufficienze di versamento.

Subito dopo la trasmissione dell'elenco alla Intendenze i Comuni e le Provincie emanano apposito ordine di incasso al proprio Tesoriere per l'importo del contributo trattenuto nel bime-

stre, con obbligo di rilasciare corrispondente quietanza d'entrata, e contemporaneamente emettono mandato per ugual somma a favore della Sezione della R. Tesoreria provinciale con obbligo al proprio Tesoriere di eseguire il versamento relativo, entro il giorno 22, pei Comuni, ed entro il 27 del mese per le Provincie.

Le Intendenze, per i Comuni e le Provincie che non abbiano adempiuto, entro il termine stabilito, alla emissione del mandato, ne provocheranno dalla Prefettura l'immediata emissione d'ufficio, ai sensi dell'art. 220 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, niuna difficoltà e niun ritardo potendovi essere dal momento che i fondi relativi trovansi nelle mani del Tesoriere dell'ente per l'accantonamento da costui fatto nel momento della effettuazione del pagamento dei mandati.

Ove il ritardo nel versamento si prolunghi oltre il 10. giorno promuoveranno altresì, a mezzo del Prefetto, l'invio di un Commissario prefettizio, in virtù dei poteri di cui all'art. 216 dello stesso Testo Unico di legge, che curi lo adempimento di quanto al Comune ed al Tesoriere spettati.

Per gli errori che, in occasione della verifica di cassa di cui all'art. 166 del Regolamento per la applicazione della legge comunale e provinciale, si riscontrassero nella liquidazione del centesimo di guerra del bimestre precedente, i Sindaci ed i Presidenti delle Deputazioni provinciali dovranno riferire all'Intendenza, la quale disporrà la compensazione delle somme eventualmente versate in più con quelle da versare nella scadenza immediatamente successiva o l'aggiunta al più prossimo versamento delle somme versate in meno.

Le Prefetture vorranno far tenere subito alla Provincia ed ai Comuni un esemplare della presente circolare della quale si inviano un sufficiente numero di copie richiamandoli alla osservanza delle disposizioni in essa stabilite. Ai comuni con popolazione superiore ai 30,000 abitanti sarà inviato qualche esemplare in più.

Ciascuna Intendenza, nei primi dieci giorni del mese succes-

sivo alla scadenza vorrà riferire al Ministero sull'andamento dei versamenti in oggetto, allegando alla relazione un elenco delle somme versate da ciascun Comune e dalla Provincia.

Il Ministro — DANEO

34. Provvedimenti per l'infanzia — Dati statistici pel 1916. (C. P. 18 febbraio 1916 n. 3846 diretta ai Sindaci).

In conformità delle disposizioni contenute nel D. L. 13 giugno num. 873 (1) e sul regolamento per l'assistenza all'infanzia, pubblicato nel n. 2 del Bollettino Amministrativo, prego la S. V. d'invitare i capi delle istituzioni di beneficenza di cotesto Comune a spedire, mano mano che maturano i redditi, le somme previste in bilancio per l'infanzia abbandonata e per dotaggi (ad eccezione, per questi ultimi, di quelli destinati a famiglie determinate) per farne il versamento al Banco di Napoli.

Tutte le opere pie che acquistano obbligazioni 4 1/2 o/o devono spedire subito gl'interessi riscossi sulla prima cedola scaduta al 1.º gennaio u. s. poichè, trattandosi di redditi in attesa di destinazione, essi, pel disposto del 2.º comma del citato decreto, sono destinati all'infanzia.

Avverto che la spedizione dei fondi può farsi con **vaglia di servizio**, da richiedersi al locale ufficio postale, senza pagamento di alcuna tassa.

(1) Vedi pag. 197 il decreto, e pag. 199, 211, 226, 227, 237, 281, 289 tutte le circolari sull'infanzia (*Bollettino Amministrativo*, anno 1915).

Riempito, poi, dai dati richiesti La prego di restituirmi il seguente prospetto assumendo le informazioni dei Presidenti delle locali Opere Pie e controllando le notizie che verranno al riguardo fornite.

Comune di

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA PIA	Somme previste nel bilancio 1916		Valore capitale delle obbligazioni		Importo dei dotaggi conferiti che si rendono disponibili nel 1916 per decadenza delle dotate dal beneficio		OSSERVAZIONI
		per dotaggi disponibili	per infanzia abbandonata	acquistate nel 1° 2° prestito 4,50	acquistate nel 3° prestito 5 %	n. delle doti	Importo della doti	
		(1)	(2)					

Attenderò il prospetto riempito entro il 5 marzo p. v., con avvertenza che in caso di ritardo sarò obbligato ad adottare provvedimenti di ufficio.
 Gradirò assicurazioni dell'adempimento.

Il Prefetto — SPIRITO

(1) per i dotaggi è necessario indicare quali sono quelli disponibili e quali sono quelli assegnati a famiglie determinate.
 (2) occorre indicare se nella somma prevista per infanzia è compresa quella per interessi sulle obbligazioni acquistate nel 1° 2° 3° prestito nazionale.

Parte II.

Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni

Riteniamo opportuno di indicare la procedura che deve osservarsi nella rinnovazione dei ruoli esecutivi dei censi e canoni ed altre prestazioni, perchè le Amm.ni delle opere pie ne abbiano norma.

Si premette che la prescrizione del ruolo si compie non già con la decorrenza del trentennio dalla data del decreto di rinnovazione del ruolo; ma col decorrimento di trenta anni dal giorno in cui i quadri, in base ai quali venne formato il ruolo, furono pubblicati all'albo pretorio, essendo stato riconosciuto dalla Giurisprudenza che tale pubblicazione equivale a citazioni per pubblici proclami, ed essa, per l'appunto, serve a mettere in mora i debitori delle rendite.

Il ruolo deve essere scritto su foglio bollato di L. 1,35 in duplice copia. Una terza copia verrà scritta su foglio di cent. 70 ed essa servirà per l'ufficio del Registro.

Il ruolo deve poi essere pubblicato a termine dei sovrani dispacci 23 agosto 1848 e 21 maggio 1851, presso i comuni di residenza dei debitori iscritti, e la formalità della pubblicazione deve constare da apposito certificato del segretario comunale, da redigersi a piede del ruolo, munito della firma del Sindaco e del Pretore del mandamento, in conformità di quanto prescrive l'art. 59 del R. decreto 30 gennaio 1817.

Nella copia pel ruolo da pubblicare si deve includere l'avvertenza di cui al citato Real dispaccio 21 maggio 1851, che cioè la pubblicazione si fa al solo scopo della rinnovazione del titolo e che di conseguenza non sono ammissibili eccezioni, in quanto all'esistenza ed alla consistenza dei crediti riportati nel ruolo, l'efficacia di giudicato del quale, acquistata anteriormente, non può essere eccepita in sede di rinnovazione.

Il ruolo deve essere pubblicato per la durata di venti giorni e dopo deve essere trasmesso alla Prefettura per l'ordinanza di esecutorietà.

Agli atti dovranno uuirsi il ruolo reso esecutorio antecedentemente, ed un vaglia di L. 2,70 per la tassa di registrazione.

dott. CESARE PACE

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dei 1 e 2 Febbraio 1916

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

- Prignano Cilento* — Concessione suolo a Cernelli, ordinanza.
- Siano* — Reclamo Roberto Nicola, tassa focatico, rigetta reclamo.
- Postiglione* — Istituzione di una scuola di Stato, approva.
- Altavilla* — Tassa famiglia, aliquota 1916, approva.
- Corleto Monforte* — Tariffa daziaria, non approva.
- Salento* — Reclamo Adamo De Marco per tassa esercizio, rigetta.
- Auletta* — Capitolato ostetrico, approva.
- Valva* — Transazione lite Sica-Feniello, approva.
- Salerno* — Aumento contributo a favore R. Scuola Commercio, approva.
- Atena Lucana* — Tassa sui cani. Regolamento, approva.
- Sessa Cilento* — Istanza Rocco per emissione mandato ufficio, ordinanza.
- Centola* — Mutuo lire 39700 per costruzione Cimitero, approva.
- Pontecagnano-Faiano* — Mutuo cambiario di L. 6300, ordinanza.
- Acerno* — Transazione con Vece Angelo ed altri, approva.
- Centola* — Mutuo di L. 9600 per la fontana, approva.
- Cava dei Tirreni* — Calmiere, approva.
- Pisciotta* — Tariffa daziaria, ordinanza.
- Vibonati* — Regolamento organico, modifiche, approva.
- Montesano* — Regolamento organico, aumento sessennale ai salariati, approva.
- Ispari* — Compenso ai maestri elementari per riordinamento delle scuole, ordina emettersi mandato ufficio.
- Salerno* — Sottoscrizione impiegati al nuovo prestito nazionale e conversione dei titoli del prestito nazionale 4,50 0/0, approva.
- Consorzio Esattoria, Folla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro, Sala Consilina* — Svincolo della cauzione prestata dallo esattore pel decennio 1903-1912, parere favorevole.

- Olevano* — Regolamento servizio per illuminazione, ordinanza.
Ascea — Cessione dell'esattoria, parere favorevole.
Salerno — Sussidi ed anticipo di assegno ai funzionari richiamati alle armi, approva.
Ispani — Pagamento stipendio arretrato al maestro Martino, ordina emissione mandato d'ufficio.
Corbara — Bilancio 1916, ordinanza.
S. Pietro al Tanagro — Bilancio 1916, ordinanza.
Praiano — Bilancio 1916, autorizza eccedenza sovrimposta.
S. Mauro Cilento — id. ordinanza.
Romagnano — id. autorizza eccedenza.
Sapri — Mutuo di L. 133mila per l'acquedotto, approva.
Pontecagnano-Fainno — Concorso del Comune per la spesa di riparazione della via vicinale Medici, approva.
Ascea — Bilancio 1916, si rinvia con osservazioni.
Cetara — id. id.
Serramezzana — id. id.
S. Rufo — id. id.
Sacco — id. id.
Montecorvino Pugliano — Modifica alla pianta organica, ordinanza.
Conca Marini — Bilancio 1916, autorizza eccedenza.
Monte S. Giacomo — id. id.
Angri — id. si rinvia.
Siano — id. id.
Furore — Tariffa dazio consumo, ordinanza.
Contursi — Mutuo di L. 20000, approva.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 12 Febbraio 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

- Fisciano* — Congrega carità contributo Comitato civile, approva.
Cava — Monte del povero, bilancio 1916, approva.
Sassano — Congrega carità, transazione Gallotti, approva.
Caggiano — id. id. abiti ai poveri, storno di fondi, ordinanza.
Colliano — id. id. storno per sussidio poveri, approva.

- Bracigliano* — Pio legato De Falco, tramutamento obbligazioni approva.
- Buccino* — Congrega carità, eredità Sarro, liquidazione, approva.
- Fisciano* — id. id. bilancio 1916, approva.
- Opere Pie diverse* — Deliberazioni per sottoscrizioni P. N. 5 010, approva.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, modifiche bilancio 1915, approva.
- Montecorvino Rovella* — Istituto S. Sofia, affranco canone per conversione in obblig. P. N. 5 010, approva.
- Pagani* — Arciconfraternita Carmine, aggiunte al bilancio 1915, ordinanza.
- Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio, bilancio 1916, approva.
id. — Orfanotrofio Umberto I, bilancio 1916, approva.
- Angri* — Congrega di carità id. ordinanza.
id. — Asilo Caiazzo id. id.
id. — Legato Wenner, Monte dei pegni, bilancio 1916, approva.
- S. Gregorio Magno* — Congrega carità, vendita di grano, ordinanza.
- Tramonti* — id. indennità presidente id.
- Buccino* — id. tassa interessi cassa agraria, approva.
- S. Gregorio Magno* — id. affranco prestazione Deo Antonio approva.
- Serre* — id. rettifica certificato R. P., approva.
- Giffoni sei Casali* — id. Storno di fondi, ordinanza.
- Salerno* — id. storno di fondi per sussidio personale stipendiato, ordinanza.
- Ceraso* — id. gratificazione tesoriere. ordinanza.
- Sicignano* — Confraternita Rosario, bilancio 1915, prende atto.
- Polla* — Conf. Immacolata id. id.
- Eboli* — Congrega carità, storno per acquisto stampe e legna, app.
- Sarno* — id. lavori ampliamento Asilo Inf. approva.
- Giffone sei Casali* — id. pagamento spedalità, approva.
- Calvanico* — id. storno sussidio poveri, approva.
- Tramonti* — id. pagamento stampe tipografo Volpe, prende atto.
- Pellezzano* — Confrat. S. Agostino e S. Monica prelevamento riserva, prende atto.
- Pagani* — Arciconf. del Carmine, aumento stipendio personale, ordinanza.

- Casalvelino* — Conf. M. Morti Acquavella, affranco canone De Bellis Vincenzo, approva.
- Montecorvino Rov.* — Congrega carità, lavori alla chiesa, approva.
- Eboli* — id. creazione di articolo nel bilancio 1915, approva.
- Acerno* — Confrat. Addolorata, prelevamento riserva, prende atto.
- Tramonti* — Confrat. S. Giuseppe e Teresa, aumento stipendio alla insegnante Capone, ordinanza.
- Atena* — Congrega carità, prelevamento riserva, prende atto.
- Oliveto* — id. storno spese telegrafiche, approva.
- Eboli* — Congrega di carità, Ricovero mendicità, prelevam. riserva prende atto.
- id. — id. prelevamento riserva, prende atto.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, storno di fondi, approva.
- Eboli* — Congrega carità, storno di fondi, approva.
- Laviano* — id. prelevamento riserva, prende atto.
- Buccino* — id. pagamento interessi Cassa prestiti agrari, approva.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, denuncia nuova entrata e spesa casermaggio, approva.
- Tramonti* — Asilo mendicità, locazione orto pe' ricoverati, approva.
- Angri* — Confrat. S. Margherita, affranco capitali ed acquisto R. P. approva.
- Campagna* — Conf. S. Giov. Battista, riscossione capitale e deposito sul G. L. D. P. approva.
- Piaggine* — Cassa prestanza agrarie, stipendio segretario e salario inserviente, ordinanza.
- Scala* — Confraternita S. Giuseppe, prelevam. riserva, prende atto.
- Scafati* — Arciconfraternita S. Maria Vergini, storno fondi. approva.
- Roccadaspide* — Confraternita dei Morti, vendita a trattativa privata orto curie, approva.
- Oliveto Citra* — Congrega carità, transazione coi compratori, approva.
- Caggiano* — Congrega carità, censi e canoni dovuti dagli eredi Sabino, De Lento e Palermo, ordinanza.

(continua in copertina)

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Maiori — 11 marzo 1916, ore 16 in Prefettura.

Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a sezione della selva cedua vincolata *Demanio* del Comune di Maiori — Base d'asta L. 11558.

Altavilla Silentiua — 13 marzo 1916 in Prefettura, ore 10. Asta per la vendita della 1.^a e 2.^a Sezione del bosco Chianche del Comune di Altavilla Silentina; base d'asta L. 14989,50.

Felitto — 14 marzo 1916 in Prefettura ore 10. Asta per la vendita della 3.^a e 4.^a sezione del bosco ceduo denominato " Ferneta ", del Comune di Felitto — Base d'asta L. 26248.

Salerno — Ispezione forestale — 8 Marzo 1916, ore 10. Asta per la vendita al migliore offerente del materiale legnoso derivata dal taglio di n. 5160 piante di alto fusto esistente nel 3° lotto della foresta demaniale inalienabile " la Cerreta ,, nel tenimento di Montesano sulla Marcellana, sul deto regolare di L. 30957.

Postiglione — 3 Marzo 1916, ore 11. Appalto dei lavori di costruzione d'una casa colonica con stalla per bovini, abbeveratoi e tettoia nel fondo demaniale S. Angelo. Base d'asta L. 13364,50.

PUBBLICAZIONI

Rassegna comunale. Bimensile di studi, legislazione, giurisprudenza e cronache amministrative, con speciale riguardo ai poteri di polizia ed ai servizi pubblici. Ditta Ostinelli Di Cesare Nani e C. Como.

E' un'ottima rivista amministrativa diretta dall'On. avv. Ubaldo Comandini e dal prof. dott. Achille Sclavo. Pubblica quindicinalmente lavori originali di caratteri giuridico amministrativo, un'ampia rubrica di giurisprudenza, una rubrica di questioni pratiche interessanti i Comuni e le Opere Pie, un riassunto dei principali lavori inseriti in altre riviste, leggi ed atti del Governo

ecc. E' edita dalla premiata Ditta Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como e costa L. 12. Raccomandiamo ai nostri abbonati l'interessantissima rivista, avvertendo che la Casa Editrice spedisce a richiesta fascicoli di saggio.

COMUNICAZIONI

Esenzione di quietanze dalla tassa di bollo

Il Ministero delle finanze con lettera del 20 dicembre 1915, n. 82997 (Direzione generale delle tasse sugli affari, Divisione IV) ha ritenuto che le quietanze delle somme versate da parte delle Opere pie per la costituzione del fondo per l'assistenza alla infanzia, e le quietanze rilasciate per l'erogazione delle somme medesime, giusta le disposizioni impartite per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915, n. 873, sono esenti da bollo in forza dell'articolo 22, n. 13, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, trattandosi di somme raccolte ed erogate per scopo esplicito di beneficenza.

Agli Abbonati

Preghiamo gli abbonati di volerci rimettere l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire otto e centesimi dieci dirigendo il vaglia cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo — R. Prefettura » — Salerno.

Le Amministrazioni Comunali di Omignano, Roscigno, Laurito, Camerota, Stella Cilento, Ispani, Caselle in Pittari, Galdo, S. Marina, Sapri, Buonabitacolo, Tortorella, Morigerati, Ottati, Serre, Trentinara devono ancora pagare l'abbonamento 1915 e le spese di assegno.

Preghiamo vivamente i signori Sindaci dei comuni suindicati di volerci spedire il vaglia di L. 8,70, avvertendoli che se essi non salderanno il loro debito, entro il mese di Marzo, sospenderemo l'invio del Bollettino pel 1916.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➡ SOMMARIO ◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

35. *Attuazione del nuovo catasto nel Circondario di Salerno* (D. M. F. 10 febbraio 1916).
36. *Disposizioni per agevolare la esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni durante la guerra* (D. L. 27 febbraio 1916).

b) Circolari

37. *Monti Frumentari e Casse di prestanze agrarie — Mutui agli agricoltori — Riforme* (C. M. I. 10 febbraio 1916).
38. *Tassa di bollo. Mandati e quietanze per sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi* (C. M. F. 27 gennaio 1916).
39. *Materiale elettorale.* (C. P. 8 marzo 1916).
40. *Opere Fie. Variazioni al bilancio 1915.* (C. P. 10 marzo 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Emolumenti sugli atti d'incanto delle istituzioni di beneficenza (del Cav. G. d'Alessio).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Com. Prov. di Beneficenza, Giunta Prov. Amministrativa e Consiglio di Prefettura.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., comunicazioni, pubblicazioni, abbonamenti.

Consiglio di Prefettura

(continuazione)

- RR. CC. di Pagani. parere favorevole; ricostruzione strada Roccadaspide-Corleto, parere favorevole; strada val d'Agri Vallone Abete. parere favorevole; strada Contursi Gange, parere favorevole; strada Vihonati-Sella S. Lucia, parere favorevole.
- Accrno* — Congrega Addolorata, nomina del tesoriere, approva.
id. — Gratificazione all'inserviente Veglia, ed all'agente De Martino, non approva; riappalto del dazio consumo, non approva.
- Altavilla Silentina* — Capitolato dazio consumo 1916-1920, parere favorevole.
- Angri* — Confr. S. Margherita; nomina del tesoriere, approva.
- Bellosguardo* Appalto dazio consumo a trattativa privata, non approva.
- Capaccio* — Appalto manutenzione tratto interno strada provinciale, non approva; capitolato appalto dazio consumo, parere favorevole.
- Cetara* — Sistemazione del fiume Cetara, svincolo polizza n. 16844, non approva.
- Cava dei Tirreni* — Legato Angelo Pellegrino, conti 1911-1912, approva; Legato Manco conto 1912, approva, Monte G. della Monica, conto 1912, approva.
id. — Compenso straordinario al tesoriere comunale per maggior lavoro, non approva.
- Colliano* — Dazio consumo, capitolato per gli anni 1916-1920, parere favorevole.
id. — Congrega di carità, conto 1909 a 1912, approva.
- Conca Marini* — Congrega di carità, conto 1908, approva.
- Centola* — Nuovo capitolato dazio consumo, parere favorevole.
id. — Opere pie SS. Sacramento e SS. Rosario e Purgatorio, conti 1910-912, approva.
- Campagna* — Appalto riscossione dazio consumo, parere favorevole.
id. — Cong. di carità, nomina del tesoriere, approva.
- Cuccaro Vetere* Giudizio per canoni castagnali, non approva.
- Corleto Monforte* — Capitolato d'oneri per la vendita della 1.ª sezione bosco Difesa Nuova, parere favorevole.
- Furore* — Congrega Concezione, nomina del tesoriere, approva.
- Laviano* — Congrega di carità, servizio di tesoreria, cauzione, approva.
- Maiori* — Appalto dazio consumo, parere favorevole.
- Montecorvino Pugliano* — Dazio consumo, capitolato per gli anni 1916-1920, parere favorevole.
id. — Conf. SS. Rosario in S. Bernardino, nomina del tesoriere, approva.
- Montecorvino Rovella* — Conf. SS. Sacramento di Gauro, nomina del tesoriere, non approva.
- Nocera Inferiore* — Ospedale Umberto I, nomina del tesoriere, non approva.
id. — Congrega di carità, conferma del tesoriere, non approva.
- Pellezzano* — Conti 1907-1908, approva.
- Pagani* — Conti 1907 a 1909, approva.
- Polla* — Dazio consumo, appalto 1916-1920, parere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

35. **Attuazione del nuovo catasto nel Circondario di Salerno.** (Decreto 10 febbraio 1916 del Ministero delle Finanze).

Visto il Decreto Ministeriale 4 settembre 1915 (1) col quale in applicazione della legge 9 luglio 1904, n. 386, venne stabilita al 1. gennaio 1916 la data per l'attivazione del nuovo catasto nel Circondario di Salerno;

Visto l'art. 34 della legge 1 marzo 1886, n. 3682 (serie 3.^a) sul riordinamento dell'Imposta Fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto

Decreta:

Fino a che il nuovo catasto non sia attivato nell'intera Provincia di Salerno, rimane in vigore, agli effetti della verifica periodica dei terreni, il Decreto Ministeriale 7 dicembre 1882 per quanto riflette la ripartizione dei Comuni della provincia nei cinque gruppi prescritti.

Fermi pur restando, transitoriamente, gli anni determinati dal Decreto anzidetto per la esecuzione della lustrazione nei circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania, la decorrenza del periodo quinquennale per il Circondario di Salerno si stabilisce come segue:

(1) Pubblicato a pag. 290 *Bollettino Amministrativo* 1915.

Anno 1917 — per i 22 comuni costituenti i distretti d'Agenzia di Amalfi, Pagani e Salerno;

Anno 1918 — per i 22 comuni costituenti i distretti d'Agenzia di Mercato Sau Severino, S. Cipriano Picentino e Sarno.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma 10 febbraio 1916.

Il Ministro — f.º DANEÒ

36. Disposizioni per agevolare la esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni durante la guerra (D. L. 27 febbraio 1916 n. 231 pubblicato nel n. 54 della Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1916).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re, poteri straordinari durante la guerra;

Ritenuta la necessità di agevolare la regolare esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in relazione alle speciali condizioni economiche attuali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposa del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cauzioni prestate per appalti di opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in qualunque epoca assunti, potranno — su domanda degli imprenditori — essere ridotte alla misura del 5 o/o dell'importo

d'appalto, qualora l'Amministrazione appaltante, a suo giudizio insindacabile, si ritenga pienamente garantita, malgrado tale riduzione, del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 2.

Dopo constatata, col relativo verbale, l'ultimazione dei lavori, è consentito all'Amministrazione appaltante di disporre — prima del collaudo ed a suo giudizio insindacabile — a favore degli imprenditori che ne facciano domanda, restituzione delle ritenute prescritte dall'art. 53 del regolamento sulla contabilità generale 4 maggio 1885, n. 3074, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

Per i lavori eseguiti per conto dello Stato tale restituzione non potrà essere disposta se non in seguito ai pareri favorevoli dell'ingegnere capo e dell'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, senza che occorra l'avviso preventivo del Consiglio di Stato. Per i lavori eseguiti per conto delle provincie e dei comuni sarà necessario il parere favorevole dei tecnici delle rispettive Amministrazioni e dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 3.

Negli appalti nei quali i mezzi d'opera siano di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante - a richiesta dell'imprenditore - consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi d'opera rimarranno vincolati a garanzia dell'Amministrazione che avrà su di esso il privilegio pari a quello di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunci legali della Provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Il privilegio di cui sopra può costituirsi sui natanti di proprietà dell'impresa che risultino debitamente iscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avrà ogni effetto risoetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del Codice di commercio.

Art. 4.

Le deliberazioni riguardanti le facilitazioni consentite dal presente decreto, prese dai Consigli o dalle Deputazioni provinciali o Giunte municipali in via d'urgenza, debbono essere approvate dal prefetto o sottoprefetto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e rimarrà in vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

b) Circolari

37. Monti frumentari e Casse di prestanze agrarie— Mutui agli agricoltori — Riforme. (Circolare del Ministero dell'Interno 10 febbraio 1916 n. 25283-4178906 diretta ai Prefetti).

In varie provincie del Regno, specialmente del Mezzogiorno, esistono tuttora numerosi Monti frumentari, pei quali gli Enti locali vengono man mano formulando proposte di trasformazione, di regola, in Casse di prestanze agrarie. Per giustificare tali riforme si adduce, in generale, che i Monti sono istituti antiquati, che non rispondono più allo scopo pel quale furono istituiti; che il prestito in natura non tutela gli interessi dell'Ente, in quanto

gli agricoltori tendono a restituire grano di mediocre o cattiva qualità; per modo che dopo qualche anno di esercizio il Monte deve sospendere le operazioni. Per ovviare quindi a tale inconveniente si propone la trasformazione dei Monti in Casse di prestaaze agrarie, sostituendo cioè alla forma dei prestiti in derrate quelle in denaro: in tal modo si continua a favorire la piccola industria agricola e si dà mezzo all'agricoltore di procurarsi il grano di buona qualità senza danneggiare gl'interessi dell'Ente.

Se non che può dubitarsi se con tale sistema si raggiunga realmente l'intento, in quanto che anche la forma del prestito in danaro non è scevra di inconvenienti; le amministrazioni interessate tendono generalmente a largheggiare, ad allargare la sfera dei beneficiati ammettendo ai prestiti i piccoli commercianti, industriali, ecc.

D'altra parte le amministrazioni non hanno modo di accertare se realmente il denaro mutuato viene impiegato nell'acquisto del grano; spesso, anzi, esso viene convertito per altri usi.

Pertanto, all'intento di richiamare i Monti frumentari e le Casse di pstanze alla loro vera finalità, questo Ministero, di accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, ritiene che siano da invitare le amministrazioni interessate a studiare e proporre un diverso ordinamento delle locali istituzioni di credito, in guisa che la somministrazione del prestito debba essere fatta, per quanto possibile, in natura e la restituzione in contanti.

All'uopo pur ammettendo che debba essere soppressa la forma del prestito diretto in grano e che quindi i Monti abbiano a convertire in danaro i loro capitali in grano, è stato proposto il sistema seguente:

L'Ente — previ accordi coi Consorzi agrari e con altre consimili istituzioni — in luogo di danaro consegna all'agricoltore bisognoso, che ne fa richiesta, un buono che serve per ritirare dal Consorzio o altri Enti consimili, la quantità di grano richiesta: l'agricoltore a sua volta rilascia all'Ente la prescritta obbligazione, che deve essere estinta in denaro alla scadenza.

Questo sistema si potrebbe adottare anche per le Casse di prestanze agrarie, le quali, per lo più, si propongono di soccorrere gli agricoltori per dar loro modo di acquistare sementi, concimi, sostanze anticrittogramiche, attrezzi, ecc.

Ben inteso però che per questi Enti si potrà conservare, e seconda delle condizioni e dei bisogni locali, anche la facoltà di far prestiti diretti in denaro per sovvenire la piccola industria agricola locale. E quindi le Casse stesse potranno anche conservare o assumere la facoltà di funzionare da Enti intermediari per l'esercizio del credito agrario.

L'attuazione di tale nuovo ordinamento non sembra debba incontrare gravi difficoltà, ove si consideri che i Consorzi agrari sono largamente diffusi in ogni parte del Regno, come risulta dalle più recenti statistiche, e non difettano neppure nelle provincie meridionali e insulari. D'altra parte non è difficile far giungere l'azione dei Consorzi anche nei centri lontani della sede, perchè essi praticano già frequentemente il sistema di istituire magazzini e aprire spacci in più località per vendere le merci agli agricoltori ed estender la sfera delle proprie operazioni.

A questo proposito si rileva che la Direzione della Federazione Italiana dei Consorzi agrari con sede in Piacenza e rappresentanze per il Mezzogiorno e le isole, opportunamente interpellata dal Ministero di agricoltura, ha dichiarato di essere disposta a dare il suo concorso perchè l'ordinamento suindicato possa sollecitamente essere applicato.

All'uopo è già allo studio un piano generale di azione della Federazione. Ciò però non esclude che, in occasione delle singole proposte, si possono e si debbono prendere dai signori Prefetti accordi con la Federazione predetta per coordinare l'azione dei Monti e della Casse con quella dei Consorzi. Riassumendo, in conclusione, per le riforme in parola si dovrebbero tener presenti i criteri che seguono:

Monti frumentari.

Fermo rimanendo lo scopo originario di procurare il grano di buona qualità all'agricoltore bisognoso, l'amministrazione dovrebbe deliberare di convertire il proprio capitale in danaro, salvo a rilasciare buoni per il ritiro del genere dal Consorzio od altro consimile istituto: il debitore, a sua volta, rilascia la prescritta obbligazione da estinguere in danaro.

In tal caso non si tratterebbe di vera trasformazione, ma di riforma *statutaria*.

Riguardo alla obbligazione assunta dal mutuatario, l'amministrazione potrebbe adottare lo schema di statuto modello per le Casse di prestanze (1) (circa il sistema di obbligazione, ecc.) con le opportune varianti.

Qualora circostanze speciali lo richiedessero, l'amministrazione potrebbe anche stabilire nello statuto di mantenere la forma originaria del prestito (quando ad esempio si tratti di località isolate o distanti da altri centri e sia difficile far giungere sino ad esse l'azione dei consorzi: salvo ad aggiungere come *facoltativa* la riforma in parola (conversione del genere in denaro, concessione di buoni, ecc.).

Casse di prestanze agrarie

Queste, pur conservando, quando lo consentano gli statuti e lo richiedano le condizioni locali, la facoltà di sovvenire con prestiti in denaro, anzichè con buoni, le piccole industrie agricole e salvo ad assumere, per le regioni ove sia applicabile, le funzioni di Ente intermediario per l'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 1° luglio 1901, n. 334, e del relativo regolamento, dovrebbero contemplare negli statuti anche le concessioni di mutui mediante buoni per ritirare dai Consorzi agrari sementi, concimi, attrezzi, ecc.

(1) V. pag. 62 *Bollettino Amministrativo* del 1913.

All'uopo dovrebbe essere opportunamente modificato lo schema di statuto modello.

Ben inteso che negli statuti dei Monti e della Casse si potrà anche far cenno degli accordi interceduti con la Federazione e col Consorzio in conformità alle osservazioni che precedono.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni interessate e di favorire un cenno di riscontro della presente.

Per il Ministro — CELESIA

38. Tasse di bollo — Mandati e quietanze per sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi.

(Circolare 27 gennaio 1916 n. 75242 del Ministero delle Finanze diretta agl'Intendenti di Finanza)

Per norma delle Intendenze di Finanza, e con preghiera di darne partecipazione ai Sindaci della Provincia, si dichiara che il Ministero ha già riconosciuto che i mandati da rilasciarsi dai Comuni per il pagamento dei sussidi concessi dal Governo alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, a chiunque intestati, possono essere rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo, anche quando si riferiscano a pagamenti di importo superiore a lire 30, giusta l'art. 22, n. 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414, trattandosi di spese che fanno carico allo Stato.

Così pure avuto riguardo allo scopo cui mirano i detti sussidi, le relative quietanze devono, qualunque ne sia l'importo, esentarsi da tassa di bollo ai sensi dell'art. 22, n. 16, della legge anzidetta, usufruendo così della stessa esenzione concessa per le ricevute che fossero rilasciate dai soldati.

Si dichiara infine che le note dei detti sussidi pagati dal Segretario Comunale o da altri, da presentarsi al Municipio pel rimborso, e le bollette d'entrata rilasciate per le somme rimborsate ai Comuni dai Distretti militari, sono esenti da tassa di bollo a termini del detto art. 22, n. 2, trattandosi di atti inerenti a spese che fanno carico allo Stato.

39. **Materiale elettorale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 8 marzo 1916, n. 5215 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario)

L'On. Ministero dell'Interno con telegramma del 25 febbraio ultimo ha disposto, che venga accertato, se tutto il materiale elettorale depositato presso i Comuni sia in condizioni di regolare funzionamento. La prego pertanto di far verificare attentamente le urne ed i bolli, che trovansi presso codesto Comune facendo redigere regolare verbale, che dovrà essere rimesso a questo ufficio non oltre il giorno 20 corrente.

Il Prefetto — SPIRITO

40. **Opere Pie - Variazioni al bilancio 1915.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 marzo 1916 n. 3722 diretta ai Sindaci)

In relazione a precedente corrispondenza la prego d'invitare i Capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune che hanno una rendita netta inferiore alle lire 10000 a spedire la deliberazione di variazione al bilancio 1915 con tutta sollecitudine o dichiarare che pel 1916 non v'è alcuna modifica e restano le previsioni del bilancio 1915.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

Emolumenti sugli atti d'incanto delle Istituzioni di Beneficenza

Nel decorso anno, pag. 91, il *Bollettino* dava luogo ad uno splendido studio — *Stipulazione dei contratti per le opere pie* — del Consigliere agg. D.r Cesare Pace. Concludevasi che nessuno dei contratti enunciati nell'art. 26 della legge 17 luglio 1890 può essere stipulato ad opera del segretario dell'istituzione pia contraente, ma esso dev'essere stipulato da un notaio. Soggiungevasi: tutto ciò non toglie che il segretario possa assistere alle aste, nell'interesse dell'Amministrazione a cui presta l'opera sua, e redigerne il verbale, che è atto puramente amministrativo, purchè il contratto, da stendersi dopo l'asta, sia fatto a mezzo di notaio.

La massima è esatta. *Le Istituzioni sul servizio della pubblica beneficenza* approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 15 giugno 1903, con la disposizione contenuta nella lettera l del paragrafo 17, ricordano, quanto alla stipulazione dei contratti, che se i segretari delle I. di B., ancorchè ricoprono l'ufficio di segretari comunali, non possono imprimere la qualità di atti autentici a quelli che debbono essere ricevuti da un pubblico ufficiale, possono però intervenire in tutti gli atti privati ed assistere agli atti d'incanto, e che *di ciò le amministrazioni debbono approfittare per risparmiare le spese cui andrebbero incontro, se dovessero far sempre capo ad un pubblico notaio.*

Ammessa tale facoltà, ne dovrebbe derivare, per necessaria conseguenza, che sugli atti predetti dovrebbero, per analogia, riscuotersi gli emolumenti indicati nell'elenco descrittivo che costituisce l'allegato n. 5 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 per l'esecuzione della legge com. e prov.

Ed, anche in analogia di quanto si dispone con l'art. 169 della stessa legge, tali emolumenti sarebbeso devoluti per metà alle I. P. di B. e per l'altra metà ai loro segretari.

Nulla rileva, nella questione che ne occupa, che i segretari delle I. P. di B non sono pubblici ufficiali. Gli emolumenti sugli atti indicati nell'elenco predetto rappresentano il corrispettivo dell'opera che i segretari prestano per coloro che contraggono con le pubbliche amministrazioni locali. Non potrebbe neanche opporsi il motivo desunto dalla disposizione del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890, per gli effetti del quale il segretario interviene e firma non come corresponsabile con gli amministratori dell'atto firmato, giacchè il segretario è, e rimane sempre, impiegato e l'amministratore è sempre amministratore, e non può quindi ingenerarsi confusione tra il compito proprio del segretario e quello degli amministratori. Ed anche ammesso che il segretario venga con ciò, ad assumere la veste di parte, non sarebbe questo il motivo per ricusargli di beneficiarsi degli emolumenti di segreteria. Nei contratti comunali, il Comune è parte; e pure, per il citato art. 169 della legge com. e prov., gli sono devoluti metà degli emolumenti.

Nè potrebbe obbiettarsi che l'aggiudicatario deve, così, corrispondere gli emolumenti al segretario (o, meglio, metà al segretario e metà all'istituzione) ed al notaio, perchè, quando debba stipularsi il contratto, per il quale la legge richiede la solennità dell'atto pubblico, il segretario e l'opera pia potrebbero esigere i soli dritti di cui ai n. 1 e 2 dell'elenco, mentre il diritto di contratto di cui al n. 3 quello graduale di cui al n. 4, che è dovuto una sola volta giusta il n. 5 delle norme speciali che fanno seguito all'elenco, rimarrebbero comprese nell'onorario del notaio.

A noi pare che, ove la questione venga sollevata, i poteri competenti non potrebbero non riconoscere che, in base alle citate disposizioni, i pii istituti sono autorizzati ad esigere gli emolumenti predetti.

Ma, sia che la questione possa risolversi, caso per caso, in via gerarchica od in via giurisdizionale, sia che possa risolversi, in via generale, con un atto del potere esecutivo, studiato anche di accordo tra il Ministero dell'Interno e quello di Grazia e Giu

stizia, o che occorra addirittura un procedimento legislativo, il bisogno di provvedere è da tempo avvertito.

Una dotta pubblicazione ufficiale del Ministero dell'Interno, che tanto efficace contributo ha portato all'interpretazione dei primi trentaquattro articoli della legge organica 17 luglio 1890 — *Ordinamento e Amministrazione delle I. P. di B.*, 1908 — rilevava la necessità di una riforma legislativa per ottenere che i requisiti per la nomina dei segretari delle O. P. sieno determinati dalla legge. Una riforma in tal senso avrebbe anche il vantaggio che ai segretari predetti, tolta di mezzo la difficoltà derivante dalla mancanza di ogni garanzia di capacità e di moralità più facilmente sia riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali. La stessa pubblicazione prosegue ricordando che, nell'adunanza del 3 aprile 1891 del Consiglio di Stato (Sez. Interno) venne presa in esame una relazione del Ministero dell'Interno, relativa alla domanda di parecchie I. P. di B. di Torino per ottenere che fossero dichiarati atti autentici i contratti stipulati col concorso del presidente e del segretario delle opere pie e con le forme stabilite per i contratti dello Stato o che, almeno, fossero considerati come regolari e sufficienti per gli effetti di cui all'art. 1314 del cod. civ.

E se tale riforma venisse completata col diritto alle istituzioni pie ed ai loro segretari di esigere gli emolumenti segnati nell'elenco descrittivo predetto, si conseguirebbe un vantaggio economico non trascurabile, sia per i segretari, sia per le istituzioni pie, specialmente per quelle, e sono le più numerose, che hanno un patrimonio modestissimo.

GENNARO D'ALESSIO

Nei prossimi numeri:

L'aggio all'esattore-tesoriere comunale sulle riscossioni del dazio consumo del D.r R. RUGGI D'ARAGONA.

Regolamento tipo per impiegati e salariati delle Opere Pie del D.r C. PACE.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. III. Il giornale di cassa del Rag. G. MARRA.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 26 Febbraio 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

- Conca Marini* — Congrega carità, compenso scritturale provvisorio, ordinanza.
- Buccino* — Cong. carità, A. Infantile, refezione scolastica gratificazione Direttrice, non approva.
- Fisciano* — Cong. carità, gratificazione maestro Tagliabue, ordinanza.
- Mercato S. Severino* — Cong. carità, offerta Marciano di L. 2000, acquisto obbligazioni prestito Nazionale, approva.
- Conca Marini* — Cong. carità, rimborso M. P. al segretario, ordinanza.
- Opere pie diverse* — Deliberazione per equiperezioni obbligazioni dal 4,50 0/0 al 5 0/0, approva.
- Pagani* — Ospedale Tortora, prelevamento dalla riserva, prende atto.
- Salerno* — Ospedale Ruggi, nomina collaudatore, approva.
- Angri* — Cong. carità, vendita di 14 pioppi, approva.
- Nocera Inferiore* — Ospedale civile, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.
- S. Gregorio Magno* — Cong. carità, affranco di prestazione, approva.
- Cava* — Cong. carità, vendita di casetta in contrada Sala, id.
- Fisciano* — Cong. carità, aumento assegno alla Superiora Istituto Penta, approva
- Atrani* — Cong. carità, storno fondi approva.
- Positano* — Cong. carità, bilancio 1915, prende atto.
- Cava* — Asilo mendicizia, bilancio 1916, approva.
- Mercato* — Conf. Rosario di Ciorani, bilancio 1915, prende atto.
- Pellezzano* — Cong. di carità, storno di fondi, approva.
- Montecorvino Pugliano* — Cong. carità, storno di fondi, ordinanza.
- S. Mauro Cilento* — Cong. carità S. M. delle Grazie, storno di fondi, ordinanza.

- Olevano* — Cong. Sacramento in S. M. Soccorso, nomina organista pel 1916, approva.
- Salerno* — Ricovero mendicità, rescissione contratto fitto col colono Landi, approva.
- id. — Cons. A. G. P. Minori, prelevamento riserva, prende atto.
- Colliano* — Cong. carità, prelevamento della riserva, id.
- Calvanico* — Cong. Rosario, affranco canone per acquisto di prestito Nazionale, approva.
- S. Valentino Torio* — Cong. M. SS. Rosario, storno di fondi, approva.
- Capaccio* — Cong. carità, id. id.
- Pagani* — Arciconf. Carmine delle Galline, restituzione di capitale approva.
- Contursi* — Monte frumentario, cancellazione ipoteca a carico di beni di Rossiello Felice e Margarella Domenico, approva.
- Conca Marini* — Cong. carità, concessione in enfiteusi fondo Pigneto, approva.
- Sarno* — id. acquisto del palazzo Bessano per ospedale, approva.
- Salerno* — Orfan. Galdieri, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.
- Serre* — Cong. carità, responsabilità amministratori Oliveri ed altro, giudizio in appello, approva.
- Nocera Inf.* — Cong. Monte Morti, Storno di fondi, pagamento imposta fondiaria e ratizzo opera pie, approva.
- Ravello* — Cong. carità, erezione in ente morale legato Amodio e statuto, parere favorevole.
- Salerno* — Orfan. Umberto I, vendita di oggetti fuor uso, approva.
- id. — id. Licenziamento economo, ricorso al consiglio di Stato, autorizza.
- Contursi* — Arciconf. SS. Nome di Gesù, storno di fondi, approva.
- Tramonti* — Asilo mendicità, prelevamento dalla riserva, id.
- Olevano* — Cong. Sacramento, storno di fondi, id.
- Auletta* — Cong. carità, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.
- Nocera Inf.* — Ospedale civile, pagamento imposte R. M. iscrizione di somma in bilancio, approva.

Caggiano — Cong. carità, storno di fondi, prende atto.

Montecorvino Pugliano — Cong. carità, prelevamento al fondo infanzia, ordinanza.

L'adunanza del 11 marzo è rinviata al 25 detto.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 1 e 2 Marzo 1916

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Nocera Inf. — Mutuo cambiario di L. 2000, approva.

S. Mango Piemonte — Nuova spesa facoltativa inserita nel bilancio 1915, approva.

Montecorvino Rov. — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.

id. — Acquisto del fondo Pietra in contrada Maransi, parere favorevole.

Postiglione — Esattoria, domanda conferimento d'ufficio, parere favorevole.

Ravello-Scala — Esattoria, gestione decennio 1913-22, parere favorevole.

Novi Velia — Bilancio 1916, approva.

Allavilla Silentina — Dilazione nel pagamento del debito per contributo postale, approva.

Roscigno — Bilancio 1916, ordinanza.

Orria — id. approva.

Pontecagnano-Faiano ed uniti — Mancato pagamento stipendio al veterinario consorziale, ordinanza.

Aquara — Concessione servizio illuminazione elettrica, approva.

Casalbuono — Progetto costruzione ossario, approva.

Sarno — Nomina avvocato per reintegra di giudizio, approva.

Vietri-Cetara — Esattoria, contratto della gestione stipulato col cessionario V. De Cesare, parere favorevole.

S. Gregorio Magno — Ricorso Di Leo per revindica di suolo comunale, ordinanza.

Amalfi — Sussidio all'orfanotrofo Mariano Bianco, approva.

Scafati — Autorizzazione per l'accettazione della cessione gratuita di suoli stradali nella frazione Valle, approva.

Minori — Concessione gratuita di piccola presa d'acqua al capitolo della Cattedrale, approva,

- Ispani* — Tassa famiglia eccedenza, approva.
- Sanza* — Bosco Cervato, svincolo cauzione Nuzzolo, approva.
- Agropoli* — Tariffa daziaria, approva.
- Castiglione dei Genovesi* — Bilancio 1916, ordinanza.
- Ortodonico* — id. id. approva.
- Tortorella* — Tassa fuocatico 1916 aliquota 2 0/0, approva.
- Ravello* — Compenso al segretario Pansa di Amalfi, ordinanza.
- Capaccio* — Gestione provvisoria in economia del dazio consumo, approva.
- Castelnuovo di Conza* — Bilancio 1916, ordinanza.
- Calvanico* — id. id.
- Sessa Cilento* — id. id.
- Tegiano* — id. id.
- Morigerati* — id. approva.
- Orria* — id. id.
- Capaccio* — Assunzione da parte del Comune dell'onere della tassa di R. M. sullo stipendio del vice-segretario Marandino, ordinanza.
- Ottati* — Aumento stipendio applicato di segreteria, ordinanza.
- Sala* — Riduzione di L. 100 del canone enfiteutico sul molino Forma, approva.
- S. Egidio* — Cessione dell'esattoria, parere favorevole.
- Castelcivita* — Rinunzia alla riscossione tassa famiglia e cani 1915. approva.
- Pellezzano* — Rinunzia applicazione tassa famiglia 1915, non approva.
- Buccino* — Tassa bestiame, approva.
- Salerno* — Progetto di sistemazione della via Fusandola, approva.
- Roccadaspide* — Spedalità Luisi Carmela, ordinanza.
- Aquara* — Aumento stipendio applicato segreteria, ordinanza.
- Cava dei Tirr.* — Abbattimento platani alla strada S. Vito, ordinanza.

Consiglio di Prefettura

a tutto l' 8 Marzo 1916

Amministrazione Provinciale — Strada Acciaroli-Pollica, progetto dei lavori, approva; proroga del contratto di fitto della caserma dei

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

- Palomonte* — Congrega di carità, servizio di tesoreria, approva.
Pontecagnano-Faiano — Capitolato forniture brecciamme, parere favorevole.
Postiglione - Congrega di carità, nomina del tesoriere, non approva.
Petina — Congrega di carità, nomina del tesoriere, approva.
Salerno — Congrega Addolorata, nomina del tesoriere, non approva.
Sarno — Fitto locali per anni nove, parere favorevole.
Serre — Congrega di carità, nomina del tesoriere, approva.
S. Egidio Montalbino — Dazio consumo, appalto 1916-1920, parere favorevole.
S. Arsenio — Dazio consumo, capitolato d'appalto, parere favorevole.
Sapri — Dazio consumo, abbuono all'appaltatore, non approva.
Scafati — Arciconfraternita SS. Corpo dt Cristo, servizio di tesoreria, ordinanza.
S. Cipriano Picentino — Compenso al tesoriere per lavoro straordinario, non approva.
Tramonti — Congrega di carità e Ricovero di Mendicità, capitolato servizio di tesoreria, approva.
id. — Congrega SS. Nome di Dio di Campinola, nomina del tesoriere, ordinanza.
-

COMUNICAZIONI

Rilascio gratuito di atti nell'interesse della pubblica beneficenza

Con circolare 11 agosto 1911, n. 30279276, il Ministero di grazia e giustizia riconosceva giustificato e conforme allo spirito della legge il rilascio gratuito, da parte dei notari e degli archivi notarili, delle copie degli atti occorrenti per le riforme delle istituzioni pubbliche di beneficenza, essendo le richieste di tali atti dirette a promuovere ed a tutelare gli interessi della pubblica beneficenza in applicazione di disposizioni di legge essenzialmente d'ordine pubblico.

Ora il Ministero predetto, con lettera 19 febbraio 1916, n. 30-1111017, ha dichiarato che le istruzioni contenute nella predetta circolare devono ritenersi tuttora vigenti perchè la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, sul notariato hanno riprodotto in sostanza, per quanto concerne l'obbligo dei notari e dei conservatori di archivio di rilasciare le copie di cui trattasi, le norme contenute nella legge e nel regolamento notarile precedente.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Castellabate — 23 marzo ore 10 — Asta per l'appalto della riscossione del dazio consumo per un quinquennio — Base d'asta L. 6500.

Colliano — 24 marzo — idem — Base d'asta L. 2591,37. Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo concorrente.

PUBBLICAZIONI

D. Dall'Alpi — *Sistema di riscossione delle entrate nei comuni.*

Commento alla legge, testo unico 14 aprile 1910 n. 639, relativa alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico, di pubblici servizi e di tasse sugli affari — Biblioteca Pratica Ostinelli — Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — Como — L. 4.

E' un pregevole lavoro che ha lo scopo soprattutto di coordinare la legge sulle entrate patrimoniali e sui servizi pubblici, con le varie leggi d'interesse finanziario per gli enti civici. E' diviso in tre parti: nella prima parte sono sviluppate le ragioni della legge, nella seconda segue un breve commento degli articoli della legge stessa, nella terza parte sono esaminati rapidamente i singoli cespiti dei Comuni sviluppando i sistemi vigenti per la loro realizzazione, tenendo presente anche le recentissime disposizioni emanate per il miglioramento della finanza comunale sulla tassa esercizi e rivendite, sulla tassa domestici e sulle affissioni.

Agli Abbonati

Preghiamo gli abbonati di volerci rimettere l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire otto e centesimi dieci dirigendo il vaglia cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo — R. Prefettura » — Salerno.

Le Amministrazioni Comunali di Omignano, Roscigno, Laurito, Camerota, Stella Cilento, Ispani, Caselle in Pittari, Galdo, S. Marina, Sapri, Buonabitacolo, Tortorella, Morigerati, Ottati, Serre, Trentinara devono ancora pagare l'abbonamento 1915 e le spese di assegno.

Preghiamo vivamente i signori Sindaci dei comuni suindicati di volerci spedire il vaglia di L. 8,70, avvertendoli che se essi non salderanno il loro debito entro il mese di marzo sospendere-
mo l'invio del Bollettino per il 1916.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➔ SOMMARIO ➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

41. *Provvedimenti eccezionali per regolare la produzione e la distribuzione delle forze idrauliche.* (D. L. 25 gennaio 1916).
42. *Divieto di vendere grano e granturco a prezzi superiori a quelli di requisizione.* (D. L. 11 marzo 1916).
43. *Nuove norme per la molitura del frumento.* (D. M. 11 marzo 1916).
44. *Provvedimenti riguardanti il prezzo di vendita per consumo e la estrazione di zucchero dalle fabbriche.* (D. L. 12 marzo 1916).
45. *Centesimo di guerra. Versamento nelle Casse erariale.* (D. L. 17 febbraio 1916).
46. *Prezzo massimo della farina.* (D. P. 25 marzo 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, ecc., pubblicazioni, abbonamenti.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 e 16 Marzo 1916

Presidenza: *Prefetto* Comm. SPIRITO

Bilanci comunali 1916 approvati: S. Marzano sul Sarno, Castel S. Giorgio, Giungano, Stio, Ogliastro, S. Pietro al Tanagro, Castel S. Lorenzo, Lustra, S. Rufo, Siano, Ricigliano.

Bilanci comunali respinti con ordinanza: S. Mango Piemonte, Torchiara, Perdifumo, Omignano.

S. Marzano sul Sarno — sessenni per la Scuola facoltativa, approva.

Valle dell' Angelo — Regolamento riscossione dazio consumo in economia, approva.

Conca Marini, regolamento organico impiegati, approva.

Cetara, concessione suolo a Zaccaria, ordinanza; dazio consumo, transito, ordinanza.

Montecorvino Rovella — Tassa fuocatica 1916, aliquota 1 0/0, approva; tassa esercizio e rivendita, approva.

S. Egidio — Affitto demanio Montalbino, approva; appalto esattoria, parere favorevole.

S. Arsenio — Stipendio alla g. m. Rocco Giuseppe, ordinanza.

Castel S. Giorgio, spedalità Ricco, ordinanza; acquisto suolo per ampliamento strade, parere favorevole.

Torraca, Roscigno, tassa focatica, aliquota 1 0/0, approva.

Cava dei Tirreni — Mutuo di lire 66400 per acquedotto, approva; autorizzazione a stare in giudizio, approva; mutuo cambiario di L. 17200, approva.

Sanza — Taglio boschi, approva.

Celle Bulgheria — Esattoria, cauzione, parere contrario.

Postiglione — Impianto servizio illuminazione, approva; lavori sistemazione vie interne, parere favorevole.

Baronissi — Spedalità de Feo, ordinanza.

S. Valentino Torio — Accettazione di donazione d'una cappella votiva, parere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

41. Provvedimenti eccezionali per regolare la produzione e la distribuzione delle forze idrauliche. (D. L. 25 gennaio 1916 n. 57 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 gennaio 1916, n. 23).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù della autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi valore di legge anche per quanto sia richiesto da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di agevolare lo sviluppo e la distribuzione delle forze idroelettriche, specialmente in considerazione dell'alto prezzo raggiunto dai carboni fossili importati in Italia:

Vista la legge sulle derivazioni delle acque pubbliche del 10 agosto 1884, n. 2644, ed il regolamento del 26 novembre 1893, n. 710;

Sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ove impianti di derivazioni d'acque pubbliche per produzione di forza motrice risultino insufficienti al fabbisogno di energia, è data facoltà al Governo di autorizzare i concessionari dell'acqua pubblica o gli utenti di essa per titolo legittimo o per antico possesso, che sieno debitamente riconosciuti, ad aumentare la potenzialità dei propri impianti:

— mediante installazioni complementari nelle officine idroelettriche e nelle linee di trasporto della energia;

— utilizzando maggiormente i dislivelli lungo i canali derivatori;

— convogliando nel canale derivatore o nella vasca di carico acque provenienti da minori corsi d'acqua;

— derivando un maggior volume dal corso dal quale si effettua la presa;

— eseguendo altre opere atte a trattenere nei periodi non utili al lavoro quei maggiori quantitativi di acqua che potessero occorrere nei periodi utili, a seconda dei controllati bisogni dell'industria, salvo, ove occorra, a costruire a valle dell'impianto opere reintegratrici della portata ordinaria del corso d'acqua;

— costruendo od ampliando, con appositi sbarramenti, serbatoi che regolino il deflusso dei corsi d'acqua sia principali che affluenti in modo che le esistenti derivazioni possano utilizzare nei tempi di magra, o comunque di maggiori bisogni, le acque di piena e di morbida in essi serbatoi immagazzinate.

Art. 2. — Nei periodi di magra dei corsi di acqua, quando le industrie e le installazioni elettriche sieno costrette per insufficienza o diminuzione di forze idrauliche, a ricorrere a motori termici, può essere consentita la derivazione totale delle acque di magra, salve le limitazioni strettamente necessarie agli usi irrigui ed agli interessi generali igienici ed idraulici.

Nei riguardi della piscicoltura potranno essere prescritti dalla autorità concedente, ed a carico del concessionario, appositi provvedimenti per la circolazione dei pesci attraverso le opere di derivazione e, se ciò non riuscisse possibile od efficace per l'esistenza e la diffusione del pesce, la stessa autorità concedente potrà far eseguire a spese del concessionario apposite semine di avannotti nei modi e quantitativi che saranno indicati nel disciplinare di concessione.

Art. 3. — Ove gli aumenti di derivazione di acqua, di cui ai precedenti articoli, sieno richiesti per forniture di energia a stabilimenti di munizionamento militare, per trazione elettrica, per altri servizi pubblici, per eviare al pericolo di mancanza di carbone in plaghe intensamente industriali o per altre urgenti ragioni di interesse pubblico, ma sieno tecnicamente incompatibili con la coesistenza di minori utilizzazioni d'acqua legittimamente costituite e situate nel tratto di fiume utilizzato o interessato dalla derivazione, si potranno previa constatazione della necessità del provvedimento, autorizzare le maggiori opere o la maggiore derivazione o l'intermittenza dei deflussi, restando però obbligato il concessionario a sua cura e spese a sostituire l'energia elettrica a quella idraulica che verrebbe a mancare agli utenti interessati, ed a provvedere a tutte le trasformazioni tecniche necessarie, calcolando con adeguata larghezza l'energia da sostituire, in guisa da non pregiudicare o aggravare gli interessi degli utenti stessi.

Art. 4. — Se gli aumenti di derivazioni d'acqua previsti nei

precedenti articoli sieno tecnicamente incompatibili con preesistenti domande di concessioni d'acqua in corso d'istruttoria. potrà l'autorità concedente, previa diffida, dichiarar queste decadute e far luogo agli aumenti di concessione, qualora trattasi di domande non regolarmente documentate a norma del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, sulle derivazioni d'acque pubbliche, o se il richiedente non abbia ottemperato all'invito di emandare gli atti amministrativi e tecnici occorrenti per la concessione, o lasci infruttuosamente decorrere il termine che gli sia ingiunto per la firma del disciplinare predisposto dall'Amministrazione.

Art. 5. — Quando si tratti di agevolare l'utilizzazione di energia idraulica destinata agli scopi, di cui al precedente art. 3, la deroga dalla priorità prevista dagli articoli 8 e 9 del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, per prevalenti motivi di pubblico interesse, potrà essere pronunciata in qualsiasi stadio d'istruttoria delle domande già presentate per una eguale concessione o per concessioni tra loro tecnicamente incompatibili.

Tra più domande, in favore delle quali sussistano pari motivi di pubblico interesse, sarà preferita quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali di immediata esecuzione e di impiego dell'energia ricavata.

Art. 6. — La concessione indicata nell'ultimo alinea dell'art. 1 circa la costruzione e l'ampiamiento di serbatoi sarà sempre subordinata alle constatazioni e prescrizioni necessarie a garantire la pubblica incolumità e non potrà aver luogo se non quando gli impianti servano agli interessi pubblici di cui all'art. 3.

Art. 7. — Quando si presenti la convenienza che impianti idroelettrici sieno tra loro collegati allo scopo di reciprocamente regolare le rispettive deficienze ed esuberanze di energia nelle varie ore del giorno, o in giorni e periodi diversi, si potranno autorizzare gli impianti delle occorrenti linee elettriche di trasmissione.

Per le ragioni di pubblico interesse indicate nell'articolo 3 si potrà autorizzare anche la costruzione di nuove linee di trasmissione dell'energia derivata dagli impianti e linee esistenti.

Art. 8. — Per le concessioni ed autorizzazioni previste nei precedenti articoli dovrà essere esperita la seguente abbreviata istruttoria:

Il richiedente dovrà esibire alla competente Prefettura un regolare progetto tecnico, corredato da relazione nella quale, tra l'altro, risulti il fine cui le opere sono dirette, se e quali diritti di terzi vengano ad essere danneggiati, con quali modalità il richiedente intenda tutelarli o compensarli.

Qualora l'esecuzione o l'esercizio degli impianti importino

l'occupazione di beni immobili appartenenti a terzi o l'imposizione di servitù, dovrà il progetto tecnico essere corredato anche di un piano di massima che contenga la descrizione dello insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare, nonchè l'indicazione dei diritti di terzi che occorra espropriare o limitare.

I cennati atti e quegli altri, che potranno essere richiesti dall'autorità ai fini di una conveniente per quanto celere istruttoria, saranno esaminati dal competente Ufficio del genio civile che, qualora ravvisi la necessità di modifiche od emende, inviterà il richiedente ad apporle entro un breve e perentorio termine.

Il Prefetto se ritiene che non ostino alla domanda gravi motivi di interesse pubblico, disporrà che la domanda ed i relativi allegati restino depositati per la durata di dieci giorni presso l'Ufficio dello sottoprefettura cui appartengano tutti i Comuni interessati o in caso diverso, presso l'Ufficio della prefettura nel cui territorio si trova l'opera di presa se trattisi di domande per aumenti o varianti alla concessione di acqua, o la partenza delle linee di trasmissione d'energia se trattisi di domande per installazioni complementari nelle officine idro-elettriche e nelle linee di trasporto dell'energia. Contemporaneamente farà per dieci giorni pubblicare all'albo dei comuni interessati un avviso che renda noto ai terzi l'eseguito deposito degli atti, ed indichi il giorno della visita locale da effettuarsi, quanto prima possibile e dopo la scadenza della pubblicazione, dall'Ufficio del genio civile, fissando per il detto giorno il termine massimo per la presentazione delle eventuali opposizioni dei terzi. Il provvedimento prefettizio dovrà, ove ne sia il caso, indicare che la disposta pubblicazione ha efficacia anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti progettati. Qualora trattisi della costruzione di serbatoi per immagazzinamento d'acqua, alla visita dovranno essere invitati l'ingegnere capo del R. corpo delle miniere per l'esame di sua competenza, nonchè un funzionario delle ferrovie dello Stato per quanto possa interessare la elettrificazione ferroviaria.

Dei risultati dell'effettuata visita locale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai funzionari e dalle parti intervenute.

L'ingegnere capo del genio civile redigerà la sua relazione su l'ammissibilità o meno della chiesta concessione o autorizzazione, ed in caso di conclusione favorevole, formulerà lo schema di disciplinare da firmarsi per accettazione dalla ditta istante.

Il disciplinare dovrà fissare termini brevi e perentori per la presentazione del progetto esecutivo, se ritenuto necessario, per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e tutte le altre clausole che affidino del regolare adempimento degli obblighi inerenti alla con-

cessione od autorizzazione nei riguardi tanto pubblici, quanto privati; dovrà pure stabilire l'eventuale aumento di canone nonchè l'obbligo del deposito di una congrua cauzione.

Art. 9. — Rientra nella facoltà dell'autorità concedente stabilire se le concessioni od autorizzazioni eccezionali contemplate nel presente decreto possano, a seconda dei casi e dei bisogni, conferirsi in via assolutamente precaria e per una durata non superiore a quella della concessione principale da cui l'impianto è disciplinato.

Art. 10. — Il canone per le maggiori utilizzazioni idrauliche sarà fissato in base alle norme della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Art. 11. — Spetta al prefetto della Provincia, nel cui territorio ricadono le opere della presa d'acqua, accordare con suo decreto la concessione o l'autorizzazione delle opere ed impianti.

Il decreto sarà pubblicato nel foglio degli annunci legali della Provincia e ne sarà dalla prefettura trasmessa copia ai Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria, e commercio.

Art. 12. — Nel caso in cui l'esecuzione e l'esercizio delle opere ed impianti importino l'espropriazione o limitazione o, comunque, un danno a diritti di terzi, il provvedimento prefettizio di concessione o autorizzazione avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità, ed il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti e valersi delle esistenti strade di accesso, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare ed il pagamento diretto od il deposito di una congrua somma, che dal prefetto sarà indicata, per l'indennità di espropriazione e per tutti quegli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Lo stato di consistenza dei fondi da occupare sarà compilato dallo stesso Ufficio del genio civile che attese all'abbreviata istruttoria della concessione od autorizzazione.

Il decreto prefettizio dovrà contenere l'ingiunzione dei termini entro i quali dovranno cominciarci e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art. 13. — Gl'interessati, ove credano, potranno valersi per la determinazione definitiva delle indennità e dei risarcimenti di cui all'articolo precedente, della azione giudiziaria a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Tale azione non sospende il corso dei provvedimenti del prefetto, nè la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti concessi od autorizzati.

Avverso gli altri provvedimenti emanati dal prefetto è am-

messo solo il ricorso per legittimità alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Art. 14. — Le Ditte concessionarie delle opere ed impianti contemplati nei precedenti articoli sono direttamente responsabili di qualsiasi danno che in conseguenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti concessi od autorizzati, possa verificarsi alle proprietà pubbliche e private in genere ai diritti dei terzi, e sono conseguentemente tenute ad ogni eventuale risarcimento a norma di legge.

Art. 15. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad estendere la trazione elettrica con utilizzazione di forze idrauliche, pagando gli impianti, i lavori, i materiali e mezzi d'opera all'uopo occorrenti, mediante annualità che, sul bilancio di esercizio delle linee elettrificate e da elettrificare, graveranno in luogo del carbone e delle spese accessorie afferenti all'esercizio con trazione a vapore.

Le somministrazioni dell'energia elettrica necessaria alla trazione elettrica delle ferrovie dello Stato, e ad ogni altro servizio delle linee elettrificate o da elettrificare, sarà considerata come vendita e quindi, ai termini degli articoli 86 e 145 della legge di registro, sarà esente da tassa.

La produzione dell'energia elettrica come sopra, sarà esente dall'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

Alle cessioni di annualità, canoni e simili, pagabili dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in forza dei contratti, di cui al presente articolo, sono applicabile disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 luglio 1914 n. 742.

Art. 16. — Agli effetti del presente decreto il possesso legittimo, esercitato per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, numero 2644, ha valore ed efficacia di titolo, nei riguardi del demanio, per la quantità di acqua o di energia effettivamente utilizzata nel trentennio medesimo.

Art. 17. — Rimangono in vigore le norme legislative cui si riferisce il presente decreto in quanto non siasi con esso altrimenti esposto.

Art. 18. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CIUFFELLI — DANEO — CAVASOLA.

42. **Divieto di vendere grano e granturco a prezzi superiori a quelli di requisizione.** (D. L. 11 marzo 1916 n. 247 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1916)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'Autorità a Noi Delegata ecc.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministero di Agricoltura, industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'Interno, e coi ministri della grazia e giustizia e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle contrattazioni di grano, e granturco di produzione nazionale, i prezzi massimi di vendita non possono eccedere fino a nuova disposizione i limiti stabiliti per le requisizioni dei cereali a norma del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1916 n. 5. Sono rescissi senza diritto ad indennizzi i contratti di compravendita e cessione di grano e granturco di produzione nazionale conclusi a prezzi superiori a detti limiti che alla data di pubblicazione del presente Decreto non erano stati eseguiti mediante consegna del cereale o trasferimento dei titoli rappresentativi di esso (fedi di deposito, buoni di consegna o titoli equivalenti). È però in facoltà del venditore di chiedere l'esecuzione dei contratti qualora egli riduca il prezzo ai limiti stabiliti per la requisizione (1).

Art. 2.

Il prefetto stabilisce i prezzi massimi di vendita al pubblico delle farine di grano e granturco e può stabilire quello delle paste alimentari per gli stabilimenti della sua provincia. Il prezzo è determinato per merce resa alla stazione di partenza sulla base del prezzo fisso del grano e degli altri elementi costitutivi del costo di produzione. Il prezzo e le forme del pane sono stabiliti in ogni Comune della giunta municipale.

(1) D. M. 11 gennaio 1916 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, n. 7:

« Il prezzo massimo nelle requisizioni di grano e di granturco, disposto dall'Amm. militare è fissato, sino a nuova notificazione, nella misura seguente, per il cereale di produzione nazionale: grani teneri e semi duri, L. 40 per quintale; grani duri, L. 42 per quintale; granturco L. 29 per quintale— I detti prezzi s' intendono per quintale netto e per merce al magazzino del detentore— Per i grani e granturchi d'importazione dall'estero, il prezzo di requisizione è quello di primo costo, bordo o magazzino, risultante dai documenti originali, aumentato di non oltre lire una per quintale netto ».

Art. 3.

Il prefetto può vietare l'esportazione del grano dalla provincia quando concorrano gravi ragioni di interesse pubblico. A tale divieto può essere fatta eccezione, con permessi speciali dello stesso prefetto, per grani di determinate qualità o per ragione di facilità di trasporto. Il prefetto stabilisce le norme di applicazioni di tali divieti.

Art. 4.

Chiunque venda grano o granturco o farina a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente Decreto, è punito con la multa dal doppio al quadruplo del prezzo della quantità illegalmente venduta e col sequestro del grano, granturco e delle farine. In caso di recidiva alla multa si aggiunge la reclusione da 1 mese ad 1 anno. Quando la vendita illegale sia operata da parte di un molino il Prefetto, in base a verbale d'un ufficiale di polizia giudiziaria, può ordinare la requisizione del molino senza compenso per un periodo da tre a sei mesi. Lo stesso procedimento si adotta quando risulti da analisi di laboratori chimici governativi che i molini violino le disposizioni vigenti per la lavorazione delle farine.

Art. 5.

Le requisizioni di grano o granturco esteri, operate su piroscafi io arrivo nel Regno in applicazione del Decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1916 n. 5 rescindono, senza diritto ad alcun compenso e malgrado qualsiasi patto in contrario, i contratti di vendita dell'importatore e quelli degli acquirenti successivi.

Art. 6.

La Commissione centrale degli approvvigionamenti determinerà il prezzo di requisizione del riso. Alla vendita di questa derrata si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e cesserà di avere effetto sessanta giorni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — ZUPELLI

43. **Nuove norme per la molitura del frumento.** (D. M. Interno 11 marzo 1916 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 11 marzo n. 59).

Il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei ministri ;

Veduto l'art. 6 del R. D. 31 gennaio 1915, n. 50;
D'intesa col ministro di Agricoltura, industria e commercio

Decreta:

Art. 1.

È vietato ai molini di produrre, dal frumento, farina diversa dal tipo che si ottiene coll'abburattamento alla resa dell'85 % della farina di un frumento normale, cioè del peso di kg. 77 per ettolitro, e non contenente più del 2 % di impurità.

Oltre la crusca è vietato togliere dalla farina destinata alla panificazione altri elementi.

Le suddette disposizioni si applicano anche alla molitura per conto dei privati.

Art. 2.

È vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa minore di quella stabilita dall'articolo precedente.

Art. 3.

Alla farina del tipo prescritto dall'art. 1 potrà mescolarsi farina di riso o di granturco, ovvero farine di quegli altri cereali la cui miscela sarà autorizzata in determinati limiti dalla Direzione generale della sanità pubblica.

Le miscele dovranno però essere annunziate ai compratori mediante appositi cartelli nei locali di vendita.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1. del presente decreto non si applicano alla molitura del grano duro, limitatamente però ai prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 5.

È vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinato alla panificazione ed alla produzione delle paste alimentari se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il mulino, qualità e destinazione del prodotto e limite di abburattamento.

Per tali indicazioni gli esercenti i mulini potranno servirsi di targhette, od etichette piombate o comunque saldamente assicurate al sacco.

I gerenti dei mulini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni dei prodotti suddetti da essi effettuate, e i funzionari ed agenti indicati nell'art. 7 del presente decreto hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento, di tali annotazioni.

Art. 6.

I fornai non potranno preparare o cuocere per conto dei privati pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa minore dell'85 %.

Art. 7.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme è affidata ai medici provinciali, agli ispettori delle industrie e del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. guardia di finanza, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

A cura specialmente degli ufficiali sanitari debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere le possibili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, e provvederanno per la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi verranno emanate dalla Direzione generale della sanità pubblica apposte norme obbligatorie.

Art. 9.

Le farine provenienti dall'estero dovranno corrispondere al grado di abburattamento stabilito nell'art. 1.

Art. 10.

I prefetti provvederanno, ove ne sia riconosciuta la necessità, a stabilire deroghe alle disposizioni vigenti sul lavoro notturno dei fornai e sul riposo settimanale e festivo.

Art. 11.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno denunciati alla Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1288, (1) senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

I nomi dei contravventori saranno resi pubblici.

Art. 12.

Un esemplare del presente decreto dovrà rimanere affisso in tutti i locali soggetti alla vigilanza.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 7 e 18 marzo 1915, 23 agosto 1915 e 13 ottobre 1915.

Art. 14.

I prefetti delle provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto e dovranno stabilire le modalità per l'esercizio della sorveglianza a norma dell'art. 7.

Art. 15.

Il presente decreto, per quanto riguarda l'art. 1, avrà effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (11 marzo 1916) e per le altre disposizioni dal 20 corrente mese di marzo.

Roma, 11 marzo 1916

SALANDRA — CAVASOLA

44. Provvedimenti riguardanti il prezzo di vendita per consumo e la estrazione di zucchero dalle fabbriche. (D. L. 12 marzo 1916 n. 272 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata e dei poteri dati al Governo del Re, con la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Visto il D. L. 16 febbraio 1916 n. 121 sul commercio degli zuccheri;

(1) Pubblicato a pag. 265 del « Bollettino Amministrativo 1915 ».

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la vendita nel regno degli zuccheri con norme di carattere generale in correlazione con quelle fissate del detto decreto luogotenenziale per l'importazione di zuccheri esteri a dazio ridotto e per la vendita di questi zuccheri da parte degli importatori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio di concerto con il ministro degli affari interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo alle fabbriche e raffinerie di zuccheri nazionali di vendere lo zucchero per consumo nel Regno a prezzo non superiore a L. 148 il quale, base centrifugo (pilè), caricato sul vagone stazione partenza.

Art. 2. — Entro il termine di quindici giorni da quello dell'applicazione del presente decreto, tutti i Comuni del regno, valendosi della facoltà loro deferita dall'art. 62, (1) n. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, dovranno fissare il prezzo massimo per la vendita degli zuccheri nel rispettivo Comune, secondo le norme indicate qui di seguito:

1. Commercio all'ingrosso. — Per le vendite fatte all'ingrosso (escluse le fabbriche e raffinerie di zuccheri) in quantità eccedenti 200 kg. il prezzo massimo sarà determinato aggiungendo al prezzo di base, stabilito dall'art. 1. per le fabbriche e raffinerie, l'ammontare del dazio consumo locale, il costo del trasporto degli zuccheri dalla raffineria che abitualmente fornisce il Comune, fino al Comune stesso e un sopra prezzo massimo di lire 2 il q.le.

2. Vendita al minuto. — Per le vendite di quantità inferiore ai 200 kg. il prezzo massimo sarà determinato aggiungendo al prezzo di base stabilito dall'art. 1 l'ammontare del dazio di consumo locale, il costo del trasporto degli zuccheri dal luogo ove trovansi la raffineria o i depositi dei grossisti che abitualmente forniscono il Comune e un sopraprezzo massimo di L. 7 il q.le.

I prezzi degli zuccheri di qualità diversa dai centrifugo o pilè saranno fissati in relazione con quello di base stabilito per quest'ultimo con riguardo alle differenze in più o in meno consuete nel commercio locale.

Qualora l'Autorità comunale non abbia fissato i prezzi di vendita entro il termine anzidetto, la determinazione di tali prezzi sarà fatta dall'Autorità prefettizia.

(1) Del Reg. 19 settembre 1899, e corrisponde all'art. 109 del Reg. 11 febbraio 1911, n. 297.

In ogni esercizio dove si venda zuccheri al minuto dovrà essere sempre affissa la tabella dei prezzi stabiliti come sopra.

Art. 3. — Per ogni estrazione di zucchero dalle fabbriche e dalle raffinerie dovrà essere richiesto preventivamente il nulla osta dell'Ufficio tecnico di finanza indicando la quantità e il destinatario dello zucchero da estrarre.

L'ufficio tecnico di finanza terrà nota delle quantità di zucchero di volta in volta spedite a ciascun destinatario e regolerà il rilascio dei nulla osta in modo da evitare la costituzione di depositi per quantità eccedenti il normale fabbisogno di un mese per l'industria o il commercio esercitato dal proprietario del deposito.

Art. 4. — Quando venga a risultare che, in magazzini di commercianti all'ingrosso si trovino accumulate, anche per introduzioni fattevi antecedentemente alla pubblicazione del presente decreto, quantità di zucchero eccedenti il normale fabbisogno di un mese per il commercio esercitato dal rispettivo proprietario, potrà il ministro delle finanze, d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio disporre che i magazzini trovati in tali condizioni siano sottoposti a regime di deposito doganale per assicurare che gli zuccheri accumulativi siano venduti, fino a esaurimento dell'intero quantitativo ai prezzi che saranno stabiliti secondo le regole fissate dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 5. — Ogni operazione di vendita di zucchero a' prezzi superiori a quelli stabiliti in virtù delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è punita con una multa non inferiore a lire 50 nè superiore a lire 5000, aumentata della differenza fra i prezzi stabiliti come sopra, e quelli riscossi all'atto della vendita.

Art. — 6 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, 12 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — DANEO — CAVASOLA

45. **Centesimo di guerra. Versamento nelle Casse erariali.** (D. L. 17 febbraio 1916 n. 242 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1916).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d' accordo con quello per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tesorieri provinciali e comunali sono, con le Provincie e i Comuni, solidalmente responsabili verso lo Stato per il versamento nelle casse erariali del contributo del centesimo di guerra sui pagamenti da essi effettuati.

Nel caso di ritardato versamento, dagli enti e dai tesorieri responsabili sarà dovuto, sulla somma non versata alle scadenze stabilite, la multa del 4 o/o e lo Stato potrà procedere esecutivamente anche sulla cauzione dei tesorieri, colla procedura privilegiata stabilita dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, previa dichiarazione di esecutorietà, da parte del prefetto, della relativa liquidazione,

Art. 2.

Le controversie relative all' applicazione del contributo del centesimo di guerra che colpisce i redditi soggetti alla imposta sui fabbricati ed a quella di ricchezza mobile riscossa mediante iscrizione a ruolo, sono deferite alle Commissioni provinciale e centrale per le imposte dirette colle norme e nei termini fissati per l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, di cui al Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato B, al Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1893, e al decreto Ministeriale 5 gennaio 1916.

Negli altri casi i contribuenti potranno ricorrere all'Amministrazione delle imposte dirette, entro tre mesi dalla eseguita ritenuta o dalla pubblicazione dei ruoli a seconda che si tratti di contributo che gravi i pagamenti oppure di contributo che colpisca i redditi fondiari.

Entro tre mesi dalla notificazione delle decisioni delle Amministrazioni e per le sole questioni di diritto, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per le imposte dirette.

Per tutte le dette controversie è escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 3.

Al contributo di un centesimo per lira, stabilito all'allegato A del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, sono assoggettati i censi ed ogni prestazione passiva che non dipenda da condominio o dominio diretto.

Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1916.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA — DANEO — CARCANO.

46. **Prezzo massimo della farina** (D. P. 25 marzo 1916 n. 1082)

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 11 corrente, n. 147 il decreto Ministeriale dello stesso giorno, n. 59, le circolari n. 20531 e 12183 del Ministero di Agricoltura, n. 4500 del Ministero dell'Interno e la circolare prefettizia spedita ai sindaci con telegramma del 15 corrente n. 967;

Ritenuto che è demandata ai prefetti stabilire i prezzi massimi di vendita al pubblico delle farine di grano tenero normale, cioè al peso di Kg. 77 per ettolitro e non contenente più del due per cento d'impurità, con l'abburrattamento alla resa dell'85 $\frac{1}{100}$; e che tali prezzi devono essere determinati per merce resa ai molini, sulla base del prezzo fisso del grano e degli altri elementi costitutivi del costo di produzione;

Ritenuto che il prezzo base del grano tenero nazionale fu con l'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale fissato in L. 40 al

quintale, e che il prezzo base del grano tenero di provenienza estera dev'essere quello del Consorzio granario della Provincia, al quale è ceduto dallo Stato grano estero;

Ritenuto che il prezzo fatto dal Consorzio del grano reso ai magazzini generali è di lire 43 al quintale, salvo conteggio finale, ma che, alla stregua delle liquidazioni in precedenza fatte; il prezzo stesso non potrà in definitiva andare oltre le lire 42;

Tenuto conto della spesa media di trasporto del grano dai magazzini generali ai molini della Provincia, delle spese di molitura, di esercizio, della perdita in resa e del profitto dell'industriale, e deduzione fatte del valore del 15,01° della crusca e del cruschello che restano a beneficio del mugnaio;

Ragguagliato il costo così ottenuto alla maggior quantità di grano occorrente per la produzione di un quintale di farina;

Decreta

1.° Il prezzo massimo della farina di grano tenero nazionale è fissato a lire 47,80 il quintale, così di quella prodotta direttamente dai molini della Provincia, che di quella prodotta dal grano che i comuni acquistano dal Consorzio granario.

3.° I detti prezzi s'intendono per farina abburattata alla ragione dell'85,01°, resa ai molini, senza tele, pagamento contanti.

4.° Tali prezzi aumentano rispettivamente a L. 48 e a L. 50 il quintale, per merce resa alle rispettive stazioni ferroviarie o al domicilio dei fornai, secondo le consuetudini locali.

5.° Le Giunte comunali fisseranno, sulla base dei prezzi suindicati, i prezzi massimi per la vendita al minuto delle farine stesse, e quelli per la vendita del pane, e le forme relative.

6.° I signori Sindaci sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che porteranno a conoscenza delle popolazioni, dandovi la massima pubblicità.

Salerno, 25 marzo 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Salerno — Ricevitore del Registro, 13 aprile 1916 ore 10.

Asta per la vendita d'un fabbricato urbano proveniente dall'Amministrazione delle Privative — Prezzo d'incanto L. 15000 — Per altre notizie rivolgersi all'Intendenza di finanza.

Nocera Inferiore — 3 aprile 1916; ore 12. Appalto dei lavori di costruzione d'un passeggiatoio lungo la via Olivelli — Base d'asta L. 4114,82.

Maiori — 3 aprile 1916; ore 10 in Prefettura. Asta per vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a sezione della selva cedua Demanio del Comune di Maiori. Base d'asta L. 11558.

Napoli -- Amministrazione generale degli Ospedali riuniti, 8 aprile, ore tredici.

Asta a schede con unica e definitiva aggiudicazione per l'appalto dei lavori di restauro dei tetti e delle facciate del fabbricato dell'Ospedale degl'Incurabili, ammontanti, giusta gli estimativi a lire 27,500 — Termine lavori 4 mesi.

Felitto — 11 aprile 1916, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita della 3.^a e 4.^a sezione del bosco Ceduo « Farneta » del Comune di Felitto. Base d'asta L. 26248.

Campagna — 5 aprile 1916, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio delle comprese assegnato nei boschi Palveracchio e S. Salvatore del Comune di Campagna — Base d'asta L. 28402.

PUBBLICAZIONI

Rassegna comunale. Bimensile di studi, legislazione, giurisprudenza, e cronache amministrative, con speciale riguardo ai poteri di polizia ed ai servizi pubblici. Ditta Ostinelli Di Cesare Nani e C. Como.

E' un'ottima rivista amministrativa diretta dall'On. avvocato Ubaldo Comandini e dal prof. dott. Achille Sclavo. Pubblica quindicinalmente lavori originali di caratteri giuridico amministrativo un'ampia rubrica di giurisprudenza, una rubrica di questioni pratiche interessanti i Comuni e le Opere Pie, un riassunto dei principali lavori inseriti in altre riviste, leggi ed atti del Governo ecc. E' edita dalla premiata Ditta Ostinelli Di Cesare Nani e C. di Como e costa L. 12. Raccomandiamo ai nostri abbonati l'interessantissima rivista, avvertendo che la Casa Editrice spedisce a richiesta fascicoli di saggio.

Studi e pubblicazioni inserite nel « Bollettino » del 1916:

Nel n. 2.^o: *Regolamento per l'assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno.*

Nel n. 3.: *Schema di deliberazione che apporta modifiche al bilancio 1915 delle Opere pie.*

Nel n. 4.: *Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altri prestazioni del D.r C. Pace.*

Nel n. 5.: *Emolumenti sugli atti d'incanto delle istituzioni di beneficenza del Cav. G. d'Alessio.*

Ogni fascicolo separato centesimi cinquanta.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➔ SOMMARIO ➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

47. *Proroga dei contratti agrari* (D. L. 24 febbraio 1916).
48. *Provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio effettivo sotto le armi* (D. L. 12 marzo 1916).

b) Circolari

49. *Agevolazioni per l'esecuzione di opere pubbliche dei Comuni e delle Provincie* (C. M. I. 14 marzo 1916).
50. *Passaggio di cassa degli esattori e tesorieri dei comuni, consorzi ed opere pie e verifiche speciali.* (C. M. I 26 settembre 1896).
51. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Verifiche di cassa bimensili. Passaggio di cassa.* (C. P. 15 aprile 1916).
52. *Passaporti per l'estero.* (C. P. 31 marzo 1916).
53. *Corrispondenza col R. Consolato Generale a Zurigo.* (G. P. 25 marzo 1916).
54. *Assunzioni di personale avventizio.* (T. E. M. I. 26 marzo 1916).
55. *Domande delle C. P. per indumenti di lana.* (C. M. G. 27 marzo 1916).
56. *Lotta antimalarica. Acquisto di chinino.* (C. P. 6 aprile 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa,

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Colliano — Idem id. ricorso 4.^a sez. C. di Stato, Ricorso Fasano, approva.

Fisciano — Idem id. affranco canone De Caro e Petrone, appr.

Salerno — Orfanot. Umberto stipendio agl'impiegati, approva.

Oliveto — Congr. Carità transazione coi compratori dei fondi, approva.

Anгри — Congr. S. Caterina nuovo schema Statuto, parere favorevole.

Salerno — Casa Ann. ed Ospedale S. Giovanni di Dio compenso Segretario lavoro straordinario, ordinanza.

Acerno — Congr. Addolorata Acquisto coltre. Storno di fondi, approva.

Salerno — Orfanot. Umberto. Storno fondi. Bilancio 1915, approva.

Idem. Ospedale Ruggi prelevam. riserva lavori acqua potabile, approva.

Montec. Rovella — Cons. S. Sofia rimborso spese componenti Gazzilli, approva.

Castellabate — Congr. Carità Accettazione legato Materazzo, parere favorevole.

Cava — Asilo mendicità Aumento assegno barbiere, approva.

Galdo — Congr. di Carità giudizio in cassazione, approva.

Galdo — Cass. pres. agr. prelevamento riserva, approva.

Controne — Congr. Carità. Storno fondi per imposta, approva.

Serre — Idem. id., approva.

Sarno — Congr. M. Morti id. spese funebri, approva.

Anгри — Conf. S. Margherita. Aumento stipendio segretario, ordinanza.

Montec. Rovella — Cons. S. Sofia. Prelev. riserva spese viaggio cassiere, approva.

Colliano — Congr. Carità. Storno fondi, approva.

Sarno — Congr. M. Morti. Riduzioni a favore sediarri dell'annuo canone, ordinanza.

Parte I.

a) Leggi e decreti

47. **Proroga dei contratti agrari.** (D. L. 24 febbraio 1916 n. 270 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 marzo 1916 n. 61)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220, (1) 30 settembre 1915, n. 1444, e 11 novembre 1915, n. 1593;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220, 30 settembre 1915, n. 1444, e 11 novembre 1915, n. 1593, riguardanti la facoltà di proroga dei contratti agrari di colonia, piccolo affitto e salariato fisso, sono prorogate e rese applicabili ai contratti che scadono fino al 31 dicembre 1916.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata l'applicabilità delle disposizioni dei decreti predetti relative alla rescissione dei contratti di colonia e di piccolo affitto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, 24 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — ORLANDO

(1) Vedi pag. 244 e 329 Bollettino Amministrativo 1915.

48. Provvedimento per evitare frodi nella prestazione del servizio effettivo sotto le armi (D. L. 12 marzo 1916 n. 307 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1916 n. 67)

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto con tutti gli altri ministri;

Art. 1.

I militari riconosciuti idonei alle fatiche della guerra, appena ricevuta l'istruzione militare, debbono di regola essere assegnati ai reparti mobilitati della propria arma e specialità e non possono essere tratti presso i depositi se non quando i reparti mobilitati non ne facciano richiesta, nel qual caso i militari stessi dovranno far parte delle truppe di complemento.

La non idoneità alle fatiche della guerra deve essere, almeno trimestralmente, controllata mediante apposita visita da farsi da un ufficiale medico diverso da quello che eseguì la visita precedente.

Art. 2.

Le Commissioni locali incaricate di decidere sulle domande di esonerazioni temporanee dal prestare servizio effettivo sotto le armi, nei casi previsti dal decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, non debbono accordare le esonerazioni stesse, se prima non abbiano accertato la impossibilità per le aziende di provvedere al proprio funzionamento con persone non aventi obblighi di servizio militare.

Nel procedere a tale accertamento, le Commissioni terranno conto della urgenza del lavoro, della disponibilità della mano d'opera, della speciale competenza delle persone e della importanza del fine da raggiungere.

Art. 3.

Non sarà consentito il rinnovamento delle esonerazioni temporanee già concesse quando le aziende, avendone il modo, aves-

sero trascurato di sostituire i propri personali con persone egualmente idonei e non aventi obblighi di servizio militare.

Le Commissioni locali comunicheranno ai sindaci dei principali centri industriali e commerciali compresi nella loro giurisdizione gli elenchi numerici delle qualifiche di impiego o di mestiere rivestite dagli esonerati. I sindaci pubblicheranno tali elenchi nell'albo pretorio del Comune, con invito ai cittadini che non abbiano obblighi di servizio militare e che si ritengano in grado di sostituire coloro che fruiscono della esonerazione, a farne domanda.

Tali domande saranno trasmesse alle Commissioni agli effetti del presente articolo.

Art. 4.

Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente ad un militare, idoneo alle fatiche della guerra, l'assegnazione ad un deposito, e comunque la non assegnazione ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è punito, qualora il fatto non costituisca ipotesi di reato più grave, con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da lire cinquecento a duemila. La reclusione non è inferiore ad un anno, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico o chirurgo o altro ufficiale di sanità,

Art. 5.

Il militare che, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, ottiene indebitamente di essere assegnato a un deposito, o comunque la non assegnazione ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è punito, qualora il fatto non costituisca ipotesi di reato più grave, con la reclusione da due mesi ad un anno, e con la multa da lire trecento a mille.

Art. 6.

L'indebita assegnazione di un militare costituisce reato di competenza dei tribunali militari, anche nei casi in cui il mezzo usato per procurarla o per ottenerla costituisca ipotesi preveduta nella legge penale comune.

Art. 7.

Nelle assunzioni del personale avventizio consentite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1775, n. 1774, saranno preferiti, previo accertamento delle rispettive attitudini,

i funzionari e agenti pensionati, i militari mutilati o riformati durante la guerra e le persone non aventi obblighi di servizio militare.

Quando si tratti di impieghi ai quali possono essere assunte donne, saranno preferite le mogli, madri, figlie e sorelle di militari morti o feriti durante la guerra, purchè abbiano i necessari requisiti.

Tali preferenze dovranno osservarsi anche nelle assunzioni che siano fatte dalle Amministrazioni delle provincie o dei comuni o di altri enti morali, in sostituzione del personale chiamato alle armi.

Art. 8.

Le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto saranno stabilite dai ministri della guerra e della marina, anche per quanto riguarda l'estensione dell'art. 1 al personale della Croce Rossa e dell'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta e di qualunque altro personale militarizzato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPELLI — CORSI —
SONNINO — MARTINI — ORLANDO —
DANEO — CARCANO — GRIPPO —
GIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO —

b) Circolari

49. Agevolazioni per l'esecuzione di opere pubbliche dei Comuni e delle Provincie. (Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 1916 n. 15100-67 diretta ai Prefetti).

Con decreto Luogotenenziale 27 febbraio ultimo scorso n. 231, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 corrente, (1) nell'intento di agevolare la regolare esecuzione delle opere pubbliche per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, in relazione alle eccezionali condizioni economiche attuali, si consente che, su do-

(1) Pubblicato a pag. 66.

manda degli imprenditori, le Amministrazioni appaltanti possano ridurre la cauzione di appalto nella misura del 5 % dell'importo dell'appalto stesso qualora ritengano pienamente garentito, nonostante tale riduzione, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Altre facoltà sono concesse dagli articoli 2 e 3 dello stesso Decreto Luogotenenziale alle Amministrazioni appaltanti, sia per consentire la restituzione — a lavori ultimati, anche prima del collaudo — delle ritenute prescritte dall'art. 53 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato o di altre ritenute richieste a scopo di garanzia suppletiva, sia per lo svincolo, in certi casi, di una parte della cauzione, non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati all'esecuzione dei lavori, con la garanzia di uno speciale privilegio su tali mezzi d'opera.

Le SS. LL. sono pregate di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni comunali e provinciali sulle disposizioni del cennato decreto, raccomandando loro la massima prudenza e circospezione nell'esercizio delle facoltà con esso consentite, affinché le agevolazioni concesse, anziché in vantaggio, non abbiano a risolversi in danno degli enti appaltanti.

L'art. 4 del decreto assoggetta le relative deliberazioni, non al semplice visto per la forma, ma all'approvazione del prefetto o del sottoprefetto, i quali, prima di darla, dovranno porre ogni cura nell'assicurarsi di volta in volta che gli interessi degli enti medesimi siano sufficientemente salvaguardati.

Vogliono intanto segnare ricevuta della presente circolare, assicurandone l'esatto adempimento.

Il Ministro — SALANDRA

50. Passaggio di cassa degli esattori o tesorieri dei comuni, consorzi ed opere pie e verifiche speciali. (1)
(Circolare 26 settembre 1896 n. 16600-5 bis del Ministero dell'Interno diretta ai prefetti).

(1) In conformità delle disposizioni date dalla prefettura di Salerno con nota n. 8300 del 15 aprile 1916 pubblichiamo quest'importantissima circolare.

Se le verifiche mensili di cassa pei comuni, e bimensili per le istituzioni di beneficenza, sono importanti, come quelle che hanno per iscopo di accertare la posizione del contabile, esattore-tesoriere, di fronte agli enti geriti, maggiormente lo diventano quando con esse si venga a stabilire la posizione materiale e giuridica del contabile stesso nel momento della sua cessazione, sia per fine di contratto, sia per decadenza, morte, ecc.

Per quanto concerne l'esattoria provvede l'art. 51 del regolamento 2 giugno 1892, n. 253. (1) Però anche per il servizio di tesoreria è assolutamente necessario che tali verifiche siano eseguite con scrupolosa esattezza e puntualità alla presenza, oltrechè degli interessati, dei capi delle rispettive amministrazioni e con l'intervento dei segretari o ragionieri degli enti cui riguardano.

Pare superfluo avvertire che, se il tesoriere cessante non si presenta o, in caso di morte, nessuno venga a rappresentarne gli interessi, la verifica ed il passaggio di cassa avranno luogo ugualmente senza il loro contraddittorio, con quelle maggiori precauzioni che si riterranno necessarie, applicando, per analogia, quanto è disposto pei contabili dello Stato dall'articolo 125 delle istruzioni 7 aprile 1888 sulla contabilità demaniale.

Le verifiche per passaggio di cassa hanno due scopi: l'uno comune con le altre verifiche, e cioè di accertare lo stato materiale della cassa al momento in cui hanno luogo; l'altro di determinare il passaggio e la consegna dei valori, nonchè delle contabilità, e di separare quindi le responsabilità proprie, che incombono al contabile cessante, da quelle del tesoriere che subentra. Quindi il Ministero crede opportuno dare alcune norme da seguirsi per tale passaggio, che appunto sono consigliate dagli inconvenienti che si ebbero a rilevare in passato.

L'accertamento dei lavori presso il contabile cessante è la prima operazione da farsi. Con la espressione generica di valori devonsi comprendere tanto il numerario quanto i titoli di rendita,

(1) Ora art. 58 Reg. 10 luglio 1902 n. 296.

libretti di casse di risparmio o di altri istituti, obbligazioni comunali, titoli cambiari ecc., di cui l'ente à possessore. Per le opere pie i titoli ad esse appartenenti dovendo, a mente dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, essere, o resi nominativi, o depositati in istituti di credito coll'approvazione della giunta amministrativa, basterà che sia accertato l'eseguito deposito e, trovandosi irregolarmente titoli nella cassa del tesoriere, dovrà ottemperarsi alle dette disposizioni.

Anche i titoli di rendita nominativa devono trovarsi presso il tesoriere, nè è ammessa la consegna provvisoria ad altre persone per lo incasso degli interessi, potendo tale operazione effettuarsi per mezzo delle casse di risparmio postali.

I valori in beni mobili dovranno pure essere accertati al momento della verifica, e così i pegni dei monti di pietà, eccetto che vi sia un depositario speciale, il grano dei monti frumentari, ecc. I valori dei terzi, e cioè i depositi cauzionali, dovranno essere elencati e descritti a parte.

Assodata l'esistenza di siffatti valori, dovrà il verbale constatarne la consegna ed il passaggio al nuovo tesoriere, regolarmente nominato e che abbia prestata la voluta cauzione.

Successivamente avrà luogo il riscontro della contabilità col l'esame dei relativi documenti, per accertare la posizione di diritto del cassiere cessante, ed, in base alla stessa, sarà determinato il passaggio delle riscossioni e dei pagamenti e delle conseguenti responsabilità.

Siccome ciascun tesoriere ha obbligo di rendere il conto della propria gestione, così rimarranno presso il tesoriere cessante i verbali delle verifiche anteriori, i bollettari delle fatte riscossioni i mandati pagati, coi relativi allegati, comprese le deliberazioni concernenti storni, impinguamenti, prelievi, ecc., che giustificano la regolarità dei fatti pagamenti. Tali mandati dovranno poi restituirsi insieme al conto, con obbligo nel tempo intermedio di renderli ostensibili ed, eventualmente, depositarli dietro regolare richiesta dell'amministrazione.

Dovranno invece rimanere alla cassa, come documenti appartenenti alla medesima, il bilancio comunicato dall'amministrazione con le variazioni approvate, i ruoli, gli ordini d'incasso e i titoli di riscossioni, con l'indicazione a margine delle somme esatte sulle singole partite, le deliberazioni di nomina degli assessori ed amministratori delle opere pie, con le firme dei medesimi per il riscontro della loro autenticità sui mandati, i registri di cassa e gli altri prescritti con la precedente circolare 19 giugno 1896, n. 16606-5, Div. 2.^a, Sez. 2.^a. I mandati non pagati dovranno consegnarsi al tesoriere subentrante, descritti in un elenco firmato dagli intervenuti.

Dei documenti ritirati, come dei rimasti, potranno i tesorieri avere copia a proprie spese. I registri mancanti od incompleti saranno stabiliti o regolarizzati a spese del tesoriere cessante.

La verifica, come quella che ha lo speciale scopo di determinare la posizione del cessante tesoriere, non solo di fronte all'amministrazione, ma di fronte al nuovo, e che stabilisce per quest'ultimo il punto di partenza della sua gestione, oltre a portare le indicazioni prescritte dal modulo annesso alla circolare 19 giugno 1896, (1) avrà un allegato indicativo delle somme preventivate in bilancio, o risultanti in seguito a deliberazioni di storni, prelievi, impinguamenti, ecc., nonchè di quelle riscosse e pagate, per le singole categorie ed articoli della gestione, affinchè il nuovo tesoriere possa averne norma circa le rimanenze da esigersi, e la disponibilità dei fondi onde potersi regolare sulle ulteriori sue operazioni.

Il verbale relativo a tale verifica sarà allegato al conto, dovendo, a differenza delle altre verifiche ordinarie, stabilire il punto di divisione della responsabilità dei tesorieri.

I registri saranno chiusi al momento della verifica, e della loro chiusura sarà fatto cenno nel verbale, affinchè ciascun

(1) Che è il mod. B. allegato al Reg. di Contabilità 5 febbraio 1891 nelle Opere Pie,

contabile possa dererminare il punto preciso in cui cessa od incomincia la sua responsabilità.

Trattandosi poi di tesorieri, che geriscono le casse di diversi enti, sarà per ciascuno di essi formato un verbale separato, affinchè possa essere rimesso alle singole amministrazioni.

I signori prefetti, e rispettivamente i sottoprefetti, sono tenuti ad invigilare sull'esecuzione delle presenti disposizioni, curando che al cessare dei tesorieri siano fatti i regolari passaggi di cassa e provvedendo, in caso tali passaggi non avessero luogo, oppure, per lo inviluppo delle contabilità, suscitassero contestazioni, perchè vi si proceda direttamente da un commissario prefettizio o coll'intervento del medesimo.

Pare superfluo aggiungere che la spesa del commissario dovrà essere posta a carico del tesoriere che l'ha provocata o di entrambi i tesorieri, se dalla relazione del commissario risultino aver entrambi sollevato illegali opposizioni e difficoltà.

La forma particolarizzata delle verifiche di cassa potrà essere pure usata in occasione di verifiche straordinarie, specialmente ordinate per ispezioni alle casse comunali e delle opere pie, per entrata in servizio dei nuovi sindaci e presidenti, nonchè dei Regi commissari, come pure nei casi in cui si riscontri deficienza per furto, frode o forza maggiore.

In questi casi sarà compilato previamente il verbale di fatto, constatante la presenza del numerario e dei valori, in triplice esemplare, di cui uno sarà immediatamente spedito alla prefettura o sottoprefettura. Sarà quindi redatto il verbale di diritto col riscontro dei bollettari, dei registri e dei documenti contabili comprovanti l'entrata e l'uscita, e sarà pure redatto l'allegato indicativo delle somme preventive, riscosse e pagate per le singole categorie ed articoli del bilancio, con le seguenti avvertenze:

1 — Non possono essere esclusi dall'esito i mandati regolari nella forma e muniti di quietanza pel motivo che manchino delle deliberazioni od altri documenti giustificativi, dovendo di questi mandati tenersi conto nella relazione da presentarsi sulla fatta

verifica. E' bene infatti avvertire che nelle operazioni di verifica non possono esercitarsi attribuzioni spettanti al consiglio di prefettura in sede di conto, dovendo solo rilevarsi le irregolarità per i provvedimenti e le decisioni superiori;

2 — I mandati *significati* dal consiglio di prefettura nella decretazione dei conti non potranno essere prodotti a discarico se non sono regolarizzati, ed, anche in tale caso, se ne dovrà fare un elenco a parte. Lo stesso è a dirsi delle partite, oggetto di precedenti contestazioni;

3 — Il processo verbale della verifica si apre con la data del giorno in cui cominciano le operazioni e si chiude con la data di quello in cui la verifica si compie, e lo sottoscrivono tutti gli intervenuti. Se durante le operazioni della verifica di diritto si presentano dal tesoriere altri valori o numerario, sarà redatto un verbale speciale;

4. — Chiunque degli intervenuti ai verbali può far inserire le proprie speciali dichiarazioni. Nel caso che alcuno rifiutasse di sottoscrivere, ne sono indicati i motivi nel verbale stesso;

5 — Gli allegati al verbale devono essere datati e firmati contemporaneamente al verbale. Verificandosi un vuoto di cassa o gravi irregolarità nella gestione della tesoreria, la prefettura, appena ricevuto il verbale, ne riferirà al Ministero, denunciando intanto gli autori dei reati all'autorità giudiziaria. Prenderà pure le precauzioni necessarie per garantire gli interessi degli enti geriti dal tesoriere, sia col promuovere la decadenza del medesimo, sia col far procedere alle opportune misure conservative a suo carico od a carico dell'eredità.

Pel Ministro — ASTENGO

51. Istituzioni pubbliche di beneficenza. — Verifiche di cassa bimensili — Passaggio di cassa. (Circolare del Prefetto di Salerno n. 8300 del 15 aprile 1916 diretta ai sindaci).

Non tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza di questa provincia curano, con la necessaria diligenza l'importante, servi-

zio delle verifiche bimensili di cassa, prescritte tassativamente dall'art. 61 del vigente regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99.

E' mio fermo intendimento che, d' ora innanzi, questo servizio non sia trascurato e prego quindi V. S. d'invitare i capi delle Istituzioni di beneficenza di codesto comune a mettersi in regola a cominciare dal bimestre, che scadrà alla fine di questo mese, ed a spedire il relativo verbale alla Prefettura.

Devo altresì rilevare che neanche le verifiche per passaggio di cassa da un contabile all'altro per cessazione di contratto, decadenza, morte ecc., vennero puntualmente eseguiti, nè inviati i relativi verbali a quest'Ufficio. Epperò anche per questa ultima parte devo richiamare l'attenzione dei capi delle Istituzioni di beneficenza, avvertendo che le istruzioni relative a tale servizio — istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare 26 settembre 1896 n. 16600-5 bis, tuttora in vigore — sono pubblicate nel n. 7 del Bollettino Amministrativo. (1)

A conseguire l'esatta osservanza di quanto innanzi è detto non mancherò di avvalermi delle facoltà concessemi dalle vigenti disposizioni, iuviando sul posto apposito commissario, a carico e spesa di chi risulterà responsabile della inadempienza.

Prego la S. V. di comunicare la presente alle istituzioni di pubblica beneficenza di codesto comune, favorendomi un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

52. **Passaporti per l'estero.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 marzo 1916 n. 516 diretto ai sindaci)

La Gazzetta ufficiale n. 74 del 29 volgente pubblica il seguente Decreto Luogotenenziale:

« E' temporaneamente sospeso il rilascio dei passaporti per l'estero anche ai giovani i quali abbiano compiuto o compiano

(1) Vedi pag. 101.

nell'anno, il sedicesimo anno di età, salvo le eccezionali deroghe da consentirsi caso per caso dal Ministero degli Affari Esteri, o, per sua delega, dal Commissariato della emigrazione. I passaporti a tutt'oggi rilasciati a persone che si trovino nelle condizioni previste dal precedente capoverso, restano annullati e saranno ritirati per cura delle autorità competenti. Le disposizioni di cui all'art. 2 del R. Decreto 2 maggio 1915 n. 635, prorogato col decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1825 si applicano indistintamente al rilascio di tutti i passaporti per l'estero.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regno ».

Prego quindi le SS. LL. di attenersi scrupolosamente alle dette disposizioni ritirando e trasmettere a questo ufficio i passaporti già rilasciati ai giovani di codesto comune, che si trovano, per la loro età, nelle condizioni suaccennate.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

53. Corrispondenza col Regio Consolato Generale a Zurigo. (Circolare del Prefetto di Salerno 25 marzo 1916 n. 1067 diretta ai sindaci)

Il Ministero degli affari esteri comunica che il R. Consolato Generale a Zurigo ha fatto presente che frequentemente gli pervengono da parte di uffici pubblici (tra cui sono comprese le prefetture ed i municipi) corrispondenze tassate perchè non affrancate sufficientemente o non affrancate affatto, aggiungendo che, specialmente in questi ultimi mesi il numero di tali corrispondenze è diventato notevole, e mette il Consolato nella necessità di respingerle oppure di sottostare ad una spesa rilevante.

Si prega di voler evitare che continui a verificarsi il lamento inconveniente.

Il Prefetto — SPIRITO

54. **Assunzione di personale avventizio.** (Telespresso de Ministero Interno 26 marzo 1916 n. 16900-3 diretto ai prefetti)

L'art. 8 del decreto luogotenenziale 12 marzo corrente, n. 307, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21, (1) stabilisce che nelle assunzioni di personale avventizio da parte delle amministrazioni dello Stato, siano preferiti, previo accertamento delle relative attitudini, i funzionari ed agenti pensionati, i militari mutilati o riformati durante la guerra e le persone non aventi obbligo di servizio militare, e soggiunge che tali preferenze debbano essere osservate anche nelle assunzioni che siano fatte dalle amministrazioni delle provincie dei comuni e di altri enti morali, in sostituzione del personale chiamato alle armi.

Quando si tratti di impieghi nei quali possono essere assunte le donne, saranno preferite le mogli, madri, figlie e sorelle dei militari morti o feriti durante la guerra, purchè abbiano i necessari requisiti.

Vogliono pertanto le SS. LL. richiamare su tale disposizione la particolare attenzione delle dipendenti amministrazioni, ed assicurarne l'osservanza, portando all'uopo la sua continua e diligente vigilanza sulle deliberazioni con le quali dalle amministrazioni medesime si provveda alla sostituzione provvisoria del personale richiamato in servizio militare.

Pel Ministro — CELESIA

55. **Domande delle Commissioni Provinciali per indumenti di lana per ottenere l'assegnazione di lavoro in oggetti di corredo comuni.** (Circolare del Ministero della guerra 27 marzo 1916 n. 4792 diretta ai Prefetti).

Col completamento che si è venuto effettuando delle ingenti dotazioni di indumenti stabilite per il R. Esercito, questo Ministero ha dovuto rallentare le commesse; e viene ormai a mancargli il modo di aderire alle innumerevoli richieste dei Comuni, Comitati di assistenza Civile ed Enti per ottenere tali confezioni.

(1) Vedi pag. 98.

In questo stato di cose non gli è possibile accogliere il desiderio di numerose Commissioni Provinciali per gli indumenti di lana, che col prossimo termine dell'attuale gestione di siffatti indumenti chiedono che sia loro affidata la lavorazione di altri capi di corredo; poichè ora che le dotazioni sono approntati e predisposte anzi in misura da essere abbondanti per i prevedibili bisogni, non può il Ministero della Guerra continuare in una produzione che troppe esorbiterebbe dal necessario, andando incontro a spese che non è autorizzato ad eseguire.

In queste condizioni il Ministero non può che limitarsi ad invitare i Comandi di Corno d' Armata Territoriali a volersi interessare perchè i Comitati di Assistenza, nel limite del possibile, diano lavoro a quelle operaie più bisognose che finora hanno tratto guadagno dalla lavorazione della lana.

55. Lotta antimalarica. Acquisto di Chinino. (Circolare 6 aprile 1916 n. 7418 diretta ai sindaci dei Comuni malarici della Provincia).

Data la grandissima importanza sanitaria e sociale, che presenta la lotta contro la malaria e la necessità, nelle attuali contingenze, di tutelare con tutti gli sforzi la salute delle popolazioni lavoratrici, raccomando alla S.V. di acquistare, con la debita sollecitudine, kg... di chinino di Stato, ritenuto necessario per la profilassi e la cura della malaria in codesto Comune.

Ad ogni buon fine avverto che se per il 20 maggio p. v. non avrò la prova che effettivamente fu fatto tale acquisto, mi troverò nella necessità di mandare costì un Commissario, a spese di codesta Amministrazione comunale, per provvedervi in conformità.

Resto per ora in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

Nel prossimo numero pubblicheremo il modello del rendiconto, che il tesoriere delle Congregazioni di Carità dovrà spedire alla Prefettura, per dimostrare l'erogazione dei sussidi per l'infanzia, in conformità di quanto dispone l'art. 14 del Regolamento 17 gennaio 1916 pubblicato a pag. 27 del *Bollettino* n. 2.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 25 Marzo 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Sono approvate le deliberazioni che modificano i bilanci 1915 delle seguenti Opere pie: *Padula*, Congrega di Carità, *Vibonati*, idem; *Salerno* Conservatorio Montevergine, *Oliveto Citra*, Congrega di Carità, *Stio*, Cassa Agraria, *Mercato S. Severino*, Congrega SS. Sacramento, *Laurino*, *Ravello*, *Monte S. Giacomo*, *Capaccio Braccigliano*, *Caggiano*, *Ortodonico*, Congregazione di Carità; *Nocera Superiore*, Arciconf. Rosario di Materdomini, *Monte S. Giacomo*, Cassa Agraria; *Cava dei Tirreni*, Monte dei Morti di S. Arcangelo, *S. Arsenio*, Cassa Agraria, *S. Valentino*, Monte Troiano, Monte Ferdinando Minutolo, *Roccapiemonte*, Arciconf. SS. Corpo di Cristo, *Angri*, Conf. S. M. del Carmine, *Nocera Superiore*, Arciconf. S. Caterina, *Salerno*, Conservatorio delle Orfane, *Scafati*, Arciconf. delle Vergini, *Nocera Superiore*, Congrega S. Lucia a Mallone; *Oliveto*, Cassa Agraria, *Calvanico*, Conf. SS. Rosario; *Caggiano*, Monte Pecuniario; *Salerno*, Congr. Addolorata, *Corbara*, Congr. Addolorata, *Olevano*, Congr. Sacramento.

Rinviate con ordinanza: *S. Arsenio*, Ospedale Civile, *Angri*, Confr. S. Margherita; *Pollica*, Congr. di Carità, *Scala*, Congr. di Carità; *Angri*, Legato Tortora.

Bilancio 1916 approvato: *Salerno*, Orfanotrofio Galdieri.

Bilancio 1915 approvato: *Serramezzana*, Congrega di Carità.

Affari diversi:

Opere Pie diverse — sottoscrizione al prestito nazionale, appr. *Caggiano* — Congr. di Carità, storno fondi, approva.

Cava dei Tirreni—Congrega S. M. Assunta in Cielo, svincolo fede credito per acquisto obbligazioni, approva.

Oliveto Citra -- Congr. di Carità, denuncia di nuove entrate, approva; transazione coi compratori di fondi, approva.

Postiglione -- Congrega Carità, storno fondi per assistenza malati poveri, approva.

Controne -- Idem id. prelevamento riserva. Riforme al locale ufficio della Congrega, prende atto.

Ottati -- Idem id. acquisto solfo per l'agricoltura locale, ord.

Eboli -- Arciconfr. Concezione, storno di fondi, approva.

Pagani -- Congr. Carità, misura finale dei lavori fondo Caviello, approva.

Salerno -- Ospedale Ruggi e S. Giovanni di Dio, svincolo cauzione appaltatore per lavori, approva.

Acerno -- Congr. Addolorata vendita legname, ordinanza.

Postiglione -- Cassa Agraria, cancellazione ipoteche. Pagamento debito, approva.

Sarno -- Congr. Morti prelevam. riserva spese segreteria, appr.

Serre -- Congr. Carità Storno fondi, approva.

Cava -- O. P. Genovese. Riscossione indennità servitù elettrodotto approva.

Scafati -- Congr. Carità esproprio eredi Nastri. Concorso asta, approva.

Corleto -- Congr. di Carità storno di fondi, approva.

Angri -- Congr. S. Caterina gratificaz. segretario. Prelevam. riserva, approva.

Salerno -- Orfanotrofio Umberto, compenso calzolaio Anzalone, approva.

Tramonti -- Congr. Carità rimborso spese tesoriere, approva.

S. Valentino -- Congr. Rosario istanza Longobardi, approva.

Ravello -- Congrega di Carità trastormazione oneri di culto, parere contrario.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Campora — Idem. di Carità. Spese lite animali gregarii, non approva.

Salerno — Orfanot. Galdieri. Prelevam. riserva bilancio 1915, approva.

Salerno—Congr. Carità. Lavori alla Chiesa S. Antonio Nobili. Variazioni al bilancio 1915, approva.

S. Cipriano—Idem id. Storno fondi e prelevam. riserva, appr.

S. Gregorio M. — Idem id. Affranco prest. Palitto, Leo e Coppola, approva.

Montec. Rovella — Idem id. Affranco canone De Vita per l'acquisto O. P. N., approva.

S. Greg. Magno — Idem id. vendita grano, approva.

Controne — Idem id. Rimborso spese tesoriere atti coattivi, ordinanza.

Corleto -- Idem id. Prelevam. riserva. Rimborso spese per rinnovazione certificato R. D. P., ordinanza.

Salerno — Orfanot. Umberto. Lavori complementari impianti acqua, approva, costruzione sala di bagno e cessi.

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 5 e 6 aprile 1916

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Fisciano — Pensione vedovile a Sica Lucia, non approva.

S. Pietro al Tanagro --Tassa focatica, approva.

S. Rufo — Capitolato medico, non approva.

Sessa Cilento — Istanza maestra Rocco per emissione mandato d'ufficio, dispone l'iscrizione in bilancio.

Ottati — Pagamento all'Impresa Mazzei, pei lavori al Cimitero, decide l'iscrizione in bilancio.

Trentinara — Demanialità bosco « Difesa », autorizza la lite, approva.

Pagani — Modifica al regolamento per servizio spazzamento pubblico, approva.

Positano — Aumento salario custode cimitero, approva.

Capaccio — Tariffa daziaria. Modifiche, Idem.

Amalfi — Prelevamento somma ad Arpino Raffaele per l'acquedotto, approva.

Felitto — Impianto servizio illuminazione pubblica, approva.

Montecorvino Rovella — Transazione lite con Panico per rivalsa di danni, approva.

- Felitto* — Modifiche alla tariffa daziaria, approva.
S. Gregorio Magno — Dazio consumo, approva.
S. Giovanni a Piro — Tariffa daziaria, ordinanza.
Corleto Monforte — Idem id., approva.
Ispani — Riduzione minimo tassa focatica, approva.
Acerno — Acquisto fondo Rialto, ordinanza.
Angri — Aumento assegno al fattorino, ordinanza.
Trentinara — Prelevamento somma cassa DD. PP., approva.
Postiglione — Cauzione esattoriale, parere favorevole.
Nocera Inferiore — Asilo infantile. Assegnazione dotazione annua L. 2500, approva.
Tramonti — Accettazione mutuo di lire 66700 per opere stradali, approva.
S. Gregorio Magno — Reg. Impiegati e salariati, approva.
Pertosa — Dazio consumo Regolamento, approva.
Corbara — Bilancio 1916, approva ed autorizza.
S. Cipriano — Idem id., approva ed autorizza.
Maiori — Idem id., rinvia.
Laurito — Idem id., rinvia.
Colliano — Idem id. rinvia.
Laureana — Bilancio 1916, ordinanza.
Castelnuovo Cilento — Idem id. ordinanza.
Montano Antilia — Idem id. ordinanza.
Rutino — Idem id. ordinanza di rinvio.
Rofrano — Idem id. ordinanza.
Alfano — Idem id. ordinanza.
Castellabate — Idem id. ordinanza.
Cuccaro Vetere — Idem id. ordinanza.
Agropoli — Idem id. ordinanza.
Controne — Idem id. ordinanza.
Sassano — Accettazione mutuo, approva.
Nocera Inferiore — Appalto dazio, approva.
Corbara — Tariffa daziaria, approva.
Ispani — Regolamento daziario, approva.
Sassano — Idem id. approva.
Scafati — Pagamento spedalità, approva.
Camerota — Mutuo di lire 35000, approva.
Salerno — Concessione gratuita teatro Verdi, approva.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➡ SOMMARIO ◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

57. *Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Modificazioni di articoli.* (D. L. 7 febbraio 1916).
58. *Lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni.* (D. L. 13 febbraio 1916).
59. *Leggi sulla Cassa Depositi e Prestiti. Modifica di articoli.* (D. L. 17 febbraio 1916).
60. *Riscatto dei servizi utili agli effetti della pensione agli impiegati degli enti locali.* (D. L. 27 febbraio 1916).
61. *Operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1897.* (D. L. 30 marzo 1916).
62. *Nuova visita medica di militari riformati.* (D. L. 30 marzo 1916).
63. *Divieto di esportazione del grano.* (D. P. 19 aprile 1916).

b) Circolari

64. *Propaganda in favore della produzione agraria.* (C. M. A. 29 marzo 1916).
65. *Provvedimenti per l'infanzia. Versamento di somme.* (C. P. 16 aprile 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa.

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Baronissi, Congr. di Carità, regolamento Asilo infantile, approva.

Fisciano, Congr. di Carità, spese funebri, ordinanza.

Salerno, Casa Santa Annunziata, storno di fondi, approva.

Sala Consuina, Congrega di Carità, istanza di debitori censi e canoni, approva.

Campagna, Congrega di Carità, Prelevamento della riserva prende atto.

Fisciano, Congrega di Carità Istanza di Euridice Bassi, ordinanza.

Ottati, Cong. di Carità, pagamento Ricevitore Reg. di Roccadaspide, approva.

Caggiano, Cong. di Carità, storno di fondi, approva.

Nocera Inferiore, Arciconfr. Rosario, storno fondi, approva.

Ottati, Cong. Carità, concorso spese illuminazione elettrica, Mutuo col Comune, approva.

Cava, Comitato cittadino, regolamento e pianta organica impiegati, approva.

Colliano, Cong. di Carità, storno fondi, approva.

Mercato, Cong. di Carità, storno di fondi, ordinanza.

Tramonti, Cong. di Carità Aumento di salario usciere F. Vicedomini, approva.

Salerno, Ospedale Ruggi, assicurazione nuovo edificio per rischi incendi fulmini ecc., approva.

Sala, Congr. di Carità, Prelevamento riserva, prende atto.

Nocera Inf., Congr. S. Monica, storno di fondi, approva.

S. Mauro Cilento, Congr. S. Maria delle Grazie, storno di fondi, approva.

Tramonti, Congr. Carità, prelevamento dalla riserva, approva.

Bracigliano, Congr. Rosario, pagamento debito all'ex tesoriere Albano e cancellazione d'ipoteca, approva.

Tramonti, Congr. di Carità, Rimborso di spese al Presidente, prelevamento dalla riserva, approva.

Roccadaspide, Cong. di Carità, giudizio contro debitori di censo, approva.

S. Valentino, Monte di Pegni, prelevamento riserva, approva.

S. Valentino, prelevamento dalla riserva, approva.

Salerno, Conserv. Montevergine, istanza del guardiano Calabrese per aumento di salario, ordinanza; impianto dell'acqua dell'Ausino nel locale del Conservatorio, approva.

Stio, Cong. Carità, aumento stipendio segretario, ordinanza.

S. Gregorio Magno, Cong. Carità, compenso straor. segretario, prelevamento riserva, ordinanza.

Rutino, Cassa prest. agraria, prelevamento dalla riserva, appr.

Parte I.

a) Leggi e decreti

57. **Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Modificazioni di articoli.** (D. L. 7 febbraio 1916 n. 221 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 marzo 1916 n. 53).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visti gli articoli 19 e 30 del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte 3ª;

Considerata l'opportunità di riconoscere, come utile agli effetti della misura della pensione, il tempo trascorso in servizio di medico, o di veterinario militare durante i periodi di preparazione e di durata della guerra, dai titolari di condotte mediche o veterinarie o di altri posti iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In parziale e temporanea modificazione degli articoli 19 e 30 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte 3ª, il ser-

vizio prestato dagli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari già chiamati sotto le armi, e trattenuti per la durata della guerra o chiamati durante la guerra nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari anche se non continuino a percepire stipendio o assegni dagli enti presso i quali prestavano servizio, sarà riconosciuto utile agli effetti della misura della pensione o dell'indennità sempre quando i sanitari, a mezzo degli enti medesimi, dichiarino di continuare a versare i relativi contributi alla Cassa.

Art. 2.

Gli enti che anticipano alla Cassa i contributi dei sanitari hanno diritto di rivalersene sugli stipendi o assegni attuali o futuri dei sanitari o di ottenerne il rimborso dalla Cassa sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

58. **Lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni (1)** (D. L. 13 febbraio 1916 n. 170 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1916 n. 48).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Reale decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti per metterla in grado di concedere mutui a saggio di favore alle Provincie ed ai Comuni, che entro il 31 dicembre 1914 avessero deliberata la esecuzione di opere pubbliche allo scopo principalmente di procurar

(1) v. pag. 398 Bollettino Amministrativo 1915.

lavoro ai disoccupati ed avessero iniziato i relativi lavori entro il 31 marzo 1915;

Veduto il Reale decreto in data 31 dicembre 1914, n. 1465, che prorogò al 28 febbraio 1915 il termine per deliberare la esecuzione delle opere ed al 30 giugno successivo quello per l'inizio dei lavori;

Veduti i Nostri decreti 5 giugno 1915, n. 856, e 18 novembre 1915, n. 1669, coi quali fu prorogato ancora, prima al 31 dicembre 1916 il secondo dei cennati termini, entro il quale, giusta l'art. 6 del sopracitato Reale decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le Provincie ed i Comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziato i lavori;

Ritenuto che il nuovo periodo concesso agli enti mutuatari per intraprendere i lavori assicurerà meglio il raggiungimento dei fini del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, ove sia data agli enti medesimi anche la facoltà di sostituire, senza superare l'importo dei prestiti conseguiti, alle opere già deliberate entro il 26 febbraio 1915, quelle altre che mutate circostanze o un più ponderato esame dimostrino più necessarie ed opportune;

Ritenuto che la Cassa dei depositi e prestiti potrà ammettere, senza altra formalità, siffatto mutamento di destinazione dei mutui, quando il Ministero dei lavori pubblici accerti che le nuove opere deliberate non richiedono spesa maggiore in confronto di quelle da sostituire e approvi i relativi progetti tecnici;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto col Ministro segretario di Stato per l'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Alle Provincie ed ai Comuni che abbiano ottenuti mutui sul fondo dei cento milioni, di cui al Reale decreto 22 settembre

1914, n. 1028, per la esecuzione di determinate opere, potrà essere consentito di impiegare, in tutto od in parte, i mutui stessi in altre opere pubbliche, deliberate posteriormente al 28 febbraio 1915, purchè rivestano i caratteri prescritti dal precitato Reale decreto.

Per effettuare tali inversioni bastano le deliberazioni delle rappresentanze comunali o provinciali, ai sensi dell'art. 4 del citato Reale decreto, e l'approvazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, dei progetti delle nuove opere, vistati dall'ufficio del Genio civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

59. Leggi sulla Cassa Depositi e Prestiti. Modifica di articoli. (D. L. 27 febbraio 1916 n. 257 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 marzo 1916, n. 61).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo del Re in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visti gli art. 13 e 14, libro 2°, parte 1ª del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvata con R. D. 2 gennaio 1913, n. 453;

Considerato che per la maggiore speditezza del servizio e nell'interesse dell'economia nazionale sia opportuno di estendere a L. 20,000 l'attuale competenza delle Intendenze di finanza per

quanto riguarda l'amministrazione e la restituzione dei depositi obbligatori iscritti presso di esse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo unico.

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913 numero 453, è data facoltà alle Intendenze di finanza, a cominciare dal 1° aprile 1916, di provvedere senza bisogno di autorizzazione dell'Amministrazione centrale alla restituzione dei depositi obbligatori iscritti sui loro registri per somma o capitale nominale non superiore a lire 20,000 (ventimila).

Per i depositi obbligatori eccedenti il limite predetto ogni operazione, che oltrepassi l'ordinaria amministrazione, dovrà eseguirsi in base ad autorizzazione della Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

60. Riscatto dei servizi utili agli effetti della pensione agli impiegati degli enti locali. (D. L. 27 febbraio 1916 n. 258 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 marzo 1916 n. 61).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visti gli articoli 41, 44 e 47 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;

Considerata l'opportunità di ripristinare ed estendere al 31 dicembre 1916 le facoltà di cui agli articoli ora citati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulle proposta del Ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto col Ministro dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 41, 44 e 47 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali sono ripristinati ed estesi al 31 dicembre 1916.

Sui contributi arretrati spettanti alla Cassa di previdenza dal 1° gennaio 1914 al primo del mese successivo a quello in cui si effettua la liquidazione sono dovuti gl'interessi composti al saggio legale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

61. Operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1897. (Decreto luogotenenziale n. 367, 30 marzo 1916 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1916 n. 79).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1., ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1897, siano iniziate nel corrente anno 1916, e che tutti gli arruolati nella prima categoria siano incorporati, senza far luogo all'applicazione del citato art. 119;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1897 saranno iniziate nel corrente anno 1916.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPELLI.

62. **Nuova visita medica di militari riformati.** (Decreto luogotenenziale n. 368, 30 marzo 1916 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1916 n. 79).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a nuova visita presso altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Visti i decreti luogotenenziali del 1. agosto 1915, n. 1166 e del 16 gennaio 1916, n. 35, con cui ritenuta l'opportunità che, per l'attuale stato di guerra, la facoltà del citato articolo 62 fosse estesa anche ad iscritti stati riformati da più di due anni e ai riformati durante il servizio militare, furono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni dal 1886 al 1894;

Riconosciuta l'utilità che alla nuova visita siano ora sottoposti anche iscritti e militari riformati appartenenti ad altre classi tuttora vincolate al servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli iscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 (25 aprile 1902) a tutto il 31 agosto 1915, sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva gli iscritti e i militari stati riformati nella leva sulla classe 1895 sino a tutto il 31 agosto 1915.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Art. 2. — Le disposizioni di cui agli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1 agosto 1915, n. 1166, e quelle di cui all'articolo 1, secondo comma dell'altro decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 3. — Con decreto del ministro della guerra, sarà stabilito per quali infermità e imperfezioni potrà eventualmente l'amministrazione far luogo all'esclusione dalla nuova visita di cui all'articolo 1; e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Con lo stesso decreto il ministro della guerra stabilirà quali altri riformati nati negli anni dal 1886 al 1894, già esclusi, per la natura della infermità che motivò la riforma, dalle precedenti nuove visite ordinarie con i citati due decreti luogotenenziali, potranno essere chiamati a nuova visita insieme ai riformati chiamati a nuova visita con i decreti medesimi.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI

63. **Divieto di esportazione del grano.** (D. P. 19 Aprile 1916 n. 2043).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che ragioni di pubblico interesse richiedono che le attuali disponibilità di grano nazionale ed estero vengano conservate per far fronte alle esigenze del consumo della Provincia;

Ritenuto che in conseguenza è opportuno venga vietata temporaneamente l'esportazione del grano fuori della Provincia stessa;

Ritenuto che peraltro, ove se ne riconosca la possibilità, a tale divieto si potrà fare eccezione con permessi speciali da accordarsi su domanda degli interessati;

Visto l'art.º 3 del decreto Luogotenenziale 11 marzo, n. 247; (1)

Decreta

E' vietata fino a nuova disposizione l'esportazione del grano dalla Provincia.

A tale divieto potrà esser fatta eccezione con permessi speciali, su domanda degl'interessati, i quali dovranno indicare caso

(1) Pubblicato a pag. 87.

per caso nella domanda stessa la quantità e qualità del cereale da esportare e il luogo d'importazione.

Contro i trasgressori sarà proceduto a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà comunicato ai Sindaci della Provincia per l'esecuzione e per conoscenza degli interessati e alle altre autorità incaricate della sorveglianza.

Salerno, 19 aprile 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

b) Circolari

64. **Propaganda in favore della produzione agraria.** (Circolare del Ministero di Agricoltura 29 marzo 1916 n. 5985 diretta alle Cattedre Ambulante di Agricoltura).

Le Cattedre ambulanti di Agricoltura, i Comizi agrari, le Associazioni e gli Enti che si adoperano in difesa e ad incoraggiamento dell'agricoltura — o per lodevole iniziativa propria o per secondare gli inviti da me fatti — hanno, fin qui, sviluppata una savia azione di propaganda per stimolare gli agricoltori ad intensificare le coltivazioni che mirano alla produzione di derrate alimentari, e fra esse specialmente quelle di cereali e delle leguminose da granella.

Nondimeno sembrami opportuno richiamare l'attenzione delle Istituzioni agrarie sulla necessità che l'opera solerte e fattiva, fin qui spiegata sia maggiormente intensificata, al fine di generalizzare l'adozione delle pratiche colturali che meglio giovano a dare incremento alla produzione.

E questo è urgente specialmente in riguardo di ciò che può essere fatto nella attuale primavera.

Le migliori pratiche colturali dovrebbero essere oggette di propaganda da parte delle Cattedre ambulanti, e degli Istituti agrari in genere, a mezzo di riunioni degli agricoltori, nelle quali le pratiche stesse siano discusse, chiarire e raccomandate.

Alle cure primaverili per le coltivazioni del frumento e della segale, alla preparazione del terreno e alla concimazione per il riso e per il granturco, alle raccomandazioni di estendere, dove sia possibile, le coltivazioni dei fagioli e delle fave, e quelle delle patate delle varietà più produttive dovrebbe esser volta particolarmente la propaganda. E si dovrebbe raccomandare la coltivazione delle terre che, d'ordinario, si lasciano, nel turno, a riposo, perchè si utilizzino nella produzione di materie elementari.

Su questi particolari argomenti ha portato il suo esame il

Comitato tecnico per l'agricoltura, il quale ha formulato le seguenti conclusioni:

« Frumento e segale — Ciò che si può fare, per queste coltivazioni, si limita alle cure primaverili. Onde raccomandansi le concimazioni con perfostati, se non sieno state fatte, come si doveva, in autunno. Soprattutto occorrono le concimazioni azotate con nitrato sodico o con miscele di nitrato sodico e soltanto ammonico.

« A questo proposito è da mettere in rilievo l'utilità della calciocianamide, il cui azoto costa meno di quello degli altri concimi azotati. La calciocianamide si presta bene per le concimazioni in copertura, mescolando con tre e quattro volte il suo peso di terra.

« Occorre poi di non tralasciare la esecuzione diligente della scerbatura e della sarchiatura, che può essere affidata a donne ed a ragazzi, E bisognerà anche evitare il ristagno delle acque dove questo sia da temere.

« Granturco — Occorre si raccomandino l'accurata preparazione del terreno e le abbondanti concimazioni con letame integrato con perfostato. Ove non si abbia letame, si può provvedere con perfostato e con concimi azotati, come la calciocianamide, o con sostanza contenenti azoto organico, come sangue, crisalidi, raschiatura di corna e di unghie, pennelli ecc.

« Dove il granturco succede al prato, in terreno ricco di azoto, ivi si potrà omettere la concimazione azotata provvedendo alla concimazione fosfatica.

« Ogni cura dovrà essere posta a suo tempo nei lavori di zappatura e di rincalzatura.

« Riso — Si deve vegliare all'applicazione delle norme colturali moderne intese ad elevare la produzione del riso: e cioè preparazioni diligente del terreno, semina delle varietà ad alto reddito, abbondanti concimazioni. Dove è possibile conviene raccomandare la pratica del trapianto, che fa risparmiare mano d'opera nella mondatura ed eleva il prodotto. Per la concimazione si consiglia il letame smaltito integrato con perfostato. Se non si ha letame impieghisi perfostato e calciocianamide o sostanze con azoto organico.

« Leguminose da granella - Fagioli e fave — Sarà bene estendere la coltivazione di queste piante, per l'alto valore nutritivo del loro prodotto.

« E' da rilevare l'importanza che può avere la consociazione di queste piante con altre. Così è della consociazione dei fagioli e granturco, già parecchio in uso. E così è anche della semina dei fagioli fra i filari delle viti.

« Patate — Di grande importanza, nel periodo che attraversiamo, si presenta la coltivazione della patata, che può essere estesa nel piano, in colle e al monte. Occorre far opera attivissima ed immediata, nelle regioni in cui si è ancora in tempo, per coltivare la patata ovunque è possibile e conveniente, scegliendo fra le varietà di grande reddito quelle che si sono dimostrate più produttive. Per questa coltivazione, a fianco delle concimazioni fosfatiche e azotate, occorre provvedere a concimazioni potassiche. Non potendo disporre di speciali concimi potassici, si consigliano le ceneri di legno, quelle di sanse e di vinaccia ecc.

« Ed è anche da rivolgere il pensiero alle terre incolte, ma coltivabili, ed a quelle che, per il sistema, si lasciano in riposo per determinati periodi ».

So bene che molto di quanto qui è raccomandato è già stato fatto o si fa.

La stagione avanzata, in qualche parte, come in talune plaghe del mezzodì e nelle isole, può far parere in qualche particolare tardivo il consiglio. Ma in non poche parti del Regno vi è ancora tempo per conseguire alla propaganda qualche buon risultato, specie rispetto alle coltivazioni secondarie e alle concimazioni.

Io, quindi, fo appello alle Cattedre ambulanti, alle Scuole agrarie, ai Comizi agrari e a tutte le Istituzioni agrarie perchè spendano l'opera loro nel senso autorevolmente indicato dal Comitato tecnico.

Il problema della produzione agraria nazionale ha da essere risoluto, nelle eccezionali circostanze del momento, in modo che nessun particolare di esso abbia ad essere trascurato.

Il Ministro — CAVASOLA

65. **Provvedimenti per l'infanzia-Versamenti di somme.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 aprile 1916 n. 3846 diretta ai sindaci).

In conformità di quanto dispone l'art. 3 del Regolamento per l'infanzia pubblicato, nel n. 2 del Bollettino Amministrativo, prego invitare i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto comune a spedire *subito* i redditi già maturati e destinati all'infanzia. Attendo quindi un primo versamento, che dovrà comprendere i redditi maturati a tutto il 15 corrente.

Gradirò assicurazioni dell'adempimento, avvertendo che provvederò d'ufficio se non mi perverrà il vaglia entro questo mese.

Per il Prefetto — FALLETTI

Parte II.

Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia

(D. L. 13 Giugno 1915 n. 873 e D. P. di Salerno 17 Gennaio 1916)

In esecuzione del Regolamento per l'assistenza all'infanzia 17 gennaio 1916, (1) crediamo di fare cosa utile col pubblicare il modello di rendiconto che, per l'art. 14 del citato regolamento, gli enti incaricati di erogare le somme devono trasmettere, entro un mese, alla Prefettura.

Nella colonna 1.^a viene segnato il numero d'ordine, nella 2.^a la data della riscossione, nella 3.^a il numero della quietanza staccata dal bollettario del tesoriere dell'Ente — Nella colonna 6.^a il numero d'ordine dei pagamenti, nella 7.^a la data del pagamento, nella 8.^a il cognome e nome di chi riscuote il sussidio, nella 9.^a il numero d'ordine dell'alligato giustificativo del pagamento, nella 10.^a la somma che viene pagata.

Poichè gli enti incaricati di riscuotere le somme e di erogarle sono—come dice il regolamento citato (2)—specialmente le istituzioni pubbliche di beneficenza, esse sono tenute alla spedizione del rendiconto alla Prefettura, che dovrà essere redatto dal tesoriere della pia istituzione ed approvato dall'Amministrazione.

L'obbligo della presentazione del rendiconto spetta dunque al tesoriere e poi all'Amministrazione incaricata di erogare le somme e non alla Commissione, di cui all'art. 9 del Regolamento citato, che ha soltanto l'incarico di “ dar parere su tutti gli atti di esecuzione in tema dei redditi disponibili. „

Il tesoriere dell'ente incaricato di erogare le somme dovrà quindi rilasciare apposita bolletta di ricevuta dal suo bollettario e dovrà provvedere al pagamento dei sussidi in base a mandati emessi dall'Amministrazione dell'ente—E a tale uopo sarà provveduto a stanziare nei bilanci alle *Partite di giro* apposite somme per tale servizio. (3)

Le quietanze per le somme per l'infanzia e i mandati di pagamento sono rilasciati in esenzione della tassa di bollo, anche

quando si riferiscano a pagamenti superiori a L. 30, giusta l'art. 22, n. 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414 (4).

Al rendiconto, corredato della quietanza rilasciata dal bollettario del tesoriere, (5) dai mandati debitamente quietanzati (6) dovrà unirsi il verbale della Commissione consultiva di cui all'art. 9 del regolamento suindicato, (7) la deliberazione dell'Amministrazione dell'Ente, e il certificato di pubblicazione. Il rendiconto sarà completato dal riepilogo delle riscossioni e dei pagamenti e firmato dal tesoriere; con tutti i documenti citati dovrà spedirsi in duplice copia alla Prefettura. La Prefettura tratterrà una copia e l'altra coi documenti la restituirà all'Ente, che dovrà alligarla al conto generale dell'anno.

(1) Vedi pag. 27 Bollettino Amministrativo.

(2) Art. 8 citato Regolamento.

(3) Le istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno, nell'inviare la deliberazione di modifiche al bilancio 1915, di cui al D. L. 2 Dicembre 1915, tener conto di tali nuovi stanziamenti, che devono pareggiare.

(4) Circolare 27 Gennaio 1916 n. 75242 del Ministero delle Finanze—Vedi pag. 27 *Bollettino Amministrativo*.

(5) Poichè la spedizione dei fondi è fatta dalla Prefettura quasi sempre con vaglia di servizio — giusta autorizzazione avuta dal Ministero delle Poste — ricordiamo che i vaglia di servizio non sono soggetti a tassa di bollo di quietanza. Anche per quietanzare gli *checks* non occorre la marca di quietanza. (Circolare M. delle Finanze 8 novembre 1915 n. 81516 Div. IV).

(6) La quietanza deve estendersi per esteso alla presenza del tesoriere; trattandosi di creditori che non sappiano scrivere basterà un segno di croce alla presenza di due testimoni, che sottoscriveranno attestando che il segno costituisce la quietanza del creditore (C. M. Tesoro 12 Marzo 1890).

(7) Se nel Comune fu nominata la Commissione consultiva.

Ecco il modello del rendiconto: (1)

COMUNE DI

Congregazione di Carità

Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia

(in conformità delle disposizioni contenute nel D. P. 17 Gennaio 1916)

ENTRATA

USCITA

1 N.º d'ordine	2 Data della riscossione	3 Numero della quietanza staccata dal bollettario	4 Motivo dell'introito	5 Somma	6 N.º d'ordine	7 Data	8 Cognome e nome del percipiente	9 Numero dell' allegato giustificativo	10 Somma

..... *li* 1916

Il Tesoriere

(1) Il rendiconto e la deliberazione trovansi in vendita presso la Tipografia Volpe.

Facciamo seguire anche il modello della deliberazione dell'Ente :

L'anno la Congregazione di Carità di
. riunitasi in numero legale, con l'intervento dei signori
.
nella sala delle ordinarie adunanze al fine di deliberare il rendiconto speciale dei sussidi erogati a favore dell'infanzia, presentato dal tesoriere dell'istituzione sig. ;

Visto il Decreto Luogotenenziale 13 Giugno 1915, n 873 e il Regolamento per l'assistenza all'infanzia 17 Gennaio 1916;

Visto ed esaminato il rendiconto suddetto, corredato da tutti i documenti giustificativi;

Letto il verbale della Commissione consultiva, nominata con Decreto Prefettizio del e le determinazioni del signor Prefetto; (1)

Visto l'art. 14 del citato regolamento;

Considerato che il rendiconto è regolarmente compilato;

DELIBERA

di approvare il rendiconto in parola con le seguenti risultanze :

Riscossioni L.
* Pagamenti »

Fatto, e chiuso il giorno mese ed anno suddetto e firmato come segue

V. Il Presidente

Il Segretario

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Il Segretario

.....

(1) Se nel Comune fu nominata la Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento.

Parte III.
Atti della Prefettura
Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 15 Aprile 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Sono approvate le deliberazioni che modificano i bilanci 1915 delle seguente Opere pie: *Scafati*, Arciconfrat. Corpo di Cristo; *Sala*, Congrega di Carità, *Sarno*, Asilo infantile, *Olevano*, Congrega S. Regina, Cassa Agraria; *Salerno*, Asilo infantile; *Eboli*, Arciconfraternita Concezione, *Roccadaspide*, Luoghi Pii Riuniti; *Romagnano*, idem; *Giffone Sei Casali*, Congrega delle Grazie, *Nocera Inferiore*, Congrega S. M. a Monte di Casolla, *Giffoni V. P.*, Congrega Annunziata, *Sala*, Ospedale Civile; *Atena*, Congrega di Carità; *Castellabate*, Congrega di Carità; *Sarno*, Congrega Concezione, Congrega S. Sebastiano, Congrega S.S. Sacramento in S. Matteo, Monte Pietà, Monte dei Pegni, Congrega S. Francesco Saverio, Congrega Carità, Ospedale; *Giffone V. P.*, Congrega Concezione, *Amalfi*, Congrega Trinità, *Palomonte*, Congrega di Carità; *Nocera Inferiore*, Congrega S. Monica, *Controne*, Congrega di Carità, Cassa Agraria, *Castelcivita*, Cassa Agraria; *Salerno*, Conservatorio A. G. P. Minore; *Romagnano*, Congrega di Carità, *Siano*, Congrega di Carità; *Pagani*, Congrega di Carità.

Rinviate con ordinanza:

Castelcivita, Congrega di Carità; *Mercato S. Severino*, Arciconf, S. Giovanni in Parco; *Laviano*, Cassa Agraria, Congrega di Carità; *Licusati*, Cassa Agraria; *Eboli*, Congrega di S. Giuseppe; *Contursi*, Congr. di Carità; *Acerno*, Congrega Monte dei Morti; *S. Gregorio Magno*, Congrega di Carità; *Roccadaspide*, Cassa Agraria, Orfanotrofio S. M. di Loreto.

S. Giovanni a Piro, Monte Pecuniario e Frumentario, bilancio 1915, prende atto.

Opere Pie diverse. Sottoscrizione al Prestito Nazionale, approva.

Affari diversi:

Nocera Inferiore, Ospedale Civile, storno di fondi, prende atto.

Pagani, Arciconf. delle Galline, istanza Montefusco approva.

Nocera Superiore, Congr. di Carità, capitolato affitto terreno, approva.

Cava dei Tirreni, Congr. di Carità, prelevamento della riserva, prende atto.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Bracigliano, Congr. Rosario, acquisto carro funebre, approva.
Montecorv. Pugliano, Conf. Sacr. e Rosario, prelevamento dalla riserva, approva.

Nocera Inf. Congr. S. Monica, storno di fondi per pagamento fondiaria, approva.

Vietri, Monte Morti di Raito, storno di fondi, approva.

Piaggine, Cong. Carità, modifica organico, ordinanza.

Vietri — Idem id. Legato Amodio. Giudizio graduazione, approva.

Castellabate — Idem id. Credito contro Morente Filippo approva.

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 19 e 20 aprile 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Campagna — Consorzio veterinario, ordinanza.

Nocera Superiore — Concessione suolo, parere favorevole.

Cava Tirreni — Abbattimento platini al Corso Roma, approva con condizioni.

Buccino — Pagamento speditività Cuozzo, ordine emissione mandato d'ufficio.

Cava Tirreni — Spese per corone offerte nei funerali dell'On. Talamo, approva.

Perito — Mutuo di L. 1600 con la Cong. di carità, approva.

Sassano — Mutuo di L. 5000, approva.

Atena — Concessione in enfiteusi del fondo rustico Sorbo, approva.

S. Cipriano — Tassa bestiame 1916-17, tariffa, eccedenza, ordinanza.

Piaggine — Ex convento dei Cappuccini, vendita giardino ed affrancazione canone, approva.

Salento — Modifica regolamento polizia urbana, approva.

Fisciano — Calmiere sul latte, approva.

Felitto — Modifica art. 3,° regol. polizia, approva.

S. Angelo Fasanella — Mutuo di L. 18000 per estinzione debito, approva.

Campagna — Contributo e locali a favore Cattedra Ambulante Agricoltura, approva.

Scafati — Modifica contratto di concessione enfiteutica, approva.

Moio Civitella — Concessione suolo a Bartolomeo Stefano per uso edificatorio, approva.

S. Gregorio Magno — Approvazione regol. esercizio usi civici, ordinanza.

S. Cipriano — Mutuo di L. 7200 per completamento lavori acquedotto, approva.

Sarno — Ricorso Buglione per rilascio certificato di povertà, ordinanza.

Oliveto Citra — Bilancio di previsione 1916, approva.

Ottati — Idem id. ordinanza.

S. Angelo Fasanella — Idem id. approva.

Minori — Idem id. approva.

Ispani S. Marina — Cauzione esattoria, parere favorevole.

Sala Consilina — Appalto dazio decennio 1916-25, approva.

Sessa Cilento — Tariffa daziaria, ordinanza.

Sacco — Bilancio 1916, approva.

Ceraso — Bilancio 1916, approva.

Cetara, idem, approva,

Centola — Idem id. approva.

Castelnuovo — Idem id. approva.

Roccalgoriosa — Idem idem ordinanza.

Stella Cilento — Idem id. approva.

Vibonati — Dazio consumo. Tariffa, approva.

Cava — Elargizione L. 592 a favore della vedova Galise, appr.

Torraca — Tariffa daziaria, approva.

Contursi — Bilancio 1916, ordinanza.

Palomonte — Regolamento per riscossione diretta dei dazii, approva.

Sassano — Giudizio contro l'Avv. Apicella, approva.

Salerno — Concessione gratuita teatro Verdi, approva.

Sapri — Tariffa daziaria, approva.

Ispani — Bilancio 1916, approva.

Galdo — Idem id. approva.

Positano — Idem id. approva.

Salento — Modifica regolamento polizia urbana, approva.

Felitto — Modifica polizia rurale, approva.

Montecorcino Rovella — Regolamento daziario, approva.

Bellosguardo — Bilancio 1916, approva.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

↔ SOMMARIO ↔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

66. *Nuova visita dei riformati della leva di mare.* (D. L. 16 aprile 1916).
 67. *Prezzi massimi di vendita al pubblico per le merci di comune o largo consumo.* (D. L. 27 aprile 1916).

b) Circolari

68. *Prezzi massimi dei risoni e risi.* (D. L. 28 aprile 1916).
 69. *Retta ospedaliera.* (C. P. 26 aprile 1916).
 70. *Provvedimenti pei sindaci che agevolano il ritorno dei soldati dal fronte.* (C. P. 29 aprile 1916).
 71. *Estratto dal conto corrente mod. B. 1° trimestre 1916.* (C. P. 5 maggio 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Commissione Prov. di Beneficenza, della Giunta Prov. Amministrativa e del Consiglio di Prefettura.

COPERTINA

Comunicazioni — concorsi.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite

S. Antonio Abate

Cav. Antonio Volpe Salerno

Giunta provinciale amministrativa

(continuazione)

- Baronissi* — Tassa esercizio e rivendita, provvede.
- Olevano* — Aumento salario al personale della illuminazione elettrica, approva.
- Postiglione* — Aumento di assegni agl' impiegati e salariati comunali, approva.
- Scafati* — Cancellazione ipoteca, ordinanza.
- Serre* — Impianto illuminazione elettrica, approva.
- Ascea* — Regolamento di usi civici, approva.
- Ravello* — Autorizzazione ad istituire giudizio per rettifica confini, approva.
- Maiori* — Svincolo cauzione esattoriale, approva.
- Nocera Superiore* — Ricupero di somme, autorizzazione ad intervenire in giudizio, autorizza.
- Stella Cilento* — Transazione lite col medico condotto e col segretario, approva.
- Angri* — Regolamento distribuzione acqua potabile, ordinanza.
- Pellezzano* — Tassa focatico 1915. approva.
- Salerno* — Concessione suolo Ditta Di Filippo, ordinanza.
- Giffoni sei Casali* — Regolamento daziario, approva.
- Salerno* — Aumento di assegno ai vigili sanitari, ordinanza.
- id. — Tassa sulle vetture, provvede.
- Castellabate* — Tassa esercizio e rivendita, reclamo, provvede.
- Giffoni V. Piana* — Regolamento organico, ordinanza.
- Sarno* — Tassa esercizio e rivendita, tariffa, approva; bilancio 1916, approva con modifiche.
- Ogliastro* — Manutenzione strade comunali per le frazioni e per Cicerale, approva.
- Laurino* — Bilancio 1916, sovrimposta, approva con modifiche.
- | | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----|-----|
| <i>Amalfi</i> | — | id. | id. | id. |
| <i>S. Mauro Cilento</i> | — | | id. | id. |
| <i>Ascea</i> | — | id. | id. | id. |
| <i>Sala</i> | — | id. | id. | id. |
| <i>Angri</i> | — | id. | id. | id. |
| <i>Salvitelle</i> | — | id. | id. | id. |

Parte I.

a) Leggi e decreti

66. **Nuova visita dei riformati della leva di mare.** (D. L. 16 aprile 1916 n. 443 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1916.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'inscritti di leva marittima e i militari del corpo R. equipaggi, nati negli anni 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1889 (1 ottobre 1909) a tutto il 31 dicembre 1915, sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva marittima, e quelli che risulteranno idonei alle armi saranno arruolati.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria per i titoli previsti dalle vigenti leggi sulla leva marittima, nonchè per quelli che esistevano al tempo della loro leva; o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni vigenti, la e-

senzione del servizio di 1^a categoria concessa ad altro fratello. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Art. 2.

Dei riformati che saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1^a categoria, solamente quelli che erano stati riformati nella qualità di militari saranno reintegrati nei ruoli del corpo R. equipaggi, per seguire le sorti della classe di leva marittima del loro anno di nascita, mentre tutti gli altri, cioè quelli già riformati, sia dai Consigli di leva che al Corpo, nella qualità d'inscritti di leva saranno passati nei ruoli del R. esercito per seguire le sorti della classe di leva di terra del loro anno di nascita.

Art. 3.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presentano al Consiglio di leva nel giorno prefisso, sono dichiarati renitenti e come tali incorrono nelle sanzioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, sono applicabili anche alle famiglie dei già riformati che siano arruolati in qualsiasi categoria per effetto dell'art. 1 del presente decreto, e che siano chiamati alle armi sia nel Corpo R. equipaggi sia nel R. esercito.

A quelli di costoro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Art. 5.

Con decreto del Ministero della Marina sarà stabilito per quali infermità e imperfezioni potrà eventualmente l'Amministra-

zione far luogo alla esclusione della nuova visita di cui all'art. 1, e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CORSI — MORRONE.

67. **Prezzi massimi di vendita al pubblico per le merci di comune o largo consumo:** (D. L. 27 aprile 1916 n. 472 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1916, n. 103.)

TOMASO DI SAVOIA ecc.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri dell'interno e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, possono essere fissati prezzi massimi di vendita al pubblico. Con decreti del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro dell'Interno, saranno determinati di volta in volta le merci cui si applica il presente decreto e saranno stabiliti i prezzi massimi che potranno praticare i produttori. Gli stessi ministri stabiliranno le norme per la determinazione dei prezzi di vendita all'ingrosso e al minuto.

Art. 2.

Chiunque venda merci a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto, è punito con la multa dal doppio al

triplo dell'intero prezzo ricavato dalle vendite illegali. In caso di recidiva, alla multa si aggiunge la reclusione da un mese ad un anno. Ove senza giustificato motivo un produttore o commerciante rifiuta vendere le merci ai prezzi massimi stabiliti il prefetto, o, in caso di urgenza, il sindaco può sequestrare e far vendere le merci a conto ed a spese del possessore al quale saranno riservate le quantità necessarie per il proprio consumo.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore circa la requisizione militare ed i prezzi massimi del grano delle farine e dello zucchero.

Art. 4.

Contro i provvedimenti emanati dal ministro di A. I. e commercio di concerto col min. dell'interno, a norma dell'articolo primo del presente decreto non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria. Per gli altri provvedimenti, emanati a norma del presente decreto, è ammesso esclusivamente il ricorso, entro 8 giorni, ad un comitato speciale che sarà costituito con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, e cesserà di avere effetto sessanta giorni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO

b) Circolari

68. **Prezzi massimi dei risoni e risi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 aprile 1916 n. 3112 diretta ai sindaci del 1° Circondario.)

Con decreto Ministeriale 17 marzo u. s. sono stati fissati, in forza dell'art. 6 del D. L. 11 marzo 1916, n. 247, i seguenti prezzi massimi per la requisizione dei risoni e risi, della risina e mezza-grana:

I. *Risoni (risi vestiti).*

1° Risoni comuni — Chinese originario o abbondanza, Giapponesi, Sancino, Lencino e tipi affini, e risoni fini (varietà a grana grossa comuni, Ranghino Greppi ed affini) L. 27.

2° Risoni, le altre varietà finissime o di lusso (prezzi per merce al tenimento per 100 kg. netti) L. 28.

II. *Risi bianchi o lavorati.*

1. Risi comuni (Chinese originario o Abbondanza, Giapponesi, Sancino, Lencino e tipi affini) sbrinato L. 36, mercantile L. 38, camolino L. 40, brillato L. 42.

2. Risi fini (varietà a grana grossa comuni, Ranghino, Greppi ed affini) sbrinato L. 38, mercantile L. 40, camolino L. 42, brillato L. 44.

3. *Risi finissimi o di lusso :*

a) Varietà a grana grossa fine (Violoni, Ostiglia. Chinese e affini) camolino L. 46, brillato L. 48.

b) Ostiglia e Novarese camolino L. 50, brillato L. 52.

c) Chinese e Bertone, camolino L. 52, brillato L. 54, (prezzi per merce resa su vagone stazione partenza, per 100 kg. netti, tela a computare a parte).

III. *Risina.*

L. 28 per 100 kg. netti, tela a parte, merce vagone stazione partenza.

IV. *Mezzagrana.*

L. 33 per 100 kg. netti, tela a parte, merce vagone stazione partenza.

I comuni sono ora invitati a stabilire i prezzi di minuta vendita, secondo le norme qui appresso indicate:

1. Rivendite superiore a 100 chilogrammi. — Il prezzo massimo di rivendita (esclusi gli stabilimenti di lavorazione del riso) sarà fissato aggiungendo al prezzo di base, stabilito dalle notificazioni fatte in forza dell'art. 6 del D. L. 11 marzo 1916, n. 247, il costo della tela, le spese di trasporto ed accessorie, dallo stabilimento di abituale provenienza fino al Comune, il dazio comune, il dazio comunale ed un sopraprezzo di non oltre L. 2 al quintale pei risi comuni, la risina e la mezzagrana, oppure L. 3 al quintale pei risi fini e finissimi o di lusso.

2. Rivendite al minuto fino ai chilogrammi cento. — Il prezzo massimo di rivendita sarà fissato, aggiungendo al prezzo di base stabilito dalle dette notificazioni, le spese di trasporto e accessorie, il dazio comunale, ed un sopraprezzo di non oltre L. 6 al quintale pei risi comuni, la risina e la mezzagrana, oppure di L. 8 al quintale pei risi fini e finissimi di lusso.

Prego V. S. di provocare da cotesta Amministrazione analogo deliberazione, inviandola subito a quest'Ufficio per provvedimenti di legge.

Il Prefetto — SPIRITO

69. **Retta ospedaliera** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 Aprile 1916 n. 9860 diretta ai Sindaci).

Per opportuna notizia si comunica alle SS. LL. che la retta ospedaliera dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, rimborsabile dai Comuni, nel caso di ricovero d'infermi, è stata fissata per l'anno 1916 con deliberazione del 10 marzo 1916, approvato a 15 aprile detto anno, in L. 5,00 al giorno, oltre L. 1,55, come coefficiente di guerra e fino alla durata della medesima.

Il Prefetto — SPIRITO

70. **Provvedimenti pei sindaci che agevolano il ritorno dei soldati dal fronte.** (Circolare 29 aprile 1916 n. 16900-3 del presidente del Consiglio e ministro dell'interno, diretta ai prefetti).

Risulta al Comando Supremo del R. Esercito che pervengono frequentemente ai comandi dipendenti, domande di licenze a favore ai militari, accompagnate da documenti redatti o legalizzati da autorità municipali, comprovanti urgenti interessi da sistemare o attestanti gravi malattie o il pericolo di vita di congiunti dei militari stessi, mentre invece dalle informazioni che si assumono, a mezzo dell'arma dei carabinieri, spesso risulta che la presenza dei detti militari in famiglia non è affatto necessaria e che si tratta di leggiere malattie.

Deplorando che le autorità municipali si prestino a rappresentare ai comandi militari condizioni di famiglia e di interessi non conformi al vero, nello intento di favorire la concessione di licenze a militari del rispettivo comune, desidero che non abbia a ripetersi così grave abuso e perciò le SS. LL. avvertiranno i sindaci che su ogni denuncia, che mi perverrà dall'autorità militare, prenderò a norma di legge provvedimenti a carico di chi abbia attestato il falso o abbia esagerata la verità, dimostrandosi indegno di covrire la carica di sindaco.

Le SS. LL. dal loro canto dovranno vigilare, perchè le autorità comunali non si prestino ad appoggiare illecite domande, ed ove abbiano notizia di abusi commessi, provvederanno immediatamente alla sospensione alla carica del sindaco responsabile di così grave addebito e ne rifereranno, senza indugio, al ministero proponendo quei provvedimenti che secondo la gravità del caso riterranno necessari.

Attendo, intanto, ricevuta del presente telegramma.

Il Ministro — SALANDRA

71. **Estratto dal conto corr. mod. B. 1.° trim. corr. anno.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 maggio 1916 n. 11520 diretta ai Capi delle Istituzioni di beneficenza).

La Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi sollecita l'invio dell'estratto del conto corrente mod. B. n. 1 del 1° trimestre dell'anno in corso, ed io prego la S. V. di provvedere con la massima sollecitudine, assicurandomene.

Debbo poi vivamente raccomandare alla S. V. di non omettere mai tale adempimento necessariissimo al controllo del conto depositato.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi

Sentenza 29 gennaio 1915 della Corte di Cassazione di Roma, Sezione Civile, nella causa Ministero Interno-Opera «Carità ed Agricoltura».

Il Supremo Collegio, facendo diritto alle ragioni del Ministero dell'interno, ha stabiliti alcuni importanti principi in tema di esercizio del potere di vigilanza che l'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e l'articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto 5 febbraio 1901, n. 99, attribuiscono all'autorità politica sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi.

Si reputa opportuno portare a conoscenza degli uffici e dei funzionari le motivazioni di diritto della notevole sentenza:

« DIRITTO

« La sentenza impugnata pone esattamente in rilievo, come premessa al proprio ragionamento, la missione di elementi di diritto pubblico e di diritto privato, onde si caratterizza la convenzione stipulata fra il Ministero dell'interno e l'Opera «Carità ed Agricoltura» fondata e diretta da Caterina Paternosto; costituiti rispettivamente dai fini di previdenza sociale che la pubblica amministrazione persegue nell'affidare i fanciulli abbandonati alle così dette colonie agricole dell'Opera, e dalle obbligazioni corrispettive emergenti dal contratto, quanto all'Opera di provvedere al ricovero, al mantenimento e alla educazione dei fanciulli in conformità del proprio statuto, e quanto al Ministero, di pagare regolarmente le rette nella misura pattuita. Ma non trae da questa premessa le necessarie conseguenze in ordine all'esercizio della funzione di vigilanza attribuita dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, all'autorità politica sull'attività dell'Opera, quale istituzione di pubblica beneficenza non ancora eretta in ente mo-

rale, parificata agli enti di cui all'articolo 2, lettera a); e agli effetti che dall'esercizio di una tale funzione possono riflettersi sul rapporto di diritto privato, facendo venir meno lo scopo e la ragione d'essere della stessa convizione.

« Si disconoscono la natura giuridica e le finalità dello atto amministrativo costituito dalle inchieste che il Ministero dell'interno ha fatto praticare per mezzo dei propri Ispettori generali, sul funzionamento economico e morale e sulla contabilità dell'opera, quando si nega ai risultamenti delle inchieste amministrative valore probatorio di fronte al rapporto contrattuale, perchè furono eseguite senza il consenso e il controllo dell'altra parte, come se fosse concepibile una pubblica amministrazione che per svolgere la propria funzione di buon governo, sulla istituzione di beneficenza avesse bisogno del beneplacito dei singoli, enti anche privati, il cui concorso essa si è assicurata sotto l'osservanza di determinati patti e condizioni, per il raggiungimento dei propri fini, e perchè alle inchieste medesime, così come furono eseguite, fanno difetto le forme e le garanzie volute dalla legge civile, come se fossero compatibili le strettoie del processo civile con l'esercizio da parte dell'autorità politica, della funzione di vigilanza sull'attività morale ed economica di un'Opera pia. Si contraddice alla promessa, anche quando, pur dichiarando di non voler pronunciare sull'indirizzo amministrativo cui si è informata la Paternostro, nell'accumulare, mediante economie praticate sopra i proventi dell'Opera, la somma di circa lire 98,000 dichiarando di volerla destinare all'acquisto di uno stabile per la colonia temporanea di Roma, la sentenza, affidandosi alla sola parola della Paternostro, si affretta ad escludere « da questo grave fatto il fine di lucro personale » senza riflettere che l'inchiesta contabile aveva accertato un avanzo fra le entrate e le spese effettive dell'Opera, di ben lire 223,732,45, di cui le lire 98,000, che la Paternostro dichiarava ma non dimostrava di tenere presso di sé, avrebbero costituito la parte minore, e senza preoccuparsi che essa si era con futili pretesti schermata dal provvedere alla ere-

zione della pia causa in persona giuridica mediante conferimento alla medesima della suddetta somma, quale primo fondo patrimoniale.

« La contraddizione si accentua nell'apprezzamento portato sulla conclusione del Ministero perchè l'Opera sia tenuta a presentare il conto della erogazione delle somme dal Ministero stesso versate al titolo sia di rette che di sussidi. Meno esattamente questa conclusione è stata qualificata come domanda riconvenzionale, mentre in essa altro non è dato di ravvisare che la richiesta di un mezzo istruttorio, incumbente alla attrice Paternostro; la quale, assumendo che il Ministero è venuto meno all'adempimento della sua obbligazione, doveva dal proprio canto dimostrare di avere eseguito puntualmente la contro-prestazione. E perciò, dal riconoscere il fondamento giuridico del proposto ricorso, deriva la conseguenza logica che la sentenza debba essere totalmentr cassata.

« La Paternostro che in tanto ha diritto di ripetere il pagamento delle rette, in quanto da parte sua si sia soddisfatto agli obblighi assunti nella convinzione nel cui adempimento si sostanzia il fine di beneficenza della sovvenzione dello Stato, avrebbe dovuto, a semplice richiesta dell'autorità politica, anche all'infuori di qualsiasi giudizio, fornire esauriente dimostrazione della erogazione data alle somme ricevute, in modo conforme ai patti e alle condizioni del contratto e alle norme del regolamento dell'Opera.

« Anche se nessun rapporto contrattuale fosse passato fra l'Opera e il Ministero e se nessun sussidio l'Opera avesse mai percepito dallo Stato, non si potrebbe non riconoscere alla pubblica amministrazione la potestà di richiedere, nell'esplicazione della funzione di vigilanza che le compete, sulla attività delle istituzioni di pubblica beneficenza non erette in ente morale, al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, il rendiconto della gestione dell'Opera.

« La Corte d'Appello mentre espressamente riconosce al Ministero la potestà di sorvegliare l'andamento di tutte le istituzioni

di beneficenza anche private, non ammette che esso possa chiedere il conto della gestione dell'Opera « Carità ed Agricoltura » perchè la medesima ha altre fonti di reddito oltre le rette e i sussidi governativi. Ciò sembra sia detto nel senso che confondendosi la erogazione di questi sussidi con quella degli altri redditi in un'unica gestione, la pretesa di esercitare un sindacato sui criteri amministrativi di chi presiede all'Opera offende il carattere autarchico dell'ente. Ma è evidente l'errore di una argomentazione con la quale si pretende di porre alla attuazione, da parte dell'autorità politica, della potestà di vigilanza sugli istituti di beneficenza, dei limiti che potrebbero rendere vano del tutto ed illusorio l'esercizio di una così importante funzione di governo. Se il concetto della vigilanza abbraccia tutti i poteri necessari ad assicurare che i singoli atti delle Opere pie sieno conformi a legge e rispondano ai fini della beneficenza e al pubblico interesse, e se fra questi poteri principali è quello di ispezionare la contabilità di ciascun istituto, onde ricavarne elementi di giudizio sulla maggiore o minore correttezza della gestione, si potrà ammettere siccome consequenziale al potere di ispezione, quello di richiedere dagli amministratori dell'ente il conto dello stato patrimoniale e dell'entrata ed uscita delle rendite e delle spese, e ciò anche in vista della eventualità che, a causa del disordine esistente nell'amministrazione dell'Opera pia o della cattiva volontà degli amministratori, non sia possibile dalle ispezioni praticate dai funzionari del Governo desumere sufficienti elementi di giudizio.

« Per questi motivi:

« La Corte di Cassazione, accolto il ricorso proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza 2 agosto 1914 della Corte di Appello di Roma, cassa la sentenza medesima e rinvia la causa per un nuovo giudizio alla prima sezione della stessa Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di quest'grado ».

(Udienza del 28 dicembre 1915 — *Presidente*: S. E. Mortara — *Relatore*: Biscaro — *P. M.* De Feo, che concluse per l'accoglimento del ricorso; pubblicata il 29 gennaio 1916).

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 29 Aprile 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Acerno — Monte frumentario, modifiche al bilancio 1915, approva.

Giffoni S. C. — Congrega carità id. approva.

Roccapiemonte — Congrega Rosario di P.re Alfano id. approva.

Laurino — Congrega S. Lucia id. approva.

S. Valentino — Congrega Ros. Casatori id. ordinanza

S. Cipriano — Congrega carità, approva.

S. Mauro la Bruca — id. id. approva.

Giffoni S. C. — Ospedale Conforti, bilancio 1916, approva.

S. Valentino — Congrega carità, modifiche bilancio 1915, approva.

Pagani -- id. prelevamento dalla riserva approva.

Pagani — Arciconf. Carmine delle Galline, Modifiche bilancio 1915, approva.

Pertosa — Congrega carità id. ordinanza.

Cava dei Tirreni — Monte Vincenzo Della Monica, bilancio 1916, approva.

Controne — Asilo infantile, modifiche bilancio 1915, approva.

Amalfi — Congrega Addolorata, variazioni al bilancio 1915, approva.

Laurino -- Congrega Rosario id. id. approva.

Acerno — Congrega carità id. id. approva.

Caggiano — Monte frumentario, statuto, ordinanza.

Amalfi — Congrega carità, transazione col Capitolo della cattedrale, approva.

Salerno — Orfan. Umberto, giudizio contro Scarpa per rette figli, approva.

Tegiano — Congrega carità capitolato per la vendita beni Asilo, approva.

Serre — Congrega carità, affitto locale per congregazione, approva.

Cava — Comitato cittadino, lavori straordinari case in Napoli, approva.

Sala — Congrega carità, regolamento ospedale, ordinanza.

Salerno — Casa Annunziata ed ospedale S. Giovanni di Dio, affranco canone Bignardi, approva.

Fisciano — Congrega carità, riaffitto fondi, approva.

Controne — Congrega carità, spese ricerche atti presso archivio di Stato, prelevamento dalla riserva, ordinanza.

Consiglio di Prefettura

a tutto il 5 Maggio 1916

Aquara — Capitolato d'appalto per concessione servizio della pubblica illuminazione, parere favorevole.

Caggiano — Congrega di carità, cauzione del tesoriere, approva.

Campagna — Capitolato illuminazione pubblica, approva.

Caggiano — Compenso al tesoriere, non approva.

Cava dei Tirreni — Lavori alla via Saraceno, Croce, parere favorevole; nomina segretario ragioniere provvisorio, annullato.

Conca Marini — Congrega di carità, conti 1908, 1909, approva.

Felitto — Concessione di energia elettrica, capitolato d'oneri, non approva

Giffoni Valle Piana — Vendita 2.^a sezione bosco Pettine, parere favorevole.

Licusati — Congrega di carità, servizio di tesoreria all'esattore, non approva.

Maiori — Appalto della tesoreria di Erchie, parere favorevole.

Mercato S. Severino — Nomina d'impiegato provvisorio, non approva; Conf. SS. Rosario, nomina del tesoriere, approva; Congrega SS. Rosario di Priscoli, nomina del tesoriere, approva.

Montecorvino Pugliano — Congrega SS. Sacramento e Rosario, cauzione del tesoriere, approva.

Montecorvino Rovella — Costruzione dell'acquedotto, transazione di lite, parere favorevole.

Nocera Inferiore — Ospedale Umberto I, cauzione del tesoriere, approva.

Nocera Superiore — Svincolo cauzione tesoriere, parere favorevole.

Oliveto Citra — Appalto riscossione dazi, approva.

Pagani — Nomina tesoriere provvisorio, non approva; retribuzione straordinaria al tesoriere, non approva; acquedotto, lavori di distribuzione interna, approva.

Polla — Confr. Concezione, nomina del priore, non approva.

Pontecagnano — Tassa sui cani, rimborso di quote inesigibili, approva.

Postiglione — Capitolato pel servizio della pubblica illuminazione, approva.

Pellezzano — Congrega di carità, conti 1907, 1908, approva.

Salerno — Rimborso all'esattore di quote inesigibili, non approva.

Sala Consilina — Appalto riscossioni daziarie, approva; taglio di zone boschive per uso civici, non approva.

Sarno — Lavori di basolamento, parere favorevole; sistemazione dei cimiteri, ordinanza; compenso per lavoro straordinario al portalettere, non approva.

Santomenna — Nomina d'un reggente l'ufficio di segreteria, approva.

Sicignano — Confr. SS. Corpo di Cristo, servizio di tesoreria, approva.

Stella Cilento — Confraternita P. M. dei morti, nomina del tesoriere, approva.

Stio — Vendita di legname; modificazioni al capitolato, parere favorevole.

S. Gregorio Magno — Dazio consumo, capitolato 1916-1920, non approva.

S. Mauro Cilento — Congrega S. M. delle Grazie, nomina tesoriere, approva.

Scafati — Conf. SS. Corpo di Cristo, cauzione del tesoriere, approva.

Scala — Aumento di salario alla guardia municipale provvisoria, approva.

Tramonti — Congrega SS. Nome di Dio di Campinola, approva.

Tegiano — Lavori di costruzione, pubblico acquedotto, non approva.

Vietri sul Mare — P. M. dei Morti di Raito, conferma del tesoriere, approva.

Olevano sul Tusciano — Congrega SS. Sacramento in M. S. del Soccorso, nomina del tesoriere, parere favorevole.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 3 e 4 maggio 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Castelcivita — Regolamento daziario, ordinanza.

S. Cipriano — Tassa esercizio, reclamo Bocchino, respinge.

Scala — Nomina di avvocato per resistere a giudizio demaniale intentato dal Comune di Ravello per usurpazione demaniale, approva.

S. Pietro al Tanagro — Tariffa tassa esercizio e rivendita, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

<i>Nocera Inferiore</i> —	Modifica regolamento dazi,	approva.
<i>Stella Cilento</i> —	Bilancio 1916 sovrimposta,	approva.
<i>Pisciotta</i> —	id.	approva con modifiche.
<i>Sassano</i> —	Metuo di lire 59000 con la Cassa DD. e PP.	approva; risoluzione contratto, acquisto casa De Benedictis, approva.
<i>Sala</i> —	Istanza Calzolaio,	emette mandato di ufficio.
<i>Montesano</i> —	Bilancio 1916,	ordinanza.
<i>S. Marina</i> —	id.	approva.
<i>S. Egidio</i> —	id.	approva.
<i>S. Giovanni a Piro</i> —	id.	approva.
<i>Giffoni sei Casali</i> —	id.	approva.
<i>Casalvelino</i> —	id.	approva.
<i>Ravello</i> --	id.	approva.
<i>Magliano Vetere</i> —	id.	ordinanza.

CONCORSI

E' aperto un concorso, mediante esame teorico pratico, per l'arruolamento volontario di n. 250 allievi meccanici nel corpo RR. equipaggi.

Presentazione delle domande entro il 20 luglio 1916 — Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione Generale del Corpo Reale Equipaggi in Roma.

COMUNICAZIONI

Tassa graduata di bollo sulle note per spese di degenza e ricovero ammalati.

Con lettera 18 marzo 1916, n. 77347, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) ha dichiarato che le note trasmesse dagli ospedali e dalle Opere pie ai comuni ed ai privati pel rimborso delle spese di degenza o di ricovero di ammalati, minorenni, inabili ecc., in quanto portino l'indicazione dei singoli ricoverati, dei giorni di permanenza di essi e del relativo importo per la retta giornaliera, non possono considerarsi

quali semplici estratti di conto, rivestendo il carattere di conti, note e fatture e, che, pertanto, le note anzidette, a termini dell'articolo 3, n. 2, del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, debbono assoggettarsi alla tassa graduata di bollo dallo stesso articolo stabilita, indipendentemente dalla tassa di bollo che sarà poi dovuta sulle quietanze rilasciate su mandati o con bollettari in dipendenza con le dette note.

Mano d'opera disponibile.

Nell'intento di prevenire in tempo i danni, che potrebbero derivare da una eventuale scarsenza di braccia per gl'imminenti lavori agricoli, il Prefetto della Provincia, d'accordo col Direttore della Cattedra di agricoltura di Salerno, ha disposte indagini dirette ad accertare la mano d'opera disponibile in relazione ai bisogni locali.

Ciò porterà a conoscere con anticipazione se e quale mano d'opera sia esuberante o deficiente al bisogno e quando precisamente se ne avrà eccesso o difetto, allo scopo di raccogliere e distribuire tutte le forze che ancora rimangono disponibili per la nostra agricoltura, in modo che le speranze e i bisogni di un abbondante raccolto non abbiano a soffrirne.

Tale opera è grandemente meritoria e avrà certo il plauso ed il concorso di quanti intenderanno l'alta e utile finalità di essa

Studi e pubblicazioni pratiche inserite nel Bollettino dell'anno 1916

Nel n. 2: *Regolamento per l'assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno.*

Nel n. 3: *Schema di deliberazione che apporta modifiche al bilancio 1915 delle Opere Pie.*

Nel n. 4: *Opere Pie, Rinnovazione dei ruoli esecutivi per canoni, censi ed altre prestazioni, nel D.r C. Pace.*

Nel n. 5: *Emolumenti negli atti d'incanto delle istituzioni di beneficenza; del Cav. G. d'Alessio.*

Nel n. 8; *Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia.*

Nel n. 9: *Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi. (Sentenza 29 gennaio 1916 della Corte di Cassazione).*

Ogni fascicolo separato centesimi 50.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➔➔ SOMMARIO ➔➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

72. *Successione dei militari morti o dispersi in guerra.* (D. L. 17 febbraio 1916).
73. *Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra.* (D. L. 1 maggio 1916).
74. *Provvedimenti per gli impiegati degli enti locali.* (D. L. 21 aprile 1916).
75. *Modifiche ad alcune disposizioni della legge Comunale e Provinciale* (D. L. 30 aprile 1916).

b) Circolari

76. *Nuove disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche durante la guerra.* (C. M. L. P. 7 marzo 1916).
77. *Versamento del contributo del centesimo di guerra sui pagamenti per trasporti carcerari in economia.* (C. M. L. 14 marzo 1916).
78. *Opera Nazionale di Patronato per le navi-asilo.* (C. M. L. 28 aprile 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Commissione Prov. di Beneficenza e della Giunta Prov. Amministrativa.

COPERTINA

Comunicazioni, Aste, Appalti, ecc.

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Salerno — Casa Annunziata ed Ospedale S. Giovanni di Dio, deposito di eccedenza di somma sulla Cassa di Risparmio Salernitana, approva

id. — Ospedale Ruggi, storno fondi, approva.

id. — Orfanotrofo Umberto I, cancellazione residui attivi per somme inesigibili, approva.

Oliveto Citra — Congrega carità, transazione coi compratori dei fondi, approva.

id. — Affranco di censo, approva.

id. — Radiazione d'ipoteca di due censi, approva.

Sarno — Congrega S. Matteo, affranco canone, approva.

Cava — Asilo mendicizia, storno di fondi, approva.

Salerno — Conservatorio delle orfane id. approva.

Pagani — Congrega carità, sussidio ai poveri, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi, storno di fondi, approva.

Castelruggiero — Congrega carità, affranco di censo, approva.

Acerno — Congrega carità, modifica pianta organica, ordinanza.

id. — id. id. affranco di censi, approva.

Geffoni sei Casali — Congrega di Carità fornitura medicinali, ordinanza.

Angri — Congrega Carmine, affitto fondi rustici, approva.

Casaleto — Cong. carità, pianta organica, ordinanza.

Padula — Congrega carità, annullamento canone, ordinanza.

Sarno — Cong. carità, capitolato riaffitto fondi rustici, ordinanza.

Polla — Cong. carità, censuazione di casa, aumento di canone, approva.

Cava dei Tirreni — Comitato cittadino, impianto dell'acqua dell'Ausino nell'Ospedale, approva.

S. Arsenio — Ospedale civile, modifiche bilancio 1915, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi, tramutamento obblig. 4,50 al 5 0/100, approva.

Angri — Legato Tortora (ammin. conf. S. Margherita), variazioni al bilancio 1915, approva.

Vietri — Monte Morti di Raito, variazioni al bilancio 1915, approva.

Montano Antilia — Cassa agraria id. id. ordinanza.

Acerno — Congrega Sacramento id. id. approva.

Aquara — Congrega carità id. id. approva.

id. — Cassa agraria id. id. approva.

Tramonti — Congrega Nome di Dio id. id. approva.

Sarno — Congrega 3.° ordine S. Francesco id. id. approva.

Serre — Ospedale S. Pietro id. id. ordinanza.

Parte I.

a) Leggi e decreti

72. **Successione dei militari morti o dispersi in guerra.** (D. L. 17 febbraio 1916 n. 180. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1916, n. 48).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con i ministri delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all'esercito in campagna, morti in guerra, o per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra entro i 12 mesi precedenti alla morte — come dovrà risultare da apposita dichiarazione del comandante del corpo — saranno ammessi, in esenzione da denuncia e dal pagamento della tassa di successione, al possesso delle somme, dei valori e degli oggetti di pertinenza dei defunti rimasti presso l'Amministrazione militare, nonchè dell'importo delle competenze e degli assegni personali e loro prorata dovuti dalla detta Amministrazione, dalle Amministrazioni civili dello Stato e dalle Amministrazioni pubbliche al personale delle quali sia esteso il trattamento stabilito dal decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, presentando i documenti pre-

scritti dagli articoli 337 e 338 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, con facoltà di produrre, in luogo della attestazione giudiziaria di cui all'art. 337, un atto notorio anche per le successioni testamentarie e per qualsiasi somma, che potrà essere ricevuto pure dai sindaci o dai notai per le facoltà concesse questi a ultimi dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

Tutti i documenti potranno essere in carta libera.

I detti eredi e legatari potranno anche esimersi dal presentare il certificato di morte del defunto ed, in luogo di questo, la stessa Amministrazione militare unirà agli altri documenti presentati dagli eredi una copia autentica dell'avviso di decesso avuto dalle autorità militari competenti.

Art. 2.

Le quote ereditarie spettanti ai minori sulle somme, sui valori, sugli oggetti di pertinenza dei defunti, come al precedente articolo, nonchè sulle competenze ed assegni personali e loro prorata, dovuti dall'Amministrazione militare o dalle Amministrazioni civili, di cui all'articolo medesimo, saranno liberamente consegnate ai loro legittimi rappresentanti senza che questi siano obbligati a presentare l'autorizzazione rilasciata dal pretore a norma dell'art. 225 del Codice civile.

La rappresentanza di coloro che non hanno piena capacità di agire si intenderà sufficientemente provata anche a mezzo dell'atto notorio di cui all'articolo precedente, od a mezzo di documenti equipollenti.

Le quote che dovrebbero essere vincolate a garanzia dei diritti di usufrutto che possano competere agli eredi saranno liberamente consegnate a coloro cui spetta la proprietà del capitale, quando sia presentata una esplicita dichiarazione di consenso a tale consegna rilasciata dall'usufruttuario in carta libera, avanti al pretore, al notaio od al sindaco con l'assistenza di due testimoni.

Art. 3.

Le stesse norme e formalità, di cui agli articoli precedenti, saranno applicate per i personali dell' esercito in campagna dispersi durante le operazioni di guerra e che non abbiano lasciato testamento. Coloro che nel giorno della dispersione risultino essere i presunti eredi legittimi dei dispersi saranno ammessi al ritiro delle attività indicate nel precedente art. 1 solo dopo però che siano trascorsi sei mesi dalla dispersione ed in base alla dichiarazione di irreperibilità di cui all' art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, che terrà luogo dell'avviso di decesso.

Art. 4.

Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all' esercito morti o dispersi nelle circostanze indicate nei precedenti articoli 1 e 3 potranno delegare uno solo di essi, od una terza persona, a ricevere in consegna tutte le somme, gli oggetti e i valori esistenti presso l'Amministrazione militare, nonchè l'importo delle competenze ed assegni personali e loro prorata dovuti dall'Amministrazione militare o dalle Amministrazioni civili di cui all'art. 1, mediante una dichiarazione in carta libera da rilasciarsi avanti al sindaco od al notaio alla presenza di due testimoni.

Con la stessa dichiarazione la persona delegata dovrà essere pure autorizzata a rilasciare ricevuta di tutto ciò che prende in consegna, esonerando le Amministrazioni suddette da qualsiasi responsabilità.

Art. 5.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche a favore degli eredi dei militari e personali della R. Marina nelle stesse condizioni del R. Esercito.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPELLI — CORSI — MARTINI — ORLANDO — DANE0 — CARCANO

73 **Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra** (D. L. 1 maggio 1916 n. 497 pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. 107 del 6 maggio 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 886;

Vista la legge 19 aprile 1906, n. 135;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Visti i nostri decreti 8 agosto 1915, n. 1266 e 14 ottobre 1915, n. 1496;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Provvedimenti per le pensioni dirette.

Art. 1.

Il procedimento per stabilire, agli effetti della concessione dell'assegno temporaneo o della pensione, che dipendono da cause di servizio le ferite, lesioni od infermità riportate da nn militare, dovrà essere eseguito d'ufficio. E parimente sarà eseguito d'ufficio il procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza, quando la constatazione delle ferite, lesioni od infermità da parte delle autorità militari, sia stata iniziata mentre l'interessato trovavasi ancora in attività di servizio.

Art. 2.

Quando non possa sorgere alcun dubbio circa la dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni od infermità, il Consiglio d'amministrazione, o l'autorità che ne fa le veci, potrà omettere il parere di cui all'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 3.

In sostituzione dello stato di servizio di cui all'articolo 46 del

regolamento precitato, basterà inviare alla Direzione dell'ospedale militare un estratto autentico che contenga:

a) le generalità del militare, con la esatta indicazione del luogo e data di nascita;

b) la professione da lui esercitata prima della chiamata alle armi, facendo constatare se appartenesse a qualche pubblica amministrazione;

c) la qualità, la durata e le interruzioni dei servizi prestati, nonchè gli stipendi goduti nell'ultimo triennio quando trattisi di ufficiali.

Trattandosi, invece, di militari di truppa arruolatisi da meno di 18 anni, o da meno di 15 per i carabinieri saranno sufficienti le indicazioni della data iniziale del servizio e dell'ultimo grado conseguito, aggiungendo, per i sottufficiali di tutte le armi dell'esercito e per i militari di truppa dei RR. carabinieri, l'ammon-tare dell'ultima paga, compresi gli aumenti quadriennali.

Art. 4.

Qualora risulti che il militare ferito od infermo appartenga a qualche amministrazione civile dello Stato o di altri enti morali, il collegio medico, nel certificato della visita sanitaria, dovrà dichiarare esplicitamente se le infermità, o i difetti riscontrati, siano tali da impedire al militare stesso anche la continuazione o la riassunzione del servizio civile.

Art. 5.

Il presidente del collegio medico, subito dopo redatto il verbale della visita, dovrà comunicarne l'esito all'interessato, facendo constare in calce al verbale stesso se questi ne accetti le conclusioni, ovvero voglia appellarsi ai termini dell'art. 55 del citato regolamento sulle pensioni.

Art. 6.

Quando si tratti dell'amputazione di uno o più membri, o della perdita intera od incurabile della vista, o della funzionalità di altro organo, tale da equivalere alla perdita assoluta dell'organo medesimo, e l'interessato accetti le conclusioni del collegio medico, il direttore dell'ospedale militare trasmetterà direttamente tutti gli atti al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Negli altri casi, gli atti debbono essere rimessi al direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento.

Questi, ove nulla abbia ad osservare circa le conclusioni del collegio medico, le conformerà con dichiarazione in calce al ver-

bale comunicatogli; altrimenti, pronunzierà parere motivato trasmettendolo al ministero insieme agli altri documenti.

Il parere dell'Ispettorato di sanità sarà reso unicamente quando vi sia discordanza fra le conclusioni degli altri corpi sanitari.

Nel caso di appello, devono essere osservate le norme dell'art. 55 del citato regolamento sulle pensioni.

Art. 7.

Ove i pareri emessi, concordando nel dichiarare il militare permanentemente inabile al servizio, dissentano nella classificazione della infermità, il militare stesso potrà essere ugualmente congedato, e in via provvisoria gli potrà essere liquidata la pensione di minore importo, salvo provvedere alla liquidazione della pensione definitiva, quando l'Ispettorato di sanità abbia emesso il suo parere conclusivo.

Art. 8.

Il collegio medico, ove non possa pronunciarsi definitivamente circa la gravità delle ferite, lesioni od infermità riscontrate, neppure per l'iscrizione di essa alla terza categoria, dovrà dichiarare nel certificato della visita sanitaria se il militare debba essere inviato in congedo con l'assegno temporaneo di cui all'art. 4 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266.

In tal caso dovrà stabilire quando, entro il limite massimo dei cinque anni, il militare stesso debba essere assoggettato a nuova visita.

Art. 9.

Chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio, e lasci trascorrere cinque anni dalla cessazione del servizio medesimo, senza chiederne la constatazione, decade dal diritto alla pensione privilegiata.

La stessa decadenza è comminata per coloro che avendo riportato una ferita, lesione od infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, però, dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne facciano nel termine suaccennato constatare l'aggravamento, ove si manifesti.

Art. 10.

Nel caso di aggravamento dell'infermità, per la quale sia stata già liquidata la pensione, il pensionato potrà far valere i suoi maggiori diritti, presentando apposita domanda nel termine perentorio di cinque giorni dal giorno della cessazione dal servizio,

Per accertare l'aggravamento delle infermità, saranno seguite le norme contenute nell'art. 60 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

L'aumento della pensione, in seguito all'accertato aggravamento, sarà calcolato secondo le norme in vigore al momento della cessazione del servizio, e avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 5 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266 sono applicabili anche ai personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedano al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, nonchè agli iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

Si applicheranno altresì a tutti gli altri personali pei quali sia ammesso dalle norme vigenti il riparto della pensione o dell'assegno fra lo Stato ed altri enti, in dipendenza dei servizi ad essi rispettivamente presentati.

Spetta, in ogni caso, alla Corte dei conti di provvedere alla liquidazione ed al riparto degli assegni anche per la quota di pensione o per la somma di indennità, che debba fare carico ad altri enti in concorso con lo Stato.

Gli enti interessati non potranno eseguire alcun pagamento se non in base alla deliberazione della Corte dei conti, notificata nelle forme di legge.

Art. 12.

Quando un militare, trovandosi in uno stabilimento sanitario rifiuti di assoggettarsi ad una cura medica o chirurgica, dalla quale i sanitari ritengano che egli possa ottenere la guarigione od un miglioramento, le autorità sanitarie dovranno far risultare il rifiuto da processo verbale, da lui firmato o crocesegnato in presenza dei testimoni.

Tale processo verbale dovrà poi essere allegato agli atti sanitari, e qualora dai pareri del collegio medico, della Direzione di sanità e dell'Ispettorato di sanità risulti che la mancata guarigione del militare dipese unicamente dalla non eseguita cura, non si farà luogo alla liquidazione di alcuna pensione.

Se invece le autorità sanitarie ritenessero che la mancata cura impedi soltanto un miglioramento, la pensione sarà liquidata per la categoria inferiore a quella cui l'infermità viene giudicata ascrivibile, sempre che il militare risulti inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Provvedimenti per le pensioni di reversibilità

Art. 13.

Quando nell'atto di decesso compilato dall'autorità militare, sia esplicitamente dichiarato che la morte è avvenuta in seguito a ferite o lesioni riportate in combattimento, non saranno necessari altri documenti per dimostrare che essa dipese da cause di servizio.

Art. 14.

A provare che la morte di un militare, avvenuta in seguito a ferite, lesioni, congelamenti o malattie epidemico-infettive, contagiose od endemiche contratte durante il servizio prestato in guerra, è da attribuirsi a cause di servizio, saranno sufficienti i certificati degli ufficiali medici militari che accertarono la morte quando i certificati contengano la esplicita dichiarazione; salvo che la Corte dei conti non ritenga necessario il parere di altre autorità sanitarie superiori.

Art. 15.

La disposizione dell'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667 deve intendersi nel senso che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra corrisponde alla metà di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare giusta l'art. 2 della legge stessa, sempre quando questa ultima pensione non superi il massimo limite di L. 3000. Qualora si ecceda tale limite resta ferma la misura stabilita dagli articoli 100 e 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

In ogni caso, si deve eseguire la liquidazione in base allo stipendio corrispondente al grado inferiore che il militare avrebbe rivestito se non avesse ricevuto l'ultima od altre precedenti promozioni, sempre che la pensione così liquidata risulti per gl'interessati più favorevole.

Art. 16.

Il padre non quinquagenario di un militare morto per una delle cause indicate nell'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895 n. 70, avrà diritto alla pensione di cui alla legge 19 aprile 1906, n. 135, soltanto quando risulti che il figlio era l'unico suo sostegno e che egli sia cieco o assolutamente incapace a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667.

Tali infermità dovranno essere comprovate durante certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco

del comune ove risiede l'interessato, sul quale certificato il medico provinciale dovrà poi esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne fosse il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

La Corte dei conti, quando lo creda opportuno, potrà richiedere anche il parere delle autorità mediche militari.

Le presenti disposizioni saranno applicabili alle pensioni privilegiate di guerra contemplate dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni, ma con effetto, per il godimento da una data non anteriore al 24 maggio 1915.

Art. 17.

Qualora il genitore di un militare morto per causa di servizio sia già provvisto di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, e si trovi, a giudizio della Corte dei conti, nelle condizioni di ottenere la pensione privilegiata, questa dovrà essere liquidata soltanto per la differenza fra la maggiore pensione e quella già goduta.

La disposizione di cui sopra sarà applicabile anche quando la pensione possa competere alla madre vedova od ai fratelli e sorelle nabili minorenni del militare morto.

Art. 18.

L'articolo 3 del decreto 14 ottobre 1915, n. 1496, è applicabile ai matrimoni contratti durante il periodo della guerra dai militari nell'articolo stesso indicati, anche se celebrati anteriormente alla data di pubblicazione del decreto menzionato.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nei casi in cui, per insufficiente documentazione o per altro motivo, la Corte dei conti non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla misura della pensione da conferire, liquiderà in via provvisoria alla pensione nella somma che, allo stato degli atti, risulta dovuta all'interessato.

Art. 20.

Ai soli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, modificata come ai precedenti articoli, la Tripolitania è da considerarsi come in istato di guerra anche per il periodo dal 1° luglio 1914 fino al mezzogiorno del 15 maggio 1915, momento in cui lo stato di guerra medesimo venne effettivamente proclamato in virtù del R. decreto 14 maggio 1915, n. 777.

Art. 21.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 24 maggio 1915 per la durata della guerra e per cinque anni dopo la cessazione di essa.

Quelle degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 resteranno in vigore anche decorso il termine suaccennato.

Restano, però, salvi i maggiori diritti acquisiti in dipendenza di deliberazioni definitive della Corte dei conti.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CARCANO — SONNINO —
MARTINI — ORLANDO — DANE0 —
MORRONE — CORSI — GRIPPO —
CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO —
BARZILAI.

74. **Provvedimenti per gl'impiegati degli enti locali.** (D. L. 21 aprile 1916 n. 533 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 11 maggio 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù della autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671 con la quale si è conferito al Govrno del Re la facoltà di emanare durante la guerra disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni della economia nazionale;

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1915, n. 1420, (1) col quale sono stati sospesi durante la guerra tutti i concorsi per nomina di nuovo personale presso le amministrazioni degli enti locali;

Ritenuta la urgenza di regolare la posizione dei numerosi impiegati e salariati delle Amministrazioni predette che, essendo stati chiamati alle armi per le necessità della difesa nazionale, si trovano momentaneamente nella impossibilità di compiere i periodi di nomina e di esperimento prescritti per le conferme nei posti o per lo acquisto della stabilità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato, per gli affari dello interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli impiegati ed i salariati dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed il personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni, dal giorno della chiamata

(1) V. pag 293 Bollettino Amministrativo 1915.

alle armi e finchè prestano servizio militare, non potranno essere licenziati, restando sospeso, per tutta la durata del servizio medesimo, il decorso delle nomine a tempo, dei periodi di esperimento e dei termini per il licenziamento.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato ad Agliè, addì 21 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

75. **Modifiche ad alcune disposizioni della legge Comunale e Provinciale** (D. L. 30 aprile 1916 n. 558 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 maggio 1916).

TOMASO DI SAVOIA ecc.

In virtù ecc.

Visto il nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744; (1)

Ritenuto che, per la assenza di alcuni dei loro componenti impegnati nel servizio militare, molti Consigli Comunali e Provinciali sono nella impossibilità di prendere quelle deliberazioni, per le quali la legge comunale e provinciale o altre leggi prescrivono l'intervento alla seduta, o il voto favorevole di un numero di consiglieri, diverso da quello stabilito negli articoli 127, 239, 298 e 299 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Finchè dura lo stato di guerra, nei casi in cui dalla legge comunale e provinciale o da altre leggi si richieda, per la validità della adunanza del consiglio comunale o provinciale, l'intervento di un numero di consiglieri superiore a quello stabilito dagli articoli 127 e 239 della legge comunale e provinciale, o, per la efficacia della deliberazione, una maggioranza diversa da quella stabilita dagli articoli 298 e 299 della stessa legge, non si tiene

(1) Vedi pag. 163 Bollettino Amministrativo 1915.

conto nel calcolo di detto numero o di detta maggioranza, dei consiglieri legalmente impediti per servizio militare.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

b) Circolari

76. Nuove disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche durante la guerra. (Circolare del Ministro dei lavori pubblici ai Prefetti. in data 7 marzo 1916.)

Con decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658 (1), prorogandosi gli effetti del precedente decreto 1 settembre 1914, n. 920, furono dettate alcune norme dirette a facilitare gli appalti e l'esecuzione dei lavori pubblici; ed esse furono ampiamente illustrate con la circolare n. 5937 del 30 stesso mese.

Perdurando però la situazione eccezionale alle cui particolari necessità hanno avuto riguardo le disposizioni suaccennate, il Governo ha creduto opportuno prendere in esame i desideri espressi dagli appaltatori di opere pubbliche ed accoglierli in parte col decreto legislativo 27 febbraio 1916, n. 231 (2).

Tale decreto consente la riduzione delle cauzioni prestate per appalti, in qualunque epoca assunti, alla misura del 5 0/100; la restituzione delle ritenute sugli acconti da accordarsi anteriormente al collaudo subito dopo l'ultimazione dei lavori; la sostituzione, una volta perfezionato il vincolo contrattuale, di una parte della cauzione con uno speciale privilegio da costituirsi a favore della Amministrazione sui mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori.

La prima agevolazione è sostanzialmente diversa da quella stabilita con l'art. 3 del decreto reale 1 settembre 1914, n. 920: giacchè, mentre quest'ultimo accordava soltanto l'assoggettamento a nuovo vincolo della parte di cauzione eccedente il 5 0/100 dell'importo dell'appalto, con l'attuale decreto viene consentito lo svincolo di tale quota. Inoltre la nuova disposizione si estende a tutti indistintamente gli appalti, mentre quella ora accennata si riferiva

(1) Vedi Bollettino Amm. pag. 17.

(2) Vedi Bollettino Amm. pag. 36.

soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del ricordato decreto.

La seconda agevolazione integra quella di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1916, n. 1658; infatti, lasciando immutata la facoltà dell'Amministrazione di disporre la restituzione della cauzione subito dopo compiute le operazioni di collaudo, appena ultimati i lavori, possono essere restituite all'imprenditore le ritenute del decimo o del ventesimo fatte sui pagamenti in corso d'opera. La terza infine, consiste in ciò: che dopo stipulato il contratto, e prestata quindi la cauzione nei modi prescritti dal capitolato generale, sia ammissibile la costituzione di uno speciale privilegio dell'Amministrazione su tutti i mezzi d'opera dell'impresa; privilegio che ha luogo mediante sottoscrizione di un verbale compilato ai sensi dell'art 1880 Codice civile, da parte dell'ingegnere-capo o del direttore dei lavori dell'imprenditore, o di suo rappresentante munito di mandato speciale, e del supplente, e mediante la pubblicazione di tale verbale nel giornale degli annunci legali della Provincia. Così stabilito il privilegio, l'Amministrazione può svincolare una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera. Ove questi ultimi siano dei natanti iscritti in un ufficio marittimo, il privilegio si perfeziona con le formalità dell'art. 485 Codice commerciale.

Tutte le cennate agevolazioni costituiscono facoltà insindacabili per l'Amministrazione e non possono venire applicate d'ufficio, ma solo su richiesta dell'interessato, la cui domanda dovrà essere sempre considerata subordinatamente alle cautele necessarie per la garanzia degli interessi dell'Amministrazione.

Dato poi lo scopo del decreto, è indispensabile che la sua applicazione segua con la possibile sollecitudine, e che ognuno dei funzionari vi attenda nella sfera della sua competenza con ogni maggior zelo ed alacrità.

Occorre appena avvertire che nelle operazioni preliminari alla costituzione del privilegio di cui all'articolo 3, è della massima importanza che la determinazione del valore dei mezzi d'opera segua con tutta precisione; in quanto, mentre una attribuzione di valore superiore al valore vero può essere causa di grave danno per l'Amministrazione all'opposto una svalutazione di tali mezzi renderebbe illusorio il beneficio che si è inteso accordare.

Confido che le nuove facilitazioni concesse, come si disse, su richiesta degli stessi imprenditori, varranno a diminuire le difficoltà che ora si presentano per il regolare sviluppo delle opere pubbliche, la cui esecuzione deve, nel pubblico interesse, essere in ogni modo assicurata.

Riferendomi infine all'ultima parte della circolare già citata del 30 novembre ultimo scorso credo opportuno confermare che, giusta lo spirito del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 890, nulla è innovato riguardo alla risoluzione delle controversie cui desse luogo la esecuzione dei contratti d'appalto.

E' ovvio che anche in sede di collaudo e nella susseguente procedura amministrativa, potranno essere prese in esame e risolte secondo giustizia le domande che le imprese credessero di presentare.

77. Versamento del contributo del centesimo di guerra sui pagamenti per trasporti carcerari in economia. (Circolare del Ministro dell'interno ai Prefetti, in data 14 marzo 1916, n. 38230140290).

In seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro ed in relazione ad analoga richiesta fatta da alcune Prefetture, si dispone che il contributo del centesimo di guerra sui pagamenti effettuati dai Comuni per conto dello Stato pei trasporti carcerari in economia ed altre consimili spese, sia versato dalle Prefetture all'atto in cui dispongono il rimborso della somma, al netto del contributo stesso, anticipata dai Comuni interessati.

E ciò perchè altrimenti non sarebbe possibile di completare la documentazione delle contabilità (se non variandone i termini di presentazione, ciò che non è consigliabile) poichè i Comuni, come è prescritto dalla circolare del Ministro delle Finanze, in data 3 dicembre 1915, n. 13604, debbono effettuare i versamenti a bimestri, a decorrere dal 15 febbraio ultimo scorso. Oltre a ciò, trattandosi di pagamenti che debbono gravare integralmente sul bilancio dello Stato, è più regolare che il versamento sia fatto dalle Prefetture.

Le SS. LL., per dare completa esecuzione a quanto si dispone con la presente, vorranno, pertanto, prescrivere ai Comuni interessati di trattenere l'importo del contributo — senza però versarlo in Tesoreria — all'atto del pagamento delle singole spese della specie, ed impartire opportune norme, affinchè dalle conta-

bilità da presentarsi pel rimborso possa rilevarsi l'importo lordo della spesa, la ritenuta fatta pel contributo e la somma netta effettivamente anticipata dai Comuni stessi per conto dello Stato.

Pel Ministro — CELESIA

78. Opera nazionale di Patronato per le navi asilo (Circolare in data 28 aprile 1916, n. 26569-27 dell'on.le Ministero dell' Interno (Direz, Gen. Amm. Civile) diretta ai prefetti).

Come è noto alle SS. LL. l'Opera Nazionale di Patronato per le Navi Asilo, presso il Ministero della Marina, con apposito stanziamento in bilancio, ha istituite piazze gratuite per gli orfani della gente di mare periti nel corso dell'attuale guerra, o in conseguenza di essa, da educarsi nelle Navi Asilo e nell'Orfanotrofio Marittimo Vittorio Emanuele III^o di Anzio.

Essendosi, però, in pratica, verificata la necessità di dare a tale beneficio provvedimento. in alcuni pietosissimi casi, una più larga applicazione, la Presidenza della predetta Opera ha deliberato di estendere il beneficio delle istituite piazze gratuite e semi-gratuite anche ai minorenni che avessero perduto in guerra o in conseguenza di essa, un fratello costituente l'unico sostegno di famiglia indigente.

Le piazze di cui sopra s'intendono anche assegnate ai minorenni che perdettero i genitori, o uno dei fratelli, in guerra appartenendo al Regio Esercito, purchè iscritto marittimo o, in qualsiasi modo, alla gente di mare.

Dato il patriottico fine, a cui tende l'iniziativa dell'Opera, raccomando alle SS. LL. di dare la massima diffusione possibile alla presente circolare.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — CELESIA

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 13 maggio 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Buccino — Asilo infantile, provvedimenti refezione scolastica, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi, acquisto obbligazioni P. N. approva.

Scafati — Arciconf. S. M. Vergini, storno di fondi, ordinanza.

Pagani — Congrega carità, sussidio Comitato assistenza civile, ordinanza.

Contursi — Confrat. SS. Nome di Gesù, modificazioni bilancio 1915, approva.

Salerno — Congrega Purgatorio id. id. approva.

Vibonati — Scuola Vincenzo Vita id. id. approva.

Nocera Inferiore — Cong. SS. Nome di Dio id. id. approva.

S. Rufo — Congrega carità id. id. approva.

Buccino — id. id. id. id. approva.

Nocera Superiore — id. id. id. id. approva.

Sarno — Monte dei Poveri id. id. approva.

San Rufo — Cassa agraria id. id. approva.

Valle dell' Angelo — Congrega carità id. id. ordinanza.

Sarno — Congrega Monte Morti id. id. approva.

Scala — Congrega carità id. id. approva.

Montecorvino Pugliano — Congrega Sacramento e Rosario Modifiche bilancio 1915, approva.

Salerno — Congrega carità, vendita proprietà Galdi, approva.

Salerno — Orfanotrofio Umberto I, vendita istrumenti fuori uso, approva.

Capaccio — Congrega di carità, giudizio contro tesoriere Stabile ed eredi Forziati, ordinanza.

Pagani — Congrega di carità, riaffitto fondi rustici, approva.

Montecorvino Rovella — Cong. di carità, credito D'Amora acquisto obl. P. N., ordinanza.

Olevano — Congrega S. Regina e M. Ferrante, affranco di canone, ordinanza.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Montecorvino Rov. — Conservatorio S. Sofia, prelev. riserva, approva.

Cetara — Congrega carità, modifica bilancio 1915, approva.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 17 e 18 Maggio 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Salento — Regolamento tassa esercizi e rivendite, approva con modifiche.

S. Giov. a Piro — Tariffa daziaria, approva.

Pagani — Regolamento distribuzione acqua, ordinanza.

Ceraso — Tariffa daziaria, approva con modifiche.

Nocera Inf. — Mutuo di L. 8000, approva.

Valva — Acquisto suolo per sistemazione acquedotto, approva.

Castelbuggiero — Cancellazione ipoteca accesa sui beni De Martino, approva.

Sarno — Ricorso Buglione per rilascio certificato, rilascia il certificato.

Amm. Provinciale — Concessione suolo pubblico, approva.

Salerno — Esattoria 1908-1912, approva.

Nocera Superiore — Calmiere di generi annonari, approva.

Postiglione — Contratto esattoriale 1916-1922 parere favorevole.

S. Pietro Tanagro — Reg. organico impiegati e salariati, appr.

S. Giov. a Piro — Istituzione guardia campestre, approva.

Santonenna — Bilancio 1916, sovraimposta, approva autorizzando l'eccedenza della sovraimposta.

Controne. Bilancio 1916, sovraimposta, approva con modifiche.

Rutino. Bilancio 1916, sovraimposta, approva con modifiche.

Postiglione — Tariffa daziaria, approva

Tegiano — Bilancio 1916, sovraimposta, ordinanza.

Calvanico — Bilancio 1916, sovraimposta, approva con modifiche.

Licusati — Bilancio 1916, sovraimposta, approva con modifiche.

Gioi — Bilancio 1916, sovraimposta, ordinanza.

Cava dei Tirreni — Bilancio 1916, ordinanza.

Castellabate — Bilancio 1916, approva.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Ponticelli (Napoli). — Municipio 29 maggio ore nove.

Asta per l'appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione del macello comunale in base a lire 11039 e cent. 19.

Potenza — R. Prefettura 10 giugno ore 10 — 11.

Asta a candela a termini ordinari sulla base del prezzo di stima di lire 269,001.30 per la vendita di n. 45.626 piante di faggio del bosco demaniale « Montagna Grande » del comune di Muro Lucano sul prezzo di stima di lire 269,001.30.

COMUNICAZIONI

Per le pensioni privilegiate di guerra

E' stato già annunciato che allo scopo di rendere più spedito il servizio delle pensioni privilegiate di guerra e più agevole oltre che al Ministero della guerra anche al Ministero del Tesoro ed alla Corte dei Conti il disbrigo del ponderoso lavoro relativo a tali pensioni, sono stati riuniti presso il Ministero della Guerra i vari uffici che trattano tali pratiche e pertanto d'ora innanzi tutte le domande di pensioni privilegiate di guerra e di acconto sulle pensioni medesime, dovranno essere inviate dagli interessati direttamente al seguente indirizzo: Uffici riuniti pensioni guerra presso il Ministero della guerra — Roma.

Allo stesso indirizzo dovranno essere inviate le corrispondenze relative alle pensioni di guerra tanto dalle autorità civili che dalle autorità militari. Ogni altro indirizzo non farebbe che ritardare la soluzione delle pratiche. Il provvedimento adottato, semplificando e rendendo più spedito il servizio delle pensioni di guerra, permetterà di assolvere in un termine più breve i doveri che la Patria ha assunto verso le famiglie dei caduti.

I prezzi dei prodotti chinacci di Stato

Con decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio corrente n. 2991 e con effetto dal 16 maggio successivo, sono stati aumentati i prezzi di vendita dei preparati chinacci di Stato, nella misura minima possibile in relazione al forte e persistente rincaro della materia prima.

I nuovi prezzi sono i seguenti:

Per la vendita al pubblico:

Bisolfato semplice od inzuccherato: lire 200 al kg. (cent. 40 ogni tubetto contenente 10 tavolette).

Idroclorato e Bicloridrato: L. 300 al kg. cent. 60 ogni tubetto come sopra).

Soluzioni di Bicloridrato semplice o con guaiacolo per uso ipodermico: L. 400 al kg. (cent. 20 cent. 40 e lire 2, rispettivamente, ogni fiala da mezzo grammo, da 1 grammo e da 5 grammi)

Etil Barbonato: L. 300 al kg. (cent. 9 ogni tubetto o cartina).
Tannato in cioccolatini: L. 2,50 al kg. (L. 1 ogni astuccio contenente 10 cioccolatini).

Per la vendita di favore agli Enti pubblici e privati: Bisolfato lire 180 al kg.; idroclorato e bicloridrato L. 275 al kg.; Soluzioni L. 340 al kg.; Etil Carbonato lire 280 al kg.; Tannato in cioccolatini lire 225 al kg.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

← SOMMARIO →

PARTE I.

a) Leggi e decreti

79. *Denuncia obbligatoria del grano del nuovo raccolto.* (D. L. 30 maggio 1916).
80. *Provvedimenti finanziari.* (R. D. 31 maggio 1916).
81. *Concessioni di patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.* (D. L. 21 maggio 1916).
82. *Misure di sicurezza contro eventuali offese dal mare.* (D. P. 1.º giugno 1916).

b) Circolari

83. *Morosità degli esercenti abbonati al dazio al pagamento delle rate del canone di abbonamento.* (C. M. F. 6 maggio 1916).
84. *Rilascio passaporti per l'interno.* (C. P. 28 maggio 1916).
85. *Facilitazioni agli operai occupati nella zona di guerra.* (C. P. 4 giugno 1916).
86. *Tributi locali. Tassa di esercizio e rivendita. Domanda di eccedenza.* (C. M. F. 23 maggio 1916).
87. *Competenze spettanti agli impiegati degli enti locali sotto le armi.* (C. M. T. 3, maggio 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Comunicazioni, Aste, Appalti, ecc. abbonamenti.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Priore

Congreghe Riunite

S. Antonio Abate

Salerno

Cav. Volpe
M. P. C.

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

- Amalfi* — Collegamento telefonico, approva.
- Sarno* — Sistemazione cimiteri Pedagnali e Foce, approva.
- Agropoli* — Mutuo L. 26000 pel cimitero, approva.
- Salerno* — Impiegati avventizi richiamati alle armi, approva.
- Serre* — Assegno pensione Passannanti dispensato dal servizio, approva.
- Oliveto Citra* — Regolamento usi civici, approva.
- Giffoni sei Casali* — Autorizzazione al Sindaco per inizio di giudizio di reintegra demanio, approva.
- Camerota* — Condotta medica ai poveri, approva.
- Salerno* — Teatro Verdi, concessione gratuita beneficenza militari, approva.
- Scala* — Sussidio alla guardia Ferrigno richiamato alle armi, approva.
- Laurito* — Bilancio 1916, sovrimposta, approva.
- Giffoni V. P.* — id. id. id. approva.
- Laureana Cilento* — id. id. id. approva.
- Torchiaro* — id. id. id. approva.
- Giffoni sei Casali* — Modifica regolamento organico al personale, ordinanza.
- Perito* — Bilancio 1916, sovrimposta, approva.
- Rofrano* — id. id. id. approva.
- Alfano* — id. id. id. approva.
- Sassano* — id. id. id. approva.
- Vallo* — id. id. id. approva.
- Capaccio* — id. id. id. approva.
- Colliano* — id. id. id. approva.
- Magliano Vetere* — id. id. id. approva.
- Castelnuovo di Conza* — id. id. id. approva.
- Maiori* — id. id. id. approva.
- Caselle* — id. id. id. ordinanza.
- S. Giovanni a Piro* — Mutuo di L. 50,000, approva.
- Salerno* — Sussidio vedova applicato Passeggio, approva.
- Celle Bulgheria* — Bilancio 1916, sovrimposta, ordinanza.
- S. Gregorio Magno* — id. id. id. approva.
- S. Mauro la Bruca* — id. id. id. approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

79. **Denuncia obbligatoria del grano del nuovo raccolto.** (D. L. 30 maggio 1916 n. 654 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'Autorità a noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 971;

Visto il R. D. 31 gennaio 1915, n. 50;

Visto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, della guerra e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque conduca fondi rustici come proprietario od enfiteuta, coltivatore affittuario, colono o qualsiasi altro titolo, deve entro 5 giorni dalla compiuta trebbiatura denunciare la quantità e la qualità di grano totale prodotto dai fondi stessi senza alcuna detrazione ed eccezione.

Art. 2.

Indipendentemente dalle denunce previste dal precedente articolo i conducenti trebbiatrici debbono denunciare settimanalmente la quantità di grano trebiato per ciascun fondo dalle loro macchine.

Art. 3.

La denuncia deve essere presentata all'ufficio municipale del Comune dove si trova il fondo o la maggior parte di esso. Essa è ricevuta dal Sindaco quando sia a ciò delegato dal prefetto o dal sottoprefetto. In mancanza di tale delegazione la denuncia è ricevuta: dal capo dell'ufficio locale di P. S. ovvero da un funzionario addetto a tale ufficio nei Comuni dove questo esista, dal

comandante la stazione dei RR. CC. nei Comuni che siano sede di stazione, da altro funzionario governativo designato ovvero da un commissario speciale nominato dal sottoprefetto e per il primo circondario dal prefetto. La denuncia può essere fatta anche verbalmente, nel qual caso l'ufficiale che la riceve la farà redigere per iscritto dal segretario del Comune o da altro impiegato che ne faccia le veci.

Art. 4.

L'ufficiale che riceve le denunce assume sollecitamente le informazioni che stima necessarie per controllare la esattezza di esse, e quando abbia motivo di ritenere che le denunce medesime non rispondono a verità procede nei modi stabiliti dall'art. 6. Le denunce ricevute accompagnate da un riepilogo, debbono essere trasmesse entro cinque giorni alle Commissioni provinciali di requisizione dei cereali, istituite dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 3.

Art. 5.

Tutte le alienazioni di grano, quando singolarmente e nel loro complesso abbian raggiunto la quantità di 20 quintali, devono essere denunciate dall'alienante nel termine di cinque giorni. Chiunque per acquisti venga in possesso di quantità di grano superiore ai 50 quintali deve darne denuncia al primo di ogni mese. Le denunce previste al seguente articolo sono fatte al segretario del Comune che, sotto la sua personale responsabilità, dovrà trasmettere le denunce alla Commissione provinciale di requisizione dei cereali.

Art. 6.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del Codice di procedura penale, su richiesta del prefetto, del sottoprefetto e delle Commissioni provinciali di cui all'art. 3, ovvero dell'ufficiale che ha ricevute le denunce, o anche di propria iniziativa quando abbiano motivo di ritenere che siano state omesse le prescritte denunce, o che la quantità di grano sia inferiore a quella realmente esistente, procederanno a visite dei locali ove sia stato richiamato e dove si trovino depositati i detti cereali. Gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere a tali visite soltanto in seguito a richiesta delle autorità indicate nel primo comma, L'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria è sempre necessaria quando la visita sia fatta in tempo di notte.

Art. 7.

Chiunque ometta di fare le prescritte denunce nei termini stabiliti o le faccia inesattamente è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a L. 5000.

Art. 8.

Il Ministro di agricoltura emanerà tutte le norme per le denunce di cui ai precedenti articoli e per la coordinazione dei dati relativi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 30 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA—ORLANDO—MORRONE—CAVASOLA

80. **Provvedimenti finanziari.** (R. D. 31 maggio 1916 n. 695 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 8 giugno 1916 n. 134).

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio è per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, d'accordo col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro, è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati *A*, *B* e *C*, riguardanti rispettivamente:

- 1.º aumento del contributo del centesimo di guerra;
- 2.º provvedimento in materia di tasse sugli affari;
- 3.º aumento delle tasse pei pacchi postali.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo ecc.

Dato al Comando supremo, addì 31 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA -- DANEO -- RICCIO -- CARCANO.

Allegato *A*.

Aumento del contributo del centesimo di guerra.

Art. 1.

Con effetto dal 1.º luglio 1916 è raddoppiato il contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira stabilito dall'articolo 1.º dell'allegato *A* al R. decreto 21 novemb. 1915, n. 1643. (1)

Sono esclusi dal raddoppiamento i redditi di ricchezza mobile non appartenenti alla categoria *A*, la cui imposta è riscossa per ritenuta diretta, non che le somme capitali pagate dall'istituto nazionale delle assicurazioni, agli assicurati e loro aventi causa, ed i premi ad esso pagati da Provincie e Comuni per l'assicurazione dei loro dipendenti.

Art. 2.

Il pagamento del secondo centesimo di guerra sui redditi soggetti alla imposta diretta per prorata dal 1.º luglio al 31 dicembre 1916, sarà effettuato in unica soluzione, alla scadenza della rata di dicembre 1916, per quei redditi che trovansi iscritti in ruoli già pubblicati. A costituire in mora i contribuenti per pagamento del prorata medesimo, non occorrerà la pubblicazione di altri ruoli, nè la notificazione della cartella, di cui all'art. 25 della legge sulla riscossione 29 giugno 1902, n. 281.

Allegato *B*.

Provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

Art. 1.

La tassa graduata di bollo stabilita dall'art. 3, n. 2, del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510; (2) allegato *C*, è applicabile alle bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno e delle multe, nonchè alle bol-

(1) Vedi pag. 353 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) Vedi pag. 312 idem.

lette per somme depositate, di cui all'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto 29 luglio 1910, n. 577.

Sono soggetti alla tassa di bollo nella misura fissa di centesimi 10 i buoni per visite e ripresa delle merci straniere e nazionali.

La tassa di bollo sui manifesti, in arrivo o in partenza, è elevata da lire una e centesimi 35 a lire due e centesimi 70; e da centesimi 10 a centesimi 20 è elevata la tassa sui lasciapassare che si consegnano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza.

Le tasse anzidette, comprensive di decimi ed addizionali, si riscuotono a norma dell'art. 63 del testo unico 4 luglio 1897, n. 514.

Art. 2.

La tassa fissa di bollo, stabilita dall'art. 20, n. 15 della legge di bollo in cent. 18 per foglio sui libretti di conto corrente, nominativi o al portatore, è elevata a centesimi 20 per foglio, col minimo di lire 1, oltre i decimi e l'addizionale, per ogni libretto.

Nelle tasse suddette è compresa quella per le quietanze.

La presente disposizione avrà effetto dal 1.º luglio 1916; e tutti i libretti di conto corrente, i quali siano in vita a tale data, dovranno essere entro il 30 giugno 1917 regolarizzati rispetto alla nuova tassa di bollo a cura di chi li ha emessi ed a spese del possessore.

Art. 3.

E' aumentata da centesimi 70 a lire 1,35, compresi decimi ed addizionale, la tassa fissa di bollo sui registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze o ricevute non ordinarie, ed atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni e delle Società e Compagnie di che nella legge 26 gennaio 1896, n. 44, e su ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute non ordinarie, salva la disposizione dell'art. 15 di detta legge, ed escluse le cartelle agrarie emesse da Società e da Istituti esercenti il credito agrario, e le azioni, di valore nominale non superiore a lire venticinque, emesse dalle Società cooperative.

La presente disposizione avrà effetto dal 1.º luglio 1916; e tutti i titoli in essa contemplati, in vigore a tale data, dovranno essere, entro il 30 giugno 1917, regolarizzati in ordine alla nuova tassa di bollo a cura di chi li ha emessi ed a spesa del possessore.

Art. 4.

Alle contravvenzioni ai disposti degli articoli 2 e 3 è applicabile la pena stabilita dall'art. 56, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo.

La compartecipazione stabilita dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, 2134, a favore degli agenti scopritori, è elevata, per le contravvenzioni alle disposizioni delle leggi e dei decreti in materia di bollo, dal quarto al terzo del prodotto netto delle contravvenzioni medesime.

Art. 5.

Pei trasporti marittimi, esclusi quelli effettuati dalle ferrovie dello Stato, indipendentemente dalle tasse di bollo e dalle addizionali stabilite dalle leggi vigenti, e dovuta per ogni polizza di carico una sopratassa di guerra da riscuotersi nei modi stabiliti per le tasse ordinarie di bollo, e fissata nelle seguenti misura:

a) per le spedizioni di merci in un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi, centesimi 20;

b) per le spedizioni di più colli da oltre 20 a 120 chilogrammi, centesimi 50;

c) per le spedizioni di merci di maggior peso:

su navi destinate al piccolo cabotaggio, L. 1;

su altre navi, L. 2.

La sopratassa di guerra predetta è comprensiva di decimi ed addizionale.

Art. 6.

La scritturazione nelle polizze di carico di una falsa dichiarazione qualsiasi, in guisa che la sopratassa di guerra, di cui al precedente articolo risulti minore di quella dovuta, costituirà contravvenzione punibile ai sensi dell'art. 56, n. 9, del citato testo unico.

L'identica penalità per ciascun documento in contravvenzione è applicabile nel caso di mancanza o di insufficienza del bollo.

Art. 7.

La tassa di bollo, di cui all'art. 2 del R. decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233, pei biglietti d'ingresso ai cinematografi d'importo superiore a lire due è aumentata di centesimi 20 per ogni lira o frazione di lira in più di lire due.

Nei comuni nei quali la tassa sul prodotto lordo dei pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, spetta allo Stato; a questo è interamente devoluta anche la tassa

di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, stabilita dal men-
tovato decreto legislativo, dall'art. 24 del successivo decreto le-
gislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato C, e dal primo comma
del presente articolo.

Art. 8.

Quando la riscossione della tassa sui biglietti d'ingressi ai
cinematografi si effettua mediante applicazione di marche speciali,
su ciascun biglietto deve apporsi un' unica marca d'importo cor-
rispondente alla tassa dovuta.

Qualora per mancanza di marche di valore pari alla tassa da
corrispondere si renda necessario l'impiego di più marche, cia-
scuna di queste dovrà essere annullata singolarmente nel modo
prescritto dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 12
novembre 1914, n. 1233.

Art. 9.

Alle contravvenzioni riguardanti le tasse di bollo sui biglietti
di ingresso ai cinematografi sono applicabili le disposizioni di cui
all'ar. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della
ricchezza mobile, approvato col R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021
(serie 2.^a), concernenti la responsabilità solidale del cessionario o
del successore.

Nei casi di chiusura di cinematografo provocata dalla Inten-
denza di finanza a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 12
novembre 1914, n. 1233, non si potrà, da parte di chicchessia,
riprendere nello stesso locale il corso delle rappresentazioni se
prima non sarà stato versato all'ufficio del registro l'importo delle
ammende accertate a seguito del verbale di contravvenzione.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente allegato avranno effetto
dal 1.º luglio 1916.

Allegato C.

Aumento delle tasse dei pacchi postali.

Art. 1.

Dal 1.º luglio 1916 la tassa di spedizione dei pacchi postali
per l'interno del Regno, per le Colonie e per gli uffici nazionali
all'estero, è aumentata come segue:

per i pacchi fino al peso di 3 chilogrammi da cent. 60 a
centesimi 70;

per i pacchi da oltre 3 fino a 5 chilogrammi da L. 1 a L. 1,20;

per i pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi da L. 1,40 a L. 1,80.

Le tasse anzidette sono aumentate de compenso devoluto alle Società di navigazione per i pacchi a destinazione delle Colonie e degli uffici nazionali all'estero, spediti a mezzo di piroscafi.

Resta fermo per i pacchi « voluminosi » (ingombranti) la misura della soprattassa stabilita dall'art. 74 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 2.

E' mantenuta la tassa speciale di centesimi 30 per i pacchi diretti a militari in zona di guerra stabilita col decreto Luogotenenziale del 15 luglio 1815, n. 1159, e quella di centesimi 40 per i pacchi spediti dai militari chiamati alle armi stabilita dall'art. 1 della legge 3 marzo 1904, n. 80.

Art. 3.

Il diritto di assicurazione per i pacchi di valore dichiarato, di cui nell'art. 75 della legge postale (testo unico), è elevato da centesimi 10 a centesimi 15 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire.

La tassa fissa di assegno, di cui nello stesso articolo, è elevata da centesimi 25 a centesimi 30.

Nel caso di spedizione, contemporanea da uno stesso mittente ad uno stesso destinatario di più pacchi gravati ciascuno di assegno, la tassa anzidetta è fissata a centesimi 10 per pacco con un minimo di centesimi 30.

Art. 4.

I pacchi debbono essere normalmente affrancati dai mittenti all'atto della spedizione. E' tuttavia consentita la spedizione in « Porto assegnato » lasciando a carico del destinatario il pagamento della tassa aumentata di un diritto fisso di centesimi 15 per ciascun pacco.

81. **Concessione di patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale finchè dura lo stato di guerra** (D. L. 21 maggio 1916 n. 682 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 8 giugno 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinarii durante la guerra;

Visti l'art. 3 del Nostro decreto 27 maggio 1915, (1) num. 744. e l'art. 90 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297;

Ritenuto che, in seguito alle recenti numerose chiamate alle armi per le necessità della difesa nazionale, per assicurare il funzionamento degli uffici comunali occorre aumentare le categorie delle persone che possono essere provvisoriamente abilitate alle funzioni di segretario comunale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Finchè duri lo stato di guerra, le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale potranno essere rilasciate anche a coloro che si trovino soltanto da tre anni in servizio, ferme rimanendo le altre condizioni e gli effetti previsti nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744. Le dette patenti potranno essere altresì rilasciate, ma senza l'effetto previsto del penultimo comma del citato articolo, a coloro che, sebbene privi del titolo scolastico prescritto, si trovino da almeno dieci anni in servizio e rispondano alle altre condizioni richieste dall'articolo stesso.

Per tutta la durata della guerra la disposizione dell'art. 90 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, è estesa ai Comuni aventi una popolazione fino a tremila abitanti, nei casi di assoluta necessità riconosciuta dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.

82. **Misure di sicurezza contro eventuali offese dal mare.** (D. P. 1.º giugno 1916).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Viste le disposizioni in vigore circa le misure di sicurezza contro eventuali offese dal mare;

Ritenuta l'opportunità di adottare anche in questa Provincia le necessarie cautele;

Presi accordi con le autorità militare e marittima;

(1) V. pag. 163 Bollettino Amm. 1915.

Visti gli art: 3 e 226 della legge com. e prov., T. U. 4 marzo 1915, n. 148;

Ordina .

1. A cominciare dalla sera del 3 corrente, nella città di Salerno e in tutti i comuni della Provincia prospicienti al mare, dalla Punta della Campanella al Capo Bianco, nel golfo di Policastro, è obbligatorio il completo oscuramento di tutte le vie e località in genere visibili dal mare, rimanendo soltanto permessa una ridottissima illuminazione con fanali a vetri colorati.

Lo stesso obbligo è prescritto per le vie e piazze che, pur non essendo direttamente prospicienti al mare, proiettino fasci luminosi di rilevante entità.

2. E' assolutamente vietato ai privati ed ai pubblici esercenti lungo le vie, piazze e località predette di tenere accesi così nelle case e fabbricati come sui terrazzi lumi, la cui intensità non sia fortemente ridotta, mercè vetri colorati, schermi, tende, persiane, ec.

3. Le insegne e réclames lumiuose saranno indistintamente soppresse in tutti i punti prospicienti alla costa, ed anche altrove, quando siano situate ed altezza superiore a quella normale di un primo piano.

Le carrozze tranviarie che percorrono strade litoranee, saranno convenientemente oscurate dalla parte del mare.

4. La presente ordinanza è applicabile a tutti i comuni e frazioni compresi nella zona territoriale indicata nell'art. 1, e precisamente nei Comuni e frazioni di:

Positano, Praiano, Concamarini, Amalfi, Atrani, Minori, Ravello, Maiori, Erchie (Maiori), Cetara, Vietri sul Mare, Marina di Vietri, (Vietri), Raito (Vietri), Salerno, Pastena (Salerno), Agropoli (marina), Santamaria di Castellabate (Castellabate), Ogliastro (marina), Agnone Cilento (Ortodonico) Acciaroli (Pollica), Proppi (Pollica), Ascea (marina) Pisciotta (marina) Palinuro (Centola), Camerota (marina), Scario (S. Giovanni a Piro) Capitulo (Ispani), Viconati (marina), Sapri . e in tutti gli altri nei quali se ne potesse verificare in seguito la necessità.

5. La presente ordinanza sarà comunicata ai sottoprefetti ed ai sindaci dei comuni predetti per l'esecuzione e perchè ne curino l'immediata pubblicazione.

6. Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica cureranno la rigorosa applicazione della presente ordinanza, e l'accertamento e la denuncia delle trasgressioni punibili con la pena dell'arresto fino a 10 giorni o coll'ammenda estensibile a lire 50.

Salerno, 1 giugno 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

b) Circolari

83. **Morosità degli esercenti abbonati al dazio al pagamento delle rate del canone di abbonamento.** (Circolare del Ministro delle Finanze 6 maggio 1916 n. 4776 diretta ai Prefetti).

Alcune Amministrazioni Comunali hanno proposto che, per vincolare i contribuenti al dazio, a norma degli articoli 199 e seguenti del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, al puntuale pagamento del tributo daziario, sia consentito di prescrivere, nei regolamenti locali di riscossione dei dazi di consumo e nelle speciali convenzioni di abbonamento con gli esercenti delle multe od ammende, o dei semplici interessi di mora a carico degli esercenti abbonati, che non soddisfino alle prescritte scadenze le rate mensili del canone di abbonamento.

Questo Ministero deve in proposito dichiarare che le multe ed ammende non possono essere ammesse, perocchè, avendo le medesime carattere penale e rappresentando un aggravamento del dazio, devono essere tassativamente previste dalla legge, ed in mancanza di una norma legislativa che le consenta, non possono essere comprese nei singoli regolamenti, capitolati o contratti di abbonamento locali.

Considerando però che il pagamento delle rate di abbonamento deve aver luogo a scadenze determinate, stabilite nelle convenzioni, ritiene il Ministero, conformemente all'avviso espresso dall'Avvocatura Erariale Generale, che, pel combinato disposto degli articoli 1231, 1223 e 1249 del Codice Civile, per il solo fatto del mancato pagamento, alle prescritte scadenze, delle rate del canone di abbonamento, gli esercenti debitori delle rate stesse restino costituiti in mora, senza bisogno di speciale notifica, e quindi tenuti agli interessi legali.

In relazione a tale concetto, i Comuni e gli appaltatori daziari possono quindi inserire analoga clausola nei regolamenti locali e nelle convenzioni di abbonamento al dazio con gli esercenti per dichiarare dovuto l'interesse legale sulle rate di abbonamento non versate alle prescritte scadenze, avvertendo che il ricupero degli interessi potrà effettuarsi, insieme col debito principale del canone, con le norme indicate nell'art. 204 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909, n. 455.

Si pregano le Prefetture di comunicare quanto sopra alle Amministrazioni Municipali, perchè, a loro volta, ne rendano edotti gli appaltatori del dazio.

Per il Ministro — LUCIOLLI

84. **Rilascio passaporti per l'interno.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 maggio 1916 n. 670 diretta ai Sindaci del I. Circondario).

Durante il servizio di vigilanza nei treni circolanti nella zona di guerra, i Funzionari, Agenti e Carabinieri hanno avuto e continuano ad avere spesso occasione di rilevare che molti passaporti per l'interno, esibiti dai viaggiatori, come documenti di identificazione personale, non recano la prescritta firma dell'interessato, la quale, alle volte, manca financo sulla fotografia. Inoltre qualcuno dei viaggiatori, e non è raro il caso, si trova in possesso anche di più di un passaporto, rilasciati tutti dallo stesso Municipio e nel medesimo anno.

Ad ovviare a tali inconvenienti, per disposizione del Ministero dell'Interno, richiamo sull'inconveniente verificatosi la particolare attenzione delle SS. LL. raccomandando altresì di usare le più diligenti cautele nel rilascio dei detti documenti, che, specie in questi momenti, e tenute presente lo scopo per cui servono, hanno la più grande importanza. Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

85. **Facilitazioni agli operai occupati nella zona di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 4 giugno 1916 n. 648 diretta ai Sindaci).

Il Segretariato Generale per gli affari civili presso il Comando Supremo del R. Esercito fra le tante facilitazioni concesse agli operai occupati in zona di guerra, dispose nell'11 aprile scorso perchè sia estesa ai parenti degli operai la concessione del viaggio a tariffa militare ed in conto corrente, a carico del Ministero della Guerra, già data ai parenti dei militari gravemente infermi a senso della circolare N. 643.

Ora però in applicazione di tale disposizione ed in seguito a nuovo provvedimento la S.^a V.^a sempre che avrà conformi richieste dai Direttori degli Stabilimenti sanitari, è autorizzata a rilasciare a uno dei parenti poveri degli operai la richiesta rosa modulo B, facendo da essa risultare che trattasi di parente povero di operaio ammalato o ferito in zona di guerra.

Il Prefetto — SPIRITO

86. **Tributi locali. Tassa di esercizio e rivendita. Domande di eccedenza.** (Circolare del Ministero delle Finanze 23 maggio 1916 n. 6771 diretta ai Prefetti).

Con l'art. 8 del Decreto Legislativo 31 ott. 1915, n. 1549, (1) sono stati modificati i limiti, nel numero delle classi e nella misura del tributo, per l'applicazione da parte dei Comuni della

(1) V. pag. 335 Bollettino Amm. 1915.

tassa di esercizio e rivendita. E' stato inoltre disposto che i Comuni con popolazione non superiore ai 100,000 abitanti, quando abbiano nel loro territorio esercizi industriali e commerciali di speciale importanza, possono, con decreto reale promosso da questo Ministero, essere autorizzati per la tassazione di detti esercizi ad eccedere la misura massima stabilita per la loro categoria, non oltre però a L. 2000.

La citata disposizione, specie in ciò che concerne la facoltà della eccedenza, ha dato luogo ad erronea interpretazione nella maggior parte dei casi ed a conseguenti errori nell'applicazione, sì che niun provvedimento è possibile promuovere sulle proposte domande prima che esse siano opportunamente regolarizzate.

1.) Dalla gran maggioranza dei Comuni si è errato circa il significato e la estensione dell'attributo « di speciale importanza », in quanto l'importanza dell'esercizio sia stata riferita all'entità ed importanza di esso nel Comune e non sia stata invece considerata in senso assoluto prescindendo dall'altro criterio. Onde consegue che non può considerarsi di speciale importanza l'esercizio esistente in un piccolo Comune, che per sè, per lo sviluppo dei suoi affari, per le estensione e qualità della sua clientela si elevi sulla media degli altri esercizi siti nel Comune stesso, mentre sarebbe inferiore alla media nei comuni più importanti d'Italia.

2.) Si è creduto da qualche Comune che la maggior taxa oltre il limite massimo ad essa assegnato, nei limiti della eccedenza domandata, potesse essere ripartita in classi, queste aggiungendo in numero continuativo e progressivo alle altre costituenti la normale tabella;

3.) Si è ritenuto da altri che l'applicazione di tale maggior taxa potesse seguire senza alterare il numero delle classi stabilite con la tabella stessa, solo commisurando variamente le aliquote od eventualmente riservando l'ultima e le ultime classi per l'applicazione della maggiore o delle maggiori aliquote nei limiti della credenza domandata;

4.) Qualche altro Comune ha deliberato il ricorso alla eccedenza senza valersi insieme dalla facoltà, pur consentita con la disposizione dianzi citata, di modificare la normale tabella preesistente.

5.) Si è ritenuto da qualche altro Comune potersi deliberare una speciale classe o nuove classi o categorie per l'applicazione della maggior taxa, astraendo od omettendo l'indicazione degli esercizi di speciale importanza, per potersi l'unica o una delle diverse nuove aliquote applicare ad esercizi che eventualmente si istituirono durante la guerra:

6.) Altrove, infine, si è dai Comuni direttamente proceduto alla assegnazione a classi o categorie di speciale importanza quivi

esistenti, graduandoli cioè a seconda della loro importanza ed applicandovi la tassa corrispondente, non sempre equamente commisurata alla importanza di detti esercizi.

Definiti ora, come al N. 1, il requisito e la condizione per potersi far ricorso alla eccedenza nella tassa esercizio e rivendita, circa gli altri rilievi partitamente si osserva:

ai N. i 2 e 3) che, fermo il numero delle classi e le corrispondenti aliquote quali sono indicate nella tabella di cui al citato articolo per gli esercizi ordinari tassati, quelli di speciali importanza per i quali si domanda la eccedenza debbono essere considerati distintamente e compresi in una o più speciali classi o categ.;

al N.° 4) che non può domandarsi la eccedenza senza o prima che sia stata modificata la preesistente tabella;

al N.° 5) che gli esercizi di speciale importanza debbono essere attualmente esistenti nel Comune, nominativamente designati nella deliberazione consiliare; e devono, per ognuno di essi, essere indicati il reddito netto industriale accertato agli effetti della imposta di R. Mobile e quelli accertati per la imposta fabbricati, quando beninteso, gli esercizi, siano già assoggettati alle relative imposte;

al N.° 6) che, nel caso di restituzioni di più classi o categorie a' fini di una diversa tassazione nei limiti della eccedenza domandata, l'assegnazione per classi e l'attribuzione della tassa corrispondente è deferita alle competenti Commissioni locali, osservate le norme per l'ordinaria imposizione del tributo.

Richiamando poi il suggerimento dato a' Sigg. Prefetti con la circolare 23 dicemb. 1915 n. 14240, (1) rivolgo ad essi viva preghiera perchè, specie in difetto de' dati richiesti al n. 5 ed ogni volta che abbisognino di attendibili elementi di valutazione e di giudizio, prima di sottoporre allo esame della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni dei Comuni, facciano frequente ricorso alle Camere di Commercio per sapere se gli esercizi di cui trattasi siano da considerare, ciascuno distintamente, di speciale importanza alla stregua del criterio su riferito ed ai fini dell'eccezionale provvedimento cui le domande dei Comuni son dirette.

Va da sè che anche gli Uffici tecnici di finanza dovranno essere richiesti del loro giudizio tecnico sulla effettiva speciale importanza di uno o di altro esercizio, quando essa non risultasse altrimenti comprovata.

Confido sulla efficace cooperazione dei Sigg. Prefetti perchè sia resa possibile ed agevole l'approvazione di provvedimenti diretti a recar ristoro alle finanze comunali ne' momenti difficili che volgono.

Il Ministro — DANEO

(1) V. pag. 11 Bollettino Amm. 1916.

87. **Competenze spettanti agl' impiegati degli enti locali sotto le armi** (Circolare 30 maggio 1916 del Ministero del tesoro n. 68042 diretta ai Prefetti).

Con la precedente circolare 23 genn. 1916, n. 131613 (1) vennero emanate istruzioni circa il pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati delle provincie, pei comuni ecc. sotto le armi, e per la esecuzione delle pratiche di reversibilità delle cessioni di stipendio gravanti a carico di detti impiegati.

Riesaminata la materia si avverte codesta On. Prefettura che, in base al decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, agli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni ecc. furono estese le disposizioni di cui agli art. 1, 2 e 3 del Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064.

In base a tali disposizioni gli impiegati degli enti locali richiamati alle armi che non abbiano il grado di sotto-ufficiale od ufficiale continueranno a percepire integralmente il loro stipendio di impieg. civili, con gli assegni militari e le indennità del loro grado.

Gli impiegati degli enti locali richiamati alle armi col grado di ufficiali o sottoufficiali percepiranno lo stipendio civile o militare, secondo che l'uno o l'altro sia d'importo maggiore.

Se lo stipendio od assegno militare è inferiore allo stipendio civile, l'Amministrazione civile alla quale il funzionario appartiene, gli pagherà la differenza esistente tra lo stipendio civile e il militare e l'Amministrazione militare gli pagherà lo stipendio militare.

Se, invece, lo stipendio militare è superiore a quello civile, l'amm.e militare corrisponderà al funzion.° lo stipendio milit. mentre nessun trattamento gli è dovuto a carico dell'amministraz. civile.

Per effetto, pertanto, di tali disposizioni resta fermo il principio che gli assegni militari inerenti al grado militare di cui sono forniti gli impiegati degli enti locali sotto le armi, saranno, in ogni caso, loro corrisposti dai Corpi o reparti militari presso i quali essi prestano servizio, qualunque il grado militare che rivestono, mentre le amministrazioni civili dalle quali dipendono, corrisponderanno direttamente l'eventuale differenza tra gli assegni civili, in conformità rispettivamente degli art. 2 e 1 del suddetto Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064.

Si avverte, infine, che le disposizioni relative alle pratiche di reversibilità delle cessioni di stipendio, di cui nella suddetta circolare 23 gennaio 1916, riguardano gli impiegati degli enti locali richiamati sotto le armi col grado di *ufficiali* o *sotto ufficiali*.

Prego di curare l'esatta osservanza delle disposizioni suddette e resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Per il Ministro — BROFFERIO

(1) V. pag. 42 Bollettino Amm. 1916.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 7 e 8 Giugno 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Castiglione del Genovesi — Tassa esercizio, reclamo Vitolo respinge.

Scala — Concorso di lire 20,00 per l'anno 1916 alla Cattedra ambulante di Agricoltura, approva.

Bracigliano — Tassa fuocatico 1916, aliquota 75 o/0, approva.

Sessa Cilento — Nomina amministratori congrega di carità, approva.

Laureana Cilento — Affrancazione censi fondo culto, approva.

Giffoni sei Casali — Autorizzazione lite contro Procenzano, autorizza.

Altavilla — Medicinali ai poveri, ordinanza.

Orria — Transazione Scarpa, non trova luogo a deliberare.

Montecorvino Rovella — Vertenza De Angelis e Monaco per scolo acqua strada Cuccaro-Sanza, prende atto.

Salerno — Sussidio consuetudinario di L. 50 alla Chiesa S. Domenico, approva.

Rocccadaspide — Mutuo di L. 31384,50 per ampliamento Cimitero, approva.

Stella Cilento — Tassa esercizi-rivendita reclami, provvede.

Minori — » » » provvede.

Amministrazione Prov.le — Strada Acciaroli-Pollica. Trensazione Mazziotti, approva.

Mercato S. Severino — Autorizzazione a resistere in giudizio, ordinanza.

Pagani — Pensione bidello Mazzitelli, approva.

id. — Pensione alla guardia Pepe, approva.

Salerno — Rinnovazione contratto trasporti funebri Ditta Farina, ordinanza.

Conca Marini — Mutuo per riparazioni danni nubifragio, approva.

Amministrazione Prov. — Concessione suolo Società Meridionale d' elettricità, approva con modifiche.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Sarno — 27 giugno 1916, ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del legname esistente nelle selve comunali di *Sarno Porca Gradone* e *Fossola*. Base d'asta rispettivamente lire 9381,60 e lire 7511,19.

Laureana Cilento — 27 giugno 1916, ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo di castagno *Selva S. Francesco* — Base d'asta lire 14353.

COMUNICAZIONI

Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Il Comitato Centrale presieduto dall'On.le Senatore Venosta ha approvato il conto consuntivo dell'esercizio 1914-15 con un notevole avanzo che ha accresciuto il patrimonio di altre L. 45570,42, e ha deliberato un voto di plauso al Consiglio di Amministrazione e in particolare al Suo Presidente Onor. Schanzer.

Questi ha commemorato con nobili parole gli orfani Enrico Buongesmini, Rodolfo Isastia, Giulio Soccorsi, Aldo Montalbano e Nicola Oliva, che furono alunni nel Convitto dell'Istituto di Spoleto e sono ora caduti sul campo dell'onore per la grandezza della Italia e per il trionfo della civiltà.

Per le pensioni privilegiate di guerra.

E' stata data notizia della costituzione di un ufficio presso il Ministero della Guerra in cui sarà accentrato il servizio di tutte le pensioni privilegiate di guerra. Ad evitare equivoci si avverte che l'accentramento di tale servizio è limitato soltanto alle pensioni spettanti ai militari del R. Esercito. Per quanto riguarda

i militari della R. Marina e le loro famiglie si fa presente che le domande di pensione in carta da bollo da lire 1,35 corredate dai prescritti documenti dovranno essere inviate come per il passato al Ministero della Marina (Divisione Affari Generali) che previa istruttoria le trasmetterà immediatamente al Segretario Generale della Corte dei Conti per la liquidazione della pensione.

Consiglio Provinciale di Sanità.

Con D. L. 4 maggio 1916 si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio Provinciale di Sanità e alla nomina dei componenti per il triennio 1916-1918 per la Provincia di Salerno come segue:

Rubino dott. Armido, medico-chirurgo.

Potenza dott. Raffaele id.

Rescigno Antonio, chimico.

Perazzi avv. Vincenzo, giureconsulto.

Zarra Giuseppe, farmacista.

Malagodi prof. Raniero, veterinario.

Giordano Filippo, ingegnere.

Cilento avv. Adolfo, esperto nelle materie amministrative.

Cravino prof. Andrea, esperto nelle scienze agrarie.

Agli Abbonati

Si prevencono i nostri abbonati che a cominciare dal 30 giugno nel caso che non ci sia stato ancora inviato l'importo dell'abbonamento pel corrente anno, spediremo per la riscossione un *assegno postale* di L. 8,70, e rivolgiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

88. *Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.* (D. L. 19 maggio 1916).
89. *Provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo.* (D. L. 30 maggio 1916).
90. *Provvedimenti a favore degl' impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare.* (D. L. 1 maggio 1916).

b) Circolari

91. *Rincarò dei medicinali.* (C. M. I. 9 novembre 1915).
92. *Imposta militare.* (C. M. F. 12 giugno 1916).
93. *Funzionamento delle Amministrazioni comunali e rilascio di patenti a segretari provvisori.* (C. M. I. 14 giugno 1916).
94. *Obbligazioni 4,50 e 5 l. Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi.* (C. P. 17 giugno 1916).
95. *Orari delle farmacie.* (C. P. 24 giugno 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali del Consiglio Provinciale Sanitario, della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Comunicazioni, varie, pubblicazioni.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Conca Marini — Congr. carità, conduzione locale ex conservatorio S. Rosa, approva.

Olevano — Cong. S. Reg. e Pio M. Ferrante, affranco canone, approva.

Tramonti — Congr. carità, indennità segretario prelevamento riserva, approva.

Mercato — Congr. Ros. e S. Giovanni, transazione lite con Barrella, approva.

Angri — Cong. S. Caterina, trasformazione oneri culto, parere favorevole.

Salerno — Orfanotrofio U. I, disdetta dei posti a pagamento, approva.

id. — Congr. di S. Maria dei poveri, giudizio contro gli eredi de Sio, approva.

Barouissi — Asilo mendicità, forniture generi alimentari in economia, approva.

Sarno — Cong. carità, indennità espropriazione zona fondo, approva.

id. — id. Tuoro per lavori di bonifica agro sarnese, approva.

id. — id. Offerta giornale « il Carattere » pro erigendo ospedale, approva.

Montecorvino Rov. — Cong. carità, collaudo lavori tettoia Chiesa, storno fondi, approva.

Roccadaspide — Confr. dei Morti acquisto di rendita; lavori alla Chiesa S. M. delle Grazie, approva.

Salerno — Casa Annunziata ed Ospedale S. Giovanni di Dio rettifica di storno, approva.

id. — Cons. A. G. P. Minore, lavori e restauri al tetto del conservatorio, approva.

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 20 e 21 giugno 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Baronissi — Tassa esercizi, reclami, provvede.

Salerno — Aumento assegno vigili sanitari, non approva.

Ravello — Sussidio lire 20 cattedra ambulante agricoltura, approva.

Acerno — Servizio ostetrico, aumento stipendio levatrice, approva.

Orria — Eccedenza bestiame biennio 1916-17, ordinanza.

Valva — Concorso farmaceutico, concorso sovvenzione, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

88. **Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.** (D. L. 18 maggio 1916 n. 660 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dei 6 Giugno 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Ritenuta la necessità di prorogare per tutta la durata della guerra le norme dirette ad agevolare la regolare esecuzione delle opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 1° settembre 1914, n. 920, ed al decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, (1) contenenti norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni avranno vigore per tutta la durata della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

89. **Provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo.** (D. L. 30 maggio 1916 n. 645 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1916 n. 128).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

(1) Pubblicato a pag. 17 del Bollettino Amministrativo.

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Contratti agrari.

Art. 1.

La facoltà, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220, (1) di chiedere la proroga del contratto agrario spetta al colono o al piccolo affittuario, ancorchè non soggetto personalmente al servizio militare, quando per effetto di chiamata alle armi, il numero dei maschi abili al lavoro che compongono la famiglia del colono o dell'affittuario sia ridotto alla metà.

Art. 2.

La facoltà riconosciuta dal capoverso dell'art. 3 del decreto 8 agosto 1915, n. 1220, al proprietario o esercente dell'azienda agraria di chiamare sul fondo altro lavoratore, è ugualmente consentita al colono; e anche in tal caso il proprietario o esercente dell'azienda agraria deve sostenere metà della spesa relativa.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1916, le Commissioni arbitrali di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220, sono rese mandamentali e costituite a norma dell'art. 11 del presente decreto.

CAPO II.

Macchine agrarie.

Art. 4.

E' data facoltà ai prefetti del Regno di dichiarare, con proprio decreto, obbligatoria per i proprietari, enfiteuti, conduttori di fondi, coloni e lavoratori del terreno, comunque chiamati, della rispettiva Provincia, la prestazione dei quadrupedi, macchine e relativo personale per la mietitura e per la trebbiatura, a favore di altri fondi situati nella Provincia, con il diritto a congruo compenso e riservata la precedenza ai bisogni dei proprietari delle macchine.

(1) V. pag. 244 Bollettino Amministrativo 1915.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può rendere obbligatorio lo scambio delle prestazioni anzidette da Provincia a Provincia.

Art. 5.

Il sindaco, giusta la disponibilità e i bisogni delle aziende agrarie del territorio comunale e le richieste pervenute dai Comuni limitrofi, decide sulle domande di prestazione, stabilisce chi a ciascuna di esse debba adempiere, ne determina le condizioni, i termini e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese di trasporto.

La decisione pel sindaco, notificata direttamente o a mano del messo comunale agli interessati, è esecutiva.

Sulle richieste per invio di macchine fuori del territorio del Comune e dei Comuni limitrofi decide il prefetto a tutti gli effetti di cui sopra.

Contro la decisione del sindaco o del prefetto, è ammesso ricorso alla Commissione arbitrale mandamentale di cui all'art. 111 entro due giorni dalla notificazione, solo per quanto riguarda la determinazione del prezzo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Spetta alla Commissione di giudicare anche di tutte le controversie che sorgano in dipendenza della prestazione compiuta.

Art. 6.

In caso di rifiuto o di persistente inesecuzione della prestazione, il sindaco ha l'obbligo d'informarne d'urgenza il prefetto della Provincia, il quale ha facoltà di ordinare la requisizione per la esecuzione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'ammenda contravvenzionale.

Le spese per la esecuzione di ufficio sono liquidate e giudicate a norma dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda da lire 50 a lire 500.

Art. 7.

E' prorogata per il periodo di cui all'art. 19, la facoltà conferita con decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 826, al ministro di agricoltura, industria e commercio, di acquistare motori e macchine agrarie, concederne l'uso agli agricoltori, e di aiutare, con premi e contributi, Società, Consorzi o Ditte che assumano con apparecchi propri la esecuzione sistematica di lavori agricoli nell'interesse generale di un determinato territorio.

CAPO III.

Commissioni provinciali di agricoltura.

Art. 8.

In ogni Provincia è istituita, con sede presso la Prefettura, una Commissione provinciale di agricoltura, composta dal prefetto, che la presiede, di un delegato dell' autorità militare designato dal comandante del presidio, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura o di un suo delegato scelto nel personale tecnico delle cattedre della Provincia, e di sei esperti in materia agraria, dei quali tre devono essere conduttori d'opera pei lavori agricoli e tre lavoratori agricoli; gli uni e gli altri scelti dal prefetto, dopo sentite, ove esistano, le rispettive principali Associazioni. (1)

Art. 9.

La Commissione, valendosi anche dell' opera degli Uffici di collocamento, ove esistano, deve:

1° rilevare la mano d'opera disponibile per i lavori agricoli nelle varie zone della Provincia e valutarne la deficienza o esuberanza rispetto ai bisogni delle coltivazioni locali;

2° promuovere e organizzare gli spostamenti di mano d'opera da una zona all'altra, secondo i bisogno;

3° rilevare la disponibilità delle macchine agrarie nella Provincia e promuoverne e agevolarne la maggiore possibile utilizzazione;

4° promuovere ed incoraggiare, anche con mezzi d'istruzione e di propaganda la maggiore utilizzazione del lavoro femminile;

5° tenersi in contatto con le Commissioni di agricoltura delle Province limitrofe per regolare ed agevolare il movimento di immigrazione e di emigrazione fra Provincia e Provincia, secondo la disponibilità della mano d'opera e i bisogni della coltivazione.

Quando la Commissione, esauriti i provvedimenti di cui sopra, abbia constatato la deficienza o esuberanza assoluta di mano d'opera in una determinata zona della Provincia, il prefetto ne darà comunicazione immediata al Ministero di agricoltura per gli opportuni provvedimenti.

(1) Per la Provincia di Salerno la Commissione è composta come segue: Prefetto, Presidente; Prof. Cravino Cav. Andrea, Direttore Cattedra Agricoltura, Tarallo Cav. Ettore, Tenente Colonnello, Farina Com. Mattia, Siniscalco Cav. Carmine, Rago Ciro, Campione Gaetano, Paraggio Giuseppe, Daniele Antonio, esperti in materia agraria.

Art. 10.

I sindaci dei Comuni, gl'ispettori dell'industria e del lavoro, i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, i delegati antifillosserici, e, in genere, coloro che sono preposti agli istituti di azione sociale comunque sussidiati dai pubblici poteri, sono tenuti a prestare alle Commissioni psovinciali il loro soccorso, quando ne siano richiesti.

CAPO IV.

Commissioni mendamentali arbitrali.

Art. 11.

In ogni maadamento giudiziario è istituita una Commissione arbitrale, presieduta dal pretore e composta di quattro membri, nominati dal pretore stesso e scelti, dopo sentite, dove esistano, le rispettive principali Associazioni, due fra conduttori d'opera per lavori agricoli e due fra lavoratori agricoli.

Se nel mandamento manchi il titolare della pretura, la Commissione arbitrale è presieduta dal pretore di altro mandamento dello stesso distretto, nominato a questo ufficio dal presidente del tribunale.

La Commissione, quando è chiamata a decidere controversie relative alla proroga o rescissione dei contratti agrari, funziona con la presenza del pretore e di due commissari, da lui scelti uno per categoria; funziona, invece, in seduta plenaria per le controversie e i conflitti collettivi.

Il Comune è obbligato a fornire un locale adatto per la sede della Commissione.

Art. 12.

Chi, chiamato a far parte della Commissione, di cui all'articolo prececente, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal pretore, è punito con ammenda da lire 25 a lire 250.

L'ammenda è applicata con decreto del pretore, il quale può, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di due udienze, dichiarare l'arbitro decaduto a provvedere alla sua sostituzione.

Art. 13.

Nei casi di conflitti collettivi comunque attinenti a prestazione di lavoro agrario, la Commissione arbitrale mandamentale

interviene per la conciliazione a richiesta di una o di entrambe le parti o anche a richiesta del prefetto della Provincia.

Se la conciliazione riesce, il relativo verbale ha forza di contratto fra le parti.

La Commissione, sull'accordo delle parti, può decidere i detti conflitti, con i poteri degli arbitri amichevoli compositori.

Art. 14.

Al procedimento avanti le Commissioni arbitrali mandamentali si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi di probiviri. Così pure, per tutto ciò che non è preveduto nel presente decreto, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per questi Collegi.

Le decisioni concernenti conflitti collettivi si intendono notificate a tutte le persone interessate nel conflitto, con l'affissione all'albo del Comune dove ha sede la Commissione che le emise.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Att. 15.

Gli atti dipendenti dalla esecuzione del presente decreto, compresi quelli del giudizio davanti le Commissioni arbitrali e quelli di esecuzione del giudizio stesso, sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 16.

Alle comitive di almeno cinque lavoratori agricoli dell'uno e dell'altro sesso che si rechino a proprie spesa in una stessa località o ne ritornino, è concessa, fino a nuova disposizione, per i viaggi in terza classe, la tariffa militare col bollo, qualunque sia il percorso, alle condizioni che saranno rese note dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Una sezione del Comitato tecnico dell'agricoltura, composta del presidente, dei direttori generali dell'agricoltura, del credito e previdenza, e delle foreste, e di due altri membri in rappresentanza dei conduttori d'opera agricola e dei lavoratori agricoli, è chiamata a dare parere su tutto ciò che forma materia del presente decreto,

Ad essa possono eventualmente essere aggregati di volta in volta altri funzionari o rappresentanti di categoria diverse d'interessati.

Art. 18.

I prefetti debbono segnalare al Ministro d'agricoltura, industria e commercio gli enti e le persone che avranno più utilmente contribuito al raggiungimento dei fini eccezionali di pubblico interesse che il presente decreto si propone.

Art. 19.

Per quanto non è innovato con il presente decreto, restano in vigore i precedenti decreti Luogotenenziali emanati sulle diverse materie.

Il presente decreto avrà effetto sino a sessanta giorni dopo la pubblicazione della pace, salvo, per quanto ha attinenza alla proroga e rescissione dei contratti agrari, il termine fissato dal decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916, n. 270.

Il decreto stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — DANE0

90. **Provvedimenti a favore degl'impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare** (D. L. 1 maggio 1916 n. 790 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 1916 n. 106).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposia del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a nuova disposizione, nelle aziende che permanentemente hanno più di due impiegati, e per

(1) Pubblichiamo a richiesta quest'importante decreto per gl' impiegati privati.

quegli impiegati che, avendo servito nelle stesse aziende da almeno un anno, siano richiamati alle armi, il rapporto contrattuale di impiego persiste pur rimanendo sospeso sino alla cessazione del servizio militare. Così pure tutte le eventuali ragioni rispettive tra impiegato ed azienda, sussistenti al momento del richiamo alle armi, resteranno sospese, per la durata anzidetta, senza alcun pregiudizio delle parti.

L'impiegato, entro un mese dalla cessazione del servizio militare, dichiarerà al rappresentante dell'azienda di voler riprendere servizio, e sarà riassunto non oltre i quindici giorni successivi. Scaduto il mese senza che la dichiarazione sia fatta, si ritiene che l'impiegato abbia rinunciato al posto.

Art. 2.

Quando un'azienda, nell'ipotesi dell'articolo precedente, abbia sostituito con altri l'impiegato richiamato sotto le armi, la riassunzione in servizio di quest'ultimo determinerà di diritto lo scioglimento del rapporto con l'altro impiegato, senza alcuna indennità, salvo soltanto il diritto di un preavviso di quindici giorni, che dovrà seguire subito la notificazione fatta dal precedente impiegato di voler riassumere servizio.

Art. 3.

Per la durata del servizio militare in seguito a richiamo, le aziende private che impiegano più di tre persone sono tenute a corrispondere una indennità nei casi e nelle misure seguenti:

a) agli impiegati che al momento del richiamo sotto le armi avessero compiuto dieci anni di servizio, metà dello stipendio se ammogliati o vedovi con figli minorenni, o un terzo negli altri casi.

b) agli impiegati che abbiano tra i cinque e i dieci anni di servizio, un terzo di stipendio se ammogliati o vedovi con figli minorenni, o un quarto negli altri casi.

Per gli impiegati che abbiano conseguito il grado di ufficiale o di sottufficiale, la indennità da corrispondersi nella proporzione indicata a seconda dei vari casi, sarà commisurata sulla differenza tra lo stipendio maggiore goduto come impiegato privato e quello attualmente attribuito come ufficiale o sottufficiale.

Art. 4.

Per le aziende non contemplate dagli articoli precedenti e per gli impiegati che non abbiano gli anni di servizio previsti nei suddetti articoli come titolo alla conservazione dell'impiego

o alle indicate indennità, varranno le consuetudini locali regolanti il caso del richiamo sotto le armi, tenute conto delle condizioni economiche dell'azienda.

Rimangono inalterate le condizioni fatte a favore dell'impiegato in misura più larga che negli articoli precedenti, sia per virtù di consuetudini locali, sia per spontanee concessioni delle aziende.

Quando non sia stata corrisposta alcuna indennità, o quella corrisposta sia inferiore alla indennità stabilita dall'art. 3, questa decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La compartecipazione agli utili della azienda non è computata nella determinazione delle indennità stabilite dall'art. 3.

Le provvigioni, in difetto di accordi tra le parti, saranno computate se ed in quanto le Commissioni arbitrali di cui all'art. 11, ravvisano in esse il carattere di retribuzione fissa.

(continua)

b) Circolari

91. **Rincarò dei medicinali.** (Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno 9 novembre 1915 n. 35453 diretta ai Prefetti).

Relazione secondo comma decreto luogotenenziale 20 giugno 1915 n. 890 che dà facoltà pubbliche amministrazioni sostituire con apprezzamento indicabile altre clausole e pattuizioni a quelle non più eseguibili cause stato guerra, pregasi SS. LL. fare invito esortativo amministrazione stesse esaminare se in vista persistente scarsezza e rincaro medicinali sia possibile, limitatamente loro potenzialità economica, adottare temporanei equi temperamenti almeno per quei medicinali cui somministrazione risultasse eccessivamente onerosa per fornitori in base contratti esistenti. Si gradiranno assicurazioni per telepresso e ulteriormente notizie in proposito.

Pel Ministro — CELESIA

92. **Imposta militare.** (Circolare del Ministero delle Finanze 12 giugno 1916 n. 7781 diretta ai Prefetti).

In occasione della recente pubblicazione dei ruoli principali 1916 riflettente l'imposta sulle esenzioni dal tributo militare, non pochi sindaci del Regno, rendendosi interpreti delle lagnanze mosse dagli esattori comunali, hanno fatta presente al ministero l'opportunità di adottare speciali provvedimenti in considerazione — fra l'altro — delle innumerevoli partite di quote indebite iscritte

a nome di persone decedute o riconosciute indigenti ai sensi dell'art. 25, n. 3 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In proposito si osserva che il lamentato inconveniente deve, in realtà, essere unicamente attribuito alla inosservanza da parte dei sindaci delle tassative disposizioni del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1894.

Se infatti, conformemente alle raccomandazioni ad essi rivolte anche a mezzo dei prefetti, giusta il telegramma circolare di questo ministero in data 17 febbraio 1916, n. 1593 ed, in ottemperanza all'obbligo fatto loro dagli articoli 6 e 7 del citato decreto luogotenenziale, i comuni, avessero accuratamente appurate le liste degli obbligati alla imposta, cancellando i deceduti ed apponendo su di esse l'indicazione della riconosciuta indigenza degli individui iscritti e se, infine, i sindaci dei centri maggiori avessero procurato di completare le liste stesse con la indicazione dello esatto indirizzo della abitazione dei singoli iscritti, una gran parte delle quote indebite ed inesigibili di cui i ruoli pubblicati risultano infarciti avrebbero potuto essere eliminate e, conseguentemente, essere evitate anche i non lievi fastidi che per tal fatto sono derivati sia all'amministrazione, sia ai contribuenti, sia agli agenti della riscossione.

Col giorno 15 andante mese le agenzie delle imposte trasmetteranno ai sindaci le liste suppletive degli obbligati alla imposta militare; ed i sindaci, effettuatane la pubblicazione mediante deposito nell'ufficio comunale per otto giorni consecutivi entro il mese di giugno, nonchè adempiuti gli obblighi di cui agli art. 6 e 7 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno restituirle alle agenzie non oltre il successivo 16 luglio.

Questo Ministero, con circolare 1. maggio 1916, n. 5741, ha già premurato agl'Intendenti di Finanza perchè rivolgano ai sindaci della provincia vivissime raccomandazioni onde le operazioni di appuramento delle nuove liste vengano espletate con la maggiore accuratezza.

Ad evitare però che si ripetano i lamentati inconvenienti, questo Ministero fa appello al personale interessamento dei signori prefetti affinchè i sindaci adempiano rigorosamente e, nei termini prescritti, agli obblighi di legge.

Nel caso di ritardi o di inadempienze questo centrale ufficio si affida alla diligenza ed alla autorità dei signori Prefetti per le necessarie sollecitazioni ed eventualmente per l'invio di un commissario prefettizio che supplisca ai verificati inadempimenti.

Resto in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro — ABBATE

93. **Funzionamento delle amministrazioni comunali e rilascio di patenti a segretari provvisori.** (Circolare del Ministro dell'Interno 14 giugno 1916 Div. 2^a Sez. 1^a diretta ai Prefetti).

Pregasi richiamare attenzione delle dipendenti amministrazioni sulle disposizioni dei Decreti Luogotenenziali del 30 aprile u. s. n. 558, (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1916, n. 116, e del 21 maggio scorso, n. 682, (2) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 corrente, n. 134. Col primo dei suddetti decreti si è provveduto al funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali stabilendosi che, nei casi in cui dalla legge comunale e provinciale o da altre leggi si richieda per la validità dell'adunanza del Consiglio comunale e provinciale l'intervento di un numero di Consiglieri superiore a quello stabilito dagli articoli 127 e 239 della legge comunale e provinciale o, per la efficacia della deliberazione, una maggioranza diversa da quella stabilita dagli articoli 298 e 296 della stessa legge, non si tiene conto, nel calcolo di detto numero e di detta maggioranza, dei consiglieri legalmente impediti per servizio militare. Col secondo dei citati decreti si è provveduto a garantire il funzionamento degli uffici comunali, stabilendosi che possono essere rilasciate patenti provvisorie per abilitazione funzioni segretario comunale a coloro che si trovino soltanto da tre anni in servizio, ferme rimanendo le altre condizioni e gli effetti previsti nell'art. 3 del D. L. 27 maggio 1915 n. 744, ovvero, senza effetto previsto penultimo comma citato articolo, anche a coloro che sebbene privi del titolo scolastico prescritto si trovino da almeno dieci anni in servizio e rispondano alle altre condizioni richieste dall'articolo stesso. Con lo stesso decreto, infine, disposizione art. 90 regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 venne estesa ai Comuni aventi una popolazione fino a tremila abitanti, nei casi di assoluta necessità riconosciuta dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per l'attuazione delle disposizioni del suddetto decreto ritieni opportuno rammentare che patenti provvisorie potranno essere dalle SS. LL. rilasciate indipendentemente dai bisogni di ciascuna provincia, a tutti coloro che, avendo i requisiti prescritti, ne facciano domanda, in modo da metterli in condizione di aspirare alla nomina provvisoria anche in comuni non appartenenti alla provincia nella quale essi dimorano.

Pregasi accusare ricevuta.

Pel Ministro — PIRONTI

(1) V. Bollettino Amministrativo pag. 155.

(2) » » » 168.

94. **Obbligazioni 4,50 e 5 %** — Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi. (Circolare del Prefetto di Salerno 17 giugno 1916 n. 15527 diretta ai sindaci).

Prego V. S. di comunicare ai capi di codeste istituzioni di beneficenza che le obbligazioni del prestito Nazionale 4,50, e 5 % testè acquistate dovranno essere, appena riscossi gl'interessi del 1. luglio prossimo, a cura delle Amministrazioni stesse, tramutate dal portatore in nominative, nei modi indicati dalla legge 12 luglio 1910 n. 536 sul Debito Pubblico cioè facendo analoga istanza all'Intendenza, al quale ufficio si potranno chiedere tutti i chiarimenti necessari. Attendo conoscere a suo tempo il numero dei nuovi titoli nominativi, avvertendo sin d'oggi, che saranno chiamati responsabili di ogni eventuale danno gli amministratori, che entro luglio prossimo, non avranno presentata domanda all'intendenza pel tramutamento dei titoli. Se anche codestò comune acquistò detti titoli occorre si provveda in conformità di quanto sopra. La S. V. farà rilasciare dai capi delle istituzioni di beneficenza una dichiarazione conforme al modulo seguente, che, firmata verrà trasmessa con tutta sollecitudine a questo ufficio:

« Il sottoscritto presidente della congrega di.... o priore della « confraternita...., o presidente dell'opera pia.... del comune di.... « attesta che nello interesse dell'Ente furono acquistate obbligazioni del 1° o 2° o 3° prestito Nazionale pel valore nominale di « lire..... e che è stata avanzata domanda all'Intendenza in data « del..... pel tramutamento dei detti titoli dal portatore a nominativi. Il sottoscritto si riserva comunicare alla Prefettura il numero dei nuovi titoli nominativi appena perverranno. »

Favorisca intanto segnarmi ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

95. **Orari delle farmacie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 giugno 1916 n. 16219 diretta ai Sindaci della Provincia).

Comunico alla S. V. che su conforme parere del Consiglio di Stato il Ministero dell'Interno ha ritenuto che orari per l'esercizio farmacie nelle singole provincie stabiliti dai Prefetti a norma dell'articolo 14 della Legge 22 maggio 1913 Numero 368, siano da considerarsi obbligatori tanto come orari minimi che come orari massimi; nel senso cioè che potranno essere dagli esercenti nè abbreviati nè prolungati ed ugualmente obbligatori debbano ritenersi i turni del riposo festivo. Tale interpretazione consente di conciliare la necessità del pubblico servizio dell'assistenza farmaceutica con il doveroso riguardo alle persone dei farmacisti.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte III.

Atti della Prefettura

Consiglio Provinciale Sanitario

Adunanza del 9 giugno 1916

Presidenza: Prefetto Com. SPIRITO

Colliano — Estensione condotta medica generalità abitanti; parere contrario.

Sicignano — Nomina dott. d' Ambrosio ad ufficiale sanitario; parere favorevole.

Colliano — Incarico di ufficiale sanitario al dottor Gaudiosi; idem.

S. Arsenio — Nomina ad ufficiale sanitario del dottor Priore; idem.

Siano e Bracigliano — Consorzio medico, rinviata per ulteriori informazioni.

Casalvelino — Nomina ad ufficiale sanitario del dottor Penza; parere favorevole.

Sarno — Capitolato medico, estetico, veterinario, e personale vigilanza igienica; parere favorevole.

Castel S. Giorgio — Regolamento locale d'igiene; parere favorevole.

Nomina Commissione permanente concorsi farmacie anno 1916. Nominati a membri effettivi: cav. avv. Santoro Faiella Francesco, dott. Vincenzo Garzia, com. Antonio Rescigno, e membri supplenti: cav. avv. Matteo Quagliariello, dott. Francesco Greco, e prof. Vairo Giovanni.

Mercato S. Severino — Modifica capitolato ostetrico; parere contrario.

Tortorella — Aumento stipendio medico condotto; parere favorevole.

Giungano — Aumento stipendio levatrice, parere favorevole condizionato.

Nomina membro Commissione antialcoolica; nominato dottor Raffaele Potenza.

Camerota — Riduzione condotta ai soli poveri; parere favorevole.

Casalvelino — Modifica pianta organica farmacie istituzione di una 1.^a farmacia Acquavella; idem.

Montecorvino Rovella — Servizio ostetrico; idem.

Montecorvino Pugliano — Incarico provvisorio ufficiale sanitario dottor Granato Nicola; idem.

Castellabate — Cimitero frazione S. Maria; rinviata.

Laureana Cilento — Cappella mortuaria per la frazione Matonti; parere favorevole condizionato.

S. Angelo Fasanello — Restauro Cimitero; parere favorevole.

Auletta-Perfosa — modifica capitolato medico; idem.

S. Valentino Torio — Aumento stipendio medici condotti e ufficiale sanitario; id. id.

Prignano Cilento — Aumento stipendio medico condotto; parere contrario.

Nocera Superiore — Regolamento locale d'igiene; parere favorevole con osservazioni.

Scafati e Maiori — Istanza per esumazione cadaveri; parere favorevole.

S. Arsenio — Regolamento interno Ospedale SS.ma Annunziata; parere favorevole.

Montecorvino Rovella — Aumento stipendio medico condotto; parere favorevole.

Casalvelino — Modifica capitolato medico: id. id.

S. Mauro Cilento — Aumento stipendio medico condotto; parere favorevole.

Acerno — Id. id. id. levatrice; id. idem.

Mercato S. Severino — Capitolato medico modifica riparto zone; rinviato per ulteriori informazioni.

Bellosguardo — Aumento stipendio levatrice; parere favorevole.

Montesano — Capitolato ostetrico; parere favorev. condizionato.

Controne — Incarico ufficiale sanitario al dottor Maiuri; parere favorevole.

Polla — Congrega di carità, reg.to organico amministrativo Ospedale; par. fav. con osservazioni.

Postiglione — Aumento stipendio medico condotto; par. fav. con osservazioni.

Piaggine Soprane — Aumento stipendio medico condotto; par. favorevole.

Ottati — Aumento stipendio levatrice; id. id.

S. Mauro la Bruca — Capitolato medico, proposte modifiche.

Gioi e S. Mauro la Bruca — Capitolato ostetrico; par. fav.

Buccino ed Uniti — Modifica capitolato veterinario; parere contrario.

Scafati — Acquedotto interno progetto lavori suppletivi, par. fav.

Salerno — Piano regolatore nuovo cimitero; id. id.

Pagani — Progetto variante serbatoio acquedotto; id. id.

Valva — Aumento stipendio medico condotto; id. id.

Sapri — Aumento stipendio ufficiale sanitario; id. id.

Cava dei Tirreni — Apertura domenicale farmacia; parere contrario.

Angri — Trasferimento farmacia eredi Mauro; parere favorevole.
Casaletto Spartano — Aumento stipendio levatrice; parere fav.
Aquara — Capitolato medico; par. fav. con osservazioni.
Cava dei Tirreni e Maiori — Istanza esumazione cadaveri; par. favorevole.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 17 Giugno 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Deliberazioni che modificano i bilanci 1915 approvate: Acerno, Monte Frumentario; Angri, Confr. S. Margherita; Sula, Cong. di carità; Mercato S. Severino, Congrega SS. Rosario in Parco; Piaggine, Cassa agraria; Contursi, Congrega di carità; Castelcivita, Congr. di carità; S. Valentino, Congr. SS. Rosario di Casatori, Pellezzano, Congr. di carità; Roccadaspide, Cassa agraria; Acerno, Congr. della Morte ed orazione; Cava, Opera pia Genovesi; Sicignano, Congr. di carità; Mercato S. Severino, Congr. SS. Rosario di Ciorani; Tramonti, Asilo di mendicizia; Pagani, Conservatorio Carminello; Polla, Congr. di carità; Pellezzano, Legati concentrati, Monti riuniti; Pertosa, Congr. di carità; Perito, Congr. di carità; Campagna, Congr. di carità; Cava dei Tirreni, Congr. S. Antonio Abbate; Nocera Superiore, Monte dotaggi; Serre, Cassa agraria; Sicignano, Conf. SS. Rosario; Nocera Inferiore, Congr. di carità; Nocera Superiore, Cappella S. M. di Costantinopoli, Conservatorio A. G. P.; Salento, Congr. di carità; S. Pietro, Cassa agraria; Giffoni Valle Piana, Congr. di carità; Eboli, Conf. S. Giuseppe; Scala, Congr. carità; Piaggine, Congr. di carità; Perito, Monte Frumentario; Postiglione, Cassa agraria; Scala, Conf. S. Giuseppe; Bracigliano, Congr. di carità; Mercato S. Severino, Congr. di carità, Cassa agraria; S. Angelo Fasanella, Congr. di carità; Mercato S. Severino, Congr. SS. Rosario di S. Angelo; Pellezzano, Congr. Crocifisso.

Rinviate con ordinanza:

Maiori, Congr. di carità; Postiglione, Congr. di carità; Positano, Congr. di carità; Conca Marini, Congr. di carità; Colliano, Congr. di carità; Laureana, Congr. Purgatorio; S. Angelo Fasanella, Conservatorio S. Giuseppe; Montecorvino Pugliano, Congr. di carità; Colliano, Asilo infantile; Nocera Inferiore, Congr. Concezione.

Torraca, Congr. di carità, bilancio 1915, prende atto.

Omignano, Congr. di carità, bilancio 1916, approva.

Affari diversi:

Fisciano — Congr. carità, storno fondi, spese funebri, approva.

Scala — Congr. carità, giudizio d'appello col ricevitore di Amalfi, approva.

S. Marina — Congr. carità, indennità sig. Petrosino, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi e S. Giovanni di Dio, Statuto, parere favorevole.

Montecorvino Rov. — Conserv. S. Sofia, sussidio prelevamento riserva, approva.

Pagani — Congr. carità, sussidio comitato assistenza civile, approva.

Angri — Cong. carità, gratificazione maestre, inserviente Asilo per assistenza ai figli dei richiamati, ordinanza.

Cava — Asilo medicità, pagamento interessi vedova Rossi, storno fondi, approva.

Giffoni V. P. — Cong. carità, affranco canone dovuto al comune, approva.

Contursi — Congr. carità, giudizio contro debitori censi, approva.

Amalfi — Congr. Trinità S. Nicola, contratto retrocessione fondo Sussiero approva.

Vibonati — Congr. carità, transazione con eredi Puglia, approva.

Buccino — Cong. carità, eredità Sarro, vendita mobili, pagamento indennità custode, approva.

Pagani — Conservatorio Carminiello, restituzione capitale e reimpiego in acquisto obb. Prestito Nazionale, approva.

Roccadaspide — Cong. Morti, affranco censi, approva.

Fisciano — Cong. carità, istanza Bassi per sussidio figlia pagamento tassa scolastica, approva.

Montecorvino Rov. — Ospedale Bassi, erezione in ente morale, parere favorevole.

Capaccio — Congr. carità, giudizio contro il tesoriere Stabile approva.

Roccadaspide — Cong. carità, gratificazione tesoriere, ordinanza.

Giffoni V. P. — Orfanotrofo S. M. Costantinopoli, vendita castagneto Visceglia, approva.

Calvanico — Congr. Rosario, prelevamento riserva, approva.

Nocera Super. — Congr. carità, sottoscrizione acquisto obb. prestito Nazionale, approva.

Salerno — Conservatorio Montevergine, storno di fondi, approva.

Campagna — Cong. carità, prelevamento dal fondo di riserva, approva.

Salerno — Cong. Nome di Dio e Ros., giudizio contro Ditta Farina per trasporto funebri, approva.

(continua in copertina)

Agropoli — Concorso affrancazione censi dovuti al fondo Culto, approva.

Casalvelino — Modifica pianta organica farmacie, istituzione 2.^a farmacia in Acquavella, approva.

Giffoni sei Casali — Transazione beni immobili con Galdo Generoso, approva.

Nocera Inferiore — Nuova assisa sullo zucchero, approva.

Mercato Sanseverino — Modifica capitolato ostetrico, approva.

Buccino ed Uniti — Modifica capitolato veterinario, ordinanza.

Casalvelino — Affranco canone demaniale, approva.

Salerno — Illuminazione elettrica traversa corso V. E. e via Irno, approva.

Amalfi — Affitto locali Cappuccini, approva.

Oliveto Citra — Tariffa fida pascolo demani comunali, approva.

Serramezzana — Bilancio 1916, approva.

Petina — id. id. approva.

Acerno — Appalto dazio consumo, approva.

Laviano — Bilancio 1916, ordinanza.

Santomenna — id. id. approva.

COMUNICAZIONI

Contributi dello Stato alle associazioni per la disoccupazione e ad uffici di collocamento della mano d'opera

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, concede durante lo stato di guerra sovvenzioni alle Associazioni professionali, di mutuo soccorso e cooperative che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. Associazioni che dal 1° gennaio 1916 in avanti provvedano sistematicamente a distribuire ai loro soci operai, contadini o impiegati e commessi di aziende private sussidi di disoccupazione.

2. Associazioni che avendo già servizio organizzato di previdenza per la disoccupazione, abbiano dovuto negli anni 1914-15 sostenere gravi sacrifici finanziari.

3. Associazioni che, senza aver già organizzato un servizio di sussidi alla disoccupazione, abbiano, negli anni 1914 e 1915 destinato parte dei loro fondi a sussidi ai soci disoccupati.

Per gli effetti di cui sopra, s'intende per disoccupazione soltanto quella proveniente dalla mancanza di lavoro in conseguenza delle generali condizioni economiche, ma non quelle derivate da malattie o infortuni, o in genere da mancanza di idoneità al lavoro del socio.

Il Ministero predetto concede sussidi ad Uffici di collocamento della mano d'opera istituiti da enti pubblici o da organizzazioni, operaie col riconoscimento della corrispondente organizzazione

patronale e viceversa; come pure sussidi di incoraggiamento agli enti che promuovano la costituzione degli accennati Uffici.

Le domande di sovvenzioni devono essere dirette al Ministero di A. I. e C. (Ufficio del Lavoro) entro la prima quindicina del mese di luglio prossimo, e devono essere corredate dai documenti indicati nelle norme approvate con decreto ministeriale 21 maggio 1916 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1916. Le norme potranno essere inviate dal Ministero di Agricoltura (Ufficio del Lavoro) agli enti interessati dietro loro richiesta.

V A R I E

Il Rag. Alberto De Dominicis, capo di Gabinetto della Prefettura di Salerno, è stato, con recente decreto, su proposta del Prefetto Comm. Spirito, nominato Cavaliere della Corona d'Italia — Congratulazioni ed auguri vivissimi.

×

Con D. L. 18 maggio 1916 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Acerno e nominato R. Commissario il Rag. signor Arturo Incoronato, Primo Ragioniere di Prefettura.

PUBBLICAZIONI

Paolo Ginevri — Manuale Pratico per la tassa di famiglia o fuocatico. Raccolta di disposizioni legislative, circolari, istruzioni e massime di giurisprudenza dal 1860 ad oggi, con note illustrative sulla applicazione della tassa di famiglia nei comuni — Como — Premiata Tip. Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — 1916 — L. 2,50.

E' un pregevole e utilissimo volume del segretario Paolo Ginevri presso il Municipio di Ravenna, che, comprende oltre tutte le disposizioni legislative, i pareri, le decisioni, le sentenze ecc, che riguardano la tassa di famiglia, coordinando il tutto praticamente in un unico volume, onde riesca ad ognuno facile studiare qualsiasi questione senza fatica e perdita di tempo. Lo raccomandiamo vivamente agli amministratori ed ai segretari comunali.

Il rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia. (in esecuzione del D. L. 13 giugno 1915 n. 873 e Decreto Prefettizio 17 gennaio 1916) con note illustrative del Rag. G. Marra.

Salerno — Tipografia Cav. A. Volpe e C. 1916 — Proprietà riservata — Centesimi quaranta.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO**— SOMMARIO —****PARTE I.***a) Leggi e decreti*

96. *Accettazioni delle obbligazioni del Prestito Nazionale 5 % per l'affrancazione di canoni, censi, livelli ed altre simili prestazioni* (D. L. 18 maggio 1916).
97. *Provvedimenti diretti ad agevolare la smobilizzazione dei crediti dei Monti di Pietà, delle società Cooperative di Credito e delle Casse Agrarie.* (D. L. 21 maggio 1916).
98. *Provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare.* (D. L. 1 maggio 1916).
99. *Contributo del Centesimo di guerra.* (D. M. F. 27 aprile 1916).
100. *Pagamenti da farsi in oro.* (D. L. 28 febbraio 1916).
101. *Assunzione di messi presso le esattorie delle imposte dirette durante lo stato di guerra.* (D. L. 1 giugno 1916).
102. *Prezzo massimo della farina.* (D. P. 1 luglio 1916).

b) Circolari

103. *Compenso speciale al tesoriere pel servizio del pagamento del sussidio governativo alle famiglie bisognose dei militari richiamati sotto le armi.* (C. P. 7 luglio 1916).

PARTE III.**Atti della Prefettura***Verbali della Giunta Provinc. Ammin. e del Consiglio di Prefettura.***COPERTINA***Varie, pubblicazioni.*

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 4 e 5 luglio 1916

Presidenza: Prefetto Com. SPIRITO

Pisciotta — Tassa esercizio e rivendita, approva.

Ispani — Istanza Maio per pagamento stipendi in lire 662,34, emette ordinanza.

Controne — Tassa bestiame. Tariffa, approva.

Cetara — Concessione di suolo pubblico, approva.

Positano — Mutuo di lire 3,500, approva.

Montecorvino Pugliano — Aumento salario messi comunali, approva.

Angrì — Reg. distribuzione acqua potabile, approva.

Sessa Cilento — Istanza Ferri per emissione mandato d'ufficio, ordinanza.

Ogliastro — Affrancazione cense e canoni, approva.

Comuni diversi — Concorso a favore del R. Istituto commerciale di Salerno, approva.

Buccino — Disposizione art. 20 legge 22 novembre 1908 sullo stato giuridico degli impiegati civili in caso di richiamo sotto le armi, approva.

Roscigno — Tassa sui cani, approva.

Ottati — Tassa esercizi e rivendite. Tariffa, approva.

Torriorsaia-Castelruggiero — Consorzio esattoriale, parere fav.

Capaccio — Transazione lite con l'Impresa Garofalo, ordinanza.

S. Gregorio Magno — Ricorso Di Leo per rivendita di suolo comunale usurpato da Iuzzolino, ordinanza.

Pellezzano — Pagamento a forfait tasse comunali e dazio consumo quinquennio 1916-20, approva.

Castelcivita — Dazio consumo, approva.

Nocera Sup. — Tariffa daziaria, approva.

Casalbuono — Acquedotto, approva.

Nocera Inf. — Tassa esercizi e rivendite, approva.

Pagani — Reg. distribuzione acqua potabile dell'Ausino, approva.

Sala — Contrattazione mutuo di lire 21500, approva.

Acerno — Costituzione parte civile a carico aggiudicatario boschi comunali, approva.

Pisciotta — Cessione esattoria, parere favorevole.

Salerno — Accettazione mutuo di lire 132,000, approva.

Auletta — Tassa bestiame. Tariffa, approva.

Sarno — Regolamento polizia urbana, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

96. **Acceltazione delle obbligazioni del prestito Nazionale 5°/10 per l'affrancazione di canoni, censi, livelli ed altre simili prestazioni.** (D. L. 18 maggio 1916 n. 638 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 2 giugno 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti l'art. 1 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, e l'art. 14 del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni del prestito nazionale al cinque per cento, equiparate ai titoli del debito pubblico consolidato per l'art. 14 del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, devono essere accettate per le affrancazioni dei canoni, censi, livelli ed altre simili prestazioni annue perpetue dovute agli enti morali, da effettuarsi ai sensi della legge 24 gennaio 1864, n. 1626.

Art. 2.

I titoli di rendita consolidata, portanti interesse minore del 5 per cento saranno pure accettati, purchè la rendita netta offerta sia uguale all'ammontare della prestazione da affrancare.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO.

97. **Provvedimenti diretti ad agevolare la smobilizzazione dei crediti dei Monti di Pietà, dalle Società Cooperative di crediti e delle casse agrarie.** (D. L. 21 maggio 1916 n. 672 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1916 n. 132).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, e i decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 800, e 13 giugno 1915, n. 845;

Ritenuta l'opportunità di agevolare la smobilizzazione dei crediti dei Monti di pietà, delle Società cooperative di credito e delle Casse rurali cooperative verso corpi morali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Monti di pietà, le Società cooperative di credito e le Casse rurali cooperative possono ricevere dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici a garanzia dei mutui, delegazioni a loro favore rispettivamente sulle sovraimposte ovvero sopra i contributi consorziali con tutti i privilegi di esazione stabiliti dalle leggi vigenti per i mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Alle anticipazioni consentite ai detti Istituti a norma degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 23 maggio 1915, numero 711, con la garanzia sulle sovraimposte e sui contributi consorziali, si applicheranno le disposizioni del decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 800.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO.

98. **Provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare** (D. L. 1 maggio 1916 n. 790 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 1916 n. 106).

(Continuazione e fine vedi numero precedente)

Art. 6.

Qualora, prima del richiamo alle armi, ma dopo la pubblicazione del presente decreto, sia stato licenziato un impiegato, il quale, se richiamato, avrebbe avuto diritto alla conservazione del posto a norma dell'art. 1, la Commissione arbitrale di cui all'art. 11, su ricorso dell'interessato, esaminerà se il licenziamento sia stato determinato dal proposito di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni; nel qual caso, sentite le parti, con decisione motivata, giudicherà sul risarcimento dovuto e potrà anche stabilire che siano egualmente corrisposte le indennità di cui all'art. 3.

Art. 7.

L'azienda che a' termini delle presenti disposizioni debba conservare il posto e corrispondere assegni ad impiegati richiamati alle armi, ha diritto di richiedere agli altri suoi impiegati prestazioni supplementari in più dell'orario normale per essi obbligatorio, ma non oltre le tre ore per giorno.

Per ciascuna ora supplementare di lavoro, potrà essere corrisposta all'impiegato che lo presti, una retribuzione non minore di quella ordinaria a lui spettante, ma in misura non inferiore ai due terzi di essa ragguagliata ad ore.

Art. 8.

Il privato padrone di una azienda che non impieghi più di tre persone, qualora sia esso stesso richiamato alle armi, potrà chiedere alla Commissione di cui all'art. 11, di essere dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 1 e 4 ancorchè l'esercizio della sua azienda sia continuato da persone di sua famiglia o da altra da lui delegata.

Art. 9.

Nel caso di cessione di azienda, il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati verso i richiamati alle armi per i diritti e gli eventuali crediti derivanti dal presente decreto.

In caso di fallimento, i diritti dei richiamati godranno del privilegio di cui all'art. 773, n. 1, del Codice di commercio.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai chiamati per la prima volta alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Esse sono invece applicabili:

1. ai militari che prima del richiamo erano già stati inviati in congedo illimitato dopo aver prestato una o più volte servizio militare;

2. ai militari di terza categoria di qualunque classe chiamati per la prima volta a prestare servizio militare;

3. a coloro che, già esonerati per riforma dal servizio militare, vengano, in seguito a nuova visita medica ordinata dall'autorità militare, dichiarati abili al servizio stesso e chiamati sotto le armi, qualunque sia la categoria cui appartengono.

Art. 11.

Nel capoluogo di ogni Provincia è istituita una Commissione arbitrale per decidere tutte le controversie intorno all'applicazione del presente decreto.

E' in facoltà del ministro di agricoltura, industria e commercio di istituire altre Commissioni arbitrali nella stessa Provincia e di determinare la rispettiva circoscrizione.

La Commissione arbitrale decide con le regole e con i poteri degli arbitri amichevoli compositori. Contro la decisione è ammesso soltanto ricorso per incompetenza e per eccesso di potere.

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione centrale di cui all'art. 14 entro quindici giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 12.

La Commissione arbitrale è composta di un presidente e di quattro membri, due effettivi e due supplenti.

Il presidente è nominato dal presidente del tribunale fra i giudici del tribunale; se però il capoluogo della Provincia o l'altra città dove la Commissione è istituita non sia sede di tribunale, la Commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede.

I membri della Commissione sono nominati dal presidente del tribunale, e di essi due, un effettivo e un supplente, devono essere scelti fra commercianti od industriali, e gli altri due fra impiegati di aziende private.

La Commissione decide con la presenza del presidente e dei

due membri effettivi; in caso di mancanza di questi, il presidente invita a sostituirli i membri supplenti della stessa categoria.

Per quanto riguarda gli uffici di cancelliere e di usciere della Commissione, si applicano le disposizioni stabilite per i Collegi di probi-viri.

Il Comune è tenuto a fornire un locale conveniente per la sede della Commissione.

Art. 13.

Chi, nominato arbitro si rifiuti di assumere l'ufficio e non intervenga alle sedute senza giustificato motivo da apprezzarsi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, è punito con una ammenda da L. 25 a 250.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del tribunale il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Art. 14.

E' istituita in Roma una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 11.

La Commissione è composta di un consigliere di Cassazione che la presiede e di quattro membri, due scelti fra persone versate nelle discipline giuridiche, uno fra commercianti e industriali e uno fra impiegati di aziende private.

I membri della Commissione sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso nessun ricorso.

La Commissione ha sede presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un impiegato del Ministero predetto designato dal ministro, e quelle di usciere da un messo speciale nominato dal presidente del tribunale.

Art. 15.

Al procedimento avanti le Commissioni arbitrali e la Commissione centrale, si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi di probi-viri, così pure per tutto ciò che non è preveduto nel presente decreto si esserveranno le norme stabilite per questi Collegi in quanto siano applicabili.

Art. 16.

Tutti gli atti del procedimento e tutti i provvedimenti di qualsiasi natura emanati dalle Commissioni arbitrali o dalla Commissione centrale, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono scritti su carta da L. 1,35.

Per le sentenze delle Commissioni arbitrali sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi lire 50, centesimi 50; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni 100 lire in più, due lire.

Per le sentenze della Commissione centrale, i diritti predetti sono raddoppiati.

Questi diritti e le ammende di cui all'art. 13 sono devoluti, secondo la loro provenienza, o alle commissioni arbitrali o alla Commissione centrale, le quali ne tengono la gestione e possono erogarli nelle spese occorrenti per il loro funzionamento.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici qualora al trattamento da farsi ai loro impiegati nel caso di richiamo sotto le armi, sia provveduto da leggi e regolamenti speciali.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — DANEQ.

99. **Contributo del centesimo di guerra.** (Decreto del Ministero delle Finanze 27 aprile 1916).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A;
Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774, sull'esercizio provvisorio del bilancio, che estende la validità del decreto suddetto al 30 giugno 1917;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242;

DECRETA:

Sono approvate e rese esecutorie le unite istruzioni per l'ap-

plicazione dell'allegato A del Reale decreto 21 novembre 1915, n. 1643, e del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242. Roma, addì 27 aprile 1916.

Il Ministro — DANEO.

Contributo dei "Centesimo di guerra", (1)

Disposizioni d'ordine generale.

Art. 1.

Il pagamento effettuato dagli enti di cui il 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A, che rifletta una somma costituente per colui che la percepisce reddito mobiliare per sè stante e quindi tassabile nel suo preciso ammontare mediante ritenuta diretta, o per versamenti diretti o per ruoli nominativi, non darà luogo alla riscossione di altro contributo del centesimo di guerra oltre quello il quale deve colpire il reddito imponibile contemporaneamente alla applicazione, per ritenuta diretta o per versamento diretto o per ruolo, della imposta di ricchezza mobile.

In tutti gli altri casi il pagamento dovrà essere sottoposto alla sua integrità alla trattenuta del contributo del centesimo di guerra, indipendentemente dalla indagine se il pagamento stesso rappresenti o no per il percipiente un lucro e dal fatto che il contributo eventualmente abbia colpito o possa colpire il reddito mobiliare dei percipienti del quale la somma pagata costituisce soltanto un elemento di estimazione.

Art. 2.

Il contributo sulle somme pagate sui bilanci degli enti di cui il 2° comma dell'art. 1° del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A, in tanto è applicabile in quanto si verificano le seguenti condizioni:

1° che si tratti di pagamenti reali e non di pagamenti soltanto figurativi o costituenti semplici operazioni contabili interne dell'Amministrazione che li compie;

2° che si tratti di somme pagate con fondi di pertinenza degli enti paganti, e non di persone o di enti i cui pagamenti non sono soggetti al contributo;

3° che non si tratti di pagamenti fatti allo Stato.

Agli effetti dell'applicazione del contributo del centesimo di guerra la Cassa Depositi e Prestiti con le annesse Aziende, deve considerarsi Amministrazione di Stato.

(1) V. pag. 353 Bollettino Amm.vo 1915, e pag. 7, 11, 25, 55, 93, 158, 164, Bollettino Amministrativo 1916.

Art. 3.

I pagamenti fatti da uno degli enti indicati nel 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1943, allegato A, ad un altro degli enti medesimi, ad eccezione di quelli eseguiti a favore dello Stato, sono soggetti al contributo del centesimo di guerra indipendentemente da quello che, a loro volta, gli enti stessi, nell'erogare la somma ricevuta, e divenuta propria, dovranno poi trattenere in confronto dei propri creditori sui pagamenti a costoro effettuati.

Qualora però uno di detti enti ricevesse da un altro una somma non in virtù di un proprio diritto di credito, ma al solo scopo di erogarla a favore di terzi per conto dell'ente pagatore, il contributo dovrà essere applicato unicamente sui pagamenti effettuati dall'ente che ha avuto l'incarico di erogare la somma.

Art. 4.

Sono esenti dal contributo di cui il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A:

1° i pagamenti effettuati dallo Stato e dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie ed a Comuni in esecuzione di contratti di mutuo;

2° i pagamenti effettuati ai Consorzi granari per l'acquisto di cereali e farine, ad i pagamenti effettuati dalle gestioni annonarie esercite dai Comuni, riflettenti acquisti di derrate il cui prezzo massimo è tassativamente stabilito da speciali disposizioni governative;

3° i pagamenti che rappresentano il preciso e puro rimborso di una spesa che i percipienti hanno anticipata per tassativo incarico e per conto ed in nome dell'ente pagatore, salva, beninteso, la percezione del contributo, se del caso, in confronto agli effettivi creditori dell'ente;

4° i pagamenti effettuati dagli enti di cui il 2° comma dell'art. 1° del R. decreto 21 novembre 1914, n. 1643 allegato A, ai propri funzionari per rimborsarli in somma precisa e determinata delle spese effettive da essi incontrate nell'esercizio delle loro funzioni;

5° i sussidi caritativi concessi a titoli di alimenti a persone indigenti, e cioè a quelle prive di ogni mezzo di sostentamento e nella impossibilità di procurarselo, purchè non abbiano carattere continuativo e non superino le lire 2,50 al giorno per persona.

**Versamenti in tesoreria
per parte dei Comuni delle Province e degli enti di Stato.**

Art. 5.

Per l'accertamento delle somme da versare bimestralmente dai Comuni e dalle Province nelle casse dello Stato per il contributo del centesimo di guerra sui loro pagamenti e per rendere effettiva la responsabilità dei rispettivi tesorieri, i detti enti dovranno indicare nei loro mandati distintamente l'importo del pagamento a lordo del contributo, l'ammontare di tale contributo che deve essere trattenuto dal proprio tesoriere all'atto del pagamento, e la somma al netto da pagare all'intestatario.

Art. 6.

Il tesoriere del Comune e della Provincia eseguirà il pagamento dei mandati quando possa disporre della somma lorda indicata nel mandato e, nel consegnare all'intestatario la somma al netto dovutagli, accantonerà materialmente l'importo trattenuto del contributo del centesimo di guerra relativo, di spettanza dello Stato.

Art. 7.

Agli effetti del versamento, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1615, n. 1643, il bimestre si computa dal 1° al 1° dei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre). I tesorieri dei Comuni e delle Province, entro il giorno 12 di tali mesi pari faranno tenere all'Intendenza di finanza un elenco delle singole somme trattenute ed accantonate per centesimo di guerra nel bimestre scaduto sui pagamenti da essi effettuati per conto del Comune o della Provincia, che non costituiscano redditi passivi sui quali il Comune e la Provincia pagano l'imposta di ricchezza mobile per ruolo salvo rivalsa (stipendi, interessi, ecc.).

L'elenco deve contenere la indicazione della somma pagata distintamente per ogni mandato o, per lo meno, per ogni articolo di bilancio, con la specificazione della natura della spesa, e deve essere munito della firma del Tesoriere.

I Comuni e le Province sono responsabili delle inadempienze da parte dei tesorieri a tale obbligo e debbono eventualmente supplirvi. Le Intendenze possono provocare, ove occorra, l'invio di apposito commissario prefettizio che provveda per loro conto.

Art. 8.

In base alle risultanze dei registri di contabilità del Comune o della Provincia, ed in via sussidiaria, in occasione della più

prossima verifica di cassa da seguire ai sensi dell'art. 166 del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale, il sindaco o il presidente della Deputazione provinciale sono tenuti a controllare l'esattezza degli elenchi compilati dal tesoriere ed a darne conferma per lettera all'Intendenza indicando la cifra complessiva da versare o le rettifiche da apportarvi. La mancata rettifica entro il bimestre successivo alla scadenza equivale a tacita conferma.

Art. 9.

Le Intendenze di finanza compileranno apposito elenco riassuntivo dei versamenti da eseguire dalla Provincia e da ciascun Comune, ed invieranno tale elenco in doppio esemplare entro il giorno 20 alla delegazione del tesoro che restituirà uno degli esemplari per il 1° del mese successivo con la emarginazione degli eseguiti versamenti e delle caratteristiche delle relative quietanze.

Art. 10.

I tesoriere dei Comuni debbono eseguire il versamento nelle Casse erariali entro il 22 del mese, ed i tesoriere delle Provincie entro il giorno 27 per l'importo del contributo accertato con l'elenco da essi trasmesso all'Intendenza entro il giorno 12. Nel caso di ritardo sono soggetti in proprio alla multa del 4 per cento. Le spese relative al versamento sono a carico dell'ente per conto del quale il versamento viene effettuato.

Art. 11.

Degli errori commessi dal tesoriere nella compilazione dello elenco delle somme da versare, rilevati in occasione della verifica di cassa od in altra sede, debitamente riconosciuti dall'Intendenza, si terrà conto in diminuzione od in aumento nell'elenco del bimestre successivo. Quando l'errore abbia importato un minore versamento eccedente il quinto della somme dovute, sul relativo importo sarà dovuta dal tesoriere la multa del 4 per cento.

Art. 12.

In caso di ritardo nel versamento l'Intendenza notificherà subito formale diffida al tesoriere che, ove in breve perentorio termine da prefiggerglisi, non esegua il versamento stesso, verrà provveduto in di lui confronto ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242.

Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Intendenza sottoporrà gli elenchi dei tesoriere ritardatari al visto di esecutorietà del prefetto e promuoverà gli atti esecutivi contro il tesoriere, anche sulla sua cauzione, ed eventualmente contro il Comune e

la Provincia, cella procedura privilegiata stabilita dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette. Per l'espletamento di tale procedura le Intendenze di finanza possono avvalersi del disposto dell'art. 3 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette per affidare i ricevitori provinciali la riscossione delle somme dovute dall'erario dai tesorieri, dai Comuni e dalle Provincie, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 13.

Le Amministrazioni di Stato e, fra esse, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, quando siano ammesse al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile pei propri redditi mediante versamento diretto in tesoreria, verseranno il contributo del centesimo di guerra alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite per ciascuna Amministrazione per il versamento dell'imposta mobiliare.

Se pagano invece l'imposta di ricchezza mobile per ruoli, eseguiranno il versamento del centesimo di guerra trattenuto sulle somme da esse pagate che non costituiscano redditi passivi (pei quali il contributo viene pagato assieme all'imposta per ruolo salvo rivalsa) entro il giorno 10 di ogni mese pari per il bimestre scaduto col 1° dello stesso mese, mediante la compilazione della apposita distinta sullo stampato modello 64 *T* debitamente modificato.

Art. 14.

Gli ispettori delle imposte dirette, quelli delle tasse sugli affari, i commissari governativi o prefettizi presso i Comuni e le Province e gli agenti delle imposte, in occasione dell'adempimento delle mansioni proprie del loro ufficio, sono autorizzati, anche in difetto di speciale incarico, a rilevare la mancata od erronea applicazione del contributo per parte delle Amministrazioni di Stato, delle Province e dei Comuni, e riferirne alle Intendenze per gli opportuni provvedimenti.

Le Intendenze, per l'esercizio del controllo sulle trattenute del centesimo di guerra, potranno richiedere agli enti debitori elenchi generali o parziali dei pagamenti da essi disposti, di somme non costituenti redditi passivi, con l'indicazione del corrispondente articolo del bilancio, nonchè della causale delle singole spese.

Art. 15.

Le intendenze di finanza entro il 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre dovranno riferire al Ministero sulla

applicazione del contributo per parte delle Amministrazioni di Stato, delle Provincie e dei Comuni, allegando un elenco dei versamenti effettuati ed informando dei provvedimenti adottati contro gli enti ed i tesoriери colpevoli di inadempienza.

Disposizioni relativi ai ricorsi.

Art. 16.

I ricorsi dei contribuenti contro l'applicazione del contributo del centesimo di guerra, di cui l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242, dovranno essere presentati alle agenzie delle imposte, le quali ne rilasceranno ricevuta.

Tale ricevuta costituisce l'unica ed esclusiva prova della tempestiva presentazione del reclamo.

Tanto le decisioni dell'Amministrazione quanto quelle delle Commissioni amministrative per le imposte dirette, relative al contributo del centesimo di guerra, dovranno essere notificate ai contribuenti con la procedura stabilita per la notificazione degli atti relativi all'imposta mobiliare.

Le intendenze di finanza sono autorizzate ad emettere le proprie decisioni pei reclami diretti all'Amministrazione agli effetti dal secondo comma dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale, nei soli casi in cui si tratti di fattispecie che abbiano già formato oggetto di risoluzione da parte del Ministero o della Commissione centrale, loro ufficialmente comunicata.

In tutti gli altri casi la decisione dei reclami stessi da parte dell'Amministrazione finanziaria è riservata al Ministero.

Roma, 27 aprile 1916.

Il Ministro — DANEO

100. **Pagamenti da farsi in oro.** (D. L. 28 febbraio 1916 n. 224 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1916, n. 52).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricol-

tura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il periodo della guerra tutti i pagamenti da eseguire in adempimento di contratti portanti la clausola « oro effettivo » o altra equivalente sono fatti in valuta legale al corso ufficiale del cambio al giorno della scadenza.

Il creditore può tuttavia richiedere che il pagamento della valuta stabilita dal contratto sia rinviato a sei mesi dopo la pubblicazione della pace; in tal caso il debitore sarà tenuto a corrispondere per il tempo della proroga gli interessi in valuta italiana sulla somma dovuta nella misura del quattro per cento in ragione d'anno.

Art. 2.

Durante lo stesso periodo della guerra è fatto divieto d'invviare all'estero per il rimborso o per il pagamento titoli italiani emessi sia dallo Stato che da enti pubblici o da Società nazionali e già estratti nonchè cedole maturate sui titoli stessi.

Le contravvenzioni a tale divieto sono punite con multa dal doppio al quadruplo dell'importo dei titoli e delle cedole esportate calcolato al valore nominale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO —
DANE0 — SONNINO — ORLANDO.

101. Assunzione di messi presso le esattorie delle imposte dirette durante lo stato di guerra. (D. L. 1° giugno 1916 n. 758 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 1916 n. 150). (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

(1) Si pregano i signori Sindaci di portare a cognizione degli esattori la nuova facilitazione ad essi accordata.

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra gli esattori delle imposte dirette potranno scegliere e nominare i messi anche fra coloro che non abbiano conseguita la speciale abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del citato regolamento 10 luglio 1902, n. 296, ferme restando tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la nomina e le funzioni dei messi.

Art. 2.

Non più tardi del sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace, i messi assunti ai sensi del precedente articolo dovranno essere licenziati.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1. giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — DANEQ.

102. **Prezzo massimo della farina.** (D. P. 1 luglio 1916 n. 3828).

Veduto il proprio decreto in data 25 marzo 1916, n. 1082, (1) relativo al prezzo massimo delle farine di grano tenero abburattate alla ragione dell'85 $\frac{1}{4}$ °;

Visto che con notificazione 23 giugno del Ministero della Guerra è stabilito in lire 36 al quintale il prezzo massimo dei grani teneri nazionali, a datare dal 1 luglio corrente;

Visto, inoltre, che con provvedimento di pari data del ministro di Agricoltura è ridotto a lire 38 al quintale il prezzo cui il governo cede al Consorzio i grani teneri Manitoba e Australia, che sono le qualità più in uso in questa Provincia per la panificazione;

Considerato che deve conseguentemente variarsi il prezzo delle farine di grano tenero nazionale, tenuto conto degli altri elementi costitutivi indicati nel decreto prefettizio sopra citato, e che, in quanto alle farine di grano tenero estero, pur determinando il prezzo di esse sul nuovo prezzo base di L. 38, è necessario, con misura equitativa, stabilire un congruo tempo per l'esaurimento delle scorte tuttavia esistenti termine che, accertato giusta la circolare 23 giugno p. p. n. 36769 del Ministero di Agricoltura, può stabilirsi fino al 15 corrente inclusivo;

(1) V. pag. 95 Bollettino Amministrativo 1916.

Fermo restando le altre disposizioni del ripetuto decreto prefettizio 25 marzo 1916, n. 1082;

decreta:

1.° — Il prezzo massimo delle farine di grano tenero nazionale, è, a datare dal 1° corrente, fissato in lire 44,70 al quintale, reso stazione o domicilio dei fornai, senza tele, pagamento contanti, e in lire 44,50, se reso ai molini.

2.° — Il prezzo massimo delle farine di grano tenero estero è ridotto, a decorrere dal 16 corrente, a L. 46 e L. 45,80 al quintale, come sopra, restando fermo, fino a quella data, il prezzo rispettivamente di L. 50 e di L. 49,80 fissato col decreto sopracitato.

3.° — Le Giunte Comunali stabiliranno il nuovo prezzo del pane in dipendenza dei prezzi massime delle farine stabiliti col presente decreto.

Salerno, 1° luglio 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

b) Circolari

103. **Compenso speciale ai tesoriere pel servizio del pagamento del sussidio governativo alle famiglie bisognose dei militari richiamati sotto le armi.** (Circolare 7 luglio 1916 del Prefetto di Salerno n. 17167 diretta ai siodaci della provincia).

Con Decreto Luogotenenziale 25 giugno u. s. è stato respinto il ricorso del comune di Pagani contro il decreto prefettizio 31 marzo c. a. che annullava la deliberazione 26 febbraio stesso anno di quel consiglio comunale, con cui si concedeva un compenso di lire 50 mensili al tesoriere pel servizio del pagamento del sussidio governativo alle famiglie bisognose dei militari richiamati sotto le armi.

Per norma delle Amministrazioni comunali della provincia ritengo opportuno riportare qui appresso le considerazioni racchiuse nel parere del Consiglio di Stato del 29 maggio u. s. in base al quale fu adottato il surriferito provvedimento luogotenenziale:

« Considerato che il ricorso del comune di Pagani è manifestamente infondato.

Basta all'uopo osservare che per determinare se un dato servizio anche temporaneo, cioè che duri soltanto per un certo periodo di tempo, si debba o no considerare straordinario e tale da meritare una speciale maggior compenso oltre quello che abitualmente percepisce l'impiegato, occorre prima di ogni altra cosa, tener presente le norme di legge, di regolamento e di capitolato che disciplinano il servizio stesso e i relativi obblighi ad esso inerenti.

Ora poichè il servizio del pagamento dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi, per le disposizioni vigenti in proposito, è servizio che spetta al comune, deve applicarsi nella specie l'art. 205 del regolamento comunale e provinciale, il quale prescrive che il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere; la qual cosa esclude che possa, — per questo lato — parlarsi di servizio straordinario.

Resta la questione del prolungamento di orario che può essere necessario per soddisfare a questo nuovo obbligo sorto per effetto della guerra; ma, posto pure che un prolungamento di orario oltre quello stabilito all'art. 4 del capitolato speciale si rendesse veramente necessario, è da osservare che, come risulta dalla lettera 30 gennaio 1913 numero 46272 del Prefetto di Salerno, il capitolato fu approvato in seguito a verbali intese dal Sindaco di Pagani nella fiducia che, qualora in via eccezionale occorresse qualche maggiore prestazione nell'interesse del servizio, il tesoriere presterà l'opera sua senza affacciare pretese di maggior compenso.

E' chiaro dunque, che sia per le disposizioni del regolamento comunale e provinciale, sia per quanto fu già deciso in occasione dell'approvazione del capitolato speciale, nessun compenso spetta al tesoriere per il servizio dei pagamenti sopra detti.

D'altra parte non è senza importanza rilevare come anche l'ammontare del compenso che si vorrebbe dal comune corrispondere al tesoriere con effetto retroattivo dal 18 giugno 1915 per un maggior lavoro, che si dice essere di 16 ore settimanali, appaia esagerato, se lo si pone in raffronto allo stipendio ordinario che è di lire 100 mensili.

Che le premesse considerazioni convincono della legittimità del provvedimento prefettizio, in quanto effettivamente deve riconoscersi che nella specie il compenso deliberato a favore del tesoriere ha il carattere di una liberalità non consentita ».

Il Prefetto — SPIRITO

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Maio della Civitella — Bilancio 1916, ordinanza.
Camerota — Bilancio 1916 ordinanza.
Cicerale Cilento — Bilancio 1916, ordinanza.
Positano — Tariffa daziaria, approva.
Perdefumo — Bilancio 1916, approva.
Castiglione del Genovesi — Bilancio 1916, approva.
Agropoli — Idem id. Idem.

Consiglio di Prefettura

(a tutto il 5 luglio 1916)

Amministrazione Provinciale — Lavori strada Maiori-Tramonti Corbara, parere fav; strada Vallo-Laurito, manutenzione, approva.

Acerno — Appalto dazio consumo, parere favorevole.

Atena Lucana — Capitolato d'oneri per la vendita del bosco Saraceno, non approva.

Buccino — Cassa di prestanze agrarie, cauzione del tesoriere, approva.

Cava dei Tirreni — Distribuzione acqua all'abitato, risoluzione contratto, approva.

Campagna — Congrega di Carità. Servizio di tesoreria, atti cauzionali, non approva; domanda De Biase, per rilascio patente provvisoria segretario comunale, approva.

Castel S. Giorgio — Compenso straordinario al tesoriere per il servizio di pagamento del sussidio alle famiglie dei richiamati, non approva.

Eboli — Riaffitto delle zone paludose di Arenosola, parere favorevole.

Montecorvino Pugliano — Compenso al segretario e messi comunali per maggior lavoro, non approva.

Minori — Progetto per la frana minacciante l'abitato, parere favorevole.

Nocera Inferiore — Compenso straordinario al tesoriere, non approva; capitolato appalto vendita legname, non approva.

Roccapimonte — Congrega SS. Rosario di Padre Alfano. Conferma del tesoriere, approva.

Roccadaspide — Congrega di Carità, cauzione del tesoriere, approva.

Salerno — Illuminazione elettrica alla traversa Di Filippo, parere favorevole; congrega di S. Pietro in Vinculis, conti 1905 a 1915 ordina compilazione d'ufficio

Scala — Appalto lavori stradali danneggiati dal nubifragio, non approva; vendita della sez. 15° e 19° bosco Montagna, non approva.

Sarno— Congrega concezione, nomina del tesoriere, approva.

S. Rufo — Cassa Agraria. Cauzione del tesoriere, approva.

Vallo Lucano — Gratificazione ad impiegati comunali, non approva.

Autorizza inoltre lo svincolo di parecchie polizze della cassa Depositi e Prestiti.

V A R I E

Con D. L. 11 giugno 1916 il dott. cav. Eugenio Falletti, Vice Prefetto di Salerno è stato nominato ufficiale della Corona d'Italia. Congratulazioni ed auguri vivissimi.

P U B B L I C A Z I O N I

ACHILLE DARDANO: *Carta geografica dell' Albania e regioni contermini*, alla scala di 1: 400 000; Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1916. Prezzo L. 3.

E' la prima Carta originale italiana di queste regioni, appositamente costruita e redatta sulle più recenti fonti, in ispecie per i confini meridionali ed i dintorni di Durazzo e di Vallona. Il cav. ACHILLE DARDANO, il « Principe dei Cartografi Italiani », vi ha profuso le peculiari sue attitudini. con una interpretazione fedelissima della plastica, da lui rappresentata con una morbidezza sorprendente. L'orografia è ben posta in evidenza da una marcata rete idrografica, stampata in nero, e dalla localizzazione delle parti pianeggianti, colorate in verde, Una quadruplica distinzione di segni è stata usata per le rete stradale ordinaria (in rosso), mentre le ferrovie (in nero) sono indicate diversamente soltanto in ragione dello scartamento (ordinario e ridotto), Numerosissime sono le località sistemate, con una trascrizione razionale, alla comprensione della quale giova un vocabolario di termini più spesso ricorrenti nella toponomastica albanese, slava, greca, romena e turca.

Alla Carta così redatta dà maggiore valore una sufficiente aggiunta di nomi locali e regionali, tratti dalla geografia classica,

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➡ SOMMARIO ◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

104. *Modificazioni al testo unico di legge sull'Amministrazione e contabilità Generale dello Stato.* (D. L. 22 giugno 1916).
105. *Carta da bollo per licenze di porto d'armi.* (D. L. 22 giugno 1916).
106. *Provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (L. 11 giugno 1916).
107. *Incoraggiamento all'applicazione delle donne ai lavori agricoli.* (D. M. A. 1.º giugno 1916).

b) Circolari

108. *Norme per l'applicazione del contributo di guerra raddoppiato.* (C. M. T. 15 giugno 1916).
109. *Depositi cauzionali a garanzia di contratti stipulati con istituzioni pubbliche di beneficenza ed amministrazioni comunali e provinciali.* (C. M. I. 28 maggio 1916).
110. *Trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di servizi municipalizzati.* (C. M. I. 19 giugno 1916).
111. *Trattamento di pensione ai sanitari iscritti e chiamati sotto le armi.* (C. P. 20 luglio 1916).
112. *Ruoli delle tasse comunali.* (C. P. 21 luglio 1916).
113. *Assistenza a favore dei figli dei richiamati durante le vacanze estive.* (C. P. 20 luglio 1916).
114. *Scarto di atti degli uffici pubblici non governativi.* (C. P. 22 luglio 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Provinciale di Beneficenza.

COPERTINA

Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Montecorvino Pug. — Conf. Sacramento. Prelevamento della riserva, approva; compenso compilazione statuto, ordinanza.

Sarno — Cong. Carità. Liquidazione spese anticipate tesoriere, non approva.

Montecorvino Rovella — Conserv. S. Sofia. Spesa trasporto acqua. Storno fondi, approva.

Salerno — Orfanotrofio Umberto. Gratificazione ex Rettore Sergio, approva.

S. Egidio M. A. — Congrega di Carità. Vendita terreno per allacciamento condott. acqua. Fondo Bagni ai Comuni, approva

Oliveto — Idem id. Transazione fondi D. Ille Nicastro e Gueritore, approva.

Scafati — Arciconf. Vergini. Cancellazione ipoteca, approva.

Mercato S. Severino — Cong. S. M. Libera in Pandola. Giudizio contro debitori, censi, approva.

Fisciano — Cong. Carità. Rinunzia lascito Papa Donato, parere favorevole.

Petina — Idem id. Giudizio contro Fiorillo, approva.

Salerno — Orfanotrofio Galdieri. Aumento retto alunne a pagamento, approva.

Castelcivita — Cong. Carità. Nuovo Schema Statuto, approva.

Angri — Idem id. Trasformazione oneri culto ordinanza.

Acerno — Cong. Addolorata. Statuto. Parziale trasformazione oneri culto; dà parere per la riduzione degli oneri di culto.

Olevano — Cong. Sacr. in S. Giacomo. Giudizio contro censi, approva.

Sarno — Cong. Carità. Riaffitto fondi rustici, approva.

Polla — Idem id. Contratto enfiteusi casa Serrone, approva.

Roccadaspide — Idem id. Affranco censo e impiego somma in acquisto R. P. approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

104. **Modificazioni al testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.** (D. L. 22 giugno 1916 n. 760 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1916 n. 150).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1915, n. 1657, (1) che apporta modificazioni al testo unico di legge sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a);

Ritenuto che, per le condizioni nelle quali trovansi ora gli uffici delle amministrazioni dello Stato, a causa dei numerosi richiami di funzionari alle armi, le modificazioni predette non possono essere attuate a decorrere dal 1° luglio p. v., come prescrive lo art. 2 del citato decreto;

Considerato che la decorrenza della attuazione delle stesse modificazioni deve coincidere col principio dell'esercizio finanziario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1657, è sostituito il seguente:

« Art. 2. — E' data facoltà al Governo del Re di stabilire la data in cui dovranno andare in vigore le disposizioni dell'articolo precedente.

(1) V. pag. Bollettino Amministrativo 1916.

« Nel frattempo saranno emanate le nuove norme regolamentari riguardanti il servizio delle spese fisse »,

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — CARCANO.

105. **Carta da bollo per licenze di porto d'armi.** (D. L. 22 giugno 1916 n. 769 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1916 n. 151).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509;

Visto l'art. 5 del regolamento 10 gennaio 1915, n. 68, per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle tasse di bollo e di concessione governativa sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia e per difesa personale, sono istituiti tre diversi tipi di moduli bollati, distinti rispettivamente con le lettere *A*, *B* e *C*, da servire: il primo per la licenza di portare il fucile anche per uso di caccia, il secondo per la licenza di portare la rivoltella o pistola, ed il terzo per la licenza di portare il bastone animato.

Art. 2.

I moduli bollati di cui al precedente articolo sono stampati su carta bianca ed avranno i seguenti distintivi intrinseci riprodotti per mezzo della filigrana:

Nel centro il piccolo stemma dello Stato senza il manto.

Sotto lo stemma la leggenda: « Regno d'Italia » racchiusa in un nastro a curva filettata in chiaro.

Nella parte inferiore all'angolo destro le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta ed all'angolo sinistro, l'anno di fabbricazione.

Le linee dello stemma saranno ombreggiate. Così pure le lettere della leggenda, ma con contorni in trasparenza.

Gli altri distintivi saranno del tutto trasparenti.

I detti moduli bollati portano una cornice a fregi di millimetri 135 in larghezza e di mm. 90 in altezza, stampata in colore nero per il mod. *A*, in colore rosso per il mod. *B* ed in colore turchino per il mod. *C*.

Nell'interno della cornice è stampato (con gli stessi colori della cornice) a destra il testo della licenza ed a sinistra il bollo costituito da un contorno circolare ondulato, con diametro di mm. 33, a doppio filetto comprendente tante piccole perline; internamente a tale contorno si erge la figura dell'Italia, che con la destra tiene lo scettro, mentre con la sinistra incorona d'alloro lo scudo di Savoia; in alto alla figura la stella d'Italia, in basso accovacciato, un leone.

Nell'interno del bollo, al lato destro della figura è segnato concentricamente al contorno ed in tutte cifre, il prezzo in lire 16,95 per il mod. *A* (porto di fucile), in lire 25,05 per il mod. *B* (porto di rivoltella o pistola) ed in lire 16,95 per il mod. *C* (porto di bastone animato).

Sotto l'impronta del bollo è stampata una targhetta rettangolare con due fregi alle estremità, entro la quale è indicato il nome di una delle provincie del Regno.

A fianco di ciascun modulo sta un piccolo tagliando da conservarsi presso gli Uffici di pubblica sicurezza.

Art. 3.

I detti moduli bollati per licenze di porto d'armi verranno

venduti, a datare dal 1° luglio 1916, dai ricevitori del registro e bollo.

In ciascuna provincia potranno essere venduti soltanto i moduli bollati che portano l'indicazione del nome della Provincia stessa Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

MEDA.

106. **Provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di servizi municipalizzati.** (Legge 11 giugno 1916 n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1916,).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nonchè agli enti predetti, sono estese le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro terzo, parte quinta, e quelle della legge 20 dicembre 1914, num. 1382, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennità, dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge è concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purchè versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data dell'iscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.

Il termine per chiedere detto riconoscimento è stabilito in due anni dalla data di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza corrispondono i propri contributi ordinari, per i soli posti di salariato che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilità e che siano iscritti alla Cassa.

Tale disposizione si applica alle istituzioni stesse anche per i posti d'impiegato, nonchè per i posti d'insegnante e di medico nei riguardi rispettivamente del Monte pensioni dei maestri elementari e della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima dell'attuazione della presente legge.

Art. 4.

E' data facoltà al Governo del Re di stabilire le norme per la esecuzione della presente legge, nonchè di provvedere alla costituzione ed al funzionamento della nuova gestione relativa alle pensioni dei salariati, in correlazione con gli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La presente legge avrà pieno effetto dal 1° gennaio 1916.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 11 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CARCANO

107. **Incoraggiamento alla applicazione delle donne ai lavori agricoli**
(D. M. A. 1° giugno 1916).

IL MINISTRO

per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Considerata l'opportunità di incoraggiare, durante la campagna del 1916, l'applicazione delle donne ai lavori agricoli, suscitando fra esse l'emulazione al fine di meglio assicurare la produzione agraria necessaria all'approvvigionamento del Paese,

decreta:

Art. 1. — Alle donne, che, durante la campagna del 1916, si saranno distinte in modo esemplare, per operosità costante e produttiva, nell'attendere, invece degli uomini, chiamati alle armi, ai lavori dell'agricoltura, saranno conferite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio medaglie al merito agricolo od altri premi, con diploma di benemerenza.

Al conseguimento dei premi potranno aspirare anche le aziende e le organizzazioni che, durante la campagna, si saranno singolarmente distinte per la utilizzazione della mano d'opera femminile nei lavori agricoli.

Art. 2. — I Comuni, i Comitati di organizzazione o di assistenza civile, i Comizi e Consorzi agrari, le Associazioni Agrarie, le Associazioni dei lavoratori della terra e ogni altro Ente segnaleranno le donne, le aziende e le organizzazioni meritevoli di premio alle Cattedre ambulanti di agric.^a, per la circoscrizione di ciascuna Cattedra.

Le Cattedre cureranno la raccolta e il controllo delle segnalazioni ricevute e le trasmetteranno, insieme con ogni altra eventuale indicazione, al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura), fornendo sulle segnalazioni tutte il proprio avviso illustrativo.

Art. 3. — Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, inteso il « Comitato tecnico dell'agricoltura », alla assegnazione dei premi.

Art. 4. — La spesa per gli incoraggiamenti e premi, di cui al precedente art. 1, per la prestazione delle donne nel lavoro agrario graverà il cap. 188-*bis* dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1915-1916.

Il Direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1916.

Il ministro — G. CAVASOLA

b) Circolari

108. **Norme per l'applicazione del contributo di guerra raddoppiato.** (Circolare 15 Giugno 1916 n. 86608 del Ministero del Tesoro diretta ai Prefetti).

Con Decreto Reale 31 maggio 1916 n. 695, pubblicato nel n. 134 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 8 giugno corrente (1) è stato raddoppiato, con effetto dal 1° luglio 1916, il contributo straordinario di guerra, di cui nell'art. 1 del Decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643. Allegato *A*.

In forza dello stesso Regio Decreto sono esclusi dal raddoppiamento suddetto i redditi di Ricchezza Mobile non appartenenti alla categoria *A*, la cui imposta è riscossa per ritenuta, nonchè le somme capitali pagate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni agli assicurati o loro aventi causa ed i premi ad esso pagati dalle Provincie e Comuni per l'assicurazione dei loro dipendenti.

In conseguenza delle suddette disposizioni, mentre tutti i pagamenti, di cui è cenno nelle Circolari a stampa del 4 e dell'8 dicembre 1915, n. 90742 e 91094 di questo Ministero, siano essi disposti con mandati diretti, con buoni, con ordini, ovvero con ordinativi, debbono assoggettarsi al raddoppiamento del contributo in parola, ne resteranno esclusi i redditi della Categoria *D* pagati dallo Stato (pensioni, stipendi, assegni personali, ecc. ecc.), i quali pertanto continueranno ad essere soggetti al solo contributo del centesimo di guerra nel modo e nella misura indicati nelle sopraccennate circolari a stampa.

Quanto al momento della applicazione del contributo raddoppiato, di cui ora trattasi, restano fermi i criteri stabiliti nelle Circolari suddette nel senso che il raddoppiamento del contributo in parola dovrà effettuarsi sopra tutti i titoli di spesa che ne siano passibili, i quali risultino emessi pesteriormente al 30 giugno 1916.

(1) V. pag. 163 Bollettino Amministrativo 1916.

Conseguentemente tutti i titoli di spesa giacenti sia presso la Tesoreria Centrale sia presso le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, sia presso qualunque altro Ufficio o Cassa incaricata dei pagamenti per conto dello Stato, dovranno essere pagati anche dopo il 30 giugno 1916 senza l'applicazione del contributo di guerra raddoppiato, sempre quando siano stati emessi anteriormente al 1° luglio 1916.

Occorre appena avvertire che, coerentemente al suindicato criterio, l'importo dei mandati da trasportarsi dal corrente al nuovo esercizio finanziario, perchè rimasti insoluti al 30 giugno 1916, andrà esente dalla applicazione del contributo di cui ora trattasi, mentre vi dovrà essere soggetto l'ammontare di quelli che, annullati per perenzione biennale, venissero rinnovati posteriormente al 1° luglio 1916, come pure la quota o le quote insolute comprese in titoli di spesa collettivi e per le quali fosse occorso di emettere nuovi ordini di pagamento individuali o collettivi sul nuovo esercizio.

Per il rimanente lo scrivente si riporta alle disposizioni contenute nelle Circolari a stampa sopracitate, se ed in quanto siano applicabili, insistendo in modo speciale in quelle, di cui nell'ultima parte del 7° comma della Circolare a stampa 4 dicembre 1915, n. 90742, e riguardanti l'obbligo delle Amministrazioni interessate di impartire le necessarie e tempestive istruzioni ai dipendenti Ufficiali delegati ad emettere buoni ed ordinativi rispettivamente su mandati a disposizione e su quelli di anticipazione.

Giova per ultimo avvertire che le Amministrazioni interessate per i quesiti inerenti ai criteri interpretativi circa l'applicabilità o meno del contributo di cui trattasi e per le richieste di eventuali rimborsi di somme state indebitamente introitate per il contributo stesso, dovranno rivolgersi al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte Dirette, Div. 3^a).

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro — BROFFERIO.

109. **Depositi cauzionali a garanzia di contratti stipulati con istituzioni pubbliche di beneficenza ed amministrazioni comunali e provinciali.** (Circolare del Ministero dell'interno 28 maggio 1916 n. 25273 diretta ai Prefetti).

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, tenute presenti le vigenti disposizioni sui depositi presso la Cassa depositi e prestiti, con determinazione 21 aprile p. p., § 290, inserita nel *Bollettino ufficiale*, n. 12 del corrente anno, ha revocato le norme emanate col *Bollettino* del 1895, n. 377, colle quali si ammettevano, fra l'altro, anche le istituzioni pubbliche di beneficenza a depositare presso le Casse postali di risparmio, con libretto intestato alle Opere pie e con vincolo a favore degli aventi diritto, le cauzioni a garanzia di contratti.

Pertanto, a chiarimento delle istruzioni date da questo Ministero con le circolari 4 dicembre 1912, n. 1600-51 e 2 gennaio 1915, n. 25273-3, resta fermo che le cauzioni contrattuali dovranno essere depositate dalle amministrazioni delle Opere pie presso la Cassa depositi e prestiti, mentre alle sole amministrazioni comunali e provinciali è consentito, ai sensi dello articolo 179 del regolamento comunale e provinciale, il deposito di cauzioni anche presso le Casse postali di risparmio.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni locali.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro — CELESIA.

110. **Trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di servizi municipalizzati.** (Circolare del Ministero dell'Interno 19 giugno 1916 n. 25273-89 diretta ai Prefetti).

Con legge 11 giugno 1916 n. 720, (1) sono state estese, con alcune varianti, le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913 n. 453

(1) Vedi pag. 212.

anche ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle Aziende speciali municipalizzate.

Nel contempo, con la legge medesima art. 3 sono state stabilite, modificandosi le norme in vigore, nuove regole circa i contributi dovuti dalle Pie Opere in vari Istituti di previdenza, per gli impiegati, gli insegnanti ed i sanitari dipendenti.

Vorranno le SS. LL. richiamare la particolare attenzione delle Amministrazioni interessate sulle disposizioni in parola ed in ispecie su quella contenuta nell'art. 3 precitato.

Pel Ministro — PIRONTI

111. Trattamento di pensione ai Sanitari iscritti e chiamati sotto le armi. (Circolare del Prefetto di Salerno 20 luglio 1916 n. 7086 diretta ai Sindaci della Provincia).

Comunico alla S. V. la seguente circolare 16 marzo 1916 n. 12195, della Direzione degli Istituti di Previdenza circa l'oggetto segnato a margine:

« Da molti uffici provinciali sanitari del Regno, sono stati presentati dubbi e quesiti, relativamente alla posizione di diritto e di fatto che venivamo ad assumere — in rispetto a questa Cassa di previdenza — i sanitari in regolare servizio presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, iscritti alla Cassa stessa e chiamati sotto le armi durante i periodi di preparazione e di durata della guerra.

Ad eliminare qualsiasi dubbio è intervenuto il Decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 221, (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo successivo n. 53, per la pronta ed esatta applicazione del quale si richiama la diligente attenzione di cotesta Onorevole Prefettura.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che avessero interrotto o interrompessero la carriera per chiamata sotto le armi

(1) V. pag. 113 Bollettino Amministrativo 1916.

durante il periodo di preparazione e di durata della guerra, sempre che mantengano la titolarità del posto, possono continuare a far parte della Cassa di previdenza anche se non usufruiscono contemporaneamente di alcuno stipendio od assegno dagli enti presso i quali prestavano servizio, purchè dichiarino — per mezzo degli enti medesimi — di continuare a versare i relativi contributi personali annui.

Cosicchè i sanitari che si trovino nelle condizioni di cui sopra, e che dichiarino di volere usufruire della cennata facoltà, saranno considerati come se fossero in regolare servizio agli effetti della iscrizione alla Cassa, e principalmente ai fini della valutazione dei servizi per la missione dello assegno di riposo.

Gli enti, che ai sensi dell'art. 8 del testo unico, sono tenuti al pagamento dei contributi personali dei sanitari, hanno diritto, ai termini dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale, di rivalersene sugli stipendi o assegni attuali e futuri dei sanitari, o di ottenerne il rimborso dalla cassa sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

In esecuzione pertanto alla disposizione — di carattere temporaneo — emanata col Decreto Luogotenenziale in parola, coverrà che codesta onorevole Prefettura inviti gli enti della Provincia, soggetti a questa Cassa, a farsi rilasciare con sollecitudine da ciascuno dei Sanitari alla propria dipendenza (iscritti a questo Istituto, già chiamati sotto le armi e tratti per la durata della guerra o chiamati durante la guerra nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari) una esplicita dichiarazione dalla quale esurge se intenda o meno di continuare a versare i contributi personali pel periodo di servizio militare, in conformità alla facoltà di cui al precitato Decreto.

Raccolte tali dichiarazioni, esse saranno elencate per Comuni, in apposito prospetto, e trasmesse a questa Direzione Generale, per le opportune annotazioni.

Giova avvertire che a quei sanitari che in seguito — sempre durante il presente periodo di guerra — chiamati sotto le armi,

si dovrà egualmente richiedere la dichiarazione di cui sopra è parola, e trasmetterla a questa Direzione Generale ».

Nell'accusare ricevuta della presente, si gradirà un'assicurazione in proposito.

Il Prefetto — SPIRITO

112. **Ruoli delle tasse comunali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 21 luglio 1916 n. 17330 diretta ai Sindaci della Provincia).

Gli art. 204, 205, 206 della legge comunale e provinciale e l'art. 121 del relativo regolamento determinano le competenze della Giunta Comunale e del sindaco per la formazione e la pubblicazione delle matricole e dei ruoli delle tasse locali.

Non ostante le precise disposizioni suaccennate, e le continue premure di questa Prefettura, ho dovuto con rincrescimento rilevare che ben pochi sono i comuni della Provincia che attendono con la desiderabile solerzia, a tale importante ramo di pubblico servizio e trasmettono, per il visto di esecutorietà, i ruoli delle tasse appena ricevuti coi provvedimenti definitivi il bilancio di previsione.

Invito pertanto le Amministrazioni comunali, quale che siano le scadenze fissate per la riscossione delle tasse, a spedire a questa Prefettura, nel più breve tempo possibile, i ruoli relativi all'anno 1916 ed anche, ove non siasi già praticato, quelli del 1915.

Sono sicuro che i Sigg. Sindaci e le Giunte Comunali, compenetrati della necessità di non frapporre alcuno indugio all'adempimento delle rispettive competenze, vorranno rispondere alle mie premure, risparmiando i provvedimenti di Ufficio che, mio malgrado, sarei altrimenti costretto di promuovere dall'on. Giunta Provinciale Amministrativa.

Circa la documentazione dei ruoli avverto che dovranno spediti a corredo di essi:

a) la relativa matricola pubblicata nei termini voluti dal regolamento comunale;

b) l'attestato delle notificazioni fatte ai contribuenti per le nuove o maggiori iscrizioni:

c) copia autentica della tariffa approvata;

d) copia della deliberazione che stabilisce le scadenze delle tasse.

In ogni caso si tenga presente che i ruoli potranno essere compilati solamente per le partite non contestate o definite, e, dopo che siano resi esecutori, dovranno restare in pubblicazione per otto giorni consecutivi, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

Espletata tale formalità i ruoli verranno consegnati, per la riscossione all'esattore che ne rilascerà ricevuta; questa sarà trasmessa alla Prefettura insieme, col certificato di pubblicazione del ruolo.

Gradirò ricevuta della presente e l'assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SPIRITO

113. Assistenza a favore dei figli dei richiamati durante le vacanze estive
(Circolare del Prefetto di Salerno 20 luglio 1916 n. 18455 diretta ai sindaci della Provincia).

S. E. il Ministro della Istruzione ha con recente circolare fatto appello al patriottismo delle maestre e dei maestri d'Italia perchè anche in questo anno continuino a prestare, durante le vacanze estive, la loro opera per assistere ed educare i figli dei nostri soldati.

Tale opera di vera assistenza civile merita da parte delle Autorità e dei cittadini il massimo incoraggiamento ed aiuto, ed io sono sicuro che questi non verranno mai meno, nelle svariate forme che, a seconda dei bisogni, saranno ritenute più opportune.

Da parte mia non mancherò di dare tutto il mio appoggio a simili iniziative, massime per ciò che concerne la refezione sco-

lastica, indumenti ecc. ai fanciulli e fanciulle delle scuole elementari appartenenti a famiglie di richiamati.

All'uopo si potrà provvedere con aiuti finanziari da parte del comune e di Opere Pie o col promuovere la carità cittadina ed infine coll'eccitare l'opera dei Comitati Civili.

Per conto della Prefettura non si mancherà di dare, nei limiti dei fondi disponibili, qualche sussidio per tale scopo sui fondi dell'infanzia, massime dove esistono asili infantili e patronati scolastici.

Confido che le SS. LL., conscie dei doveri che in questi momenti incombono, vorranno, per quanto riguarda l'assistenza alla popolazione scolastica, fare tutto quanto sarà necessario, perchè essa si esplichì amorosa, pratica e completa.

Il Prefetto — SPIRITO

114. **Scarto di atti degli uffici pubblici non governativi.** (Circolare 22 luglio 1916 n. 18204 del Prefetto di Salerno diretta ai sindaci della Provincia).

Comunico alla S. V., con preghiera di partecipazione ai capi delle istituzioni di beneficenza di codesto comune, la seguente circolare 29 giugno 1916 n. 8900-22 del Ministero dell'interno:

« Da alcune Prefetture è stato chiesto se le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916 n. 219 siano applicabili agli archivi delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di Beneficenza.

In proposito si fa osservare che il citato decreto riguarda esclusivamente gli atti conservati negli Archivi delle Amministrazioni governative.

Nulla vieta, però, che gli enti suindicati contribuiscano all'opera patriottica eliminando dai propri archivi, previa l'osservanza dell' art. 74, approvate con R. D. 2 ottobre 1911 n. 1163, le carte che, sia nei riguardi amministrativi, sia ai fini di coltura, non offrano più alcun interesse.

Intanto si avverte che, ad agevolare le operazioni di scarto, il Comitato Nazionale per la raccolta dei rifiuti d'Archivio sta compilando un elenco tipo o massimario delle scritture inutili esistenti negli archivi delle provincie, dei comuni e delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, che sarà sottoposto all'approvazione di questo Ministero e distribuito a cura del detto Comitato.

Vogliono le SS. LL. portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni locali delle rispettive provincie, incitandole a contribuire all'opera benefica, attenendosi, però, rigorosamente alle norme del citato articolo del quale si stima opportuno trascrivere qui di seguito, il testo:

(Art° 74 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163)

« Le provincie, i comuni, e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione da parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.

« Quando il soprintendente o direttore crede di non poter concedere il nulla-osta in base agli elementi forniti dal l'amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'Interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta del Consiglio per gli archivi ».

Pel Ministro — BONICELLI

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 15 luglio 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Castiglione — Congrega di Carità. Capitolato affitto fondo Cerreto Piano, approva.

Pagani — Arciconf. Carmine delle Galline. Pagamento somma a Montefusco, non approva.

Laviano — Cassa agraria. Modificazioni bilancio 1915, approva.

Minori — Congr. Carità Idem id., ordinanza.

Casaletto — Idem id. ordinanza.

Laviano — Idem id. ordinanza.

Amalfi — Monti Riuniti. Idem id. approva.

Perdifumo — Cong. Carità. Idem id. ordinanza.

Eboli — Idem id. Costruzione di cessi all'ospedale. Storno di fondi, approva.

Salerno — Idem id. Reimpiego capitale in acquisto R. P. approva.

Sarno — Idem id. Denuncia entrata straordinaria, prende atto.

Eboli — Idem id. Assegno al dottor la Torraca, approva.

Eboli — Storno e prelevamento della riserva, approva.

Eboli — Conf. Purity e Pazienza. Prelevamento dalla riserva, approva con modifiche.

Polla — Asilo infantile. Variazioni al bilancio 1915, approva.

Cetara — Cong. Carità. Imposte R. M. Prelevamento riserva, approva.

Salerno — Conservatorio M. Vergine. Aumento stipendio alle figlie di S. Anna, ordinanza.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Salerno—Idem id. Cancellazione ipoteca per estinzione debito Galdi derivante proprietà Portanova, approva,

Acerno—Cong. Addolorata. Vendita legname, approva; storno di fondi, approva.

Cava — Idem id. Conferma di rinunzia al ricorso Consiglio Stato, approva.

Cava — O. P. Genovese. Vertenza cou la vedova Fabrizio Genovese, approva.

Angri — Cong. Carmine. Affitto fondi rustici, approva.

Casaletto — Cong. Carità. Pianta organica, approva meno per il tesoriere.

Campora — Idem id. Spese liti per animali gregari, approva.

S. Marzano del Sarno — Idem id. Compenso al segretario ed al bidello dell'Asilo per opera prestata figli richiamati, ordinanza.

Cava dei Tirreni — Idem id. Lavori al fabbricato Manco, approva.

Salerno — Conservatorio delle orfane. Vendita di piante, approva.

Salerno — Cong. S. Pasquale e Lazzaro Modificazioni bilancio 1915, approva.

Praiano — Cong. Carità Idem id. approva.

Calvanico — Idem id. Idem id. approva.

Cava dei Tirreni — Arciconf. Rosario Idem id. approva.

Baronissi—Conserv. S. Francesco di Paola Idem id. approva.

Cava dei Tirreni — Cong. Ass, e Anima Purgatorio Idem id. approva.

Cava dei Tirreni — Cong. S. Andrea Apostolo Idem id. approva.

Casaletto Spartano — Cassa agraria Idem id. approva.

S. Marzano sul Sarno — Cong. Carità Idem id. approva.

Perdifumo — Cassa agraria Idem id. approva.

Angri — Congr. S. Caterina Idem id. approva.

PUBBLICAZIONI

PAOLO GINEVRI: *Sulla responsabilità degli amministratori comunali e provinciali e relativa applicazione*. Terza edizione, n. 29 Biblioteca pratica Ostinelli, Tipografia Editrice di Cesare Nani & C. Como, L. **1,50**.

Idem: *Sulla responsabilità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativa applicazione*. Seconda edizione n. 21 Biblioteca pratica Ostinelli L. **1,50** Como.

Sono due pregevoli ed utilissimi volumi del valoroso segretario comunale di Ravenna Paolo Ginevri, che noi raccomandiamo vivamente agli amministratori dei Comuni e delle Opere Pie.

Oltre le disposizioni legislative sono raccolte tutte le circolari, le massime di giurisprudenza dal 1860 ad oggi e un ricco indice alfabetico-analitico della materia.

*
* *
*

Relazione al nuovo consiglio Comunale di Petina nella seduta Consiliare del 20 settembre 1914, estensore il Segretario Comunale Melchionda Giuseppe. Sala Consilina, Tipografia Economica Russo & Suglia 1914.

Congratulazioni col bravo Segretario.

Studi e pubblicazioni pratiche inserite nel Bollettino dell'anno 1916

Nel n. 2: *Regolamento per l'Assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno*.

Nel n. 3: *Schema di deliberazione che apporta modifiche al bilancio 1915 delle Opere Pie*. del Rag. G. MARRA.

Nel n. 4: *Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canonici, censi ed altre prestazioni* del D.r C. PACE.

Nel n. 5: *Emolumenti negli atti d'incanto delle istituzioni pubbliche di beneficenza* del Cav. G. D'ALESSIO.

Nel n. 8: *Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia*, in conformità del Regolamento 17 gennaio 1916 del Rag. G. MARRA.

Nel n. 9: *Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi* — Sentenza 29 gennaio 1916 della Corte di Cassazione.

Ogni fascicolo separato 50 centesimi.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➤ SOMMARIO ➤

PARTE I.

a) Leggi e decreti

115. *Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del lavoro.* (D. R. 22 giugno 1916).
116. *Istituzione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.* (D. R. 22 giugno 1916).
117. *Modificazioni alle disposizioni per la contrattazione dei mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.* (D. L. 1 agosto 1915).

b) Circolari

118. *Documentazione delle domande per le pensioni di guerra.* (C. M. della Guerra 30 giugno 1916).
119. *Rabbia nei cani.* (C. P. 24 luglio 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Pubblicazioni, abbonamenti, concorsi.

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno
Cav. Volpe

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 19 e 20 luglio 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Salerno — Spesa di lire 160 per intervento concerto civico alle rappresentanze, approva.

Buccino — Spedalità Cuozzo Fioravante, ordina emissione mandato d'ufficio.

Castel S. Giorgio — Spedalità Ricco Carmine, ordina emissione mandato d'ufficio.

Amministrazione Provinciale — Strada S. Cataldo-Bosco-Scario, approva.

Cava dei Tirreni — Proroga mutuo cambiario di lire 1720, approva.

Centola — Concessione suolo accesso stazione, approva.

Olevano sul Tusciano — Mutuo con la cassa DD. PP. per esecuzione opere pubbliche, approva.

Santomenna — Tariffa daziaria, approva con modifiche.

Sala Consilina — Tassa fuocatico 1916, approva.

S. Mauro la Bruca — Capitolato condotta medica, ordinanza.

Fisciano — Sostituzione cauzione dello esattore, parere favorevole.

Pisciotta — Esattoria, parere favorevole.

Ravello — Vertenza Ruocco per occupazione suolo comunale, ordinanza.

Minori — Transazione lite per ampliamento cimitero e costruzione acquedotto, approva.

Ascea — Vendita suoli edificatori, approva.

Amministrazione Provinciale — Strada Salerno-Vietri, approva.

Idem — Transazione lite Marrano pretesi danni opere stradali approva.

Roccadaspide — Mutuo suppletivo per l'acquedotto lire 1800, approva.

Nocera Superiore — Regolamento organico personale, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

115. Istituzione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. (D. R. 22 giugno 1916 n. 750 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1916).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura, Industria e commercio è diviso, per la durata della guerra, in due parti, l'una relativa all'agricoltura, e l'altra concernente l'industria, il commercio e il lavoro.

La prima parte prende il nome di « Ministero per l'agricoltura » la seconda assume la denominazione « Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ».

Art. 2.

Al Ministero per l'agricoltura spettano le seguenti attribuzioni: i servizi generali e speciali relativi all'agricoltura, all'insegnamento agrario, alle industrie agrarie e alla patologia vegetale; ai servizi zootecnici, alle foreste; ai demani comunali e usi civici; alla statistica agraria; alle miniere; ai servizi idraulici e meteorologici.

Art. 3.

Fanno parte delle attribuzioni del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro i servizi seguenti: i servizi relativi al commercio, alla industria, all'istruzione industriale, commerciale e professionale; ai pesi e misure e al saggio dei metalli preziosi; alla proprietà intellettuale; all'economato generale; i servizi inerenti agli ispettorali dell'industria, e del lavoro; al credito, alla previdenza e alle assicurazioni sociali; alla statistica e al lavoro.

Art. 4.

Per il personale dei due Ministeri, costituiti ai sensi dell'art. 1° , rimangono in vigore gli attuali ruoli organici con l'aggiunta di tre posti e relativi stipendi per un ministro, per un sottosegretario di Stato e per un capo ragioniere.

Gli stanziamenti in bilancio per le spese generali di amministrazione, comprese le spese causali e quelle per il debito vitalizio, rimangono indivise per i bisogni di entrambi i Ministeri, fino a quando non siano fra essi ripartiti gli stanziamenti stessi, con decreto governativo su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i due ministri dell'agricoltura e del commercio.

Art. 5.

Con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con i due ministri dell'agricoltura e del commercio, saranno introdotte negli stati di previsione della spesa e dell'entrata le modificazioni occorrenti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e saranno dettate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato al Comando supremo, il 22 giugno 1916.

VITTORIO EMANUELE

BOSELLI — CARCANO.

116. **Istituzione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.** (D. R. 22 giugno 1916 n. 755 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 24 giugno 1916).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, per la durata della guerra, un « Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari ».

Il ministro regge i servizi concernenti la marina mercantile ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 2.

Il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari avrà un proprio bilancio, nel quale saranno trasferiti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1916-1917 in quanto riguardino servizi della marina mercantile, comprese le relative spese generali e di debito vitalizio.

In appendice al bilancio del nuovo Ministero, sarà trasferito il bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1916-1917, che ora forma un'appendice allo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Pel detto nuovo Ministero sono creati tre posti: uno per il ministro, uno per il sottosegretario di Stato e uno per il capo ragioniere dei servizi della marina mercantile.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, il personale alla dipendenza del nuovo Ministero è quello stesso attualmente adetto al servizio della marina mercantile e continuerà ad appartenere al ruolo organico dell'Amministrazione della marina.

Per quanto concerne l'esercizio delle ferrovie dello Stato, nulla è innovato nell'ordinamento del personale e in quello amministrativo e contabile attualmente in vigore.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto coi due ministri della marina e dei trasporti, saranno determinate le norme per i trasferimenti dei servizi del personale e dei relativi fondi di bilancio; e saranno pure stanziati nel bilancio del nuovo Ministero le somme occorrenti per il funzionamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato al Comando supremo, il 22 giugno 1916.

VITTORIO EMANUELE

BOSELLI — CARCANO

117. **Modificazioni alle disposizioni per la contrattazione dei mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.** (1) (D. L. 1° agosto 1915 n. 1267 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 23 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, per la esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale, è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora però il dissesto finanziario dell'ente renda necessario provvedere di urgenza, potrà la Commissione, accertati i debiti intransigibili, rinviare gli atti all'Amministrazione interessata, per mezzo della prefettura, invitandola a deliberare la contrattazione del prestito occorrente per la dimissione di essi, anche prima che sia determinato l'ammontare del passivo soggetto a transazione ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 28 del regolamento predetto, è modificato come segue:

« Le deliberazioni di cui agli articoli 21 e 23 saranno presi da Comuni e dalle Provincie nei modi e con le forme prescritte rispettivamente dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, debitamente approvate.

(1) Pubblichiamo a richiesta quest'importante decreto.

« Qualora però l'amministrazione del Comune o della Provincia sia sciolta ai termini dell'art. 324 del testo unico citato, la contrattazione del mutuo potrà essere deliberata dal Regio commissario o dalla Commissione straordinaria e la relativa deliberazione sarà sottoposta soltanto all'approvazione della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale ».

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Comacchio un mutuo di lire 200,000 al tasso normale, da estinguere in cinquanta anni, per provvedere a dimissione di passività.

La deliberazione dovrà indicare i debiti alla cui estinzione si intende di destinare la somma che si chiede a mutuo e dovrà espressamente autorizzare il rilascio delle corrispondenti delegazioni, senz'obbligo della deliberazione di accettazione del prestito.

Art. 4.

Finchè dura lo stato di guerra le deliberazioni relative a contrattazione ed accettazione di mutui da parte di Comuni e Provincie potranno anche essere adottate dai Regi commissari e dalle Commissioni straordinarie che reggono tali enti ai termini dell'art. 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale provinciale.

Se per garantire il mutuo occorrerà eccedere la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di approvazione del mutuo, autorizzerà tale eccedenza. Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria e il termine per il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO

b) Circolari

118. **Documentazione delle domande per le pensioni di guerra** (Circolare del Ministero della Guerra 30 giugno 1916 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 5 luglio 1916).

1. Le pensioni di guerra spettanti ai militari e ai loro congiunti sono regolate dalle norme fondamentali contenute nelle leggi 21 febbraio 1895 n. 70 (testo unico), 25 giugno 1912, numero 667, e nei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1266, e 1° maggio 1916, n. 407 (1).

2. I militari hanno diritto ad una misura diversa di pensione secondo l'entità delle ferite e delle infermità per cui sono divenuti inabili permanentemente al servizio. Quando invece le autorità competenti non possono pronunciarsi in proposito definitivamente, spetta al militare inviato in congedo un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria.

3. In caso di morte del militare, il diritto alla pensione di guerra spetta alla vedova o agli orfani ed alle orfane nubili minorenni.

4. In mancanza della vedova e degli orfani, la stessa pensione è devoluta al padre che sia quinquagenario o cieco o inabile a qualsiasi lavoro proficuo ai sensi di legge, o alla madre vedova, o cumulativamente ai fratelli e sorelle nubili minorenni, purchè in tali casi sia dimostrato che il militare era l'unico loro sostegno.

5. La pensione compete altresì ai congiunti dei militari dichiarati irreperibili in seguito a fatti d'armi, poichè essi si presumono morti per causa di guerra (legge 2 luglio 1896, n. 256, e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103).

6. Ai militari inabili al servizio per causa della guerra, alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia può essere corrisposto dal Ministero del tesoro un acconto mensile sulla pensione durante le more della liquidazione (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 22 agosto 1915, n. 1324, e 10 febbraio 1916, n. 161).

7. La concessione dell'acconto però non si estende alle vedove e gli orfani di militari morti per malattia o per altra causa non dipendente da combattimento.

(1) Vedi pag. 273, 307 Bollettino Amministrativo 1915; e pag. 148 Bollettino Amministrativo 1916.

8. I genitori, i fratelli o le sorelle del militare defunto non hanno diritto in nessun caso all'aumento sulla pensione di guerra che possa loro eventualmente competere.

9. Riguardo ai militi che divengono inabili per causa di servizio viene provveduto d'ufficio agli atti occorrenti per la concessione delle pensioni o degli assegni temporanei.

10. Invece la pensione privilegiata spettante ai congiunti dei militari viene liquidata soltanto in seguito a regolare istanza in carta da bollo debitamente documentata, non potendo essere prese in considerazione le domande prodotte in carta libera.

Occorre pertanto che gl'interessati abbiano cura di presentare l'istanza o i titoli giustificativi del loro diritto, entro il termine di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento della pensione, per non incorrere nella perdita degli arretrati comminata dall'art. 182 del citato testo unico 21 febbraio 1895.

I documenti occorrenti per la concessione di pensioni privilegiate sono indicati nei seguenti elenchi *A, B, C, D e E*.

11. L'acconto sulla pensione spettante alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia, può essere chiesto con la domanda di pensione od anche separatamente mediante istanza in carta libera corredata dai seguenti atti che sono del pari esenti da tassa di bollo:

1.° partecipazione di morte del militare rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia autentica, o dichiarazione d'irreperibilità;

2.° atto di notorietà rilasciato dal sindaco nelle forme indicate negli elenchi *A e B* dei documenti occorrenti per la concessione delle pensioni, dal quale atto risulti altresì la qualità di moglie legittima o di figli legittimi del defunto militare, secondochè l'acconto sia richiesto rispettivamente alla vedova o dagli orfani.

Quest'ultima dichiarazione non è necessaria allorchè la domanda d'acconto sia accompagnata dagli atti di stato civile comprovanti la suddetta qualità (l'atto di matrimonio per la vedova ed inoltre gli atti di nascita per gli orfani). In ogni caso non occorre riprodurre per la liquidazione della pensione i documenti già presentati con la domanda di acconto.

12. Le domande per la concessione di acconti e per la liquidazione delle pensioni di guerra spettanti a congiunti di militari del R. Esercito devono essere inviate al seguente indirizzo: « Uffici riuniti pensioni guerra, presso il Ministero della guerra, Roma », oppure: « Ministero della guerra, P. G. ».

13. E' opportuno che la trasmissione delle domande presen-

tate dai genitori o fratelli o sorelle, sia eseguita per mezzo delle prefetture o sottoprefetture, affinchè queste possano provvedere a completarne la documentazione, compiendo i prescritti accertamenti per dimostrare se il militare defunto fosse l'unico sostegno dei richiedenti, ai sensi della circolare del Ministero dell'interno 27 settembre 1915, n. 1090013 (Direzione generale dell'amministrazione civile, divisione II, sezione I).

14. Le domande pel pagamento del soprassoldo annesso alla medaglia d'oro o d'argento al valore militare vanno dirette al Ministero del tesoro — Divisione VIII — Roma.

La vedova e gli orfani dei militari decorati, qualora abbiano già conseguito la pensione, possono presentare al Ministero suddetto apposita istanza in carta libera insieme col brevetto di conferimento della medaglia o col Bollettino ufficiale del Ministero della guerra nel quale fu pubblicata tale concessione. Qualora la vedova e gli orfani non siano pensionati, o non credano di attendere la liquidazione della pensione, debbono presentare altresì i documenti indicati a tale proposito nei seguenti elenchi *A* e *B*.

15. Le domande di sussidio da parte delle famiglie dei morti o dei feriti in guerra devono essere indirizzate alla « Commissione per l'erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, via XX Settembre n. 8, Roma ».

Documenti occorrenti per liquidare le pensioni ai congiunti dei militari morti a causa della guerra.

A. — Per la vedova.

- 1° istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti;
- 2° atto di nascita della vedova;
- 3° atto di nascita del marito;
- 4° atto di matrimonio;
- 5° atto di morte del marito o dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio;
- 6° un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

I. Lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, ed inoltre se la vedova conviva o meno coi figli, la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata.

II. Se fu, o meno, pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo; e, quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito.

III. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti).

IV. La dichiarazione esplicita da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni;

7° tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale od in copia autentica;

8° nel caso di esistenza di figli minorenni di precedente matrimonio dovranno pure essere prodotti:

- a) l'atto relativo di matrimonio, da cui i figli stessi nacquerò;
- b) l'atto di morte della loro madre;
- c) gli atti di nascita dei figli medesimi.

B. — *Per gli orfani.*

1° istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti;

2° atti di nascita degli orfani;

3° atto di nascita del padre;
4° atto di matrimonio dei genitori;
5° atto di morte del padre o dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio;
6° atto di morte della madre;
7° un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso da cui risulti:

1. Lo stato di famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, con indicazione della data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata.

II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, numero 1269, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti).

III. La dichiarazione esplicita, da parte dell'autorità comunale, che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni;

8° la prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia, per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o degli deliberazione del tribunale).

9° tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e mi

litare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale od in copia autentica.

C. — *Per il padre.*

1° istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti;
2° atto di nascita del richiedente;
3° atto di nascita del figlio militare defunto;
4° atto di matrimonio dei genitori del militare;
5° atto di morte del figlio militare o la dichiarazione di eriperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio;

6° una dichiarazione della Giunta municipale del Comune di residenza, da cui risulti se e per quali motivi il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'unico sostegno del richiedente, di quali mezzi di sussistenza questi disponesse alla data di morte dello Stato o di altro ente pubblico, con indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione;

7° un certificato municipale di notorietà rilasciato possibilmente dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

I. La situazione della famiglia del richiedente alla data della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col genitore, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia.

II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, numero 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Province, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, per-

sonale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il reparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti).

III. Che il militare non lasciò vedova o figli.

IV. La dichiarazione esplicita, da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni;

8° atti di nascita dei figli maschi superstiti;

9° tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica;

10° qualora il richiedente non sia quinquagenario, occorre dimostrare se egli sia cieco o assolutamente incapace a qualsiasi lavoro per una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667. Tali infermità dovranno essere comprovate mediante certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco del Comune dove risiede l'interessato, sul quale certificato il medico provinciale dovrà poi esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

D. — *Per la madre.*

1° istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti;

2° atto di nascita del richiedente;

3° atto di nascita del figlio militare defunto;

4° atto di matrimonio dei genitori del militare;

5° atto di morte del figlio militare o la dichiarazione d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio, si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio;

6° una dichiarazione della Giunta municipale del Comune di residenza da coi risulti se e per quali motivi il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'unico sostegno della richiedente, di quali mezzi di sussistenza questa disponesse alla data di morte del figlio e se fosse provvista di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, con l'indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione;

7° un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibil-

mente dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso da cui risulti:

I. La situazione della famiglia della richiedente, alla data della morte del militare, che comprenda anche i figli conviventi con la madre, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia.

II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, numero 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, personali civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali nei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato e diversi enti).

III. Che il militare non lasciò vedova o figli.

IV. Che la richiedente trovavasi in stato vedovile alla data della morte del figlio.

V. La dichiarazione esplicita da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni:

8° atti di nascita dei figli maschi superstiti;

9° atto di morte del marito;

10° tutti i titoli e documenti relativi alle carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia autentica.

E. — Per i fratelli e le sorelle nabili minorenni

1° istanza su carta da bollo di lire una alla Corte dei conti;
2° atti di nascita dei richiedenti;
3° atto di nascita del militare defunto;
4° atto di matrimonio dei genitori;
5° atto di morte del fratello militare o la dichiarazione di irreperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, potranno essere trasmessi anche in seguito o raccolti d'ufficio;

6° una dichiarazione della Giunta municipale del Comune di residenza da cui risulti se e per quali motivi il defunto fratello militare fosse da considerarsi l'unico sostegno dei richiedenti, di quali mezzi di sussistenza questi disponessero alla data di morte del fratello e se fossero provvisti di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, con l'indicazione dell'ammontare di essa e del titolo di concessione;

7° un certificato municipale di notorietà, rilasciato possibilmente dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

I. La situazione della famiglia dei richiedenti alla data della morte del militare, che comprenda anche i fratelli e le sorelle non conviventi con essi, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia.

II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, numero 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti ad Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali nei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegni fra lo Stato e diversi enti).

III. Che il militare non lasciò vedova o figli.

IV. La dichiarazione esplicita da parte dell'autorità comunale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notarietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno sulla deposizione di quattro testimoni;

8° atti di nascita dei fratelli maggiorenni superstiti;

9° atto di morte dei genitori;

10° tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica;

11° la prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o deliberazione del tribunale,).

AVVERTENZE

a) La domanda di pensione deve contenere precise indicazioni circa il domicilio del richiedente, il luogo ove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui.

b) Tutti i documenti, da allegare alla domanda di pensione, sono esenti per legge da tassa di bollo.

c) Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri di stato civile. Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe. Gli atti suddetti debbono essere legalizzati gratuitamente dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, ovvero dalle curie vescovili, se sono rilasciati dalle autorità parrocchiali, Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, debbono sempre essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri.

d) Se qualche divergenza si riscontrasse tra gli atti di stato civile, che potesse indurre in dubbio sulla identità delle persone,

dovrà essere provocata dagl'interessati apposita sentenza di rettificazione a norma di legge (articoli 401, 402, 403 del Codice civile; 845 Codice di procedura civile e 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).

e) Per richiedere la pensione eventualmente spettante ad un assente, coloro che ritengano d'aver diritto alla reversibilità della pensione stessa devono presentare copia autentica della sentenza divenuta esecutoria, pronunciata dal competente tribunale, con la quale fu dichiarata l'assenza (articoli 22 e seguenti del Codice civile).

Il Ministro — MORRONE

118. **Rabbia nei cani.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 luglio 1916 n. 18753 diretta ai sindaci)

L'Istituto antirabbico di Napoli informa, per tramite di quella Prefettura, che, di quando in quando, si presentano colà, per la cura preventiva, persone provenienti da vari Comuni della Provincia di Salerno, le quali dichiarano di essere state morsicate da cani sospetti di rabbia. Tale recrudescenza di casi sospetti della terribile malattia costituisce una evidente prova della trascuratezza, del deplorabile abbandono in cui è lasciato nella maggior parte dei comuni il servizio di vigilanza sui cani vaganti, e ciò ad onta dei richiami, delle speciali e particolareggiate istruzioni di frequente impartite sull'oggetto della Prefettura. E' indispensabile, perciò, che le SS. LL., nell'interesse della salute e della pubblica incolumità, esigano dal pubblico la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dirette a scongiurare la propagazione della rabbia e contenute nell'art. 48 e seguenti del regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1914 n. 533, curando senz'altro, di deferire alla competente autorità giudiziaria gli eventuali trasgressori. In segno di adempimento gradirò, intanto, che mi sia trasmessa copia eell'ordinanza all'uopo pubblicata nel Comune.

Il Prefetto — SPIRITO

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Roccagloriosa — Bilancio 1916, approva.
Contursi — Idem id. approva.
Magliano Vetere — Idem id. approva.
Celle Bulgheria — Idem id. approva.
Sessa Cilento — Idem id. approva.
Gioi Cilento — Idem id. approva.
Valva — Reg. applicazione tassa famiglia, approva.

Commissione Provinciale di Beneficenza della Provincia di Salerno

Con D. L. 14 maggio 1916 i sigg. Donnarumma cav. avvocato Federico, ed Ebner cav. uff. avv. Francesco sono stati nominati membri della Commissione Provinciale di Beneficenza.

La convocazione della Commissione Provinciale di Beneficenza è stata rinviata al 12 agosto.

PUBBLICAZIONI

Rassegna comunale. Bimensile di studi, legislazione, giurisprudenza, e cronache amministrative, con speciale riguardo ai poteri di polizia ed ai servizi pubblici. Ditta Ostinelli Di Cesare Nani e C. Como.

E' un'ottima rivista amministrativa diretta dall'On. avvocato Ubaldo Comandini e dal prof. dott. Achille Sclavo. Pubblica quindicinalmente lavori originali di caratteri giuridico amministrativo un'ampia rubrica di giurisprudenza, una rubrica di questioni pratiche interessanti i Comuni e le Opere Pie, un riassunto dei principali lavori inseriti in altre riviste, leggi ed atti del Governo ecc. E' edita dalla premiata Ditta Ostinelli Di Cesare Nani e C. di Como e costa L. 12. Raccomandiamo ai nostri abbonati l'interessantissima rivista, avvertendo che la Casa Editrice spedisce a richiesta fascicoli di saggio.

Agli Abbonati

Molti abbonati devono ancora l'abbonamento 1916, alcuni ancora quello del 1915 e 1913. Poichè il *Bollettino* vive del contributo dei suoi associati facciamo vivo appello a tutti di saldare il loro abbonamento. Avvertiamo che a cominciare del 15 agosto, nel caso che non ci sia stato ancora spedito l'importo dell'abbonamento, spediremo per la riscossione un assegno postale di L. 8,70.

CONCORSO

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi da conferirsi sulla Cassa sovvenzioni nell'esercizio 1916-1917 a favore delle seguenti categorie di persone:

a) impiegati civili dello Stato già provvisti di stipendio fisso a carico del Bilancio dello Stato, sottoposto alla ritenuta in conto entrate del Tesoro, e usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in attività di servizio.

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato con stipendio come sopra, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Nei limiti dei fondi disponibili, gli assegni saranno così ripartiti fra le varie categorie di aspiranti: per ogni 15 assegni ne saranno concessi: uno alla categoria A, nove alla categoria B, quattro alla categoria C, uno alla categoria D.

Qualora però in una categoria non vi fosse un sufficiente numero di concorrenti che, a giudizio della Commissione, risultino meritevoli della concessione, gli assegni esuberanti saranno devoluti a favore di altre categorie meno dotate.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 settembre p. v. all'intendenza di finanza della provincia in cui l'aspirante risiede la quale ne darà ricevuta.

Per altre notizie rivolgersi all'Intendenza di finanza.

Studi e pubblicazioni pratiche inserite nel Bollettino dell'anno 1916

Nel n. 2: *Regolamento per l'Assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno.*

Nel n. 3: *Schema di deliberazione che apporta modifiche al bilancio 1915 delle Opere Pie.* del Rag. G. MARRA.

Nel n. 4: *Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni* del D.r C. PACE.

Nel n. 5: *Emolumenti negli atti d'incanto delle istituzioni pubbliche di beneficenza* del Cav. G. D'ALESSIO.

Nel n. 8: *Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia*, in conformità del Regolamento 17 gennaio 1916 del Rag. G. MARRA.

Nel n. 9: *Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi* — Sentenza 29 gennaio 1916 della Corte di Cassazione.

Ogni fascicolo separato 50 centesimi.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

← SOMMARIO →

PARTE I.

a) Leggi e decreti

120. *Norme con le quali viene stabilito il prezzo del gas illuminante durante il periodo della guerra.* (D. L. 9 luglio 1916).
 121. *Proroga dei termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge di registro.* (D. L. 21 maggio 1916).

b) Circolari

122. *Opere Pie. Decreti di erezione in ente morale. Tassa sulle concessioni governative.* (C. M. I. 22 luglio 1916).
 123. *Denuncia di stabilimenti orticoli e di vivai.* (C. P. 9 agosto 1916).
 124. *Contributo del centesimo di guerra.* (C. M. F. 29 giugno 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. § III.
Il giornale di cassa del Rag. G. Marra.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, licitazioni, comunicazioni: licenze ai militari agricoltori.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 2 e 3 agosto 1916

Presidenza: Vice-Prefetto CAV. FALLETTI

Salerno — Tassa esercizi e rivendite, provvede.

Agropoli — Id. id. id. respinge:

Cava dei Tirreni — Mutuo suppletivo di L. 58000 per l'acquedotto, approva.

Castel S. Giorgio — Concorso restauro chiesa S. Maria delle Grazie, ordinanza.

Montecorvino Pugliano — Mutuo di L. 34990 per dimissioni di passività, approva.

Castelluovo — Autorizzazione a ricorrere in Cassazione nella lite Cirone, approva.

Maiori — Illuminazione — pagamento ditta Saggese, dichiara obbligatorietà della spesa.

Amministrazione Provinciale — Strada Salerno-Vietri, ordinanza.

Sarno — Mutuo L. 50,000 per il Cimitero, approva.

Contursi — Spedalità Giordano Maria — Ospedali riuniti in Napoli, ordinanza.

Camerota — Spedalità Pecoriello Lucia — Ospedali riuniti in Napoli, ordinanza.

Alena — Istituzione pubblica cabina telefonica, approva.

Mercato Sanseverino — Regolamento organico guardie campestri, ordinanza.

S. Valentino — Tassazione esercizio e rivendita, approva.

Scafati — Contratto cessione esattoria, parere favorevole.

Calvanico — Tassa famiglia — Irregolare compilazione matricola 1916, annulla la matricola dà incarico all'amministrazione per la nuova compilazione.

Salerno — Sostituzione cauzione, parere favorevole.

Acerno — Modifiche bilancio 1916, approva.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Nocera Inferiore — 23 agosto ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dalla IX Sezione del bosco ceduo « Montalbino » del Comune di Nocera Inferiore. Base d'asta L. 11010.

Parte I.

a) Leggi e decreti

120. Norme con le quali viene stabilito il prezzo del gas illuminante durante il periodo della guerra. (D. L. 9 luglio 1916 n. 848 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 15 luglio 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta la opportunità di regolare, durante il periodo della guerra, il prezzo del gas illuminante;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia, giustizia e per i culti, pei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I privati e le società che esercitano la industria del gas illuminante sono autorizzati ad applicare, derogando dai contratti in corso per la vendita del detto prodotto, i prezzi entro i limiti e con le norme del successivo art. 2 e mediante semplice preavviso, a datare dal 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto e non oltre il sesto mese della pubblicazione dell'atto dichiarativo della pace.

I detti contratti, salvo il disposto del 1° comma dell'art. 5, restano in vigore per tutti gli altri patti e condizioni diversi da quelli che concernono il prezzo del gas.

Durante l'applicazione dei prezzi determinati colle norme dello art. 2 restano inapplicabili tutte le eventuali clausole che nei contratti in vigore prevedono aumenti di prezzo del gas, ed il nuovo prezzo fissato servirà a tacitazione di ogni eventuale diritto del concessionario.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituita una Commissione nominata con decreto Reale, composta di sei membri; tre delegati rispettivamente dai ministri dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno, dei trasporti marittimi e ferroviari, uno scelto dal ministro di grazia e giustizia fra i consiglieri della Corte d'appello di Roma, uno dal ministro d'industria, commercio e lavoro fra gli esperti nella industria del gas; ed uno infine dal ministro dell'interno tra i rappresentanti i Comuni aventi contratti di illuminazione a gas, che contino una popolazione legale di almeno 100,000 abitanti, e che non eserciscano aziende municipalizzate di illuminazione.

Spetta a detta Commissione di proporre i prezzi massimi del gas, che saranno fissati con decreto insindacabile del ministro dell'industria, commercio e lavoro e resi pubblici nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I prezzi possono essere determinati per gruppi di officine o anche per ogni singola officina.

La fissazione dei prezzi avrà luogo la prima volta per il bimestre decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e in seguito di volta in volta per ciascun successivo bimestre.

Art. 3.

Per la determinazione dei prezzi del gas illuminante, la Commissione deve tener conto:

1° del prezzo medio dei combustibili fossili adoperati per la fabbricazione del gas;

2° del prezzo corrente del coke e di tutti gli altri sottoprodotti derivanti da quei combustibili, tenuto conto del disposto del R. decreto 31 ottobre 1915, numero 1667, per gli olii leggeri;

3. della composizione del gas mediante miscele o altri procedimenti tecnici.

Inoltre la Commissione dovrà:

distinguere se trattasi di gas destinato all'uso di illuminazione o gas destinato all'uso di riscaldamento, o alla generazione di forza motrice, e tener presente:

a) gli ammortamenti già fatti degli impianti per le officine e le tubature per la condotta e distribuzione del gas;

b) i normali rischi contrattuali nelle aziende industriali del gas, in relazione anche alla durata di ciascun contratto;

c) il bilancio e le riserve già costituite;

d) le condizioni economiche generali e speciali che even-

tualmente concorrono alla variazione dei prezzi del carbone sul mercato, ed in specie il maggiore o minore prezzo dei trasporti interni fino al luogo dell'officina;

e) gli eventuali altri guadagni derivanti dall'esercizio dell'azienda.

La Commissione dovrà altresì tener conto delle eventuali trattative in corso fra i municipi e le aziende del gas per variazione del prezzo dopo l'inizio della guerra, non che delle disposizioni contrattuali che prevedano diminuzioni di prezzo del gas, dopo un determinato periodo di esercizio.

Nella determinazione del prezzo del gas non dovrà in nessun caso mettersi in conto alcuna previsione di utili sul capitale sociale.

Art. 4.

Pei Comuni nei quali la illuminazione sia stata o venga ridotta secondo le disposizioni previste nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 28, il decimo di cui al secondo comma dell'art. 2 sarà commisurato in relazione al prezzo del gas per metro cubo corrisposto alla data del presente decreto.

Art. 5.

I privati e le società menzionati nell'art. 1 hanno l'obbligo di applicare o di lasciare applicare distinti contatori per la misurazione delle quantità di gas destinate ai diversi scopi di utilizzazione (illuminazione, riscaldamento, generazione di forza motrice) salvo esplicita rinuncia da parte del consumatore.

La spesa di acquisto e della posa in opera dei contatori di cui al presente articolo, è a carico dello esercente l'officina del gas o dell'utente secondo le vigenti convenzioni locali. Dove il consumatore debba prendere a nolo i contatori, rimarrà vigente la tariffa in corso.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili in quei Comuni nei quali, dopo l'inizio della guerra, siano intervenuti accordi coi concessionari per determinare convenzionalmente lo aumento del prezzo del gas.

Art. 7.

Ove si tratti di gas illuminante non ottenuto dalla distillazione di carboni fossili, la Commissione, cui sia deferita la questione

del ministro dell'industria, commercin e lavoro, farà proposte che potranno essere approvate con apposito decreto Reale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO —
ARLOTTA — SACCHI

121. **Proroga dei termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge di registro.** (D. L. 21 maggio 1916, n. 621 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1916, n. 124). (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217;

Udito il Consiglio dei ministri;

(1) Col decreto Luogotenenziale sopra riportato vengono prorogati di un anno, a favore così dei contribuenti, come dell'Erario, i termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della vigente legg. di registro.

Il provvedimento è stato dettato dal desiderio di accordare ai cittadini un più lungo tempo per reclamare la restituzione delle tasse pagate, nella considerazione che le vicende della guerra, le quali assorbono tanta parte dell'attenzione del Paese ed importano anche preoccupazioni personali e domestiche, potrebbero distrarre i contribuenti dalla tutela dei loro interessi e mira anche ad impedire che la minore disponibilità del personale d'ispezione, a causa dei richiami alle armi e della conseguente necessità di affidare molti uffici in reggenza ad ispettori, renda difficile eseguire le verifiche degli uffici contro i termini di prescrizione in vigore.

La disposizione emanata dà modo di riparare alla deficienza numerica degli ispettori con una più agevole e larga utilizzazione.

Il decreto, che ha forza di legge, non contiene una disposizione speciale riguardo alla data della sua attuazione e perciò, giusta il disposto dell'art. 1 del titolo preliminare del codice civile, entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione, cioè dal 10 giugno 1916, e da tale data tutti i termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge di registro sono prorogati di un anno.

La proroga invece non è concessa, se i detti termini sono già scaduti o verranno a scadere a tutto il 9 giugno 1916.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge sulle tasse di registro, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a chiedere la restituzione di tasse pagate in più, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse non pagate o pagate in meno sono prorogati di un anno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — DANEQ

b) Circolari

122. Opere pie — Decreti di erezione in ente morale — Tassa sulle concessioni governative. (Circolare del Ministero dell'Interno 22 luglio 1916 n. 2527272-91345 diretta ai Prefetti).

Con circolare del 12 febbraio 1910, n. 25272.2766059 venne comunicata la determinazione del Ministro delle finanze, secondo la quale una volta pagata la tassa di concessione governativa prevista dal n. 48 della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, sul decreto che autorizza un ente ad accettare una liberalità a suo favore disposta, non occorre poi il pagamento di una altra tassa sul decreto di erezione in ente morale della liberalità suddetta, nel solo caso però che la rappresentanza rimanga nello stesso istituto che già era stato autorizzato ad accettare.

Il predetto Ministero ha, però, testè ritenuto che la tassa debba pagarsi una volta sola anche nel caso di donazioni e lasciti fatti ai Comuni, ed accettati da questi, e poi eretti in ente morale sotto una amministrazione autonoma da nominarsi dallo stesso Comune, o sotto l'amministrazione della Congregazione di carità. E ciò perchè trattandosi di lasciti di beneficenza, e non diretti ad incremento del patrimonio comunale, la tassa non sta in relazione al numero degli atti amministrativi, emanati, ma fa capo al patrimonio, che costituisce il sostrato della fondazione, ed il cui valore non può essere tassato che una sola volta.

Di quanto sopra si dà comunicazione alle SS. LL. per opportuna norma.

Pel Ministro — PIRONTI

123. Denuncia di stabilimenti orticoli e di vivai. (Circolare 9 agosto 1916 n. 18117 del Prefetto di Salerno diretta ai Sindaci).

Si porta a conoscenza che il regolamento alla legge 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti intesi a combattere e a

prevenire le malattie delle piante, approvato con decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, è in vigore dal 21 giugno decorso.

A norma dell'art. 1° di tale regolamento:

« I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli, di giardini e di vivai e coloro che commerciano piante, parti di pianta e semi hanno l'obbligo di farne denuncia al Prefetto della Provincia. La denuncia deve essere fatta in carta semplice, entro tre mesi dalla promulgazione del regolamento.

Per i nuovi stabilimenti orticoli e vivai e per le persone che si dedicheranno al commercio delle piante, parte di piante e semi, la denuncia al Prefetto deve esser fatta, per i primi non più tardi dell'agosto dell'anno in cui cominciano a funzionare, e per le seconde, dieci giorni prima di eseguire qualsiasi atto di compra o vendita.

Si pregano i signori sindaci di dare con sollecitudine la massima pubblicità a tali prescrizioni, con tutti i mezzi che sono a disposizione, affinché le denunce pervengano alla Prefettura entro il termine stabilito.

p. Il Prefetto -- FALLETTI

124. **Contributo del centesimo di guerra.** (Circolare Ministero delle Finanze 29 giugno 1916, 8725, diretta agli Intendenti di Finanza).

L'art. 16 delle Istruzioni ministeriali del 27 aprile u. s. (1) per l'applicazione del contributo del centesimo di guerra, autorizza le Intendenze ad emettere le proprie decisioni sui reclami diretti all'Amministrazione, nei soli casi, però, in cui si tratti di fattispecie che abbiano già formato oggetto di risoluzione, loro ufficialmente comunicata, da parte del Ministero o della Commissione Centrale per le imposte dirette.

In esecuzione, pertanto, di tale articolo questo Ministero ha compilato un primo elenco delle risoluzioni da esso emesse in merito a quesiti proposti da varie Intendenze ed Amministrazioni pubbliche. (2)

Per meglio comprendere le ragioni che nei singoli casi hanno determinato questo Ufficio a decidere in senso affermativo o negativo circa l'applicabilità del contributo ed affinché le Intendenze siano in grado di motivare con maggior competenza le proprie decisioni o di fornire gli schiarimenti che eventualmente fossero richiesti dagli Enti ai quali è fatto obbligo di trattenerne sui pagamenti il contributo del centesimo di guerra, ritieni opportuno far procedere allo elenco i principi generali ai quali questo Ministero si è ispirato nello emettere le risoluzioni nell'elenco stesso contenute.

(1) V. pag. 198.

(2) L'elenco delle risoluzioni sarà pubblicato nel prossimo numero.

L'applicazione del contributo ai redditi soggetti alle imposte dirette, in esecuzione del Regio decreto 21 novembre 1915, numero 1643, allegato A, non ha dato nè può dar luogo a speciali difficoltà, poichè a tale riguardo, sia per la determinazione dei redditi, sia per la loro riduzione allo imponibile, debbonsi seguire i criteri e le norme in vigore per dette imposte (salvo quanto è disposto per i redditi fondiari dell'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto), ed è da indagare soltanto se il reddito da assoggettarsi al contributo sia o no colpito dalle imposte predette o sia compreso fra le esenzioni di cui all'art. 2 del menzionato decreto.

Al fine di tale indagine devesi per altro avvertire che l'esenzione di cui all'ultima parte della lettera b) dell'art. 2, è applicabile soltanto a quei cespiti *dichiarati esenti da imposta da espressa disposizione di legge, nonostante che presentino la natura di veri e propri redditi*. La circostanza che si tratti di veri e propri redditi assoggettabili all'imposta nel loro ammontare preciso, ove una speciale disposizione di legge non li esentasse, deve essere tenuta ben presente, inquantochè al contributo del centesimo di guerra, com'è disposto dal 2° comma dell'art. 1 e come si dirà in seguito, non sono assoggettati soltanto i redditi colpiti dalle imposte dirette, ma qualsiasi altro pagamento effettuato sul bilancio degli Enti indicati nel comma stesso.

Quindi erroneamente si ometterebbe l'applicazione del contributo a quelle somme dichiarate esenti dalla imposta non in forza di espressa disposizione legislativa, ma perchè non costituiscano reddito pel percipiente o presentano soltanto il carattere di elemento o fattore che potrà concorrere per determinare ed estimare il reddito da iscriversi a ruolo a carico del percipiente medesimo.

Date quindi le poche difficoltà che presenta l'applicazione del contributo sui cespiti in esame, le risoluzioni emesse in proposito sono piuttosto chiarimenti diretti a stabilire la portata di alcune esenzioni fissate dall'art. 2 del decreto citato e ad eliminare dubbi circa l'applicabilità del contributo ad alcuni redditi speciali (Vedi elenco numeri 5 (ultima parte), 13, 14 (ultima parte), 21, 29, 39, 40, 42, 42, 45, 47, 53, 54, 58, 59, 63, 66 (ultima parte), 67, 71.

A numerosi e gravi quesiti ha invece dato luogo l'applicazione del contributo del centesimo di guerra alle somme pagate sui bilanci degli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del citato Regio decreto.

Per ben comprendere i criteri che debbonsi seguire in proposito non bisogna dimenticare che il Regio decreto di cui trattasi ha stabilito due distinti contributi, uno sui redditi colpiti dalle

imposte dirette, da riscuotersi assieme alle imposte stesse in aggiunta alle rispettive aliquote (art. 1, comma 1°, art. 5 alinea); l'altro sui pagamenti effettuati dagli Enti indicati nel secondo comma dell'art. 1, da riscuotersi con trattenuta all'atto dei pagamenti medesimi (art. 1, comma 2°, art. 5, capoverso 1°).

Ciò premesso, poichè l'art. 2, ultimo capoverso, del decreto in esame, esclude dal contributo di cui al comma 1° dell'art. 1 soltanto i redditi relativi a stipendi, pensioni e assegni pagati dagli Enti indicati nel 2° comma dell'art. 1, in quanto ai redditi stessi venga applicato il contributo stabilito da quest'ultimo comma, è evidente che intenzione del legislatore fu quella di evitare l'applicazione di ambedue i contributi nel solo caso che le somme pagate degli Enti indicati nel più volte citato 2° comma dell'articolo 1, costituiscano redditi per sè stanti, assoggettati già o assoggettabili alla imposta ed al contributo in base al loro preciso ammontare senza necessità alcuna di uno speciale giudizio di accertamento e di estimazione.

Tali circostanze, mentre si verificano nei riguardi di quelle somme sulle quali al momento del loro pagamento può essere trattenuta l'imposta in seguito o all'esercizio della ritenuta diretta o del diritto di rivalsa, non si verificano invece nei riguardi di quelle somme sulle quali l'imposta non può essere trattenuta nell'atto del loro pagamento pel fatto che le somme stesse non costituiscano ancora veri e propri redditi, ma presentano soltanto il carattere di dati od elementi da tenersi presenti nella estimazione del reddito professionale od industriale dei percipienti ad occasione dello accertamento che dovesse farne l'Agenzia delle imposte competente.

Perciò, mentre una somma pagata dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 1 a titolo di stipendi, pensioni, assegni deve essere assoggettata soltanto al contributo che colpisce i redditi soggetti ad imposta, le somme pagate all'appaltatore, al professionista ecc., devono essere assoggettate al contributo anche come pagamenti, nonostante che il reddito industriale o professionale degli appaltatori e dei professionisti medesimi sia iscritto a ruolo per l'imposta mobiliare e quindi colpito dal contributo a sensi del 1° comma del citato articolo.

Le esposte considerazioni e lo spirito del decreto in esame, hanno pertanto determinato questo Ufficio a stabilire il principio che qualsiasi pagamento effettuato dagli Enti indicati nel 2° comma dell'art. 1, ove non sia esplicitamente contemplato fra le esenzioni stabilite dall'art. 2, debba essere assoggettato alla trattenuta del contributo del centesimo di guerra, senza alcun riguardo alla circostanza se dal pagamento medesimo il percipiente ritragga o

meno un lucro. Si avverte ad ogni buon fine che se sulle somme pagate viene trattenuta l'imposta, il contributo sarà applicato sullo identico imponibile sul quale viene commisurata l'imposta stessa, se invece sulle somme pagate non viene trattenuta l'imposta pel fatto di non costituire redditi e non già perchè esentate da apposite disposizioni di legge, il contributo dovrà essere applicato sull'intero ammontare del pagamento (Vedi elenco numeri 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, (ultima parte), 19, 22, 23, 25, 26, 28, 34, 41, 42 (ultima parte), 44, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 78).

Fermo restando il suesposto principio che qualsiasi pagamento effettuato dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1543, debba essere assoggettato al contributo ove non sia compreso fra le esenzioni stabilite dall'art. 2 del decreto stesso, l'interpretazione logica e giuridica e l'applicazione pratica di tale decreto ha indotto a stabilire, sia per evitare inutili partite di giro, sia per ragioni di evidente equità e di riconosciuta opportunità l'esenzione dal contributo per alcuni pagamenti.

Tali esenzioni sono peraltro tassative e devono quindi essere mantenute nell'ambito della fattispecie decisa, esclusa perciò ogni applicazione analogica.

I principii generali in base ai quali la maggior parte di siffatte esenzioni furono determinate sono fissati dagli articoli 2 e 4 (numeri 3 e 4) delle istruzioni ministeriali del 27 aprile u. s.

In virtù dei principii stabiliti dall'articolo 2 delle citate istruzioni furono dichiarati esenti dal contributo:

a) le somministrazioni di fondi ad Enti che non hanno personalità giuridica distinta da quella dell'Ente sovventore (esempio: pagamenti fatti dai Comuni alle Aziende municipalizzate, ai Consorzi costituiti per l'art. 117 della legge comunale e provinciale, ecc. (Vedi elenco numeri 24, 50 (ultima parte);

b) i pagamenti che solo figurativamente gravano sui bilanci degli Enti di cui il secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A (Vedi elenco numeri 14, 31);

c) i pagamenti che, per quanto materialmente effettuati dagli Enti di cui il 2° comma dell'articolo 1, sono però eseguiti per conto e con denari di terzi i di cui pagamenti non sono soggetti al contributo, presso l'Ente depositali o da essi riscossi o trattenuti nel solo ed esclusivo scopo di farne il pagamento agli aventi diritto (come ad esempio i pagamenti fatti da detti Enti a Casse di Previdenza mediante somme trattenute ai propri dipendenti; i pagamenti fatti con somme sequestrate o ritenute in seguito ad

avvenuta cessione; i pagamenti eseguiti in dipendenza di eredità e di donazioni delle quali l'Ente, senza divenire erede o donatario, sia stato semplicemente incaricato della erogazione);

d) i pagamenti fatti da detti Enti allo Stato (al quale è equiparata la Cassa Depositi e Prestiti e annesse aziende) poichè in tali casi l'applicazione del contributo darebbe luogo ad una inutile partita di giro (Vedo elenco numeri 2, 8, 20, 48, 73).

In forza dei principii fissati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 4 delle citate Istruzioni sono stati dichiarati esenti alcuni pagamenti che costituiscono un preciso rimborso di spese vive effettivamente sostenute del percipiente (Vedi elenco numeri 6 (ultima parte), 12 (ultima parte), 27, 37, 38, 45 (ultima parte), 51 (ultima parte), 70 (ultima parte), 71 (ultima parte), 77).

Con Regio decreto 31 maggio u. s. n. 695, alleg. A, il contributo del centesimo di guerra è stato raddoppiato a decorrere dal 1° luglio 1916. Sono esclusi dal raddoppiamento solamente i redditi di cat. D, la di cui imposta è riscossa mediante ritenuta diretta, e cioè quelli corrisposti dallo Stato ai propri funzionari, in confronto dei quali, per ragioni di economia, erano già stati adottati speciali provvedimenti di aggravio; i pagamenti effettuati dalle Provincie e dei Comuni all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a titolo di premi di assicurazione; e quelli eseguiti da quest'ultimo Istituto per scadenza dei contratti di assicurazione.

In virtù del citato decreto Reale, pertanto, le aliquote del contributo da applicarsi agli imponibili dei vari redditi sono le seguenti:

- redditi di Cat. A-1 aliquota del 2 per cento;
- redditi di Cat. A-2 aliquota dell'1,50 per cento;
- redditi di Cat. B aliquota dell'1 per cento;
- redditi di Cat. C aliquota del 0,90 per cento;

redditi di Cat. D, la di cui imposta è riscossa per ruolo o per versamento diretto che tien luogo della iscrizione a ruolo, aliquota del 0,75 per cento;

redditi di Cat. D, la di cui imposta è riscossa per ritenuta diretta, aliquota del 0,375 per cento.

I pagamenti effettuati dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, ad eccezione di quelli sopraindicati, saranno assoggettati al contributo nella misura del 2 per cento.

Ad ogni buon fine si fa presente che per l'applicazione del nuovo decreto relativo al raddoppiamento, si dovranno seguire

tutte le norme dettate per l'attuazione del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*. Avvertesi specialmente, come fu in quell'occasione dichiarato, che per determinare se sopra un dato pagamento debba essere trattenuto il contributo, si deve aver riguardo alla data dell'ordine di pagamento, indipendentemente dall'epoca a cui le somme pagate si riferiscono, o si è maturato il diritto alla loro corresponsione. Anche per il raddoppiamento quindi dovrà tenersi presente il momento dell'emissione del mandato o ordine di pagamento e se questo è posteriore al 30 giugno corrente, sulla somma pagata dovrà applicarsi il doppio contributo anche se tale somma si riferisca ad un periodo in cui la contribuzione o non esisteva od era stabilita in somma minore.

Con le citate istruzioni del 27 aprile u. s., registrate alla Corte dei Conti il 20 maggio successivo, Registro n. 11, Entrate, Foglio n. 4, sono state pure dettate disposizioni per regolare il versamento in Tesoreria, da parte dei Comuni, delle Provincie e degli Enti di Stato, delle somme trattenute a titolo di contributo del centesimo di guerra, a' sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*.

Tali disposizioni non si discostano in sostanza da quelle impartite con la circolare a stampa del 7 febbraio u. s., n. 1390, Divisione III. Le varianti e le aggiunte recate a tale circolare riflettono:

a) il termine delle scadenze bimestrali, il quale con l'articolo 7 fu portato al primo dei mesi pari, mentre nella citata circolare era stato fissato al dieci;

b) la compilazione dell'elenco delle somme trattenute, deferita dalla circolare citata all'Ente, Comune e Provincia, viene ora affidata (art. 7) ai rispettivi Tesorieri, ferma per altro la responsabilità dell'Ente per la compilazione e la trasmissione dell'elenco affinché l'Amministrazione possa in caso di inadempienza avvalersi dei Commissari prefettizi;

c) le sanzioni stabilite negli articoli 10, 11, 12, in forza dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, num. 242, per garantire lo Stato del versamento delle somme trattenute dai nominati Enti. Si dispone inoltre che le spese di versamento siano a carico dell'Ente e non della Finanza;

d) le norme relative al versamento del contributo da parte delle Amministrazioni di Stato, compreso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (art. 13);

e) le disposizioni degli articoli 14 e 15 dirette ad assicurare la regolare applicazione del contributo ed il controllo sulla tenuta.

L'articolo 16 delle citate istruzioni stabilisce che tanto le decisioni emesse dall'Amministrazione quanto quelle emesse dalle Commissioni amministrative, dovranno essere notificate agli interessati nei modi e con la procedura stabiliti per la notificazione degli atti relativi alla imposta mobiliare.

In forza di tale disposizione ed allo scopo di determinare legalmente da qual giorno deve decorrere il termine di tre mesi entro il quale i contribuenti possono ricorrere alla Commissione Centrale a' sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242, tanto le decisioni emesse dalle Intendenze, in virtù della delega sancita nel terzo comma dell'art. 16 delle Istruzioni, quanto quelle emesse dal Ministero, dovranno essere notificate ai contribuenti pel tramite delle Agenzie delle imposte ed a mezzo dei messi comunali, adoperando all'uopo il mod. 22 (imposte) debitamente modificato.

Nelle medesime forme dovranno pure essere notificate le decisioni delle Commissioni, emesse a' sensi tanto del 1° comma quanto del 3° comma dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale.

Questo Ufficio nutre fiducia che in base alle esposte delucidazioni le Intendenze saranno in grado di adempiere il compito loro affidato dalle più volte citate Istruzioni ministeriali e di soddisfare le eventuali richieste di chiarimenti da parte delle Amministrazioni che hanno l'obbligo di applicare sui propri pagamenti il contributo del centesimo di guerra.

Si avvertono ad ogni buon fine le Intendenze che, tanto nel caso che si tratti di reclami dei quali la risoluzione è riservata al Ministero, quanto nella eventualità che ritenessero opportuno di chiedere il parere di questo Ufficio in merito a qualche quesito, dovranno astenersi dal trasmettere puramente e semplicemente il reclamo o il quesito con la sola indicazione generica del pagamento che lo ha provocato, ma dovranno comunicare le domande esaurientemente istruite e cioè con la indicazione di tutti gli elementi necessari per determinare la natura giuridica ed economica del pagamento.

Infine si avverte che dal momento che tutti i pagamenti, come è stato dichiarato, sono soggetti al contributo, salvo i casi tassativamente indicati nello art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A, nell'articolo 4 delle Istruzioni Ministeriali, e nello allegato elenco, le Intendenze dovranno astenersi, di regola, dal comunicare quesiti relativi ad esenzioni per le quali non venga invocata una delle citate disposizioni.

Il direttore generale — ABBATE

Parte II. (1)

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza

§ III. Il giornale di cassa (2)

Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesoriere ed i riscuotitori speciali hanno l'obbligo di tenere un *giornale di cassa*, nel quale, con istretto ordine cronologico, senza lacune ed abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia *definitivo* o *momentaneamente* pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto, sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta. (3)

Il giornale di cassa dev'essere quindi *unico* e *completo*: una congregazione di carità, che amministra vari enti, deve avere, per le citate disposizioni, un *giornale unico*. Nel giornale devono essere registrate non solamente le *operazioni definitive* (cioè quelle eseguite con regolari ordini di riscossioni e di pagamento) ma anche quelle *pendenti*, cioè quelle non ancora regolarizzate, come il pagamento delle imposte o di sussidi, eseguiti *temporaneamente* con metodi diversi da quello del mandato. Queste partite *pendenti* danno dritto al tesoriere al rimborso con regolari mandati, quando abbia comprovata la validità del suo credito.

Nei modelli di giornale, adoperati dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, non si trova la distinzione fra le partite *definitive* e *pendenti*, di modo che la situazione di cassa, che si rileva dal giornale, non è conforme al vero. Infatti, non essendo registrate le partite riscosse o pagate dal tesoriere, senza ordine di riscossione o di pagamento, esse non vengono contabilizzate. Un tesoriere, ad esempio, che abbia pagato L. 100 d'imposte, senza che sia stato ancora rilasciato il mandato, e che per conseguenza non ha registrato nel giornale tale pagamento (s'intende nel giornale dove non sono segnate le operazioni sospese) risulta dal giornale stesso debitore di lire 100 in più.

Consigliamo il seguente modello del giornale di cassa, per un'istituzione di beneficenza che amministra varie opere pie.

(1) Crediamo utile di riprendere la pubblicazione della Parte II, e continuarla sempre che lo spazio ce lo consente, in adempimento del programma impostoci di facilitare il compito degli enti locali.

(2) V. I. *Riscossione delle entrate*, pag. 250, II. *Pagamenti delle spese*, pag. 300-331 Bollettino Amministrativo 1915.

(3) Art. 60 Reg. di Contabilità 5 febbraio 1891 n. 99.

Colonna	1	Numero d'ordine.		
»	2	Esercizio.		
»	3	Opera Pia.		
»	4	Data.		
»	5	Descrizione dell'operazione.		
»	6	numero	} delle quietanze dei mandati	
»	7	Reversale		cui si riferisce la quietanza.
»	8	Operazioni definitive	} esercizi anteriori } esercizio corrente	} riscossioni } pagamenti } riscossioni } pagamenti
»	9	Operazioni sospese		
»	10	Totale	} riscossioni } pagamenti	
»	11	Osservazioni.		

Se l'Opera Pia non amministra altri enti sarà tolta la colonna numero 3 « Opera Pia ».

Nella colonna 3 s'indicherà il nome dell'Opera Pia (per le istituzioni di beneficenza che amministrano altri enti); la colonna 9 sarà divisa in due colonne, per segnare il numero delle quietanze o dei mandati; la colonna 8 sarà ripartita in due colonne: *esercizi anteriori*, ed *esercizio corrente*. Ognuna di queste colonne sarà divisa in altre due colonne: *riscossioni e pagamenti*. Nella colonna 9 (che sarà anche ripartita in due colonne, *riscossioni e pagamenti*), saranno registrate le partite momentaneamente pendenti. Anche la colonna 10, *Totale*, sarà divisa in due: *riscossioni e pagamenti*.

Quando si vorrà conoscere la situazione di cassa in un dato giorno si dovrà tener conto non solo delle somme registrate nelle colonne iscritte nella colonna 8: *Operazioni definitive*, ma anche di quelle registrate nella colonna 9: *operazioni sospese*.

Un buon impianto di scritture di cassa deve permettere di conoscere in *ogni momento* qual'è la situazione di dritto nei rapporti fra l'ente e il tesoriere; deve prospettare a quante ammonzano *tutte* le riscossioni effettuate, a quanti *tutti* i pagamenti, e quanto è la differenza giacente in cassa. E' necessario quindi che il tesoriere registri anche le partite *pendenti*, così come dice l'articolo 60 del Reg. di contabilità sulle Opere Pie.

Il giornale di cassa si apre col fondo di cassa dell'esercizio precedente, o da quello ricevuto da altro tesoriere. Man mano, e in *istretto ordine cronologico*, si registreranno gl'incassi giornalieri, e i pagamenti. Ricordiamo che anche gl'interessi sui titoli del debito pubblico (pei quali dicemmo occorre emettere regolare bolletta) dovranno essere registrati fra le riscossioni. E si segneranno tutte le indicazioni citate nel prospetto: numero della bolletta, numero del riversale, numero del mandato, ecc. Naturalmente il totale delle riscossioni, a fine dell'esercizio, dovrà essere uguale al totale delle riscossioni del bollettario.

Il giornale di cassa dev'essere comunicato per estratto, a brevi periodi o giornalmente, per le opere pie importanti, alle rispettive amministrazioni. Per le opere pie minori basterà presentare direttamente il giornale, senza redigere alcun estratto. Il Presidente o altro membro dell'amministrazione da esso delegato vi apporrà il visto.

Che cosa dovrà indicare *l'estratto del giornale di cassa*?

L'estratto del giornale di cassa deve indicare la *situazione di cassa* a quel dato giorno e cioè:

a) le riscossioni eseguite in conto residui ed in conto competenza durante il periodo indicato nella situazione stessa, comprese le riscossioni per partite pendenti;

b) i pagamenti eseguiti in conto residui ed in conto competenza, durante lo stesso periodo, segnando anche i pagamenti per partite pendenti;

c) il fondo di cassa o il deficit di cassa risultando dalla situazione.

Ecco il modello della *situazione di cassa*:

Situazione di cassa al (4)

ENTRATA

OPERAZIONI DEFINITIVE

Riscossioni: in conto residui (da bolletta n..... a n.....) L.
in conto competenza (da bolletta n..... a n.....) L.

OPERAZIONI SOPSESE

Riscossioni (come dall'apposito allegato) L.

Totale riscossioni dal giorno..... al giorno..... L.

(4) Indicare la data.

USCITA

OPERAZIONI DEFINITIVE

<i>Pagamenti</i> : in conto residui (mandati n.....)	L.
in conto competenza (mandati n....)

OPERAZIONI SOSPESE

<i>Pagamenti</i> (come dall'apposito allegato)
--	-----------

Totali pagamenti	-----

RIEPILOGO

Riscossioni	L.
Pagamenti	L.

Fondo o deficit di cassa	L.
--------------------------	------------

Fondo o deficit di cassa della precedente situazione	L.
--	------------

Totale fondo di cassa o deficit di cassa	L.
--	------------

Il tesoriere

.....

Alle situazioni di cassa i tesorieri devono unire anche un prospetto indicante il *movimento dei titoli e valori*, ripartendo i titoli in due sezioni: quelli di proprietà dell'ente e quelli in deposito dai terzi. Alcuni tesorieri uniscono anche l'elenco delle reversali ancora da riscuotersi e l'elenco dei mandati emessi e non estinti.

Le situazioni di cassa sono indicate, come già abbiamo detto, per le opere pie d'una certa importanza: per le piccole congregazioni di carità e per le confraternite, basterà come già abbiamo detto, e come dice il regolamento, che il tesoriere presenti il giornale all'amministrazione perchè uno dei suoi componenti vi apponga il visto.

Tutti i tesorieri dovrebbero attenersi a queste prescrizioni, che non danno molto lavoro, e che permettono alle amministrazioni di controllare, a periodi determinati, l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti. Ricordiamo infine che la tenuta regolare del giornale di cassa facilita la verifica bimestrale, di cui all'art. 53 della legge 17 luglio 1890 e 61 del regolamento.

G. MARRA

Corleto Monforte — 29 agosto ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a Sezione del bosco ceduo « Difesa Sarricella » del comune di Corleto Monforte. Base d'asta L. 9976,69.

Sala Consilina — 24 agosto 1916 ore 12 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 17.^a Sezione del bosco « Vallombrosa » di Sala Consilina. Base d'asta L. 8014.

Acerno — 26 agosto, ore 10. Asta per l'appalto della riscossione del dritto di fida, per pascolo nei demani comunali. Base d'asta L. 8000 — Deposito provvisorio L. 500.

Scala — 31 agosto, dalle ore 11 alle 12. Asta per i lavori necessari per la riparazione dei danni apportati alle strade del Comune del nubifragio 24 ottobre 1910. Base d'asta L. 54799,46.

Potenza — R. Prefettura 23 agosto, ore 10-11. Asta per la vendita di n. 2400 piante di cerro e quercia martellate nelle contrade del bosco vincolato demaniale Grande del comune di Ripacandida e verrà aperta sul prezzo di stima di lire 41,885,90 — Deposito provvisorio lire 2000.

Cetraro (Cosenza) — Municipio — 4 settembre ore 9. Primo incanto a candela per la vendita di n. 1215 piante di faggio del bosco comunale « S. Michele » in Cetraro in base a lire 16547,44.

COMUNICAZIONI

Licenze ai militari agricoltori

Ai militari agricoltori di milizia territoriale, che appartengono alle classi dal 1876 al 1881 incluso, e agli inabili alle fatiche di guerra, effettivi presso i depositi saranno accordate opportune licenze per le faccende rurali estivo-autunnali. Esse avranno la durata di venti giorni, compresi i viaggi di andata e ritorno e saranno ripartite nei cinque periodi, così distinti:

1. periodo — Dal 25 agosto al 13 settembre; 2. periodo — Dal 15 settembre al 4 ottobre; 3. periodo — Dal 6 ottobre al 25 ottobre; 4. periodo — Dal 27 ottobre al 15 novembre; 5. periodo — Dal 17 novembre a 6 dicembre.

Potranno fruirne:

1) I membri di famiglie coloniche, i proprietari enfiteuti ed affittuari di piccoli fondi da loro coltivati personalmente col concorso della propria famiglia, in ogni caso a condizione che nella famiglia non sia rimasto altro uomo valido fra i 16 e i 60 anni.

2) Gli operai agricoli che abbiano patti di coltivazione in compartecipazione del prodotto.

3) I direttori, fattori e sottofattori di grandi aziende agrarie, le quali paghino non meno di lire 1000 d'imposta fondiaria principale, sempre che esse siano rimaste prive di personale dirigente in conseguenza della chiamata alle armi.

Ciascun militare non potrà usufruire di più di uno dei suddetti periodi di licenza; e la licenza è improrogabile.

La circostanza di avere usufruito della licenza per la mietitura non sarà di ostacolo alla concessione di uno dei periodi di licenza ora indicati: con questi si potrà inoltre commutare la licenza ottenuta, ma non effettuata, per il raccolto della canapa.

Le domande per la concessione delle licenze dovranno, a cura del richiedente, o di chi per lui, essere scritte su appositi moduli (che vengono inviati ai sindaci dal Ministero di Agricoltura) e contenere la indicazione del periodo e dei periodi preferiti.

Le domande munite delle informazioni del sindaco e dall'arma dei RR. Carabinieri, saranno, dal sindaco stesso, rimesse al Comando del Corpo d'armata territoriale nel cui territorio è compreso il comune.

Inoltre per sopperire alla eventuale deficienza di meccanici per i lavori di aratura e di semina, i proprietari di macchine potranno chiedere tale personale al Comando del Corpo d'Armata territoriale, a mezzo del sindaco del comune ove trovasi il fondo. Riconosciuta regolare la domanda, e constatata la mancanza di mano d'opera libera, il comandante del Corpo d'Armata provvederà con l'invio di militari appartenenti alla milizia territoriale o dichiarati inabili alle fatiche di guerra.

Infine, per le aziende condotte a mezzo di salariati, constatata la mancanza di mano d'opera libera, su domanda del conduttore del fondo, diretta al sindaco del comune e a questo trasmessa al comando del Corpo d'Armata territoriale, sarà provveduto con l'invio, sempre alle condizioni di salario normale, del personale richiesto, prelevandolo dalla milizia territoriale o dagli inabili dalle fatiche di guerra.

Il Ministero di Agricoltura, dal canto suo, si tiene in rapporti con le organizzazioni nazionali e locali, di lavoratori rurali e di conduttori di fondi, per facilitare il collocamento della mano d'opera agricola.

Alle Commissioni provinciali di agricoltura spetterà di funzionare anche per i prossimi lavori agricoli.

Istruzioni speciali sono date dallo stesso Ministero ai Prefetti, perchè le Amministrazioni comunali diano ogni sollecita cura alla raccolta, istruzione e trasmissione delle domande di licenza.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

— SOMMARIO —

PARTE I.

a) Leggi e decreti

125. *Provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo.* (D. L. 2 agosto 1916).
126. *Disposizioni a favore degli orfani di guerra.* (D. L. 6 agosto 1916).
127. *Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.* (D. L. 13 luglio 1916).

b) Circolari

128. *Corso medio dei titoli cauzionali del 1.º semestre 1916.* (C. M. F. 6 agosto 1916).
129. *Assistenza agli orfani di guerra.* (C. P. 20 agosto 1916).
130. *Idem idem*
131. *Personale daziario richiamato sotto le armi.* (T. E. M. I. 7 agosto 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Contributo del centesimo di guerra — Elenco delle massime.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Comm. Prov. di Beneficenza e della Giunta Prov. Amm.

COPERTINA

Concorso — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Priore

Congreghe Riunite
S. Antonio Abate

Salerno

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

Caggiano — Idem id. Esazione capitale M. Pecuniario, approva.
Contursi — Arciconf. nome Gesù. Prelevam. riserva e storno fondi, approva.

Pertosa — Cong. Carità. Giudizio col gratuito patrocinio riscossione censi, approva.

Cava — M. Morti S. Arcangelo. Riscossione capitale ed acquisto O. P. N. approva.

Nocera Superiore — Cong. Nome di Dio. Affranco capitale quando cumque ed acquisto R. P. approva.

Siano — Cong. Carità. Giudizio contro debitori vasi vinarii, autorizza.

Salerno — Orfan. Umberto. Regolamento per servizii retribuiti banda ed orchestra, approva.

Salerno — Orfan. Umberto. Affitto quartino, locale S. Lorenzo, approva.

Polla — Cong. Carità. Modificazioni bilancio 1915, approva.

Salerno — Cong. Carmine Idem id. approva.

Montec. Rovella — Cong. Carità Idem id, rinvia.

Moio della Civitella — Idem id. rinvia.

Vallo — Asilo infanzia Idem id. approva.

Atrani — Cong. Carità Idem id.

Campora — Cassa agraria Idem id. approva.

Montano — Cong. Carità Idem id. approva.

Furore — Idem id. approva.

Colliano — Asilo infantile Idem id. approva.

Felitto — Cong. Carità Bilancio 1914-1915 pende atto.

Giffoni Sei Casali — Idem id. Restauri Chiesa Prepezzano. Revoca delib. 25 luglio u. s. approva.

Roccamasone — Conf. M. Morti. Modificazioni bilancio 1915, approva.

Castelruggero — Cong. Carità Idem id. approva.

Sacco — Cassa agraria Idem id, approva.

Cava — Monte del povero Idem id. approva.

S. Mauro Cilento — Cong. Grazie Idem id. approva.

Licusati — Cong. Carità Idem id. approva.

Santomenna — Idem id. rinvia.

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 16 e 17 agosto 1916

Presidenza: Vice-Prefetto CAV. FALLETTI

Postiglione — Acquisto suolo di Di Pascale per sistemazione stradale, parere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

125. **Provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo.** (D. L. 2 agosto 1916 n. 926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 5 agosto 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, il Ministero dell'agricoltura provvede a facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune o largo consumo.

A tale effetto il Ministero di agricoltura ha facoltà:

- a) di acquistare merci di cui sia difetto nel paese;
- b) di requisire, per i bisogni delle pubbliche Amministrazioni e della popolazione civile, merci ed occorrendo stabilimenti di produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione;
- c) di curare la determinazione di prezzi massimi di vendita al pubblico, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, (1) e di vigilare sulla loro applicazione;
- d) di fornire per la vendita al pubblico, mediante le Amministrazioni pubbliche locali, le merci importate e requisite a norma delle lettere a) e b).
- e) di autorizzare la eventuale costituzione di enti autonomi per i consumi;
- f) di regolare la vendita ed il consumo di merci per cui si manifesti difetto;

(1) V. pag. 129.

g) di compiere, in generale, le operazioni necessarie per il raggiungimento dei fini su indicati.

Art. 2.

Sono organi del Ministero di agricoltura, per le attribuzioni ad esso conferite dall'articolo precedente:

- 1° La Commissione centrale degli approvvigionamenti;
- 2° il servizio temporaneo degli approvvigionamenti.

Art. 3.

La Commissione centrale degli approvvigionamenti, di cui all'art. 2, è presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato, per l'agricoltura, ed è composta di rappresentanti del Ministero delle colonie, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, del direttore del servizio temporaneo degli approvvigionamenti, di cittadini esperti nel commercio e di rappresentanti organizzazioni di consumatori.

Essa è nominata con decreto Reale, promosso dal presidente del Consiglio e dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri, e può essere divisa in sezioni:

La Commissione centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) decide sulla importazione e sulla requisizione di prodotti e di derrate per la popolazione civile, non che sulla determinazione dei loro prezzi e delle loro condizioni di vendita;

b) determina le merci da sottoporre a prezzi massimi di vendita, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e la misura dei prezzi stessi;

c) studia e propone le misure per facilitare gli approvvigionamenti ed infrenare l'aumento dei prezzi;

d) esercita le attribuzioni della Commissione istituita dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, che è sciolta.

Alla Commissione centrale possono essere aggregati dal ministro di agricoltura, per la trattazione di singoli affari, funzionari e cittadini esperti che abbiano speciali conoscenze.

Le deliberazioni della Commissione sono presentate al ministro di agricoltura per gli opportuni provvedimenti.

Art. 4.

Presso il Ministero di agricoltura sarà organizzato il « Servizio temporaneo degli approvvigionamenti » al quale saranno anche trasferite le attribuzioni dell'attuale Ufficio temporaneo per l'approvvigionamento del grano.

Il personale del detto servizio sarà costituito da funzionari dello Stato, in attività di servizio, o a riposo, da ufficiali e militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, da ufficiali di corpi non combattenti e da cittadini esperti, nominati per la durata della guerra, i quali assumono i doveri e le responsabilità dei pubblici funzionari, e sono considerati tali ad ogni effetto di legge. Le nomine delle persone estranee all'Amministrazione, nei limiti del bisogno del servizio, saranno fatte con le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182, concernente l'assunzione in servizio di impiegati avventizi.

Art. 5.

Il Ministero d'agricoltura, agli effetti del presente decreto, può delegare particolari funzioni ai prefetti, i quali saranno assistiti da una Commissione consultiva provinciale per i consumi.

Questa Commissione consultiva sarà nominata dal prefetto, presieduta dal prefetto stesso o dal vice prefetto, e composta di altri quattro membri scelti fra competenti nelle discipline economiche e commerciali e tra rappresentanti dei consumatori.

Art. 6.

In seno alla Commissione centrale sono costituiti:

a) un Comitato amministrativo, composto del direttore del « Servizio di approvvigionamenti » che lo presiede dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della guerra nella Commissione centrale e da altri due membri scelti dal ministro di agricoltura.

Spetta al Comitato di disporre gli acquisti, le vendite, i trasporti e di provvedere in genere a tutta la gestione amministrativa del servizio.

Le deliberazioni del Comitato possono essere sospese e annullate dal ministro di agricoltura, nel termine di tre giorni dalla loro comunicazione. Esse sono eseguite a cura del direttore del « Servizio di approvvigionamenti »;

b) un comitato dei ricorsi, costituito da tre commissari. Ad esso sono commesse, oltre le attribuzioni di cui all'art. 11 del presente decreto, quelle del Comitato previsto dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, che è soppresso, nonché la decisione sui ricorsi previsti dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5.

Art. 7.

Un comitato di revisione costituito da tre membri nominati dal ministro del tesoro di concerto col ministro di agricoltura,

eserciterà il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del « servizio degli approvvigionamenti ».

Art. 8.

Le spese di amministrazione, di qualsiasi genere, per i servizi di approvvigionamento, previsti dal presente decreto, fanno carico al bilancio del ministero di agricoltura, nel quale si iscriveranno i fondi occorrenti.

Agli acquisti si provvede, mediante i fondi di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, con norme che saranno stabilite di accordo tra i ministri del tesoro e dell'agricoltura.

Art. 9.

Gli approvvigionamenti all'estero di grano, avena, farina, carne congelata, buoi vivi, zucchero caffè ed in genere di derrate e prodotti che interessano tanto l'Amministrazione militare quanto la popolazione civile, saranno fatti a norma del presente decreto. Le merci destinate al R. esercito saranno assunte in consegna dai Commissariati militari nei porti di sbarco. Le spese per tali approvvigionamenti graveranno sul bilancio del Ministero della guerra.

La requisizione dei cereali nel regno, per la popolazione civile, è disposta dal Ministero di agricoltura ed è eseguita dalle Commissioni provinciali di requisizione dei cereali di cui all'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5. Per tale requisizione si applicheranno le norme vigenti, e le Commissioni continueranno nei riguardi disciplinari a dipendere dal ministero della guerra.

L'organizzazione di cui al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, per l'incetta di bovini nel regno, potrà operare anche per la popolazione civile, su richiesta del ministero di agricoltura.

I ministri competenti stabiliranno le norme occorrenti per il coordinamento del « Servizio temporaneo degli approvvigionamenti » previsto dal presente decreto, con i servizi di speciali approvvigionamenti, con la Commissione del traffico marittimo e con il Comitato delle esportazioni.

Art. 10.

Chiunque accaparrì derrate o merci sottraendoli al consumo al fine di provocare artificiosamente l'aumento dei prezzi, è punito a norma dell'art. 293 del codice penale.

Art. 11.

Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni, in concorso con le istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, gli enti morali in genere le cooperative locali ed i cittadini possono costituire enti autonomi per i consumi.

La responsabilità dei fondatori è limitata alle quote di partecipazione al capitale.

La costituzione dell'ente verrà riconosciuta, ed il relativo statuto verrà approvato, con decreto del ministro di agricoltura, di concerto col ministro dell'interno.

L'ente autonomo ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della prefettura che esamina anche i rendiconti d'esercizio.

In caso di disordine amministrativo, il prefetto può sciogliere il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario straordinario, ed eventualmente ordinare la liquidazione dell'ente.

Gli enti per i consumi istituiti a norma del presente articolo, cesseranno di funzionare sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 12.

Contro i provvedimenti e gli atti, dipendenti dalla esecuzione del presente decreto, non sono ammessi reclami, nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa. I ricorsi sono decisi definitivamente dal comitato di cui all'art. 6, lettera b),

Art. 13.

Il presente decreto non è applicabile all'acquisto di carboni all'estero che saranno regolati da apposite disposizioni.

Quando non si tratti di merci alimentari od agricole, le attribuzioni affidate dal presente decreto al ministro per l'agricoltura sono esercitate dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, nulla innovandosi nella costituzione degli organi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 11 e rimanendo invariata ogni altra disposizione.

Art. 14.

Con decreto Reale, promosso dai ministri proponenti, saranno emanate norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel Regno e cesserà di avere effetto sessanta giorni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — DE NAVA — CARCANO —
MORRONE — CORSI — ORLANDO —
MEDA — COLOSIMO.

126. **Disposizioni a favore degli orfani di guerra.** (D. L. 6 agosto 1916 n. 968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 agosto 1916). (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a quando non sia approvata la legge speciale sull'assistenza degli orfani di guerra, si provvederà secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà, sono morti in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata;

a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, e naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate; b) agli interdetti:

La disposizione precedente è estesa ai figli naturali non riconosciuti secondo le norme dell'art. 8.

Art. 3.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile, che avrà ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

(1) Le disposizioni del presente decreto sono estese, per quanto sieno applicabili, ai figli dei militari invalidi (art. 16 D. L. 10 Agosto 1916 n. 1012).

Art. 4.

La Congregazione di carità richiederà al sindaco un elenco degli orfani di guerra. Il sindaco dovrà trasmetterlo con l'indicazione per ciascun orfano se sia soggetto alla podestà della madre, o sia sotto tutela, se venne fatta domanda per la pensione e se questa fu liquidata e per quale somma.

Copia di tale elenco sarà tresmessa al Comitato provinciale di assistenza pubblica, e al pretore del mandamento.

Art. 5.

Presso la prefettura di ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale cui è affidata l'alta vigilanza sull'assistenza agli orfani di guerra.

Il Comitato è composto del prefetto, presidente, del giudice per le tutele, del medico provinciale e di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui nella legge 18 luglio 1904, n. 390.

Il Comitato provinciale d'assistenza dà parere al Governo sulle domande di sovvenzioni degli enti indicati nel presente decreto.

Art. 6.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne temporaneamente la tutela.

Il Comitato provinciale potrà nei piccoli Comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza dandole l'incarico anzidetto. Essa sarà composta del pretore o del conciliatore che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro elementare e del parroco o di altro sacerdote, in sua vece, e di un ministro di culto diverso ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Art. 7.

In ogni tribunale civile il presidente designa un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al tribunale negli articoli 260, 301 del Codice civile e 815 del Codice di procedura civile.

Egli vigila in modo speciale sull'esecuzione delle disposizioni del Codice civile e del presente decreto relativamente alle tutele degli stessi orfani.

Art. 8.

Il giudice delle tutele decreta l'iscrizione fra gli orfani di guerra dei figli naturali non riconosciuti di cui nell'art. 2.

Egli può decretare tale iscrizione eccettuati i casi nei quali l'art. 180 del Codice civile vieta il riconoscimento:

quando la madre e il preteso padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;
quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;
quando la paternità risulti da esplicita dichiarazione scritta del padre, o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità sarà fatto in via riservata senza che abbia alcun carattere o effetto giuridico e ai soli fini del presente decreto.

Art. 9.

Il Consiglio di famiglia o di tutele dell'orfano di guerra può essere composto di due soli membri. Le donne possono farne parte ed esercitare le funzioni di tutela. Alle donne maritate non occorre l'autorizzazione del marito.

Art. 10.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Art. 11.

L'assistenza di cui nel presente decreto, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria podestà o presso il tutore.

Gli enti incaricati dell'assistenza devono curare specialmente in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

A tale scopo e per gli altri fini del presente decreto potrà essere dato a ispettori nominati dalla Congregazione di carità o dalla Commissione di cui nell'articolo 6 l'incarico d'investigare e riferire sulle condizioni degli orfani.

Art. 12.

L'ufficio d'ispettore e tutti gli altri dei quali nel presente decreto sono gratuiti,

Art. 13.

Gli istituti nazionali che siano riconosciuti dal Governo aventi per scopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie d'orfani di guerra, quali i figli dei maestri elementari, dei contadini, della gente di mare e simili, saranno regolati dalle norme contenute nei propri statuti, approvati con decreto Reale. Negli statuti si dovranno stabilire anche le norme concernenti le relazioni coi Comitati ed enti locali e quanto riflette la vigilanza e l'assistenza di cui nel presente decreto.

Art. 14.

Nello stato di previsione del Ministero degli interni si iscriverà un primo stanziamento di lire un milione per l'assegnazione di sussidi temporanei agli Istituti per gli orfani di guerra.

Il nostro ministro per gli affari interni provvederà, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sia al coordinamento dell'azione dei vari enti e Istituti, sia alla regolare erogazione dei sussidi specialmente per evitare indebite duplicazioni tenuto conto delle pensioni.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI — CARCANO —
MORRONE — CORSI — RAINERI — MEDA.

127. **Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche** (1)
(D. L. 13 luglio 1916 n. 932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1916 n. 187).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di prorogare di un anno le disposizioni di carattere transitorio emanate col Nostro decreto 1° agosto 1915 n. 1188, per sollecitare la esecuzione di opere igieniche;

(1) V. pag. 257 Bollettino Amministrativo 1915.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1916 stabilito nell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, è prorogato fino al 30 giugno 1917.

Per effetto di tale proroga alle parole « per l'esercizio 1915-1916 » contenute nell'art. 7 del decreto medesimo sono sostituite le parole « per l'esercizio successivo ».

Art. 2

Il presente decreto avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato ad Agliè, addì 13 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — BONOMI.

b) Circolari

128. **Corso medio dei titoli cauzionali del 1° semestre 1916** (Circolare del Ministero delle Finanze 6 agosto 1916 n. 6371 diretta ai Prefetti).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici, prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel secondo semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i seguenti corsi medi di borsa del 1° semestre del 1916, i quali sono al netto della detrazione del decimo:

RENDITE CONSOLIDATE

Consolidato 3,50 ‰ netto in ragione di L. 74,65 ogni L. 3,50 di rendita;

Id. 3,50 ‰ netto (anno 1902) in ragione di L. 74,10 ogni L. 3,50 di rendita;

Id. 3,00 ‰ lordo in ragione di L. 40,37 ogni L. 3 di rendita;

RENDITE REDIMIBILI

Rendita 3,50 ‰ netto in ragione di L. 357,91 ogni L. 17,50 di rendita;

Id. 3,00 ‰ netto in ragione di L. 316,65 ogni L. 15,00 id.

PRESTITO NAZIONALE 4,50 ‰

Emissione gennaio 1915 in ragione di L. 82,42 ogni L. 4,50 di rendita;

Id. luglio 1915 in ragione di L. 84,37 Idem id.

PRESTITO NAZIONALE 5 ‰

In ragione di L. 87,75 ogni L. 5 di rendita;

Si omette il corso degli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o comunque ammessi in cauzione.

129. **Assistenza agli orfani di guerra.** (Circolare del prefetto di Salerno 20 agosto 1916 n. 21198 diretta ai presidenti delle Congregazioni di carità).

Richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. sul decreto luogotenenziale 6 agosto corrente n. 968 pubblicato nel n. 190 della Gazzetta Ufficiale del Regno (1) e specialmente sulla disposizione dello art. 4 riguardante l'elenco degli orfani di guerra da richiedersi dalle congregazioni di carità ai sindaci dei rispettivi Comuni.

Copia di tale elenco, con tutte le indicazioni richieste per ciascun orfano dal citato articolo, dovrà essere d'urgenza trasmesso al comitato provinciale di assistenza pubblica, in via di costituzione presso questa Prefettura. Raccomando la pronta ed esatta osservanza delle disposizioni in parola.

P, Il Prefetto — FALLETTI

(1) V. pag. 262.

130. **Assistenza agli orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 agosto 1116 n. 21198 diretta ai sindaci del 1° Circondario).

Richiamo l'attenzione della S. V. sul Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968 che sarà pubblicato nel n. 17 del Bollettino amministrativo circa l'assistenza agli orfani di guerra e specialmente sulle disposizioni dell'art. 4 del citato Decreto.

Confido nell'alacrità personale e nell'elevato patriottismo della S. V. affinché le disposizioni del decreto in parola abbiano larga e premurosa esecuzione, per la protezione e l'assistenza dei figli dei militeri che hanno dato la loro vita per la grandezza della Patria.

P. Il Prefetto — FALLETTI

131. **Personale daziario richiamato sotto le armi.** (Telespresso del Ministero dell'Interno 7 agosto 1916 n. 16900-3 diretta ai Prefetti).

Da molti Comuni è stato proposto quesito se durante guerra spetti Amministrazioni Comunali oppure appaltatori daziari obbligo pagamento stipendi o salari, dovuti personale daziario, passato temporaneamente dal servizio comune a quelli appaltatore, e richiamati sotto le armi con grado inferiore a sottufficiale.

D'accordo col Ministero Finanze, si è ritenuto che se da una parte non può porsi a carico appaltatori intera retribuzione, non essendo lecito estendere ai medesimi, per quanto incaricati pubblico servizio, disposizione decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915 n. 1425. (1) dettata per pubbliche Amministrazioni locali, non possano d'altra parte appaltatori stessi, quali ditte private, sottrarsi obbligo corrispondere al personale daziario richiamato sotto le armi retribuzione prescritta art. 3 e 4 decreto Luogotenenziale 1 maggio u. s. n. 490 (2) salvo al Comune obbligo di corrispondere residuale somma spettante personale predetto in base citato decreto 31 agosto 1915.

Pregasi SS. LL. fare analoghe comunicazioni Comuni interessati assicurando.

Pel Ministro — PIRONTI

(1) V. pag. 293 Bollettino Ammin. 1915.

(2) V. pag. 183 Bollettino Ammin. 1915.

Parte II.

Contributo del centesimo di guerra.

Elenco delle massime giusta il disposto dell'art. 16 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 27 aprile 1916 (1).

Abbonamento giornali di gestione privata. — I pagamenti fatti a tale titolo dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, sono soggetti alla trattenuta del contributo del centesimo di guerra.

Abbonamento giornali di gestione statale. — I pagamenti fatti a tale titolo dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, sono esenti dal contributo trattandosi di pagamenti fatti ad Amministrazione dello Stato.

Acqua potabile. — Sono soggetti al contributo i pagamenti effettuati dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, per forniture d'acqua potabile, non tornando applicabile, nella fattispecie, alcuna delle esenzioni di cui all'art. 2 del citato Regio decreto.

Affrancazioni di livelli. — I pagamenti eseguiti dagli Enti di cui al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, a titolo di affrancazione di livelli sono soggetti alla trattenuta del contributo del centesimo di guerra, anche se effettuati da uno ad un altro degli Enti medesimi. Sono solo esenti i pagamenti fatti a tale titolo allo Stato.

Alloggi ufficiali, truppe e cavalli. — Le somme fornite dai Corpi militari ai Comuni e da questi pagate ai singoli proprietari degli stabili per tali alloggi, sono esenti dal contributo a sensi della lettera f dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A.

Amministrazione provinciale scolastica — Canone consolidato dei Comuni. — Il canone consolidato pagato dai Comuni alla Amministrazione provinciale scolastica è esente dal contributo trattandosi di pagamento eseguito ad una Amministrazione dello Stato.

Appaltatori. — Sono soggetti al contributo i pagamenti eseguiti dagli Enti di cui il 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, ai propri appaltatori, poichè per quanto tali somme concorrano come dati e elementi per l'estimazione e l'accertamento del reddito industriale da iscriversi

(1) V. pag. 198 Pubblichiamo l'elenco delle massime che interessano i Comuni e le istituzioni di beneficenza.

a ruolo a carico degli appaltatori medesimi, non rappresentano per se stessi, redditi soggetti ad imposta in base al loro preciso ammontare.

Appaltatori — Anticipazioni. — Sui pagamenti fatti ad appaltatori per anticipazioni, giusta l'art. 33 del vigente capitolato generale di appalto, deve essere trattenuto il contributo del centesimo di guerra, trattandosi di parte del prezzo di appalto soggetto al contributo medesimo ai sensi del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A.

Canoni affitto locali. — I canoni pagati dagli Enti di cui al comma secondo dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, per l'affitto di locali sono esenti dal contributo ai sensi dell'art. 2, lettera *f*, del decreto stesso.

Canoni enfiteutici ed altre prestazioni passive dipendenti da condominio o da dominio diretto. — Le somme pagate per canoni enfiteutici ed altre prestazioni passive dipendenti da condominio o da dominio diretto sui bilanci delle Amministrazioni di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, sono esenti dal contributo del centesimo di guerra ai sensi della lettera *f* dell'art. 2 del decreto stesso.

Sono invece soggette al contributo le somme pagate da detti Enti a titolo di censi che, ai sensi della vigente legislazione, hanno natura mobiliare (Art. 3 decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 242).

Carta bollata, francobolli e generi di privativa. — I pagamenti eseguiti dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, per acquisto di carta bollata, francobolli e generi di privativa sono esenti dal contributo in applicazione della lettera *d* dell'art. 2 del decreto stesso.

Cassa depositi e prestiti — Quote ammortamento mutui e contributi pensioni. — Le quote di ammortamento mutui corrisposte dalle Provincie e dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti, nonchè i premi pagati dagli Enti stessi alle aziende annesse alla Cassa medesima per la costituzione della pensione ai propri impiegati, sono esenti dal contributo del centesimo di guerra essendo gli Enti creditori considerati, agli effetti dell'applicazione del contributo, quali amministrazioni dello Stato.

Comitati per l'organizzazione civile. — I pagamenti effettuati dal Ministero della guerra a tali Comitati in dipendenza di contratti stipulati per la fornitura di indumenti ad uso dei soldati, sono soggetti al contributo non essendo ad essi applicabile alcuna delle esenzioni stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A.

Congregazioni di carità — Sussidi di Comuni e di Provincie. —

I sussidi corrisposti da Provincie e da Comuni alle congregazioni di carità, non costituenti redditi mobiliari, sono soggetti al contributo nella misura del 2 per cento sull'integrale ammontare al momento del loro pagamento da parte di detti Enti, anche se corrisposti per provvedere alla erogazione a titolo di beneficenza.

Consorzi amministrativi. — Le svariate forme di Consorzi amministrativi possono raggrupparsi in due principali categorie:

a) Consorzi di Enti pubblici (Stato, Provincie, Comuni) che non hanno personalità giuridica distinta dagli Enti che li compongono pel fatto di presentare più propriamente il carattere di Società di Enti pubblici (istituite per l'espletamento di un servizio o di parte di un servizio; ad esempio quelli contemplati dall'art. 117 della legge comunale e provinciale);

b) Consorzi Enti pubblici, forniti di personalità giuridica propria distinta dagli Enti, pubblici o privati, che lo compongono (ad esempio i Consorzi di irrigazioni regolati dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387; i Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, regolati dalla legge 2 febbraio 1888, n. 5192; i Consorzi di bonifica regolati dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, ecc.).

I pagamenti fatti dagli Enti consorziati ai Consorzi della prima specie, sono esenti dalla trattenuta per contributo del centesimo di guerra, poichè tali pagamenti presentano il carattere di semplici somministrazioni di fondi ad una azienda speciale dell'Ente sovventore. Costituendo però tali Consorzi pubbliche Amministrazioni della identica natura degli Enti che li compongono, devono ritenersi compresi fra gli Enti indicati nel 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A, e devono quindi trattenere il contributo del centesimo di guerra sui pagamenti che essi facciano.

I pagamenti eseguiti dagli Enti indicati nel 2° comma dell'art. 1 del citato decreto ai Consorzi della seconda specie, sono invece soggetti al contributo del centesimo di guerra. Tali Consorzi, però, non sono compresi fra gli Enti indicati nel 2° comma del citato articolo e quindi non sono tenuti ad applicare il contributo del centesimo di guerra sui propri pagamenti.

Contributo per cura pellagrosi — *Concorsi dovuti dalla Provincia ai Comuni per cura ai bellagrosi poveri* (legge 21 luglio 1912, n. 427). — Sono soggetti al contributo.

Contributo per costruzione strade di accesso — *Concorsi dovuti dalla Provincia ai Comuni per costruzione di strade d'accesso.* — Sono soggetti al contributo.

(*Continua*)

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 12 agosto 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLEITI

Salvitelle — Cong. Carità Prelev. riserva. Iscrizione socio Croce Rossa, approva.

Sassano — Idem id. Transazione Gallotti, approva.

S. Angelo Fasanello — Cons. S. Gius. e Teresa. Modificazione bilancio 1915, approva.

Nocera Inferiore — Arciconf. Concezione Idem id., approva.

Pollica — Congrega Carità Idem id., approva.

Positano — Orfanot. Rossi Idem id., rinvia.

Castelnuovo di Conza — Cong. Carità Idem id., rinvia.

Futani — Cappelle riunite (Cassa ag.) Idem id., approva.

Conca Marini — Cong. Carità Idem id. approva.

Colliano — Idem id. approva.

Valle dell' Angelo — Idem id. approva.

Pagani — Cong. Carità spesa per l'impianto d'un ricovero di mendicizia, ordinanza.

Vibonati — Scuola V. Vita. Nomina supp. scuola, approva.

S. Valentino — Cong. Ros. Casatori. Gratificazione sacerdote d'Ambrosi, ordinanza.

Sarno — Cong. M. Morti. Giudizio fitto fondo Serrazzeta, app.

Cava dei Tirreni — O. P. Genovesi. Lavori marina Vietri Offerta Ragone, approva.

Oliveto Citra — Cong. Carità Atto pubblico relativo transazione, approva.

Oliveto Citra — Cong. Carità. Denuncia nuova entrata, approva.

Pagani — Ospedale Tortora. Vendita di pioppi, approva.

Contursi — Cong. Carità prelev. riserva. Sussidio musicanti, approva.

Campagna — M. frumentario. Indennità Commissario Belgiorno, approva.

Capaccio — Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

S. Valentino — Cong. Carità Bonifica Sarnese. Lavori fiume Sarno, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

- Eboli* — Vincolo ultraquinquennale del bilancio, approva.
- Rocccadaspide* — Alienazione vano comunale a base d'asta di lire 127,00, ordinanza.
- Giffoni Sei Casali* — Servizio vetture per Salerno, approva.
- Pellezzano* — Dimissioni passività. Accettazione prestito lire 11000, approva.
- Nocera Inferiore* — Convenzione Ospedali Riuniti Napoli per ricovero infermi, approva.
- Sala Consilina* — Reg. organico imp. e salariati, ordinanza.
- Torchiaro* — Istanza Matarazzo per mandato ufficio L. 862,08, ordinanza.
- Amm. Provinciale* — Strada Pantano-Mezzatorre, Istanza Meola, approva.
- Sassano* — Mutuo L. 12400 per dimissioni passività, approva.
- Pisciotta* — Strada Rodio-Pisciotta Stazione mutuo L. 60865, approva.
- Stella Cilento* — Vendita derrate fondi Comunali, approva.
- Vietri sul Mare* — Aumento al cancelliere di conciliazione, non approva.
- Salerno* — Anticipazioni da parte del tesoriere, approva.
- Montesano* — Bilancio 1916, approva.
- Omignano* — Idem id. approva.
- Laurino* — Idem id. approva.
- Campagna* — Nuova tariffa tassa esercizi e rivendita, approva.
- Ottati* — Bilancio 1916, approva.
- Cicerale Cilento* — Idem id. approva.

CONCORSO

Amalfi. Concorso per titoli per la nomina d'una levatrice condotta per i poveri per le frazioni Poggerola, Pastena, Lone. Vettica e Tovere. — Stipendio annuo L. 500. — Domanda e documenti entro il 30 Settembre.

PUBBLICAZIONI

AVV. ENRICO BRUNI. — **L'imposta sui Redditi di Ricchezza Mobile.**

Seconda edizione rifatta. Vol. di pag. XII-217 legato L. 1.50

Ulrico Hoepli, Editore. Milano, 1916.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile ormai colpisce, e perciò interessa, tutte le classi sociali. Ma quanti son coloro che ne conoscono il meccanismo tecnico e che quindi all'occorrenza sappiano far valere i propri diritti e difendersi contro le ingiuste pretese del fisco?

A questo bisogno risponde il manuale dell'avv. Bruni, che la Casa Hoepli ripubblica in una nuova edizione rifatta.

La forma sistematica di trattato, l'ordine dato alla complessa materia, la dizione chiara e facile, la precisione dei concetti, lo essersi tenuto conto di tutte le molteplici disposizioni vigenti e della loro motivazione, i richiami continui della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa più recente ed infine il nome dello autore, ormai ben noto agli studiosi di materie finanziarie, son dati di fatto che concorrono a rendere il manuale assai pregevole e praticamente molto utile a tutti coloro che van soggetti alla imposta mobiliare.

Ma da esso possono anche trarre non lieve profitto i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, le Commissioni mandamentali e provinciali delle imposte, i magistrati, gli avvocati, i cancellieri e gli uffiziali giudiziari, gli studenti di diritto finanziario e quanti altri, per qualsiasi ragione, sono tenuti a conoscere l'organismo e il modo di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Pertanto raccomandiamo vivamente il manuale dell'avv. Bruni, il quale, non ostante la sua piccola mole, svolge in mirabile sintesi tutto ciò che concerne la predetta imposta e tratta le questioni più importanti che vi si riferiscono; sicchè può ben sostituire i molti voluminosi e costosi commenti che esistono, avendo anche di fronte ad essi, più o meno vetusti, il prezioso vantaggio di offrire *al corrente* la materia tributaria che ne forma il contenuto.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➤➤ SOMMARIO ➤➤

PARTE I.

a) Leggi e decreti

132. *Proroga delle disposizioni relative alla concessione dei concorsi e dei sussidi governativi alle Provincie ed ai Comuni.* (D. L. 29 giugno 1916).
133. *Proroga degli affitti a favore delle famiglie dei militari morti in guerra.* (D. L. 10 agosto 1916).
134. *Provvedimenti finanziari.* (D. L. 31 agosto 1916).

b) Circolari

135. *Prezzi massimi per la vendita degli zuccheri.* (C. M. A. 5 settembre 1916).
136. *Provvedimenti per l'agricoltura.* (C. P. 5 settembre 1916).
137. *Obbligazioni 4,50 e 5 %.* *Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi.* (C. P. 8 settembre 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Prov. Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, comunicazioni, varie.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite

S. Antonio Abate

Salerno

Ch. S. Antonio Abate

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 5 e 6 settembre 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Siano — Aumento fondo per fornitura neve e ghiaccio, approva.

Piaggine — Aumento stipendio medico condotto ed Ufficiale Sanitario, ordinanza.

Rocccadaspide — Istituzione posto Archivista, ordinanza.

Sarno — Transazione lite Desiderio per forniture breccie, approva.

Conca Marini — Concessione ex Conservatorio S. Rosa, approva.

Fisciano — Transazione con Santoro Faiella circa compenso illuminazione elettrica, approva.

Montecorvino Pugliano — Lite contro il Comune di Pontecagnano-Faiano, approva.

Salerno — Bilancio 1916, ordinanza.

Acerno — Compenso all'incaricato della riscossione del dazio al messo comunale addetto alla sorveglianza vendita al minuto, appr.

Torreorsaia-Castelruggero — Contratto cessione esattoria sig. Luigi Spera, parere favorevole.

Olevano — Acquisto energia elettrica dalla Società Meridionale e concessione a Torre Emilio per rinnovazione mulino per cereali, approva.

Giffone Valle Piana — Affranco canone demaniale, approva.

Acerno — Reg. polizia urbana, ordinanza.

Piaggine Soprane — Impianto pubblica illuminazione, ordinanza.

Aquara — Capitolato condotta medica, ordinanza.

Vietri sul Mare — Mutuo di lire 14500, approva.

Petina — Tariffa esercizi e rivendite aliquote, approva.

Campagna — Ripristino posto guardie campestre, ordinanza.

Salerno — Riconoscimento pensione per Mauro, Senatore, Di Muro, approva.

Salerno — Autorizzazione ad Olimpia Iannuzzi a resistere in giudizio, approva.

Giffone Sei Casali — Giudizio rivendica demanio comunale usurpato da De Santis Sica, approva.

Salerno — Cancellazione ipoteca Sorrentino degli Uberti approva.

Ravello — Elargizione L. 30 al Patronato scolastico, approva.

Giffoni Sei Casali — Sussidio L. 10 al patronato di vigilanza per gli orfani dei maestri, approva.

Salerno — Impresa Farina. Rinnovazione contratto servizio funebre, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

132. Proroga delle disposizioni relative alla concessione dei concorsi e dei sussidi governativi alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 5 del R. D. 22 settembre 1914 n. 1028. (1) (D. L. 29 giugno 1916 n. 908 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1916 n. 183).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che con Nostro decreto 30 gennaio 1916, n. 141, fu prorogata fino al 30 giugno 1916 l'applicazione delle norme stabilite con l'art. 5 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, per la concessione dei concorsi o sussidi governativi:

Che permanendo le ragioni che consigliarono l'adozione di dette norme, è necessario prorogarne ancora l'applicazione per tutta la durata della guerra;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

La concessione dei concorsi o sussidii governativi per tutta la durata della guerra sarà effettuata giusta le disposizioni di cui all'art. 5 del precitato R. decreto 22 settembre 1914.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO.

(1) Il R. D. 22 settembre 1914 n. 1028 autorizzava anticipazioni di fondi alla Cassa Depositi e Prestiti per metterla in grado di concedere alle provincie ed ai comuni mutui destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche.

133. **Proroga degli affitti a favore delle famiglie dei militari morti in guerra.** (D. L. 10 agosto 1916 n. 1044 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 agosto 1916 n. 202).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di morte in guerra dell'inquilino capo di una famiglia, si può esercitare da questa il diritto ad ottenere dal proprietario, giusta l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 788, la proroga del fitto, ma la durata di tale proroga è limitata ad un periodo di tre mesi dalla data della comunicazione ufficiale della morte.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

134. **Provvedimenti finanziari.** (D. L. 31 agosto 1916 n. 1090 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1916 n. 208).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro ed alle finanze dei Comuni è dato valore di legge, per la durata della

guerra, alle disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E, F. riguardanti rispettivamente

- A) contributo straordinario per l'assistenza civile;
- B) disposizioni a favore dei comuni;
- C) addizionale al dazio governativo sulle bevande;
- D) sopraprofitto di guerra e tassa di esportazione;
- E) monopolio della vendita dei flammiferi;
- F) aggiunte o modificazioni alle tasse di bollo.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — CARCANO — ORLANDO.

Allegato **A.**

Contributo straordinario per l'assistenza civile

Art. 1.

E' data facoltà ai comuni di sovrimporre per una volta tanto, con deliberazione da prendersi non oltre il 31 dicembre 1916, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario nella misura fissata dall'articolo seguente a carico dei propri contribuenti, per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo.

La imposizione del contributo può essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessità per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo sarà commisurato sul tributo complessivo dovuto al comune — compresa la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati — per il quale

il contribuente è iscritto nei ruoli del 1916, nella proporzione seguente:

da L.	10 a L.	25 non oltre il	5 o/o
» »	26 » »	50 »	7 o/o
» »	51 » »	200 »	10 o/o
» »	201 » »	500 »	15 o/o
» »	501 » »	1000 »	20 o/o
» »	1001 » »	2000 »	25 o/o
» »	2001 in più	»	30 o/o

Il contributo non sarà applicato ai contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza nel richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia.

Art. 3.

Saranno ammessi a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle associazioni per l'assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.

Art. 4.

Adottata dal consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1 la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo di cui si tratta.

La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per quindici giorni all'albo pretorio e nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli iscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre — entro venti giorni — le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 3.

La Commissione di cui all'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, oppure per i comuni del mezzogiorno e delle isole quella di cui all'art. 27 della legge 15 luglio 1916, n. 383, in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per dieci giorni.

Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti pei quali non siano state tenute valide in tutto od in parte le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 3.

Nei quindici giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola definitiva possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di

cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente.

Quando la decisione della Giunta provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'art. 3, e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiarerà di non sottomettersi alla pronuncia, rimarrà sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmetterà gli atti alla autorità giudiziaria per gli effetti degli articoli 214, 280 e 281 del codice penale.

Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La riscossione sarà fatta dall'esattore coi privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sarà ripartita in tre rate bimestrali.

Art. 5.

Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.

Nei comuni ove funzionino regolarmente comitati o associazioni per l'assistenza civile che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma dell'art. 1. del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, (1) il prefetto può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che venga ad essi affidata la erogazione delle dette somme.

Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale (2) che sarà trasmesso entro il gennaio 1918 al consiglio di prefettura il quale statuirà su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Art. 6.

Le somme, che entro l'anno 1917 non siano state erogate nei modi indicati nel precedente articolo, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

(1) V. pag. 225 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) Pubblicheremo nei prossimi numeri il modello del conto.

Allegato **B.****Disposizioni a favore dei Comuni.****Art. 1.**

La proroga dei canoni di abbonamento coi Comuni per la riscossione del dazio consumo stabilita con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915 n. 1549, (1) è estesa fino al 31 dicembre 1917.

Sono del pari prorogate di conformità le agevolazioni previste nei successivi articoli 4, 5, 6, del predetto decreto, nonché quelle portate dal decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1805 (2) nei modi e termini ivi stabiliti.

Per le dilazioni di pagamento ai Comuni ed agli appaltatori, considerate nei predetti decreti, si avrà riguardo alle riscossioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno successivo, se la dilazione si riferisca al canone dovuto per l'anno 1916, ed al corrispondente periodo dell'anno 1917 se la dilazione concerna il canone dell'anno strso.

Art. 2.

Il divieto contenuto nel capoverso dell'art. 13 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248 della legge sui dazi di consumo, non sarà applicabile ai Comuni i quali abbiano in precedenza ottemperato alla condizione stabilita nell'art. 87 lettera a) del testo unico suddetto, ed abbiano applicata la tassa di esercizio e rivendita, quella sulle vetture e domestici ed una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

L'aggravio però non potrà essere portato sul latte, sulle uova, sui pesci di qualità inferiore freschi, secchi e salati, sui legumi, sugli erbaggi, sugli ortaggi, esclusi quelli conservati, sui formaggi e sui latticini di qualità comune.

Art. 3.

E' considerata vendita al minuto, agli effetti degli articoli 10 e 11 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, quella in quantità minore di litri cinquanta per il vino e per l'aceto e di litri venticinque per l'acquavite e per i liquori.

Art. 4.

La produzione del vinello nei Comuni chiusi dovrà essere previamente dichiarata all'ufficio daziario, ed è sottoposta al pa-

(1) V. pag. 335 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) V. pag. 3 Bollettino Amministrativo 1916.

gamento del dazio, stabilito nella tariffa annessa al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, indipendentemente da quello soddisfatto sull'uva fresca.

Art. 5.

Le vinacce che si introducono nei Comuni chiusi sono sottoposte a dazio, per il vinello che se ne può estrarre, in conformità al disposto dell'articolo precedente.

Ove le vinacce siano introdotte per la produzione di generi non tassati, se ne potrà permettere l'introduzione in esenzione da tassa, previa denaturazione.

Art. 6.

Nei Comuni chiusi è proibita la detenzione, oltre il mese di gennaio, di vinacce torchiate o non torchiate tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di usi industriali. In tali casi le vinacce dovranno, entro il detto mese, essere denunziate all'ufficio daziario e venire denaturate, essiccate o fermentate a seconda dell'uso a cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le pene comminate nello art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 388.

Art. 7.

I locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose nei Comuni chiusi sono sottoposti a particolare vigilanza degli agenti daziari, i quali hanno facoltà di prelevare campioni con le norme indicate nella legge 11 luglio 1904, n. 388, e nel relativo regolamento.

Nei detti Comuni sono del pari sottoposti a vigilanza i locali nei quali si introduca uva per farne vino e quelli nei quali si custodiscono vinacce.

Art. 8.

Il massimo del dazio comunale di cui all'art. 15 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, è elevato a L. 5 (cinque) per la birra contenuta in fusti, ed a centesimi cinque per quella in bottiglie.

Art. 9.

Il dazio governativo stabilito dalla tariffa allegata al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, sulle carni macellate fresche quando queste siano provenienti da altri Comuni, è aumentato del 20%.

Art. 10.

Il ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, il quale, salvo

quanto è disposto all'art. 1, avrà vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà conchiusa la pace, a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allegato C.

Addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande

Art. 1.

Il dazio sul consumo delle bevande (vinose ed alcoliche), imposto a pro' dello Stato a termini dell'art. 1 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, è aumentato di una quota pari ai tre quarti del massimo portato dalla tariffa annessa al testo unico suddetto.

Art. 2.

L'addizionale al dazio governativo di cui al precedente articolo, sarà applicato a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per tutta la durata della guerra nei modi, con le norme e coi privilegi stabiliti nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, nel relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455, e nel presente decreto.

Per le convenzioni di abbonamento in corso alla data summentovata sarà variato proporzionalmente il canone, e la modificazione da apportarsi alle convenzioni stesse, sarà stabilita dalla Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 3.

L'addizionale istituito dal presente decreto sarà riscosso, nei Comuni in abbonamento con lo Stato, dai Comuni e dagli appaltatori e nei comuni di Roma e di Napoli, dall'Amministrazione daziaria governativa.

La riscossione dell'addizionale sarà eseguita con la medesima bolletta con cui viene percepito il dazio principale, facendosene separata menzione nella bolletta stessa.

In caso di mancato pagamento dell'addizionale sarà proceduto al recupero delle somme dovute con le norme indicate nell'art. 26 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 4.

Il provento ricavato dall'addizione di che trattasi sarà versato alla sezione di R. Tesoreria provinciale in base ad una liquidazione mensile, compilata dai comuni e dagli appaltatori da

rassegnarsi per l'approvazione entro i primi cinque giorni di ciascun mese all'intendente di finanza della provincia.

Ai Comuni, o agli appaltatori quando la riscossione del dazio consumo sia data in appalto, spetterà il 5^o/₁₀ del provento totale a titolo di rimborso di spesa di gestione.

Art. 5.

Il versamento alla sezione di R. tesoreria provinciale sarà fatto entro 5 giorni da quello dell'approvazione della liquidazione di cui al precedente articolo, che sarà notificata ai Comuni ed agli appaltatori dagli intendenti di finanza.

Sulle somme non versate alla prefissa scadenza sarà dovuto l'interesse calcolato in ragione del 5 per cento. Le somme stesse coi relativi interessi di mora saranno recuperate con la procedura indicata nel precedente art. 3, ed ove occorra, anche mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori con le norme indicate nell'art. 51 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 6.

E' data facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio e di riscuotere contemporaneamente all'addizionale portato dall'art. 1° del presente decreto, un ulteriore addizionale al dazio sulle bevande pari al quarto del massimo stabilito dalla tariffa annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Tale facoltà s'intende concessa senza pregiudizio di quella già spettante ai Comuni per l'art. 12 del testo unico suddetto.

La riscossione di tale addizionale avrà luogo nel modo indicato all'art. 3 del presente decreto ed il relativo provento sarà versato direttamente alla cassa comunale.

Art. 7.

Nei Comuni di Roma e di Napoli l'addizionale di cui all'art. 1° del presente decreto sarà pari al massimo della tariffa e le somme riscosse saranno devolute per quattro quinti del loro ammontare allo Stato e pel rimanente quinto ai Comuni predetti.

La quota spettante allo Stato sarà versata alla sezione di Regia tesoreria provinciale separatamente dai proventi delle ordinarie riscossioni del dazio consumo, con le norme che regolano il versamento delle riscossioni stesse.

Le somme spettanti ai comuni di Roma e di Napoli saranno versate direttamente alle Amministrazioni daziarie ogni cinque giorni alle rispettive Casse dei Comuni, ritirandone ricevuta da alligarsi alle contabilità degli introiti daziarie.

Art. 8.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Allegato **D.****Sopraprofiti di guerra e tasse di esportazione***Omissis*Allegato **E.****Monopolio della vendita dei fiammiferi**

Art. 1.

La vendita dei fiammiferi d'ogni specie, per il consumo nell'interno del Regno, è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative.

Art. 2.

I fabbricanti di fiammiferi non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato tranne il caso di vendite per esportazione all'estero, conforme quanto è stabilito all'art. 6.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato i fiammiferi di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal ministro delle finanze.

In caso di contestazione da parte dei fabbricanti nell'accettazione dei prezzi, questi verranno stabiliti da una Commissione di arbitri alla cui costituzione sarà provveduto dal ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro.

La determinazione dei prezzi sarà sempre fatta con riferimento al costo di fabbricazione di prodotti analoghi ottenuti coi mezzi industriali più perfezionati: il ministro delle finanze potrà fissare le regole alle quali, per la risoluzione delle contestazioni sottoposte al suo giudizio la predetta Commissione dovrà attenersi nel valutare elementi del costo di produzione che non siano assolutamente indipendenti dalla volontà del fabbricante e specialmente spese generali, mano d'opera ed utili industriali.

Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 3.

E' in facoltà del ministro delle finanze di determinare i tipi di fiammiferi da destinare alla vendita per il consumo e delle scatole o altri involucri o recipienti destinati a contenerli, con riguardo al sistema di accensione, alle dimensioni dei fiammiferi

ed al numero di essi che in ogni scatola o altro involucri o recipiente dovrà essere contenuto.

Il ministro delle finanze può anche stabilire speciale caratteristiche esterne degli involucri entro i quali i fiammiferi devono essere forniti dalle fabbriche intendendosi riservata allo Stato la pubblicità di ogni genere che potesse farsi col mezzo di tali involucri.

La quantità di fiammiferi occorrenti per soddisfare i bisogni del consumo interno sarà di regola provveduta ripartendone l'acquisto fra le diverse fabbriche nelle stesse proporzioni secondo le quali ciascuna di esse ha contribuito nell'approvvigionamento del mercato nel triennio 1911-1913.

L'Amministrazione è libera di distribuire per la vendita i prodotti delle singole fabbriche nelle località ove meglio creda.

Art. 4.

Restano in vigore nell'interesse eel monopolio di vendita le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative all'applicazione della tassa di fabbricazione sui fiammiferi in quanto si riferiscono all'apertura delle fabbriche ed all'esercizio della vigilanza sui medesimi per impedire clandestine estrazioni del prodotto.

In quanto possa occorrere per l'esatta determinazione dei prezzi ai sensi dell'art^o 2 è riservata all'amministrazione finanziaria la facoltà di prendere notizia dei costi di fabbricazione dei fiammiferi, consultando i registri di fabbrica che a questo fine dovranno essere esibiti ai funzionari a ciò delegati e ad ogni loro richiesta.

Art. 5.

La vendita al pubblico dei fiammiferi di cera e di lusso sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa ed agli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'art. 138 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399.

La vendita dei fiammiferi di legno solforati, oltre che ai rivenditori suddetti potrà essere affidata ai negozianti ed esercenti che ne facciano domanda e che si vincolino ad esercitarla sotto la osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite dal ministro delle finanze.

Ai rivenditori ed altri esercenti autorizzati alla vendita verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dallo stesso ministro delle finanze.

Art. 6.

La vendita dei fiammiferi per l'esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal ministro delle finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche ed il trasporto ai confini.

Art. 7.

Dalla data del presente decreto al giorno in cui verrà assunta dall'Amministrazione delle privative la vendita dei fiammiferi l'Amministrazione stessa avrà diritto di limitare l'uscita dei fiammiferi dalle fabbriche in modo che non ecceda quella verificatasi in tempi normali di vendita,

Ad ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo sarà applicata una penalità corrispondente alla differenza fra il prezzo di fabbricazione e quello che verrà fissato per la vendita sulle quantità smerciate in più.

Art. 8.

Le marche per pagamento di tassa che all'atto dell'applicazione del presente decreto fossero già in consegna dei fabbricanti saranno ritirate dall'Amministrazione, la quale rimborserà al fabbricante il valore che fosse già stato versato.

Art. 9.

I fiammiferi che nel giorno dell'assunzione della vendita da parte dello Stato si trovino presso le rivendite di sali e tabacchi o presso altri esercenti o comunque nel libero commercio, purchè siano regolarmente muniti delle marche di tassa pagata, potranno essere, dai rispettivi detentori, liberamente esitati fino allo scadere di un mese da detto giorno.

Scaduto questo termine chiunque detenga fiammiferi in quantità superiore a due chilogrammi, compresi gli involucri, dovrà farne denuncia alla locale autorità di finanza (Intendenze, magazzini di deposito o spacci all'ingrosso delle privative, agenzie delle imposte, dogane, comandi della guardia di finanza), perchè siano dall'Amministrazione del monopolio ritirati col pagamento del prezzo al quale l'Amministrazione stessa mette in vendita i fiammiferi del medesimo tipo, dedotto l'aggio da corrispondere ai rivenditori.

Art. 10.

Dopo l'assunzione della vendita dei fiammiferi da parte dello Stato saranno considerati in contrabbando i fiammiferi non contenuti in scatole o altri involucri o recipienti muniti dei contrassegni speciali applicati dall'Amministrazione alle scatole o altri involucri o recipienti dei fiammiferi da essa venduti.

Salvo il disposto del primo comma dell'art. 9 saranno parimenti considerati di controbbando i fiammiferi che dopo l'attua-

zione del monopolio di vendita fossero venduti o tenuti con destinazione per la vendita in esercizi pubblici a ciò non autorizzati.

Il contraffando sia nei casi previsti qui sopra, sia per tentata o perpetrata importazione clandestina dall'estero, è punito colla confisca del genere e con multa fissa non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500, oltre ad una multa proporzionale da due a dieci volte il prezzo fissato per la vendita degli stessi fiammiferi da parte dello Stato.

Art. 11.

Il ministro delle finanze fisserà con suo decreto il giorno della assunzione della vendita dei fiammiferi per parte dell'Amministrazione del monopolio.

Allegato **F.**

Aggiunte e modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo.

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1916, indipendentemente dalle tasse e imposte vigenti, è istituita per tutti i trasporti sulle ferrovie e sulle tramvie intercomunali, che non si riferiscano a persone, per la durata della guerra, o per i sei mesi successivi alla conclusione della pace, una straordinaria tassa di bollo nelle misure seguenti:

A) Ferrovie ordinarie:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L. 0,10.
2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipidi (per ogni spedizione), L. 0,30.
3. Pel trasporto di merci fino ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,30.
4. Pel trasporto di merci oltre ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,50.
5. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle classi 6, 7 ed 8 della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione), L. 2.
6. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle prime 5 classi della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione) L. 1.

B) Ferrovie a scartamento ridotto a tramvie:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L. 0,10.
2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipedi (per ogni spedizione), L. 9,15.
3. Pel trasporto di merci senza vincolo di peso (per ogni spedizione), L. 0,15.

4. Pel trasporto di merci con vincolo di peso (carro completo per ogni spedizione), L. 0,50.

Le tasse suddette sono riscosse in modo virtuale con l'obbligo nelle Società ed esercenti le ferrovie e tramvie di versare le tasse medesime nei modi stabiliti dall'art. 66 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), contemporaneamente alle tasse proporzionali ed alle sovrattasse di bollo di cui nelle leggi 23 aprile 1911, n. 509; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631 e 14 luglio 1912, n. 835.

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1916, le dichiarazioni, le polizze, le ricevute, i libretti e gli altri atti o convenzioni coi quali si fa constare della concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di istituti o società di credito, casse di risparmio, monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri, sono soggetti ad una tassa annuale di bollo, indipendente da quella dovuta sui titoli suddetti, secondo la loro natura, ai sensi della legge sul bollo.

La tassa è stabilita nella misura di lire 3, se il corrispettivo della concessione, ragguagliato ad anno, sia di lire venti o meno; di lire 6, se il corrispettivo stesso ecceda le lire venti e non le lire quaranta; di lire 12, se il corrispettivo ecceda quest'ultima somma.

La tassa annua di cui sopra è raddoppiata quando la concessione è fatta a nome di più di una persona, o al nome di una persona sola con designazione del procuratore.

La tassa è percetta in modo virtuale mediante abbonamento, osservate le prescrizioni dell'art. 65 della legge di bollo e del R. decreto 23 aprile 1881, n. 168.

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1917, le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3, secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico) e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine sono soggette ad una tassa di bollo, comprensiva di decimi ed addizionale, graduata nelle misure seguenti:

quando la somma:

non supera lire 100, L. 0,10;

supera lire 100 fino a L. 1000 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10;

supera lire 1000 fino a lire 5000 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire, L. 0,50;

supera lire 5000 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, L. 1.

Per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi e per quelle in bianco le tasse stabilite dal presente articolo sono raddoppiate.

Per le cambiali pagabili all'estero e per quelle provenienti dall'estero, in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte a metà.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di quietanza stabilita dal R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegate C.

b) Circolari

135. **Prezzi massimi per la vendita degli zuccheri.** (Circolare del Ministero di Agricoltura — Ufficio Approvvigionamenti — del 5 settembre 1916 n. 450 diretta ai Prefetti).

In applicazione all'art. 5 del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1080, (1) tutti i Comuni del Regno dovranno fissare nel rispettivo territorio i prezzi massimi per la vendita degli zuccheri, seguendo le norme qui appresso indicate:

1. Vendita all'ingrosso — Per le vendite in quantità eccedenti i 100 chilogrammi (escluse quelle fatte dalle fabbriche e raffinerie di zucchero), il prezzo massimo di base per lo zucchero centrifugo (pilé) sarà determinato aggiungendo al prezzo di lire 180 al quintale, caricato su vagoni alla stazione di partenza, stabilito dall'art. 2 del su citato decreto, l'ammontare del dazio di consumo locale, la spesa di trasporto dalla stazione viciniora alla raffineria che normalmente rifornisce il Comune fino al capoluogo del comune stesso ed un sopraprezzo massimo di lire 2 al quintale;

2. Vendite al minuto — Per le vendite di quantità inferiori ai 100 chilogrammi, il prezzo massimo di base, di cui al precedente numero, sarà determinato aggiungendo al prezzo di lire 180 al quintale, caricato su vagoni alla stazione di partenza, stabilito all'art. 2 del su citato decreto, l'ammontare del dazio di consumo locale, la spesa di trasporto dalla stazione più prossima alla raffineria o ai depositi dei grossisti che normalmente riforniscono il Comune ed un sopraprezzo massimo di lire 7 al quintale.

Tanto per le vendite all'ingrosso quanto per quelle al minuto, i prezzi massimi delle qualità di zucchero diverse dal centrifugo (pilé) saranno fissati aumentando o diminuendo i prezzi di

(1) Con l'art. 1 del citato decreto la soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri, stabilita nella misura di L. 5 al quintale, è portata a L. 17 per quintale. Con l'art. 2 si stabilisce che il prezzo massimo al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionale devono vendere lo zucchero è fissato in lire 180 per quintale, base centrifugo (pilé), caricato sul vagoni stazione partenza.

base, determinati nel modo stabilito dai predetti numeri 1 e 2, delle quote commercialmente in uso.

Qualora i prezzi di vendita non siano fissati da qualche Comune entro il termine prescritto dal su menzionato art. 5, la determinazione dei prezzi sarà subito fatta dal Prefetto.

In ogni esercizio, dove si vende lo zucchero al minuto, dovrà essere sempre affissa, in luogo bene visibile al pubblico, la tabella dei prezzi stabiliti come sopra è detto.

I Signori Prefetti cureranno che dai dipendenti Comuni siano osservate le presenti norme, avvertendo che i nuovi prezzi di vendita al minuto dovranno essere praticati dai venditori soltanto per le quantità di zucchero dai medesimi acquistate al prezzo di base determinato secondo il predetto n. 2.

Il Ministro — RAINERI

136. **Provvedimenti per l'agricoltura.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 settembre 1916 n. 4525 diretta ai Sindaci).

Con recente disposizioni, il Ministero della Guerra ha stabilito che le licenze agricole possono accordarsi ai soli militari di M. T. (1876-1880) ed ai militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, qualunque sia la classe e categoria cui appartengono.

A seguito di tale disposizione, ai militari della classe 1881 non potrà più concedersi licenza, a meno che non siano dichiarati non idonei alle fatiche di guerra.

Essendo pervenute dai vari sindaci gran numero di domande di militari del 1881, esse non potranno avere evasione se i predetti Sindaci non comunicheranno al Comando del Corpo d'Armata chi dei militari, di cui nelle domande già trasmesse, sia non idoneo alle fatiche di guerra, avendo cura nelle nuove domande che rimetteranno dei militari appartenenti a tale classe di indicare se sussiste tale condizione.

Il Prefetto — SPIRITO.

137. **Obbligazioni 4,50 e 5 %.** — **Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 8 settembre 1916 n. 15527 diretta ai sindaci della Provincia).

In relazione alla circolare 17 giugno u. s. n. 15527, inserita a pag. 188 del Bollettino amministrativo, prego comunicarmi se tutte le Opere Pie di codesto comune che acquistarono titoli del prestito nazionale 4,50 e 5 % hanno provveduto al tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi.

Gradirò assicurazioni, avvertendo che saranno chiamati responsabili gli amministratori che lasceranno nelle mani dei tesorieri titoli al portatore.

Il Prefetto — SPIRITO

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Pugliano - Faiano — Istanza Mazzei per mandato d'ufficio, ordinanza.

Sarno — Spese per onoranze funebri all'on. Abignente, approva.

Sassano — Concessione suolo comunale a Gaetano Abbate-marco, approva.

Sassano — Concessione suolo comunale a Miele Rosario, approva.

Montesano — Capitolato ostetrico, ordinanza.

Stella Cilento — Sgravi e rimborsi all'esattore, approva.

Amministrazione Provinciale — Strada Fuormi, Giffoni, Montecorvino, Concessione Meo, approva; transazione col sig. Mazzarella, ordinanza.

Giffoni Sei Casali — Regolamento edilizio, approva.

S. Angelo Fasanello — Accettazione mutuo L. 18000 per dimissioni passività, approva.

Cava dei Tirreni — Transazione lite coi coniugi Farina e Mons. Capone, ordinanza.

Maiori — Istituzione posto sorvegliante per illuminazione, ordinanza.

Salerno — Collocamento a riposo del Segretario Della Monica, approva.

S. Mauro Bruca — Autorizzazione lite contro Palumbo Aniello per derivazione acqua, approva.

Pagani — Modifica art. 10 del Reg. distribuzione acqua Ausino, approva.

Nocera Inferiore — Manutenzione stradale. Aumento di due ore dell'orario normale con compenso di L. 0,40 all'ora, approva.

Nocera Inferiore — Istituzione Sezione Cattedra Agricoltura, approva.

Scafati — Mutuo L. 39750 per la costruzione della strada di accesso alla stazione Circumvesuviana, approva.

Moio Civitella — Bilancio 1916, approva.

Camerota — Bilancio 1916, approva.

Padula — Regolamento daziario, ordinanza.

Torreorsaia — Reg. organico Imp. e Salariati comunali, ordinanza.

Sassano — Reg. organico Impiegati, approva.

Santomenna — Accettazione mutuo L. 10000 per pagamento agli eredi Solimene, approva.

S. Mango Piemonte — Bilancio 1916. Sovrimposta, approva.

Torreorsaia — Bilancio 1916. Sovrimposta, approva.

Pellezzano — Reg. organico Imp. e Sal. Com., approva.

Cava dei Tirreni — Bilancio 1916 approva limitando l'eccedenza della sovrimposta.

Acerno — Reintegra quote demaniali, approva.

Prignano Cilento — Affranco annualità dovute Amministrazione Fondo Culto, approva.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Corleto Monforte — 19 settembre 1916, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile del taglio della 1^a sezione del bosco ceduo « Difesa Serricella » del Comune di Corleto Monforte. Base d'asta L. 9976,69.

Postiglione — 27 settembre 1916, ore 11 — Appalto dei lavori di costruzione d'una casa colonica con stalla per bovini, abbeveratoi e tettoia. Base d'asta L. 16356,66.

Scala — 30 settembre 1916; dalle 11 alle 12 — Appalto della esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni apportate alle strade del Comune dal nubifragio del 24 ottobre 1910. Base d'asta L. 54799,46.

COMUNICAZIONI

Licenze agricole ai militari.

Circolare N. 528 — Ufficiali in congedo — Sottufficiali e militari di truppa — Provvedimenti per l'agricoltura. — (Direzione Generale Leva e Truppa) 25 agosto 1916. —

Ferma restando la concessione già fatta del primo periodo di licenza (dal 25 agosto al 13 settembre) ai militari delle classi anziane di milizia territoriale (dal 1876 al 1881) ed ai militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, in base alla circolare n. 496 del corrente anno, questo Ministero determina che — a parziale modificazione della circolare stessa — la concessione delle licenze del 2^o, 3^o, 4^o, e 5^o periodo resti immutata per quanto riguarda i non idonei alle fatiche di guerra a qualunque classe e categoria appartengano, ma sia limitata invece ai soli militari delle classi 1876 al 1880 per quanto riguarda i militari di milizia territoriale.

VARIE

La Commissione per gli approvvigionamenti, istituita con D. L. 2 Agosto 1916 n. 926 è così costituita per la nostra Provincia: Prefetto, presidente; cav. Andrea Cravino, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, cav. Francesco Santoro-Faiella, cav. Alberto Amendola e cav. Luigi Sorgenti degli Uberti, membri — Cav. De Dominicis, segretario.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

138. *Norme per il taglio degli ulivi per la durata della guerra.* (D. L. 6 agosto 1916).

139. *Esenzione del contributo di guerra.* (D. L. 27 agosto 1916).

140. *Prezzi massimi pel formaggio e pel burro.* (D. M. A. 15 sett. 1916).

b) Circolari

141. *Esonerazione dal servizio militare degli Agenti della riscossione.* (C. I. F. 21 agosto 1916).

142. *Mutui di favore a termini della legge 25 giugno 1911.* (C. M. I. 31 luglio 1916).

143. *Ricorsi della Giunta Prov. Amministrativa in materia di spedilità. Tassa di bollo.* (C. M. I. 26 agosto 1916).

144. *Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta. Applicazione dell'art. 308.* (C. M. I. 29 agosto 1916).

145. *Atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone povere.* (C. M. I. 2 settembre 1916).

146. *Passaporti per la Francia.* (C. P. 11 settembre 1916).

147. *Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento. Raccolta di documenti.* (C. P. 25 settembre 1916).

148. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci 1917.* (C. P. 26 settembre 1916).

149. *Licenze agricole.* (C. M. I. 19 settembre 1916).

150. *Franchigia telegrafica.* (C. P. 26 settembre 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Contributo del centesimo di guerra — Elenco delle massime.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

COPERTINA

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.^o

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 16 settembre 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Cava dei Tirreni — Congrega di carità ed O. P. amministrata, modificazioni ai bilanci 1915, approva.

Salerno — Casa Annunziata ed Ospedale S. Giovanni di Dio, Lavori nuovo ospedale, storno di fondi, approva.

Ceraso — Cassa agraria, giudizio contro debitore morosi, approva.

Montecorvino Rovella — Conservatorio S. Sofia, spese viaggio in Salerno componente Garzillo, storno, ordinanza.

Cava — O. P. Genovese, costruzione busto Mons. Genovese storno fondi, approva.

S. Gregorio Magno — Cong. carità, modificazione bilancio 1915, approva.

Mercato S. Severino — Cong. carità, sussidio prò ricreatorio pei figli de' combattenti, approva.

Stio — Cong. carità, tramutamento titoli P. N. in nominativi, approva.

S. Mango Piemonte — Cong. carità, modificazioni bilancio 1915, approva.

Montecorvino Rovella — Monte Pegni, idem, approva.

Positano — Cong. carità, modificazioni bilancio 1915, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi. bilancio 1916. approva.

Tramonti — Cong. carità, sussidio alla cieca Apicella, prelevamento riserva, prende atto.

Controne — Cong. carità, rimborso Tesoriere atti coattivi approva.

Sala — Cong. carità, regolamento ospedale, approva.

Giffoni sei Casali — Cong. carità, fornitura medicinali, approva.

S. Arsenio — Cong. carità, regolamento ospedale, approva.

Polla — Cong. carità, regolamento ospedale, approva.

Tramonti — Cons. S. Giuseppe e Teresa, modificazioni bilancio 1915, ordinanza.

Laurino — Cong. carità, prelevamento fondo riserva, approva.

Cava — Asilo mendicità, provvedimenti vettovagliamento ricoverati ordinanza.

Salerno — Cong. carità, storno fondi per sussidi personale stipendiato, non approva.

Nocera Superiore — Conf. Nome di Dio di Pariti, trasformazione oneri di culto, parere favorevole.

Salerno — Orfan. Umberto I, storno fondi approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

138. **Norme per il taglio degli ulivi per la durata della guerra.** (D. L. 6 agosto 1916 n. 1029 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 1916, n. 203).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, il taglio degli ulivi è disciplinato ove sia necessario provvedere alla stabilità dei terreni e al regime delle acque o per evidenti e gravi ragioni di tutela economica dell'olivicoltura, dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Con decreti Ministeriali saranno designate le Provincie alle quali saranno applicate le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il taglio degli ulivi è subordinato ad autorizzazione di chiedere al prefetto della Provincia.

Questi concede e disciplina l'autorizzazione, o la nega, sul conforme parere di una Commissione presieduta dal prefetto stesso o da un suo delegato, e costituita da un rappresentante degli olivicoltori della Provincia, designato dal Ministero di agricoltura, dal sottispettore forestale del distretto, dal titolare della Cattedra ambulante di agricoltura del capoluogo, o, in mancanza, di altra Cattedra della Provincia o da un delegato.

Art. 3.

Quando la proposta di taglio riguarda olivi in stato di deperimento per cause nemiche, ma suscettibili di essere ricondotti

a produzione normale. la Commissione potrà negare o limitare l'autorizzazione al taglio, promuovendo in pari tempo, la costituzione del Consorzio di difesa dell'olivicoltura, secondo la modalità della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento 12 marzo 1916, n. 723, col concorso dello Stato a norma dell'art. 7 di detta legge.

Il Consorzio di difesa potrà essere reso obbligatorio dal prefetto sul parere della Commissione stessa.

Art. 4.

Chiunque eseguisca tagli di olivi non autorizzati, o li eseguisca in contrasto con le norme assegnate dal prefetto, sarà punito con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, e fino al termine di sessanta giorni dalla conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916,

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — SACCHI.

139. Esenzione del contributo di guerra per speditività ed esclusione del raddoppiamento del centesimo di guerra ai redditi di R. M dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dalle Provincie e dai Comuni. (D. L. 27 agosto 1916 n. 1102 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 212 del 8 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo straordinario di guerra di cui ai decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 maggio 1916, n. 695, non sarà dovuto

sui pagamenti che lo Stato, le Provincie e i Comuni faranno ad ospedali o ad altri Istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati.

Art. 2.

La esclusione portata dal capoverso dell'art. 1 allegato A del decreto 31 maggio 1916, n. 695, è estesa ai redditi di ricchezza mobile appartenenti alla categoria D, dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dalle Provincie e dai Comuni.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — ORLANDO

140. **Prezzi massimi pel formaggio e pel burro.** (Decreto 15 settembre 1916 del Ministro per l'agricoltura).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 aprile 1916, n. 472; 2 agosto 1916, n. 926; 27 agosto 1916, n. 1100.

Sentito la Commissione centrale degli approvvigionamenti e il suo Comitato amministrativo;

Notifica:

Art. 1.

I prezzi massimi di base dei formaggi sono fissati, per quindici tipi, nella misura appresso indicata per i singoli tipi:

Grana reggiano, parmigiano, lodigiano, produzione 1914, L. 330.

Grana reggiana, parmigiano, lodigiano, produzione 1915, L. 310.

Grana uso reggiano, produzione 1914, L. 300.

Grana uso reggiano, produzione 1915, L. 290.

Tipo svizzero Gruyère, Sbrinz, Friburg, produzione 1915, L. 255.

Pecorino, produzione 1915, L. 300.

Caciocavallo, produzione 1915, L. 290.

Produzione del 1916

Grana reggiano, parmigiano, lodigiano, L. 270.

Grana uso reggiano, L. 240.

Tipo svizzero Emmenthal, Gruyère, Sbrinz ed affini L. 240.

Gorgonzola fresco, L. 165.

Gorgonzola maturo, L. 215.

Tali prezzi si intendono per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

Art. 2.

Per le specie di formaggio, di produzione e consumo locale, non contemplate dal presente decreto, i prezzi saranno determinati per ogni Provincia dal prefetto, udita la Commissione consultiva pei consumi.

Art. 3.

Il prezzo massimo di base del burro è fissato in L. 340 al quintale, per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

Art. 4.

Nel termine di 15 giorni da quello di pubblicazione del presente decreto, i prefetti, udita la Commissione consultiva per i consumi, stabilirono i prezzi massimi di base del latte di vacca, destinato al consumo diretto.

Art. 5.

I prefetti, udita la Commissione consultiva pei consumi della rispettiva Provincia, stabiliranno i criteri che dovrà seguire l'autorità comunale per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base dei prezzi previsti dal presente decreto, tenuto conto del dazio consumo locale, del costo di trasporto e dell'utile del venditore al minuto ed eventualmente del grossista.

Qualora, nel termine che sarà stabilito dal prefetto, l'autorità comunale non abbia fissato i prezzi di vendita la determinazione di essi sarà fatta dal prefetto stesso.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà effetto fino a nuova disposizione.

Roma, 15 settembre 1916.

Il Ministro d'agricoltura — RAINERI

Il Ministro dell'interno — ORLANDO

b) Circolari

141. **Esonerazione dal servizio militare degli agenti della riscossione.** (Circolare dell'Intendenza di Finanza 21 agosto 1916 n. 21330 di diretta agli Esattori delle imposte).

Il Ministero della Guerra, aderendo alle proposte della Direzione Generale della Imposte, ha riconosciuta la necessità di adot-

tare qualche provvedimento inteso ad alleviare i danni arrecati al servizio della riscossione.

Con circolare del 26 luglio testè scorso n. 26151, ha perciò concesso l'esonerazione dei militari purchè appartenenti alla milizia territoriale, che sono esattori delle imposte direttamente, ovvero Agenti collettori di Istituti aventi la gestione di esattorie.

Le relative domande dovranno essere presentate direttamente dagli interessati alle Commissioni locali per le esonerazioni e le Intendenze dovranno, sotto la loro responsabilità, dichiarare che il funzionario che domanda di essere esentato sia assolutamente indispensabile ed insostituibile.

Si aggiunge infine che l'espressione usata nell'annessa circolare del Decastero della Guerra: Agenti o collettori di Istituti aventi la gestione di esattorie, deve intendersi nel senso che non trattisi di impiegati esattoriali dipendenti da un privato, che basti da solo a disimpegnare personalmente le funzioni di Esattore, ma bensì da impiegati dipendenti da Enti, come banche, Società ecc., o per lo meno, se trattasi di privato assuntore, che questi abbia la gestione di una delle principali città del Regno, ovvero abbia l'appalto di diverse esattorie in modo da rendere impossibile in ognuna di esse la gestione personale del titolare.

Si prega di accennare ricevuta della presente.

L'Intendente — MANDALITI

142. **Mutui di favore a termini della legge 25 giugno 1911 n. 586 Collaudi delle opere.** (Circolare del Ministero dell'Interno 31 luglio 1916 n. 20179 C722064 diretta ai Prefetti).

L'articolo 5 del R. decreto 6 ottobre 1912, n. 1306, che approva il regolamento per la pubblicazione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sui prestiti di favore per opere igieniche, prescrive che per le opere non eccedenti la somma di lire 12,000 può tener luogo del collaudo un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, vidimato dall'ufficio del Genio Civile.

Il cennato articolo richiama l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 116 del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato,

Ora, con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale dell'11 novembre 1915, n. 1568, (1) — emanato in deroga alle norme precedentemente stabilite, per agevolare la esecuzione delle opere

(1) V. pag. 17.

pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e testè prorogata per tutta la durata della guerra — si è elevato a lire 20,000 il detto limite di spesa per tali lavori.

Ciò stante si richiama l'attenzione delle SS, LL. snlla cennata disposizione, che è applicabile anche al collaudo delle opere di igiene che si eseguono dai Comuni mediante mutui di fevore col concorso dello Stato, in virtù della predetta legge 25 giugno 1911, n. 586.

Si fa specialmente rilevare che per la precisa dizione del detto art. 3 il limite delle lire 20,000 è fissato dal conto finale dei lavori, e poichè questo è fatto nei rapporti fra appaltatore e Comune, in questo limite non entrano le spese di amministrazione, che pure si liquidano a parte per i Comuni.

Queste ultime spese e l'importo totale del mutuo dovranno essere sempre liquidate con relazione separata dell'ufficio del Genio Civile, salvo le rettifiche e l'approvazione di questo Ministero.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'adempimento.

Pel Ministro — LUTRARIO.

143. Ricorsi della Giunta Provinciale amministrativa in materia di spedalità — Tasse di bollo. (Circolare del Ministero dell'Interno 26 agosto 1916 n. 25200, 49309 diretta ai Prefetti).

Come è noto alle SS LL. l'art. 1, lett. D, del decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, ha disposto che nelle controversie in materia di spedalità, di cui alla lettera a) dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la Giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della anzidetta legge del 1890.

In seguito a tale disposizione sono sorti dubbi circa le tasse di bollo da applicarsi agli atti prodotti nelle contestazioni in parola.

Ad eliminare tali dubbi si avverte che il Ministero delle finanze, d'accordo con lo scrivente, ha riconosciuto che la procedura per le controversie avanti la Giunta provinciale amministrativa in materia di spedalità, disciplinate dall'art. 1, lettera D, del decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915 precitato, hanno carattere puramente amministrativo e che pertanto, all'infuori del ricorso che deve essere compilato su carta bollata da lire 2,70 a' sensi dell'art. 17 della legge 13 luglio 1911, n. 720 e dell'art. 10 del regio decreto 12 ottobre 1915, numero 1510, all. C, gli altri atti da prodursi a corredo del ricorso e quelli da chiedersi per

la relatida istruttoria e che non siano di per sè soggetti fin dall'origine a tasse di bollo possono essere compilati su carta libera in esenzione da tassa.

Pel Ministro — BONICELLI

144. Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta — Applicazione dell'art 308, 3° comma, della legge comunale e provinciale. (Circolare del Ministero dall'Interno 29 agosto 1916 n. 10000-12 diretta ai Prefetti).

L'art. 309, 3. comma, della legge comunale e provinciale prescrive che i Comuni, per poter esser autorizzati ad applicare la sovrimposta fondiaria in misura eccedente il limite legale, debbano premettere l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame.

Ora è occorso di rilevare che, pur essendo il provento di dette tasse iscritto nei bilanci, la riscossione non viene effettuata.

Con ciò non solo si viola apertamente la legge, poichè l'applicazione della tassa suaccennata è voluta dal legislatore in caso di eccedenza della sovrimposta, per un'equa distribuzione del carico tributario, ma si rendono inevitabili disavanzi di amministrazione, che rendono in seguito, necessario, per colmarli, nuovi di sovrimposta.

E' mio intendimento che la legge sia rigorosamente osservata e perciò le SS. LL. vorranno d'ora innanzi curare in modo speciale che a tempo debito siano formate le matricole e quindi i ruoli delle tasse e che questi ultimi siano al più presto consegnati all'esattore per la riscossione.

All'uopo molto gioverà la tenuta di apposito registro in cui siano indicati, per ogni Comune che eccede il limite legale della sovrimposta, le tasse di cui è stata deliberata l'applicazione, la data della formazione delle rispettive matricole, quella in cui i ruoli sono resi esecutori e quella della consegna di essi all'esattore.

In caso di inadempienza delle amministrazioni sarà provveduto d'ufficio.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Ministro — ORLANDO

145. Atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone povere — Esenzione dalle tasse di registro e bollo. (Circolare del Ministero dell'Interno 2 settembre 1916 n. 25272-1 diretta ai Prefetti).

Con decreto luogotenenziale 27 agosto u. s., n. 1058, si è disposto (articolo 5) che " gli atti di riconoscimento di figli na-

turali, redatti da notai nello interesse di poveri, sono esenti da tassa di bollo, e devono essere registrati gratuitamente, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse... Con tale concessione si completa quella stabilita nell'articolo 4 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per cui nessun onorario è dovuto ai notai per gli atti predetti quando sia presentato attestato di indigenza rilasciato dal Sindaco.

E' superfluo rilevare la importanza del nuovo provvedimento suaccennato che mira all'altissimo fine sociale di facilitare il riconoscimento della prole naturale, eliminando gli ostacoli che prima si presentavano al riguardo per la impossibilità nella quale spesso si trovavano i genitori indigenti di sostenere le spese necessarie per l'atto notarile.

Si prega pertanto di curare che la conoscenza di detta disposizione sia largamente diffusa e di darne, in ispecie, comunicazione alle Amministrazioni dei Befotrofi — ed Istituti similari — della Provincia che per gli scopi loro meglio si trovano in grado di avere rapporti con gli interessati e di indurli a profittare della accordata facilitazione, da molte di dette Amministrazioni già, del resto, insistentemente invocata in passato.

Pel Ministro — BONICELLI

146. **Passaporti per la Francia.** (Circolare del Prefetto 11 settembre 1916 n. 1578 diretta ai sindaci).

Il Governo Francese ha emanato le seguenti disposizioni circa il rilascio ed il visto ai passaporti di persone che si recano dall'Italia e dalle colonie in Francia;

1. Nessuno può entrare in territorio francese se non è munito di passaporto portante il visto di un agente diplomatico o Consolare francesi.

Gli agenti Consolari francesi autorizzati ad apporre nel Regno e nelle colonie il visto in parola sono quelli di Bologna, Cagliari, Roma, Napoli, Firenze, Genova, Spezia, Livorno, Milano, Palermo, Torino, Venezia, Ventimiglia, Tripoli e Bengasi.

2. L'interessato dovrà riempire un apposito modulo e apporvi la sua fotografia. Per la concessione del visto occorre che l'interessato abbia domicilio nella circoscrizione del Consolato, cui il visto viene richiesto e che giustifichi la necessità del viaggio in Francia con motivi seri e fondati, come per esempio affari commerciali, contratto di lavoro, ragioni di salute o di famiglia.

Il visto è valevole per un solo viaggio.

3. I passaporti di coloro che non hanno domicilio fisso in Italia potranno essere visti solo dai Consoli sedenti a Roma, Napoli, Milano, Genova e Torino.

Di quanto sopra rendo edotto le SS. LL. per intelligenza e per relativa comunicazione a farsi agli emigranti per la Francia.

Il Prefetto — SPIRITO

147. Comitato Nezionale per la storia del Risorgimento — Raccolta di documenti e testimonianze nell'attuale guerra. (Circolare del Prefetto di Salerno 25 settembre 1916 n. 4624 diretta ai Sindaci).

Il Comitato Nazionale per la storia del Risorgimento, che ha sede presso il Ministero della Pubblica Istruzione, attende da tempo alla raccolta dei documenti e testimonianze sull'attuale guerra.

Per l'attuazione di tale compito, esso rivolse appello nell'agosto dello scorso anno alla Prefettura, per averne la collaborazione, inviando il proprio programma che fu poi riprodotto nel Bollettino ufficiale N. 26 del 1915.

Uno dei compiti della Prefettura è quello di raccogliere documenti e stampati di qualunque specie, che abbiano, in qualunque modo, attinenza con la guerra.

Prego, pertanto, le SS. LL. di farmi tenere al più presto i documenti e stampati, che potrà raccogliere in cotesto Comune, perchè io possa farne invio al detto Comitato.

Son sicuro che le SS. LL. convinte del patriottico scopo, porranno ogni impegno perchè la raccolta possa essere utile e degna dei fini del Comitato.

Il Prefetto — SPIRITO

148. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Bilanci 1917. (Circolare del Prefetto di Salerno 26 settembre 1916 n. 24954 diretta ai Sindaci).

E' mio fermo intendimento che, anche pel prossimo esercizio 1917, le istituzioni pubbliche di beneficenza abbiano in tempo approvato il bilancio o la deliberazione che modifica quello 1915 e da servire pel 1917.

Ricordo che con l'art. 2 del D. L. 2 dicembre 1915 n. 1847 fu stabilito che le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano una rendita netta inferiore alle lire diecimila non devono compilare il bilancio ma una nota di variazione e quello del 1915, considerato come primo bilancio preventivo triennale, fermo restando l'obbligo nelle opere Pie che hanno una rendita superiore alle lire diecimila d'inviare il bilancio ogni anno.

Anche quindi pel 1917 occorre sia spedita dalle minori opere pie, la deliberazione di modifica tenendo presenti le *previsioni del 1915*, come dice il D. L. e non quelle del 1916. Per agevolare le piccole opere pie trovasi inserito nel n. 3 del *Bollettino Amministrativo del 1916* apposito modulo di deliberazione.

La deliberazione dovrà essere sempre corredata:

a) del prospetto dimostrante l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

b) dell'elenco dei titoli di rendita posseduti dall'ente comprese le obbligazioni acquistate nei tre prestiti nazionali, con speciale dichiarazione per queste ultime, che tutti i titoli al portatore furono tramutati in nominativi.

c) dalla cartella dell'esattore e della scheda dell'agente delle imposte per giustificare la previsione per le imposte e tasse;

d) da apposito allegato per giustificare qualunque modificazione sia attiva o passiva che si apporti al bilancio 1915.

Sino a che non sarà abrogato il D. L. 13 giugno 1915 n. 873 le somme previste per infanzia abbandonata e per i dotaggi (eccezione di quelli *destinati e famiglie determinate*) non potranno essere erogate, ma dovranno, mano mano che maturano i redditi, essere spedite a questa Prefettura, con vaglia di servizio, per farne la erogazione nei modi indicati dal Regolamento « Pro infanzia » 17 gennaio 1916. Le Congregazioni di Carità poi stanzieranno alle Partite di giro apposita somma per tale servizio.

Avverto sin d'ora che se i bilanci o le deliberazioni di modifiche non mi perverranno entro il mese di novembre provvederò, mio malgrado, d'ufficio, inviando apposito commissario a spese di chi risulterà responsabile del provvedimento.

Prego comunicare la presente a tutti i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune, favorendomi un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

149. **Licenze agricole.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 settembre 1916 n. 4756 diretta ai Sindaci).

Si pregano i Signori Sindaci di astenersi dal richiedere al Comando del Corpo d'Armata notizie su mancate concessioni di licenze agricole, le quali sono rilasciate dai Corpi a cui appartengono i militari, e se non potettero ottenersi è da attribuirsi solo a cause di servizio.

A tali richieste il detto Comando, data la ingente mole del lavoro, non è in grado di poter rispondere.

Il Prefetto — SPIRITO

150. **Franchigia telegrafica.** (1) (Circolare 19 settembre 1916 del Ministero dell'Interno n. 11606 diretta ai Prefetti).

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi comunica che molti Sindaci di Comuni usano presentare come telegrammi di Stato in franchigia quelli da essi diretti ai Comandi Militari o ad altre autorità per chiedere notizie di singoli soldati.

Detto Ministero fa presente che mentre i telegrammi in parola devono, giusta le disposizioni regolamentari vigenti, ritenersi emessi nell'interesse dei terzi, non è nemmeno possibile, pur apprezzando il nobile scopo dei telegrammi stessi, adottare un provvedimento eccezionale, inquantochè atteso il gran numero di soldati combattenti, si verificherebbe in caso di concessione un aumento eccessivo di telegrammi, ai quali non si potrebbe neppure dar corso regolare, dati i limitati mezzi a disposizione.

Ciò stante, si rivolge preghiera alle SS. LL. perchè vogliano interessare i Sindaci dei Comuni delle rispettive provincie ad astenersi in modo assoluto dal presentare come telegrammi in franchigia, quelli diretti ad ottenere notizie di militari, facendo altresì presente che, per la regolarità stessa del servizio d'informazioni, è necessario si servano esclusivamente di corrispondenza postale per le comunicazioni di che trattasi.

Per Ministro — VIGLIANI

(1) Si richiama l'attenzione dei Sindaci della Provincia sulla presente circolare.

Parte II.

Contributo del centesimo di guerra.

Elenco delle massime giusta il disposto dell'art. 16 delle Istruzioni del Ministero delle Finanze 27 aprile 1916.

(Continuazione e fine vedi numero 17)

Contributi di scolo e bonifica. — I pagamenti effettuati dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A. a Consorzi idraulici a titolo di contributo di scolo e di bonifica sono esenti dal contributo del centesimo di guerra rappresentando un preciso rimborso di scesa sostenuta dai detti Consorzi per lavori fatti eseguire per la manutenzione di opere destinate alla irrigazione o pel miglioramento di terreni.

Esattori comunali e ricevitori provinciali — Aggi. — La somma pagata dai Comuni agli Esattori comunali e dalle Provincie ai Ricevitori provinciali a titolo di aggio per la riscossione delle imposte dirette è esente dal contributo trattandosi di somme soltanto figurativamente pagate sui bilanci di detti Enti, ma in sostanza riscosse dagli Esattori e dai Ricevitori direttamente dai contribuenti.

Indennità di espropriazione corrisposte dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A. — Sono soggette al contributo al momento in cui vengono depositate alla Cassa depositi e prestiti a' sensi dell'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, perchè tale deposito giusta gli articoli 49 e 50 della legge stessa, tiene luogo di effettivo pagamento a favore degli espropriati.

Di conseguenza, in applicazione dei principi medesimi, sono esenti dal contributo i pagamenti fatti dalla Cassa depositi e prestiti agli espropriati, rappresentando questi rimborso di somme depositate (art. 2, lettera f, Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A).

Indennità di viaggio o di vitto liquidate a favore di impiegati o di estranei all'Amministrazione, nel preciso importo delle fatture presentate. — Sono esenti trattandosi di rimborso di spese sopportate dai percipienti in somma definita.

Istituti di beneficenza (Ospedali, Conservatorii, ecc.). — Le dotazioni corrisposte a tali istituti da Comuni e da Provincie sono soggette al contributo non rendendosi applicabile in confronto di esse alcuna delle esenzioni stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A. Ove si tratti di dotazioni soggette alla imposta di ricchezza mobile il contributo viene

applicato mediante iscrizione a ruolo nella misura di lire 0,75 per cento. Se invece detti assegni non sono colpiti da imposta di ricchezza mobile, perchè non rivestono il carattere di veri e propri redditi per sè stanti, dovranno soggiacere all'atto del pagamento al contributo nella misura del 2 per cento sull'intero loro ammontare.

Mercedi operaie — Stabilità di prestazione — Aliquote del Contributo.

— Le retribuzioni corrisposte al personale con stabilità o senza stabilità di carriera che esercita mansioni puramente manuali di carattere operaio, qualunque sia la denominazione (stipendio, mercede, salario, paga) che ad esse vien data dalle singole Amministrazioni, sono esenti dal contributo allorchando non superino l'ammontare di L. 3.50 al giorno (lettera *f*, art. 2 decreto). Qualora l'eccedano, le mercedi stesse sono soggette al contributo:

a) nella misura di lire 0,375 (Cat. *D* per ritenuta diretta), qualora si tratti di operai alle dipendenze dello Stato. Infatti trattandosi di cespiti costituenti redditi mobiliari assoggettabili anche se non assoggettati di fatto, all'imposta di ricchezza mobile, è ad essi applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 4 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*;

b) nella misura di lire 0,75 (Cat. *D* per iscrizione a ruolo) qualora si tratti di operai alle dipendenze dei Comuni e delle Provincie;

c) nella misura di lire 0,90 per cento (Cat. *C*), qualora si tratti di operai alle dipendenze degli altri Enti di cui il 2° comma dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*.

Opere idrauliche di seconda categoria ed opere pubbliche in genere — Contributi dovuti allo Stato da altri Enti. — I concorsi dovuti allo Stato da Provincie e Comuni per le costruzioni di opere idrauliche di seconda categoria, per opere pubbliche, per bonifiche, per mantenimento di scuole, pel servizio di custodia forestale, ecc., sono esenti dal contributo trattandosi di pagamenti fatti allo Stato.

Opere pie — Pagamenti. — Le Opere pie che hanno personalità giuridica propria non sono comprese fra gli Enti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*.

Dovranno però essere soggetti al contributo i pagamenti per concorsi, per sussidii o per altro, effettuati agli Enti stessi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Viceversa, qualora le Opere pie non abbiano personalità giuridica distinta da quella dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni dovranno trattenere il contributo del centesimo di guerra sui pagamenti effettuati ai propri creditori, ma saranno esenti dal contributo stesso i pagamenti fatti a titolo di concorso, di sussidio, ecc., dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, dovendosi tali

ultimi pagamenti considerare quali semplici somministrazioni di fondi.

Quote di ammortamento di mutui contratti da Comuni e Provincie.

— Al contributo del centesimo di guerra sono soggetti i pagamenti eseguirsi da Provincie e da Comuni per ammortamento dei propri mutui o dei propri prestiti pubblici. Il contributo, però, deve essere applicato soltanto sulla parte della quota che si riferisce al capitale e non sulla parte relativa agli interessi, perchè essendo questi nel loro preciso ammontare iscritti a ruolo agli effetti della imposta di ricchezza mobile, a carico dell'Ente pagatore con diritto alla rivalsa, anche il contributo relativo viene riscosso mediante iscrizione a ruolo, onde l'eventuale sua applicazione ai pagamenti darebbe luogo ad una duplicazione.

Anche nel caso in cui si tratti di mutui i di cui interessi sono esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di espressa disposizione di legge (ad esempio quelli stipulati in forza dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855), il contributo non dovrà essere applicato sulla parte relativa agli interessi giusta la lettera *b* dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*, ma dovrà invece essere trattenuto sulla parte che si riferisce al capitale alla quale, non trattandosi di reddito, non può applicarsi la citata disposizione del decreto Reale (Vedi voce: *Casse depositi e prestiti e gestioni annesse*).

Quote di concorso ai Comuni per l'abolizione del dazio sui farinecchi — Compensazione stabilita dall'art. 102 del testo unico di legge sul dazio consumo 7 maggio 1908, n. 248. — Dette quote sono soggette al contributo. Di fronte però alle dizioni usate dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 novembre 1915; n. 1643, alleg. *A*, i quali considerano agli effetti dell'applicazione del contributo l'estinzione delle obbligazioni mediante il pagamento, si è ritenuto non applicabile il contributo sulla parte che, in virtù del citato articolo 102 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, viene compensata sino alla concorrenza delle somme dovute dai Comuni allo Stato per canoni di abbonamento pel dazio governativo.

Quote di ammortamento mutui. — I pagamenti eseguiti dagli Enti di cui il 2° comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*, a titolo di quote di ammortamento di mutui contratti con Casse di risparmio o con altri Enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, sono soggetti al contributo perchè non compresi fra le esenzioni di cui l'art. 2 del citato Regio decreto.

Redditi inferiori al minimo imponibile. — Le somme che costituiscono redditi inferiori al minimo imponibile e le detrazioni accordate ai sensi dell'art. 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021,

sono esenti dal contributo ai sensi della lettera *b* dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*. Il contributo sarà invece riscosso mediante iscrizione a ruolo assieme alle imposte principali, a carico dei percipienti, qualora i redditi minimi e le detrazioni stesse, per effetto di altri redditi di concorrenza, diventino tassabili.

Scuole professionali di agricoltura — Sovvenzioni fisse pagate dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni — Pagamenti effettuati dalle Scuole stesse. — Le sovvenzioni fisse pagate dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni pel mantenimento delle predette Scuole sono soggette al contributo del centesimo di guerra nella misura del 2 per cento sull'intero loro ammontare. La circostanza che le sovvenzioni medesime siano state dalla giurisprudenza dichiarate esenti dall'imposta di ricchezza mobile non può essere invocata per l'applicazione dell'esenzione di cui la lettera *b*) del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *A*, innanzitutto perchè non trattasi di esenzione dalla imposta stabilita da disposizioni legislative, ed in secondo luogo perchè, ispirandosi le determinazioni della giurisprudenza nei riguardi dell'imposta mobiliare alla considerazione che le sovvenzioni di cui trattasi non costituiscono reddito pel percipiente, nulla toglie che esse siano soggette al contributo del centesimo di guerra stabilito dal 2° comma del citato Regio decreto, come pagamento effettuato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

I pagamenti effettuati dalle predette scuole, in quanto non costituiscono redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile e quindi soggetti anche al contributo a' sensi del 1° comma dell'art. 1 del citato Regio decreto sono esenti dal contributo, non potendosi gli Enti di cui trattasi compendiere fra quelli indicati nel 2° comma dell'art. 1 del decreto summenzionato.

Segretari ed inservienti delle Commissioni mandamentali e provinciali per le imposte dirette. — Gli assegni corrisposti a tale personale, rivestendo la natura di redditi, sono soggetti al contributo nella misura di lire 0,375 per cento da applicarsi contemporaneamente all'imposta di ricchezza mobile.

Sovvenzioni a Provincie e a Comuni da Istituti di credito. — Sono esenti dal contributo del centesimo di guerra i pagamenti effettuati da Provincie e Comuni ad Istituti di credito relativi ad operazioni cambiarie, conti correnti, sovvenzioni su pegno che, essendo dirette a procurare fondi per sopperire a deficienze di cassa, non costituiscono erogazioni effettive di somme *somme stanziare in bilancio*.

Spese di giustizia. — Sono soggetti alla ritenuta pel contributo del centesimo di guerra di cui il 2° comma dell'art. 1 del Regio

decreto 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. A, i pagamenti effettuati dallo Stato per spese di giustizia.

Sono però escluse dalla ritenuta le indennità chilometriche e il prezzo dei biglietti di viaggio nonchè il decimo relativo dovuto ai magistrati, nei casi di cui all'art. 115 della tariffa penale, giacchè tali pagamenti rappresentano rimborso di spese effettivamente sostenute dai percipienti.

Sussidi maestri elementari. — Sono soggetti al contributo del centesimo di guerra nella misura del 2 per cento, trattandosi di somme sulle quali non si applica l'imposta di ricchezza mobile non in virtù di espressa esenzione, ma pel fatto di non costituire reddito nel senso della legge 24 agoste 1877, n. 4021.

Tasse scolastiche — Restituzione per esonero. — I pagamenti fatti dallo Stato a titolo di rimborso di tasse scolastiche, in seguito ad esonero totale o parziale, sono esenti dal contributo dovendo considerarsi come rimborsi d'indebito (lettera *f* del Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*).

Tiro a segno Nazionale — Contributi dovuti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per la costruzione di tiri a segno Nazionale. — Sono esenti dal contributo perchè, ai sensi della legge 2 luglio 1882, n. 383, si devono considerare come rimborsi di spese sostenute dalle predette Società per conto dei suddetti Enti.

Tramonti — Cong. carità, giudizio contro Russo per pagamento legname 2.^a sezione bosco Stellante; ordinanza

Salerno — Ospedale Ruggi, anticipazione titoli consolidato 3,50 o/o, approva.

Salerno — Orfan. Umberto I, vendita strumenti musicali fuoriluogo, approva.

Castelcivita — Cong. carità, nuovo schema statuto, parere favorevole.

Ispari — Cong. carità, statuto, parere favorevole.

Caselle — Monte frumentario, concentrazione Cong. carità e trasformazione in Cassa prestanza agraria, parere favorevole.

Pertosa — Cong. carità statuto, parere favorevole.

Pagani — Arciconf. Carmine Galline, riduzione e staglio fitto a favore Pappalardo Alfonso, ordinanza.

Oliveto Citra — Cong. di carità, recupero fondi venduti, approva.

Pagani — Conservatorio Carminello, deliberazione che modifica i bilanci 1915, approva con osservazioni.

Montecorvino Rovella — Conserv. S. Sofia, storno fondi spesa concorso maestra, approva.

Salerno — Orfan. Umberto I, Provvedimenti per gl' impiegati e salariati richiamati alle armi, approva.

Atena Lucana — Cong. carità, storno fondi per tramutamento O. P. N., approva.

Castelcivita — Cong. carità, prelevamento dalla riserva, approva.

Atena Lucana — Prelevamento dal fondo di riserva, approva.

Eboli — Cong. carità, aumento fondi bilancio ospedale, approva.

Sarno — Cong. carità, nomina provvisoria segretario, approva.

Buccino — Cong. carità, prelevamento riserva prende atto.

Scafati — Arciconf. Vergini, storno di fondi, approva.

Siano — Cong. carità, prelevamento riserva prende atto.

Santomenna — Cong. carità. Restauri Chiesa madre, approva.

Fisciano — Cong. carità, sussidio per assistenza figli combattenti, approva.

Montecorvino Pugliano — Conservatorio Sacramento in S. Bernardino, schema statuto, compenso avv. Rossi, dà parere.

S. Valentino Torio — Cong. carità, spesa illuminazione elettrica prelevamento riserva, approva.

Montecorvino Rovella — Conservatorio S. Sofia, affranco canone Jorio, approva.

Cava — Comitato cittadino, affranco canone fratelli Samenga, approva.

Siano — Cong. carità, spesa celebrazione festa, prelevamento riserva, approva.

S. Marzano sul Sarno — Cong. carità compenso nuovo inseriente Asilo infantile, approva.

- Pertosa* — Cong. carità, tramutamento titoli R. P., approva.
- Tramonti* — Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, aumento stipendio agli insegnanti, non trova a deliberare.
- S. Valentino Torio* — Cong. Rosario Casatori, prelevamento riserva, spese funebri, approva.
- Giffoni sei Casali* — Cong. carità, prelevamento riserva, tassa manomorta, approva.
- Siano* — Cong. carità, transazione Leo per pagamento somma, approva.
- Cava* — Monte Morti S. Arcangelo, storno fondi approva.
- Padula* — Cong. carità, canone enfiteutico, approva.
- Cava* — O. P. Genovese canone comune servitù acquedotto, approva.
- Salerno* — Orfanotrofio Galdieri, prelevamento fondo riserva, prende atto.
- Serre* — Ospedale S. Pietro, modificazioni bilancio 1915, approva.
- Valva* — Cassa agraria, modifiche al bilancio 1915, approva.
- Giffoni sei Casali* — Congrega carità, modifiche al bilancio 1916, approva.
- Scafati* — Congrega carità, modifiche al bilancio 1915, approva.
- Padula* — Congrega carità, modifiche al bilancio 1916, approva.
- Nocera Inferiore* — Ospedale Umberto, modifiche al bilancio 1915, approva.
- Moulecorvino Rov.* — Cong. carità ed opere pie amministrare modifiche al bilancio 1915, approva.
- Salerno* — Congrega di carità ed Opere Pie amministrare, modifiche al bilancio 1915, approva.
- Nomina componenti per l'assistenza agli Orfani i signori cav. Gennaro d'Alessio, avv. Raffaele Galdi e avv. Settimio Mobilio.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

- Polla* — 9 ottobre 1916, ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio dei boschi *Sarconi Sud e Monaco*. Base d'asta L. 16323,60 per il bosco *Sarconi sud* e L. 873,51 per il bosco *Monaco*.
- Scala* — 10 ottobre 1916 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 15^a e 19^a sezione del bosco ceduo montagna. Base d'asta L. 9057,35 per la 15^a sezione e L. 3065,17 per la 19^a sezione.
- Corleto Monforte* — 10 ottobre 1916 ore 13 in Prefettura. Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile del bosco cedue « *Difese Serricella*. Base d'asta lire 10005.
- Casalbuono* — 16 ottobre 1916 ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del bosco ceduo *Mangarona*. Base d'aste lire 8098.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanz
Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divis
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppi
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

←→ SOMMARIO ←→

PARTE I.

a) Leggi e decreti

151. *Contingenti provinciali dell'imposta sui terreni.* (D. L. 27 ago-
sto 1916).
152. *Divieto ai Comuni d'imporre la tassa per la visita sanitaria
delle carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte.*
(D. L. 31 agosto 1916).
153. *Prezzi massimi dei risoni e dei risi.* (D. M. A. 22 settembre 1916).
154. *Prezzi massimi delle uova.* (D. P. 4 ottobre 1916).

b) Circolari

155. *Passaporti per l'interno.* (C. P. 26 settembre 1916).
156. *Bilanci comunali 1917.* (C. P. 30 settembre 1916).
157. *Provvedimenti per l'agricoltura.* (C. M. G. 8 settembre 1916).
158. *Visto ai passaporti del Console Francese.* (C. P. 25 settembre 1916).
159. *Indumenti militari.* (C. P. 4 ottobre 1916).
160. *Raccolta di rottami di metallo.* (C. P. 4 ottobre 1916).
161. *Organizzazione ed assistenza civile durante la guerra.* (C. P. 4
ottobre 1916).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza,
dottrina, ecc.

Provvedimenti per l'infanzia. Doti.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Prov. Amministrativa e del Consiglio di Prefettura

COPERTINA

Aste, appalti, licitazioni, pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.^o

Giunta Provinciale Amministrativa

(continuazione)

Salerno — Cancellazione ipoteca Ditta d'Agostino per suoli edificatori, approva.

Montano Antilia — Affrancazione censo dovuto da Panzuto Nicola e De Luca Francesco, approva.

Vietri — Concessione ai F. Della Monica per sovraelezione di muro, ordinanza.

Eboli-Nocera S. — Concorso all'Istituto Commerciale di Salerno, approva.

Acerno — Nomina Gatto Luigi a Direttore pei lavori di costruzione dell'ossario e della Cappella nel cimitero, approva.

Roscigno — Bilancio 1916 - Sovrimposta, approva autorizzando la sovrimposta.

Cuccaro Vetere — Bilancio 1916 - Sovrimposta, approva autorizzando la sovrimposta.

Mercato Sanseverino — Reg. gestione dazio consumo in economia e relativa tariffa, approva.

Castelruggiero — Bilancio 1916 - Sovrimposta, ordinanza.

Consiglio di Pretettura

(a tutto il 14 settembre 1916)

Amministrazione Provinciale — Mantenimento Strada Umberto I, Risoluzione di contratto, parere favorevole; lavori sulla strada Maiori-Pagani, parere favorevole.

Positano — Affitto dei demani Capriglione, ed altri, parere favorevole.

Nocera Inferiore — Progetto riparazione acquedotto S. Marina, idem

Ottati — Capitolato illuminazione elettrica, parere favorevole.

Altavilla Silentina — Nomina di segretario provvisorio, appr.

Castelcivita — Proroga impianto illuminazione elettrica, appr.

Positano — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva

Pisciotta — idem, dimissioni del tesoriere e nomina del nuovo, approva.

Nocera Superiore — Congrega S. Caterina, conti 1910-1913, app.

Parte I.

a) Leggi e decreti

151. **Contingenti provinciali dell'imposte sui terreni.** (D. L. 27 agosto 1916 n. 1122 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 Settembre 1916 n. 215).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

I contingenti provinciali dell'imposta sui terreni sono consolidati per cinque anni del 1° gennaio 1917, nelle stesse somme d'imposta principale fissate per l'anno 1916.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

152. **Divieto ai Comuni d'imporre la tassa per la visita sanitaria delle carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte.** (D. L. 31 Agosto 1916, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 Settembre 1916 n. 223).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa per la visita sanitaria delle carni macellate altrove e che in essi vengono introdotte

Art. 2.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto sono annullate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali riguardanti l'applicazione di detta tassa, fermi restando gli effetti di tale applicazione fino alla data anzidetta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, il 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BONELLI — MEDA — ORLANDO.

153. **Prezzi massimi dei risoni e dei risi.** (D. M. A. 22 Settebr. 1916).

IL MINISTRO PER L' AGRICOLTURA

IN CONCERTO COI MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GUERRA

Visti il decreto luogotenenziale 11 marzo 1916, n. 47 il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1100;

Udita la commissione centrale per gli approvvigionamenti ed il Comitato amministrativo della Commissione stessa.

DECRETA;

Art. 1.

I prezzi massimi di base nelle contrattazioni di compra-vendita dei risoni e dei risi, della resina e mezzagrana, sono fissati nella misura seguente:

I. *Risoni* (risi vestiti).

a) Risoni comuni. — Chinese originario o Abbondanza, Giapponese, Sancino, Lencino e tipi affini e risoni fini (varietà a grana grossa comuni, Ranchino, Greppi ed affini). L. 27.

b) Risoni. — Le altre varietà finissime o di lusso, L. 28
(Prezzi per 100 kg. netti al magazzino del detentore).

II. *Risi bianchi o lavorati.*

c) Risi comuni. — Chinese originario o Abbondanza, Giapponesi, Sancino, Lencino e tipi affini:

Sbramato lire 37 — Mercantile lire 39 — Camolino lire 41 — Brillato L. 43.

d) Risi fini (varietà a grana grossa comuni, Ranghino Greppi ed affini):

Sbramato L. 39 — Mercantile L. 41 — Camolino L. 43 — Brillato L. 45.

e) Risi finissimi o di lusso:

1.º Varietà a grana grossa fine (Vialoni, Ostiglia, Chinese ed affini).

Camolino L. 47 — Brillato L. 49.

2.º Ostiglia o Novarese:

Camolino L. 51 — Brillato L. 53.

3.º Chinese o Bertone:

Camolino L. 53 — Brillato L. 55.

Prezzi per merce resa su vagone stazione partenza per 100 kg. netti, tela da computarsi a parte. L. 28.

III. *Risina.*

Per 100 kg. netti resi franchi vagone stazione partenza, tela da computarsi a parte.

IV. *Mezzagrana.*

Per 100 kg. netti, resi franehi vagone stazione partenza, tela da computarsi a parte, L. 33.

Per le consegne a partire dal 1º novembre 1916 si farà una aggiunta di L. 0,15 per quintale e per mese o frazione di mese.

Art. 2.

I prezzi di cui al precedente articolo si applicheranno al netto di qualsiasi tassa, ai risi dei tipi e delle qualità su specificati che eventualmente si requisiranno e saranno pagati prontamente dalle Casse di Commissariato militare.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del regno ed avrà effetto fino a nuova disposizione.

Roma. 22 settembre 1916.

I ministri

RAINERI — ORLANDO — MORRONE.

154. **Prezzi massimi delle uova.** (D. P. 4 ottobre 1916 n. 4652).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il telegramma-espresso 14 settembre pp. n. 1120 del Ministero di Agricoltura — Servizio Approvvigionamenti — col quale s'invitano i Prefetti a stabilire i prezzi massimi di base all'ingrosso, per la vendita delle uova in ciascuna provincia, e i limiti dell'addizionale da aggiungersi per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto nei Comuni; Sentita la Commissione consultiva per i consumi, istituita col Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926;

Considerato che i prezzi di base debbono essere stabiliti in rapporto alle condizioni attuali del mercato in questa Provincia;

Considerato che, per la natura stessa dei detti prezzi, che non possono subire continue variazioni, conviene riferirsi ad un periodo di tempo piuttosto lungo, che nel caso deve estendersi a tutta l'invernata;

Visto il D. L. 27 aprile 1916, n. 472;

DECRETA.

1. — Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso delle uova di prima qualità e di peso normale, secondo la produzione e le condizioni locali, è di L. 12 al centinaio, merce posta su vagone stazione partenza, imballaggio da calcolarsi a parte.

2. — Il prezzo massimo di vendita al minuto delle uova, di qualità e peso anzidetti, è di cent. 15 ciascuno. —

Le Giunte comunali firseranno, nei limiti di questo prezzo, quello massimo per la minuta vendita locale. —

Il presente decreto sarà comunicato ai sigg. Sottoprefetti e Sindaci della Provincia per l'immediata esecuzione. —

Salerno, 4 ottobre 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

b) Circolari

155. **Passaporti per l'interno.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 settembre 1990 diretta ai Sindaci).

Con riferimento al telegramma di pari numero del 20 andante richiamo l'attenzione della S. V. sul fatto che i passaporti per l'interno rilasciati anteriormente al decreto luogotenenziale 27 agosto p. p. non hanno più valore a meno che non vengano modificati e completati secondo le nuove disposizioni con la fotografia e con la firma dei titolari e sia stato concesso il consenso dell'autorità Circondariale di P. S.

In ottemperanza poi alla disposizione cui alla mia circolare 21 giugno 1916 n. 935 prego di provvedere al ritiro ed allo annullamento di tutt'i passaporti per l'interno rilasciati agli stranieri.

Il Prefetto — SPIRITO

156. **Bilanci Comunali 1917.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 settembre 1916 n. 24356 diretto ai Sindaci della Provincia).

Rivolgo speciale raccomandazione ai Sigg. Sindaci di voler subito promuovere la deliberazione consigliare pel bilancio preventivo per l'esercizio 1917, al fine di evitare il dannoso ritardo, specialmente nel caso, in cui occorra di eccedere il limite legale della sovrimposta

Nei decorsi anni ho date precise e dettagliate istruzioni per la regolare formazione del bilancio, epperò ritengo superfluo di ripeterle; richiamandone peraltro la rigorosa osservanza.

Ritengo solo indispensabile di ricordare che le previsioni delle entrate devono valutarsi con la massima oculatezza e consistenza, dipendendo proprio da siffatto criterio il normale equilibrio economico finanziario delle comunali amministrazioni.

Per quanto concerne le tasse locali conviene che la loro applicazione sia regolata con criterio di equa ripartizione tributaria, affinchè il peso dei pubblici bisogni non venga a gravare quasi unicamente sulla sovrainposizione fondiaria,

Inoltre, e su ciò richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL., è necessario non sia trascurata la compilazione, in tempo debito, dei ruoli per tutte le tasse iscritte in bilancio; e che il loro gettito non venga accertato in misura irrisoria bensì in perfetta corrispondenza delle previsioni.

I Signori Sindaci avranno cura di far tenere a questo ufficio, non oltre il 25 ottobre prossimo, (pei Comuni del 1° Circondario direttamente alla Prefettura, e per gli altri a mezzo delle rispettive Sottoprefetture) la deliberazione consigliare portante la indi-

cazione della sovrimposta da fare inscrivere suoi ruoli principali pel venturo anno.

Mi riservo di comunicare i dati riferibili al limite legale della sovrimposta, ed all'annualità dovuta alla Cassa Depositi.

Il Prefetto — SPIRITO

157. Provvedimenti per l'agricoltura. (Circolare del Ministero della Guerra 28 settembre 1916 n. 619 diretta ai Prefetti).

In ordine alla concessione delle licenze agricole è stata fatta presente al Ministero la condizione speciale dei salariati, che oltre alla mercede in denaro, compartecipano al prodotto. —

Ora, dalle indagini fatte, è risultato — ad esempio — che nella Provincia di Pavia la mercede che percepiscono alla mano i detti salariati è notevolmente inferiore al valore del prodotto cui partecipano all'atto del raccolto. —

Ciò stante, la figura di questi agricoltori è pressochè analoga a quella degli avventizi senza mercede che prestano l'opera loro col patto della compartecipazione al prodotto, e di cui è menzione nella lettera f) della circolare n. 496 del 7 agosto u. s. —

Il Ministero, quindi, per ragioni di equità e per uniformità di trattamento, determina che i salariati, di cui sopra è cenno, siano ammessi al beneficio della licenza agricola, e vi siano ammessi del pari tutti quegli altri salariati di altre provincie, i quali possano provare che la mercede che essi ricevono in contanti, è inferiore al valore del prodotto che ricevono in natura all'atto del raccolto.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi delle legioni dei carabinieri reali avranno cura di informarne le autorità dipendenti.

I Prefetti e Sottoprefetti ne avvertiranno i sindaci affinchè alla loro volta, ne diano comunicazione alle famiglie interessate.

Il Ministro — MORRONE

158. Visto ai passaporti del Console Francese. (Circolare del Prefetto di Salerno 25 settembre 1916 n. 1578 diretta ai Sindaci).

Il Console Francese residente a Napoli comunica che, per munire del prescritto visto i passaporti rilasciati a coloro che sono diretti in Francia, occorre che gl'interessati ne facciano a lui domanda, redatta sul modulo che alligo, ed accompagnata dal passaporto, su cui possono iscriversi solo i minori degli anni 15 e dall'ammontare dei diritti di cancelleria, in lire 10 e centesimi 80 e per i poveri od operai in lire 5,40 più dei francobolli per la restituzione del passaporto.

n. 1757, la lavorazione degl'indumenti di lana, cui saranno aggiunti altri oggetti di vestiario e biancheria. —

Per poter organizzare proficuamente tale lavorazione, occorre che le SS. LL. raccolgano e trasmettano, come nello scorso anno, esatte notizie sul numero delle famiglie bisognose dei militari e comunque disoccupate, che siano disposte ed abbiano attitudine al detto lavoro, avvertendo che gl'indumenti di lana sono ridotti a quattro, sciarpe, guanti, ventriere e cappucci, giusta i modelli e le istruzioni che saranno comunicate, e che, in quanto alla biancheria ed altri oggetti di vestiario, sarà provveduto caso per caso.

Avverto, inoltre, che per le lavorazioni, sia che vengono assunti da enti, sia da comitati locali, è fatto obbligo di stipulare regolare contratto col competente stabilimento di riserva vestiario od equipaggiamento, nel quale saranno stabilite le modalità e condizioni; sicchè spetteranno agli enti e comitati che assumeranno le lavorazioni tutte le responsabilità, verso l'Amministrazione militare che normalmente assumono i privati fornitori nei loro contratti, sia per il retto impiego delle materie prime, sia per gli eventuali ammanchi delle medesime, sia per la buona esecuzione delle lavorazioni, sia, infine, per la osservanza dei termini di resa.

Confido nella solerte cooperazione dei Signori Sindaci, perchè anche in questa occasione la Provincia di Salerno dia prova del suo tradizionale patriottismo, ed attendo di conoscere con la risposta il presumibile fabbisogno mensile di lana da potersi lavorare nel comune.

Il Prefetto — SIRITO.

160. **Raccolta di rottami di metallo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 4 ottobre 1916 n. 4866 diretta ai Sindaci).

E' noto alle SS. LL. quanto sia utile la raccolta dei rottami di metallo, che costituiscono la materia prima per la fabbricazione del materiale bellico, e dei quali è stato disciplinato il commercio nell'interno del paese.

Non vi è forse casa di cittadino in cui non si trovi una certa quantità di rottami, i quali non soltanto sono considerati come cosa di niun valore, ma spesso costituiscono un ingombro, di cui non si pensa disfarsi.

E' questo, però, il momento in cui ciò che per il privato non ha quasi valore, può essere utilmente impiegato dalla collettività per un duplice scopo: offrire all'Amministrazione della Guerra una maggior copia di materie prime per le armi ed i proiettili; procurare ai Comitati di assistenza civile una fonte di reddito.

A somiglianza di ciò che già si pratica in qualche città, rivolgendo caldo appello ai cittadini, i Comitati possono raccogliere

i rottami in quantità non indifferenti, tanto più che, data la natura della merce, non sarà difficile avere, o dagli enti pubblici o per concessione di qualche privato, i locali necessari alla raccolta.

I Comitati potranno poi rivolgersi alle Autorità Militari, le quali acquisteranno i metalli ai prezzi già fissati dalla Amministrazione.

Come le SS. LL. vedono, si tratta di un'opera doppiamente utile che può essere dovunque compiuta.

Occorre che a questa idea sia data la più larga diffusione, perchè tanto maggiore sarà il beneficio quanto più largo il risultato della raccolta.

Prego, perciò, le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei locali Comitati di Assistenza, e di curare con ogni possibile mezzo e anche con pubblici manifesti la diffusione dell'idea, giovandosi, per la propaganda, degli insegnanti, dei medici, dei parroci ed in genere di quanti vivono, per il loro ufficio, più a contatto con le nostre popolazioni.

Certo dell'efficace collaborazione delle SS. LL. all'opera benefica, attendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

161. **Organizzazione ed assistenza civile durante la guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 4 ottobre 1916 n. 4861 diretta ai Sindaci).

Interessa di conoscere l'entità complessiva dello sforzo che le diverse province hanno fatto per sostenere i sacrifici che la guerra ha imposto al popolo Italiano, per segnalare, occorendo, anche all'estero le nobilissime iniziative che il genio di nostra gente ha saputo escogitare per rendere men dura ai nostri eroici soldati e alle loro famiglie la grande prova.

A tal fine, prego i signori Sindaci di raccogliere dai locali comitati di assistenza civile e farmi pervenire con ogni sollecitudine il rendiconto delle rispettive gestioni, nel quale siano espresse la situazione finanziaria e l'azione svolta dal principio della guerra fino al 30 giugno u. s.

Sarà a suo tempo, fatto conoscere il nuovo periodo per il quale i Comitati dovranno preparare altro rendiconto, allo scopo di poter raccogliere, alla fine del conflitto, in unico documento, tutto quanto riguarda l'opera mirabile delle nostre popolazioni, elemento non ultimo che avrà concorso ad assicurare l'immane vittoria,

Sarò grato alle SS. LL. se vorranno curare con personale impegno tale importante adempimento, e gradirò, intanto, un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

Provvedimenti per l'infanzia. D. L. 13 giugno 1915. n. 873

Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile Com. Pironti ha presentato a S. E. il Ministro dell' Interno una lucida e dettagliata relazione sull'assistenza all'infanzia in applicazione del D. L. 13 giugno 1915, n. 873.

Stralciamo da detta relazione alcune considerazioni sull'applicabilità o meno del decreto in parola, per quella parte che riguarda le doti, sicuri di far cosa gradita agli abbonati del Bollettino. Siamo lieti che nella relazione è stato dato un largo cenno del decreto 17 gennaio 1916 (1) emanato da questa Prefettura, approvando con compiacimento tutto ciò che è stato fatto pel servizio pro infanzia. E di ciò va data lode all'Ill. Prefetto Comm. Spirito, che tutte le sue energie spende per il bene della nostra provincia, veramente orgogliosa di avere a capo un uomo di tanto ingegno e di tanto cuore.

Il comm. Spirito ha saputo pensare all'infanzia in maniera tale da assicurare ai figli dei richiamati, che combattono per la grandezza della Patria, ed alle povere creaturine bisognose, quell'assistenza necessarie a da tutti invocata. Oltre a sussidiare le famiglie dei militari vengono concessi assegni speciali ad Asili infantili, ricreatori e patronati scolastici.

DOTI

Doti dei brefotrofi. — Si è ritenuto applicabile il decreto alle doti che fanno carico a Brefotrofi aventi carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza giuridicamente riconosciute e non a quelle corrisposte da stabilimenti privi di personalità giuridica che siano alla diretta dipendenza delle provincie.

La circostanza che il conferimento delle doti non derivi da lasciti speciali, ma soltanto da disposizioni statutarie spontaneamente introdotte dagli amministratori, non è parsa tale da menomare il carattere di obbligatorietà di questa forma di benefi-

(1) V. pag. 27.

cenza, ormai sancita da norme aventi forza di legge, e quindi da escludere l'applicazione del decreto Luogotenenziale.

Si sono ritenute soggette alla devoluzione all'infanzia tanto le doti conferite con redditi patrimoniali, quanto quelle cui si faccia fronte con contributi annuali obbligatori, quali i contributi dei Comuni e delle provincie pel mantenimento degli esposti nei brefotrofi, ed, in genere, con ogni entrata ordinaria destinata a conferimento di doti.

In seguito ad opposizioni sollevate al riguardo dall'Amministrazione dell'Ospizio esposti di Treviso, si è avvertito che nella locuzione dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale " il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. ", la parola *reddito* deve intendersi usata in considerazione dell'*id quod plerumque accidit*, cioè della circostanza che normalmente le doti sono conferite coi redditi patrimoniali delle opere pie. Tale parola non deve però essere intesa *stricto sensu*, in modo da escludere quei casi speciali nei quali altri proventi, come appunto i contributi provinciali e comunali pei brefotrofi, concorrano a fornire i mezzi con cui vengono corrisposte le doti. Si è osservato che tali contributi, corrisposti obbligatoriamente pel funzionamento in genere di un brefotrofo, non possono considerarsi come divisibili in tante parti corrispondenti a ciascuna delle varie specie di assistenza agli esposti, cosicchè la provincia abbia diritto all'effettiva prestazione di esse e possa negare una determinata parte del contributo perchè sia cessata la concessione delle doti alle esposte.

L'obbligo della provincia di corrispondere il suo contributo al brefotrofo non può venir meno pel solo fatto che ai fondi precedentemente erogati in doti si è sostituita *ope legis* un'altra destinazione.

Si è altresì osservato che non sono da ritenere eccettuate dalla devoluzione a pro dell'infanzia le doti che un brefotrofo, per disposizioni statutarie, debba conferire a tutte le esposte, avvertendo che queste, finchè non siano avvenute le singole assegna-

zioni individuali, hanno soltanto una legittima aspettativa a conseguire il dotalizio, ma non un vero e proprio diritto patrimoniale di credito.

A questo proposito si è avvertito che la norma statutaria, che prescrive il conferimento delle doti, è una norma di diritto obiettivo, diretta, come le altre dello statuto, a regolare il funzionamento dell'istituzione, non a creare immediatamente un diritto subiettivo delle ricorrenti a conseguire le doti, dovendosi per ogni esposta accertare preliminarmente se sussistano i requisiti per provvedere all'assegnazione ed al pagamento. Se prima del decreto luogotenenziale si fosse reputato opportuno sopprimere, mediante riforma statutaria, la beneficenza dotalizia, le fanciulle a favore delle quali non fosse ancora avvenuta l'assegnazione della dote non avrebbero potuto accampare alcun diritto per opporsi all'accennata riforma. Non dissimile conclusione deve darsi per l'applicazione del decreto luogotenenziale, di fronte al quale (avente forza legislativa) cedono le precedenti disposizioni statutarie.

Doti familiari e di genere misto. — Si sono ritenute esenti dalla devoluzione all'infanzia le doti da conferire esclusivamente a favore delle appartenenti a determinate famiglie (tuttora esistenti), ancorché soggette a devoluzione a favore delle estranee quando sia estinta la discendenza delle famiglie designate.

Il Prefetto di Trapani aveva ritenuto applicabile il decreto alle doti di genere misto, cioè da conferire non esclusivamente, ma soltanto con preferenza, alle appartenenti a determinate famiglie. Si è però avvertito che tali doti, per effetto della legge 7 luglio 1907, n. 735, sono state devolute alla beneficenza ospedaliera, salvo l'obbligo di corrisponderne l'importo alle aventi diritto quando se ne presentino. Perciò esse non possono essere devolute a favore dell'infanzia, avendo già avuta per legge una diversa destinazione.

Doti delle confraternite — Non si sono ritenute esenti dalla devoluzione le doti da conferire esclusivamente alle figlie degli a-

scritti ad una confraternita, non potendo equipararsi le confraternite a determinate famiglie, nominativamente indicate negli atti di fondazione.

La esenzione è stata ammessa soltanto per quelle, fra tali doti, costituite dalla contribuzioni dei soci o da altre loro offerte volontarie.

In tal caso è stato però avvertito che, una volta stanziata la somma in bilancio e fatta l'assegnazione, se il pagamento non ha più luogo per decadenza, si verifica un'attività che ricade nel patrimonio del sodalizio e che quindi è soggetta al decreto Luogotenenziale.

Inefficacia delle clausole di reversibilità. — Non si è riconosciuta alcuna efficacia alle clausole di reversibilità a favore degli eredi, apposte negli atti di fondazione delle opere pie dotalizie, pel caso che sia data alle doti una diversa destinazione. Tale determinazione è legittimata dal disposto dell'art. 103 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Questioni varie. — Si è ritenuto spettante all'assistenza dell'infanzia tutto il reddito destinato a conferimento di doti, senza distinguere se di fatto accadesse (ad esempio, per mancanza di assegnatarie) di non erogare completamente tutti i fondi disponibili sì che la rimanenza andasse a profitto di altro scopo di beneficenza dell'opera pia che conferiva le doti o di altra avente diritto agli eventuali avanzi.

Si è ammesso, in via di temperamento, che le opere pie tenute a conferire doti trattengano sui redditi dotalizi, devoluti per l'infanzia, il 10% al massimo come compenso per spese di amministrazione.

Giova anche riportare la risposta data al Prefetto di Venezia in merito a vari dubbj dallo stesso sollevati:

« Le doti caducate prima della pubblicazione del decreto sono devolute per l'assistenza all'infanzia ai sensi del secondo com-

ma dell'art. 1 e cioè limitatamente al reddito netto dello importo delle doti stesse, il quale quindi dovrà essere depositato a frutto.

« Per contro, le doti caducate dopo la pubblicazione, sono devolute per l'intero loro ammontare (e non pel solo reddito) per lo scopo suindicato ».

In fine è da ricordare che il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato nel senso che il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 873, avendo *provvisoriamente* devoluto alla assistenza dell'infanzia i redditi dotalizi, non è di ostacolo alla erezione di nuovi enti morali aventi per fine la beneficenza dotalizia (Consiglio di Stato, Sezione I: Alezio, Opera pia Gigante; Monteforte Irpino, Legato Campanile).

Si è inoltre ritenuto che la devoluzione dei redditi dotalizi a favore dell'infanzia sia sempre applicabile alle opere pie di fondazione anteriore al decreto Luogotenenziale, benchè l'erezione in ente morale sia avvenuta posteriormente. Invece per le istituzioni delle quali anche l'atto di fondazione sia posteriore al citato decreto, si è ritenuto che la questione debba essere risolta caso per caso, potendo meritare speciale riguardo la volontà dei fondatori i quali, pur conoscendo le nuove disposizioni a favore dell'infanzia, abbiano affermata la volontà che i beni da essi elargiti alla beneficenza dotalizia rimangano destinati a conferimento di doti.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 26 e 27 settembre 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Colliano — Concessione a Roma Carmine, approva.

Polla — Autorizzazione a ricorrere in Cassazione, approva.

Ispani — Istanza Maio per pagamento stipendi arretrati. Ordina l'emissione del mandato di ufficio.

Salerno — Assistenza scolastica pei figli richiamati sotto le armi, approva.

Stella Cilento — Spesa per suono di campane, approva.

Aquara — Tassa Esercizio e rivendita — Tariffa, approva.

Pellezzano — Accettazione prestito L. 43000 per l'acquedotto, approva.

Salento — Modifiche tassa esercizi e rivendite, approva.

Salvitelle — Istituzione guardia campestre, ordinanza.

Scafati — Tassa sui cani, approva.

Sapri — Regolamento organico Impiegati e Salariati comunali, non approva.

Acerno — Capitolato servizio tesoreria, ordinanza.

Pellezzano — Contributo scolastico, approva.

Salvitelle — Regolamento organico Impiegati e Salariati comunali, ordinanza.

Scala — Prestito L. 15000 per riparazioni danni alluvionali, approva.

Acerno — Regolamento speciale per la contabilità dei proventi del mulino elettrico comunale e della vendita ai privati, approva con osservazioni.

S. Cipriano — Tariffa tassa bestiame. Eccedenza tassa capre, approva.

Ortodonico — Conversione deposito cauzionale ex esattore Volpe Francesco Paolo, parere favorevole.

Auletta — Regolamento dazio consumo, ordinanza.

Acerno — Transazione D'Urso aggiudicatario 3° lotto Polveracchio, approva.

Montecorvino Rovella — Istituzione Corpo Guardie urbane e campestri, ordinanza.

Scafati — Provvedimenti pel servizio della Tesoreria comunale, approva.

Contursi — Contrattazione prestito L. 3345,95, approva.

Casalvelino — Esattoria, parere favorevole.

Campagna — Mutuo di L. 50543,43 per l'acquedotto approva.

Capaccio — Transazione Impresa Garofalo pei lavori adattamento scuole, approva.

Stella Cilento — Condotta medica, approva.

Pontecagnano — Mutuo L. 3300 per lavori costruzione Ponte Asa, approva.

Cava Tirreni — Liquidazione pensione a Farina Amalia ved. Ferrigno, approva.

Sarno — Ditta De Rossi contro Comune. Autorizzazione a resistere in giudizio, approva.

Acerno — Transazione Vece per costituzione, servitù scolo d'acqua, approva.

Maiori — Pagamento canone illuminazione elettrica, emette mandato d'ufficio.

Salerno — Causa contro Bassi e Scaramella, approva.

Sessa Cilento — Istanza Ferri per emissione mandato ufficio, emette mandato d'ufficio.

Acerno — Concessione all'Asilo Infantile per derivazione d'acqua, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Sarno — Taglio di boschi, non approva.

Amalfi — Rimborsi all'esattore di quote inesigibili, approva.

Stio — Tassa bestiame. Esecuzione per la difesa Gando, non approva.

Scala — Modifiche al Capitolato d'oneri per la vendita delle sez. 15 e 19 del bosco Montagna, approva.

Giffoni V. Piana — Istanza per patente provvisorio al V. Segretario, approva.

S. Valentino Torio — Rimborso di quote inesigibili, approva.

Conca Marini — Congr. di Carità. Atti d'asta per la vendita del bosco Chiuppello, non approva.

Palomonte — Congr. di Carità. Servizio di tesoreria, approva.

Tramonti — Capitolato appalto strada Polvica-Corsano, parere favorevole.

Nocera Inferiore — Modifica al capitolato daziario, idem

Cava dei Tirreni — Monte del Povero. Conferma del tesoriere, approva.

Celle Bulgheria — Cong. di Carità, Nomina del tesoriere idem

Acerno — Capitolato pel servizio di tesoreria, parere favorev.

S. Angelo Fasanello — Nomina tesoriere provvisorio, non appr.

Positano — Orfanotrofio Rossi. Nomina del tesoriere, approva

Montecorvino Pugliano — Congrega SS. Sacramento e Rosario conti 1907-1912, approva.

Castel S. Lorenzo — Lavori riparazioni danni alluvionali, parere favorevole.

Salerno — Capitolato appalto stradale Salerno-Vietri, approva

Camerota — Operazioni demaniale, non approva.

S. Cipriano Picentino — Dimissioni del tesoriere, approva.

Galdo — Nomina del tesoriere, non approva.

Felitto — Capitolato servizio illuminazione, non approva.

Buonabitacolo — Taglio 2^a sezione bosco Forcella, parere favorevole.

Maiori — Congr. di Carità — Conti 1908-1909, appeova.

Tortorell—Riduzione temporanea canone daziario, non approva.

Campagna — Riduzione cauzione appalto lavori acquedotto—parere favorevole.

VARIE

Con decreto luogotenenziale 14 settembre u. s. è stata conferita la medaglia di bronzo ai benemeriti della salute pubblica al medico provinciale D.r Cav. Scalfati Francesco con la seguente motivazione: « Medico provinciale diede nel 1911 opera efficace nella lotta contro il colera in provincia di Salerno, superando con coraggio ed abnegazione non poche nè lievi difficoltà ».

Congratulazioni ed auguri.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Mercato Sanseverino. 23 ottobre 1916, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del bosco ceduo denominato « Piazza del Galdo, di proprietà del comune. Base d'asta lire 20044,96.

Atena Lucana — 17 ottobre 1916 ore 10 in Prefettura — Asta per la vendita della 1.^a e 2.^a sezione del bosco ceduo *Saraceno* del Comune di Atene. Basa d'asta lire 16404,44.

PUBBLICAZIONI

Manuale degli appalti pubblici ad uso delle Amministrazioni Comunali e Provinciali ed Opere Pie di ENRICO BOZZI. Como — Tip. Editrice Ostinelli di Bertolini Nani e C. lire 2,50.

È un lavoro essenzialmente pratico a cura del D. Enrico Bozzi Segretario del Comune di Milano, redatto con molta diligenza riflettente la non lieve materia in fatto di appalti.

Il libro comprende tutta quella parte del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato riflettente i pubblici appalti, nelle varie forme, con annotazione per ogni articolo, della più recente ed affermata giurisprudenza, ed è fornito di moduli ed avvisi d'asta, e dello schema di alcuni capitolati d'appalto che rendono il libro completo per la chiara e precisa conoscenza della materia.

E' un volume, pertanto, di grande utilità per le Amministrazioni pubbliche, a cui va sinceramente raccomandato.

ANGELO PEZZUTI — **La dottrina della cittadinanza italiana.** Esame e commento pratico della legge 13 giugno 1912 n. 555. Napoli — Casa Editrice Pietrocola. — L. 1,50.

E' un pregevole lavoro del bravo segretario comunale di Valle dell'Angelo, Sig. Angelo Pezzuti pubblicato in nitida edizione della Casa Pietrocola. Congratulazioni.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➔➔ SOMMARIO ➔➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

162. *Autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie a contrarre mutui per l'organizzazione civile.* (D. L. 27 agosto 1916).
163. *Provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.* (D. L. 1 ottobre 1916).
164. *Prezzi massimi dei formaggi e degli altri latticini,* (D. P. 14 ottobre 1916).
165. *Idem della crusca e degli altri sottoprodotti della macinazione del grano.* (D. P. 14 ottobre 1916).
166. *Idem del latte.* (D. P. 14 ottobre 1916).
167. *Idem del solfato di rame.* (D. P. 14 ottobre 1916).
168. *Idem del granturco.* (D. M. A. 30 settembre 1916).
169. *Idem della segala, dell'orzo e dell'avena.* (D. M. A. 30 settembre 1916).

b) Circolari

170. *Bolli elettorali.* (C. P. 10 ottobre 1916).
171. *Visto ai passaporti.* (C. P. 12 ottobre 1916).
172. *Provvedimenti nei dazi consumo.* (C. P. 17 ottobre 1916).
173. *Norme per l'applicazione dell'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcoliche* (C. I. F. 1 ottobre 1916).
174. *Consorzio Laziale di assistenza ai lavoratori. Assistenza alle famiglie dei richiamati per le pensioni di guerra.* (C. P. 17 ottobre 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Prov. di Beneficenza e della Giunta Prov. Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, licitazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 7 ottobre 1916

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Buccino — Cong. carità, compenso direttrice Asilo infantile, non trova luogo a deliberare.

Nocera Inferiore — Asilo infantile, erezione in ente morale, parere favorevole.

Casaletto Spartano — Congrega carità, modificazione bilancio 1915, approva.

Victri sul Mare — id. id. id. approva.

id. — id. id. transazione legato D' Amico, approva.

Camerota — id. versamento dotaggi, ordinanza.

Tramonti — Asilo mendicità, fornitura generi alimentari, approva.

Colliano — Cong. carità, spese grembiali bambine Asilo, storno dal fondo di riserva, prende atto.

Tramonti — Cong. di carità, borsa di studio, approva.

Fisciano — Cong. carità, affranco capitale quancumque, approva.

Siano — id. variazioni art. 41 ruolo censi bollari, prende atto.

Tramonti — id. Riduzione del 3.° decimo affitto selve cedue, approva.

Serre — id. Dilazione di pagamento per censi arretrati a favore di Olivieri Alessandro, approva.

Eboli — Cassa agraria, facilitazione ai debitori, approva.

Pertosa — Cong. carità, statuto, parere favorevole.

Amalfi — Cong. Trinità e S. Nicola, concessione enfiteusi fondo Sussiero capitolato, approva.

Fisciano — Cong. carità, istituzione Asilo infantile, parere favorevole.

S. Angelo Fasanella — id. incarico segretario per revisione residui, approva.

Capaccio — Cong. carità, giudizio contro tesoriere Stabile ed eredi di Forziato Anna, autorizza.

Montecorvino Rovella — Conser. S. Sofia, acquisto titoli prestito nazionale, approva.

Serre — Cong. carità, giudizio contro D. Aniello Celeste, approva.

Montec. Rov. — Conser. S. Sofia, spesa nomina maestra, creazione di articolo in bilancio, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

162. **Autorizzazione ai Comuni e alle Provincie finchè duri lo stato di guerra, a contrarre mutui per l'organizzazione civile.** (D. L. in data 27 agosto 1916 n. 1187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro dell'Interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Finchè duri lo stato di guerra, agli scopi per i quali i Comuni e le Provincie possono essere autorizzati a contrarre mutui a norma dagli articoli 190, n. 3 e 259, n. 2 della legge comunale e provinciale, è aggiunto quello di provvedere ai bisogni dell'organizzazione civile.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — MEDA — DE NAVA.

163. **Provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.** (D. L. 1° ottobre 1916 n. 1254 pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 7 ottobre 1916, n. 236).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, num. 1090;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1. della legge 11 luglio 1904, n. 388, sono considerati non genuini i vini venduti con speciale denominazione di tipi o qualità notori, ad un prezzo sensibilmente inferiore al relativo prezzo corrente, tenuto conto delle spese di porto e del dazio.

Art. 2.

Le multe, fissa e proporzionale, stabilite all'art. 2. comma 1°, della legge 11 luglio 1904, n. 388, sono portate rispettivamente da L. 100 a L. 300 e da L. 5 a L. 20.

Se la vendita del vino adulterato o sofisticato è annunziata mediante insegne o pubblicazioni scritte od a stampa, di qualsiasi genere, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 3.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio o somministra come compenso ai propri dipendenti vini non genuini è, per questo solo fatto, punito, ove si riconosca non concorrere gli estremi per la applicazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 388, modificata dal presente decreto, con ammenda, fissa e proporzionale, in misura da un terzo alla metà di quella ivi stabilita.

In questo caso, come in quelli di cui all'articolo precedente, il vino non genuino sarà confiscato o denaturato.

Art. 4.

Il comma 1° dell'art. 4 della legge 11 luglio 1904, n. 388, è così modificato:

« Chiunque annunzia, a voce o mediante pubblicazioni scritte o a stampa di qualsiasi genere, la vendita di sostanze indicate nell'articolo precedente, od esibisce, in qualunque modo, formule od altre indicazioni per la preparazione di vini non genuini, è punito con la multa da L. 50 a L. 500 ».

Art. 5.

Al comma 1° dell'art. 6 della legge 11 luglio 1904, n. 388, è sostituito il seguente:

« Chiunque commercia o fa spaccio di vino o di liquidi, di cui all'articolo precedente, è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire, dietro pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni ad ogni richiesta di speciali agenti incaricati dal Ministero di agricoltura, dalla autorità sanitaria o finanziaria dei carabinieri Reali, delle guardie città, degli agenti del dazio consumo, delle guardie forestali, degli agenti comunali, degli agenti giurati delle Società di cui all'art. 7 e nelle provincie, dove esistono, dagli ispettori pellagrologici ».

Art. 6.

Le associazioni e gli enti, di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1904, n. 388, che saranno compresi in appositi elenchi approvati con decreti del ministro di agricoltura, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla legge 11 luglio 1904, n. 388, e al presente decreto.

Il ministro di agricoltura può, con decreto motivato, variare gli elenchi medesimi,

Art. 7.

All'art. 6 dell'allegato B (Disposizioni a favore dei Comuni) del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, è sostituito il seguente:

« Il prefetto di ogni provincia fissa il termine oltre il quale è proibita la detenzione delle vinacce torchiate o non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazioni del bestiame o di usi industriali. In tali casi le vinacce dovranno, entro il detto termine, essere denunziate all'ufficio daziario e denaturate, essiccate o fermentate, a seconda dell'uso a cui sono destinate.

« Ai contravventori sono applicabili la multa fissa di lire 300 e la multa proporzionale di lire 20 per ogni quintale o frazione di quintale di vinaccia ».

Art. 8.

Per le spese relative ai provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, compresi i viaggi, le indennità di missione ed i compensi ai funzionari e al personale per il prelevamento e le analisi dei campioni, e il contributo agli enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse, il relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura è aumentato di lire 300000 (trecentomila) annue, a partire dall'esercizio finanziario 1916-917.

Art. 9.

Con decreto dei ministri dell'agricoltura e delle finanze, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni del presente de-

creto con quelle della legge 11 luglio 1904, n. 388, del relativo regolamento e del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, ed alle norme per la loro applicazione.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO —
SACCHI — MEDA — CARCANO.

164. **Prezzi massimi dei formaggi e degli altri latticini.** (D. P. 14 ottobre 1916 n. 4865).

Visto il decreto ministeriale 15 settembre p. p. relativo al prezzo dei formaggi e degli altri latticini;

Visto che, ai termini degli art. 2 e 5 del detto decreto, occorre determinare i prezzi di base dei formaggi e altri latticini di produzione e consumo locale, e stabilire i criteri che dovrà seguire l'autorità comunale per la fissazione dei prezzi di rivendita;

Sentita la Commissione consultiva per i consumi;

Riservandosi ogni provvedimento circa i latticini provenienti dall'alta Italia, compreso il burro;

D E C R E T A

I prezzi massimi di base dei formaggi di produzione e consumo locale, merce resa franco vagone stazione partenza del luogo di produzione, sono, a tutto marzo 1917. i seguenti:

Provole e mozzarelle di bufalo per Quint.	L.	230,00.
id. id. di vacca	» » »	180,00.
Provolone	» » »	270,00.
Caciocavalli	» » »	280,00.

Le Giunte comunali, tenuto conto del dazio consumo locale, della spesa di trasporto, dello sfrido nonchè dell'interesse delle somme che, secondo la consuetudine, vengono depositate a garanzia dei contratti, dell'utile del venditore al minuto ed eventualmente del grossista, fisseranno i prezzi di rivendita, che, in ogni caso, non potranno superare i seguenti limiti:

Provole e mozzarelle di bufalo	L.	3,00	al Kg.
id, » di vacca	»	2,50	» »
Caciocavalli	»	3,30	» »
Provoloni	»	3,20	» »

Dalla Prefettura o — in caso di urgenza — dal Sindaco, sarà disposto il sequestro e la vendita dei formaggi e latticini sopra indicati che il produttore o il dettagliante si rifiutino di vendere ai prezzi stabiliti in base al presente decreto.

I Sindaci della Provincia sono incaricati dell' immediata esecuzione del presente decreto.

Salerno, 14 ottobre 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

165. Prezzi massimi della crusca e degli altri sottoprodotti della macinazione del grano. (D. P. 14 ottobre 1916 n. 4879).

Viste le circolari del Ministero per l' Agricoltura in data 24 settembre p. p. n. 55130, e 1.° corrente, n. 38110, relative alla fissazione dei prezzi massimi della crusca e degli altri sottoprodotti della macinazione del grano:

Sentita la Commissione consultiva per i consumi:

D E C R E T A

Il prezzo massimo della crusca è stabilito per la Provincia di Salerno in L. 19 per quintale e quello del cruschello in L. 20, per merce resa franco vagone stazione partenza.

Dalla Prefettura o — in caso di urgenza — dal Sindaco sarà disposto il sequestro e la vendita della crusca e del cruschello che il produttore si rifiuti di vendere ai prezzi stabiliti.

I Sindaci della Provincia sono incaricati della immediata esecuzione del presente decreto.

Salerno, 14 ottobre 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

166. Prezzi massimi del latte. (D. P. 14 ottobre 1916 n. 4701).

Visto l' art. 4 del Decreto 15 settembre p. p. del Ministero di Agricoltura di concerto col Ministro dell' Interno, col quale si domanda ai Prefetti la fissazione dei prezzi massimi di base del latte di vacca destinato al consumo diretto;

Sentita la Commissione consultiva per i consumi;

D E C R E T A

Il prezzo massimo di base per la vendita del latte di vacca destinato al consumo diretto è stabilito per la provincia di Salerno in centesimi 37 al litro, reso nel luogo di produzione.

Le Giunte municipali fisseranno i prezzi di rivendita all' ingrosso e al minuto, secondo le consuetudini locali, nel limite insuperabile di centesimi 40 al litro.

Qualora entro il 25 corrente le giunte non avranno fissati i prezzi stessi, sarà provveduto di ufficio alla determinazione di essi.

Dalla Prefettura, o in caso di urgenza dal Sindaco, sarà disposto il sequestro e la vendita del latte, che il produttore o il dettagliante si rifiutino di vendere ai prezzi stabiliti in base al presente decreto.

I Sindaci della Provincia sono incaricati della immediata esecuzione.

Salerno, 14 ottobre 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

167. Prezzi massimi del solfato di rame. (D. P. 14 ottobre 1916 n. 4989).

Visto il decreto 15 settembre p. p. col quale il Ministero di Agricoltura di concerto con quello dell' Interno, nel fissare il prezzo massimo di base del solfato di rame in L. 140 al quintale, dispone che i Prefetti debbono determinare i criteri per la fissazione da parte dell'autorità comunale dei prezzi di rivendita;

Sentita la Commissione consultiva pei consumi;

DECRETA

Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso del solfato di rame di qualità e purezza indicate nel decreto sopra cennato è di L. 150 e quello di vendita al minuto di L. 155.

Le Giunte municipali, sentito il parere della Cassa Agraria o del rappresentante locale di essa o del Consorzio agrario determineranno, entro 15 giorni dalla data del presente decreto e dentro i limiti ora detti, i prezzi di rivendita.

Qualora le Giunte municipali non avranno fissati i prezzi entro il termine stabilito, sarà provveduto d'ufficio alla determinazione di essi.

I Sindaci della Provincia sono incaricati dell'immediata esecuzione del presente decreto.

Salerno, 14 ottobre 1916.

Il Prefetto — SPIRITO

168. Prezzo massimo del granturco. (D. M. A. 30 settembre 1916 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1916 n. 238).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

DI CONCERTO COI MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GUERRA

Visti il decreto Luogotenenziale 11 marzo 1916, n. 247; il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926 e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1100;

Uditi la Commissione centrale per gli approvvigionamenti ed il Comitato amministrativo della Commissione stessa;

D E C R E T A :

Art. 1.

Il prezzo massimo di base nelle contrattazioni di compravendita del granoturco è fissato in L. 29 (lire ventinove) per quintale netto e per merce al magazzino del detentore.

2. Per le consegne che si effettueranno a partire dal 1° dicembre in poi, si farà un'aggiunta di L. 0,10 per quintale e per mese o frazione di mese.

Art. 2.

Il prezzo di cui al precedente articolo si intende al netto di qualsiasi taxa per il granoturco che eventualmente si requisirà nel qual caso l'importo sarà prontamente pagato dalle Casse di commissariato militare.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto fino a nuova disposizione.

Roma, 30 settembre 1916.

I ministri

RAINERI — ORLANDO — MORRONE

169. **Prezzi massimi della segale, dell'orzo e dell'avena.** (D. M. A. 30 settembre 1916 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1916 n. 238).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

DI CONCERTO COI MINISTRI DELL'INTRRNO E DELLA GUERRA

Visti il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472; il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926 e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1100;

Uditi la Commissione centrale per gli approvvigionamenti e il Comitato amministrativo della Commissione stessa;

D E C R E T A :

Art. 1.

I prezzi massimi di base nelle contrattazioni di compravendita della segale, dell'orzo e dell'avena sono fissati nel modo seguente:

segale L. 30
orzo » 30
avena » 29

(per quintale netto e per merce al magazzino del detentore).

I prefetti, sentita la Commissione provinciale dei consumi, stabiliranno i prezzi delle mescolanze che si usano in alcune parti del Regno e di quei cereali non compresi nel presente e nei precedenti decreti.

Per le consegne che si effettueranno a partire dal 1° dicembre 1916 in poi, si farà un'aggiunta di L. 0,10 per quintale e per mese o frazione di mese.

Art. 2.

I prezzi di cui al precedente articolo, si intendono al netto di qualsiasi tassa per la segale, l'orzo e l'avena che eventualmente si requisiranno, nel qual caso l'importo sarà pagato prontamente dalle Casse di commissariato militare.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà effetto fino a nuova disposizione.

Roma, 30 settembre 1916.

I ministri

RAINERI — ORLANDO — MORRONE

b) **Circolari**

170. **Bolli elettorali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 ottobre 1916 n. 24474 diretta ai sindaci).

Il Ministero dell'Interno nello intento di assicurare il regolare funzionamento e il completo arredamento presso i comuni dei bolli elettorali, porta a conoscenza che i Comuni, nell'eventuale bisogno di accessori e quando non avessero modo o non preferissero di acquistarli sul luogo possono rivolgersi alla R.^a Zecca di Roma che è in grado di fornirli loro direttamente, in assegno o previo anticipo dell'importo da inviarsi insieme alla richiesta, ai seguenti prezzi:

Catenelle d'ottone	L.	1.75
Pinzetta	Id.	» 0.65
Zampone	Id.	» 0.85
Scopettino	Id.	» 0.25

Quanto alla boccettina d'inchiostro oleop, i Comuni dovranno provvedersene direttamente all'industria privata, avvertendo che per i più piccoli Comuni, nei quali ciò potrebbe presentare qualche difficoltà, sono stati presi accordi col Ministero delle Poste, perchè gli uffici postali locali siano autorizzati a fornire, nel caso di vo-

tazione politica, quella piccola quantità d'Inchiostro oleop che si riterrà sufficiente alle operazioni elettorali.

Il Prefetto — SPIRITO.

171. **Visto ai passaporti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 ottobre 1916 n. 1632 diretta ai Sindaci).

Per intelligenza comunico alla SS. LL. che d'ora innanzi soltanto gli uffici consolari Britannici in Genova, Torino, Milano, Napoli e Livorno, avranno facoltà di vistare i passaporti delle persone dirette nel Regno Unito e nei domini Britannici.

Il Prefetto — SPIRITO .

172. **Provvedimenti nei dazi consumo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 17 ottobre 1916 n. 25360 diretta ai Sindaci).

Con gli allegati B e C al Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090 (1) venne adottato un complesso di provvedimenti fiscali a favore dello Stato e dei Comuni, sui quali per incarico del Ministero richiamo l'attenzione delle SS. LL. e delle Amministrazioni comunali affinché provvedano per la retta applicazione dei provvedimenti medesimi.

Con l'articolo 1.º dell'allegato C è stato istituito a prò dello Stato, su tutte le voci della categoria delle bevande vinose ed alcoliche comprese nella tariffa annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908 n. 248, un addizionale al dazio consumo governativo nella misura di tre quarti del massimo della tariffa governativa summentovata.

Il successivo articolo 6 concede facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio un ulteriore addizionale sulle dette bevande nella misura di un quarto del massimo portato dalla tariffa governativa predetta.

E' però da avvertire che, mentre l'addizionale governativo si applica *de jure*, l'imposizione dell'addizionale comunale, essendo facoltativa, è subordinata alla preventiva deliberazione consigliare, da approvarsi dall'autorità tutoria.

Le altre disposizioni poi dello stesso allegato C sanciscono modalità di applicazione, di riscossione, e di versamento del tributo, in rapporto alle quali sono già state emanate speciali istruzioni dalla Intendenza di finanza, con la circolare n. 25660 (2) in data 1.º corrente diretta alle SS. LL. e che si trascrive in seguito alla presente.

(1) Inserito a pag. 274 di questo Bollettino 1916.

(2) V. pag. 332.

Solo rimane da avvertire che nei Comuni, che abbiano dato in appalto la riscossione dei dazi, anche l'addizionale comunale sulle bevande, pel principio stabilito nell'articolo 49 della legge daziaria, dovrà essere dato in riscossione all'appaltatore, il quale dovrà all'uopo essere retribuito con la medesima percentuale sul relativo provento (5 %) che gli viene corrisposta dallo Stato per la percezione dell'addizionale governativo,

Avuto riguardo all'altissimo scopo del nuovo tributo, e nello intento di ottenere la maggiore produttività di esso, questa Prefettura non mancherà di far uso di tutte le misure all'uopo necessarie, vigilando che i Comuni adempiano scrupolosamente ai propri doveri nella percezione del tributo in parola, e adottando provvedimenti di rigore a carico degli amministratori e dei funzionari negligenti, sia inviando appositi commissari a carico, a termini dell'articolo 216 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, sia applicando le penalità previste dagli articoli 45 e 53 della legge daziaria 7 maggio 1908 n. 248.

L'allegato B al citato decreto 31 agosto p. p., sotto il titolo di « provvedimenti a favore dei Comuni », contiene un complesso di disposizioni in materia daziaria, le quali sono principalmente dirette a rinforzare la compagine dei bilanci comunali e delle relative aziende daziarie.

L'articolo 1.º ha esteso fino al 31 dicembre 1917 la proroga dei canoni governativi di abbonamento coi Comuni per la riscossione del dazio consumo, consolidati pel decennio 1916-1915 con la legge 6 luglio 1905 n. 323; proroga che l'articolo 1.º del precedente decreto 31 ottobre 1915 n. 1549 aveva limitato al 31 dicembre 1916.

Tale disposizione importa l'obbligo nei Comuni di corrispondere integralmente alle scadenze mensili, sino alla detta epoca, le rate dei canoni governativi, nonchè il mantenimento dei Consorzi di Comuni aperti, costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895 n. 481, e conservati con la mentovata legge del 6 luglio 1905 n. 323.

Su questo argomento basta richiamare, per la esatta interpretazione della disposizione in esame, le circolari di questo Ministero n. 69 e 78 rispettivamente in data 16 novembre e 15 dicembre 1915.

Lo stesso articolo ha del pari prorogato pel 1916 e 1917 le agevolazioni a favore dei Comuni e degli appaltatori previste dagli articoli 4, 5, 6 del suddetto decreto 31 ottobre 1915 n. 1549, e quelle contenute nel successivo decreto 23 dicembre 1915 n. 1805, concernenti dilazioni a pagamento ai Comuni ed agli appal-

tatori e facilitazioni per il collocamento delle gestioni locali dei dazi.

Stante la chiarezza di questa disposizione, non occorrono speciali illustrazioni al riguardo.

Gli articoli 2, 8, 9 consentono nuovi o maggiori dazi a favore dei Comuni, e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 stabiliscono norme e modalità dirette specialmente ad impedire la produzione di considerevoli quantità di vinelli e secondi vini colle vinacce residue dalla pigiatura dell'uva o coll'allungamento con acqua di vini di alta gradazione alcoolica.

Quest' ultime, importando modificazioni alle norme generali della legge, sono entrate in vigore *de jure*, laddove quelle che concernono inasprimenti ai dazi comunali devono essere applicate in seguito a regolare deliberazione dei Consigli Comunali.

Occorre poi avvertire che nei Comuni chiusi la produzione interna del vinello, giusta il disposto degli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale in esame, è soggetta a dazio sia in confronto degli esercenti che dei privati, tanto se tale bevanda è ricavata dall'uva, quanto se estratta dalle vinacce, così se provenga da uve raccolte fuori cinta, come se derivi da uve prodotte nell'interno del Comune, ed indipendentemente dal dazio già soddisfatto sull'uva fresca.

Non di meno, nell'applicazione, i Comuni, di concerto con le Intendenze, possono, mediante abbonamenti concordati con criteri di larghezza, nelle misure e nei modi, ovviare alle difficoltà che derivino da consuetudini o da condizioni speciali dei singoli luoghi.

Tale dazio potrà anche esigersi al momento dell'introduzione dell'uva, in base alla quantità media di vinello che da un quintale di uva si può estrarre.

Per quegli importatori però che dichiareranno di non voler produrre vinello, dovrà prescindersi dalla tassazione di questo; ma in tale ipotesi essi dovranno precisare il luogo ed i locali in cui intendono trasportare le uve e le vinacce, affinchè gli uffici daziari possano sottoporre a vigilanza i locali stessi; a termini dell'articolo 7 del decreto su mentovato allegato B, facendo poi eseguire saltuarie verifiche dagli agenti, per appurare la veridicità o meno delle dichiarazioni dei contribuenti, ed accertare all'uopo le debite contravvenzioni a carico dei trasgressori.

Uguale norma valgono anche pel vinello ricavato dalle vinacce introdotte da altri Comuni (art. 5 alleg. B).

Ad evitare però il pericolo che le vinacce introdotte ed esistenti in cinta siano impiegate ripetutamente nella produzione di altro vinello, gli uffici daziari dovranno vigilare a che le stesse, in relazione al disposto dell'articolo 6 del citato decreto allegato

B, sostituito dall'articolo 7 del successivo decreto luogotenenziale 1.º corrente n. 1254 (1) siano distrutte entro il termine che sarà staailito da questa Prefettura, ed, ove siano destinate alla distillazione od alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali, dovranno assicurarsi della loro effettiva destinazione.

Giusta il già citato articolo 7 dovranno poi sottoporsi a particolare vigilanza degli agenti daziari i locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose, allo scopo di impedire l'annacquamento e l'adulterazione delle bevande stesse.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

173. Norme per l'applicazione dell'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcoliche. (Circolare dell'Intendenza di Finanza 1 ottobre 1916 n. 25669 diretta ai Sindaci).

L'aumento della quota governativa, stabilito nell'articolo primo del decreto 31 agosto 1916 in misura pari ai 314 dalle aliquote governative, concerne tutte le bevande vinose ed alcoliche, indicate nella tariffa annessa al Testo Unico di legge 7 maggio 1908 n. 248 ed ha carattere generale ed obbligatorio: colpisce cioè indistintamente tutte le voci comprese sotto il titolo « bevande », e quindi nei Comuni chiusi anche il mosto, l'uva fresca in quantità maggiore di due chilogrammi, e l'uva secca, e dev'essere applicato integralmente in tutti i Comuni del Regno, secondo la loro classe rispettiva, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni stessi abbiano in precedenza abolito e ridotto tutte o parte delle aliquote governative della categoria bevande.

I tre quarti delle aliquote da applicarsi devono essere sempre quelli della tariffa governativa annessa al Testo Unico 7 maggio 1908, n.º 248 e non quelli *abrogati* portati dal precedente Testo Unico 15 aprile 1897 n. 161, o indicati nelle singole tariffe dei Comuni,

Per la riscossione dell'addizionale occorre poi distinguere i Comuni chiusi da quelli aperti.

Nei primi la riscossione dell'addizionale sarà eseguita, come risulta dallo articolo 3 del decreto, con la medesima bolletta con cui viene percolato il dazio principale, facendo separata menzione nella bolletta stessa della somma percetta per il detto addizionale.

Per i dazi riscossi alla spicciolata si dovrà, di regola seguire eguale procedimento, e cioè sulle bollette rilasciate per bevande vinose ed alcoliche far cenno delle bevande stesse e delle quote

(1) V. pag. 321 di questo stesso Bollettino 1916.

riscosso per l'addizionale governativo. Però nei casi in cui l'applicazione di tale formalità sia difficile e possa recare intralcio al normale andamento del servizio daziario, le Intendenze potranno dispensare i Comuni e gli appaltatori dall'osservanza di essa, e potranno invece prendere accordi coi comuni e con gli appaltatori stessi per determinare, prudenzialmente, sul provento dei dazi riscossi alla spicciolata, la quota mensile da attribuirsi all'addizionale governativo sulle bevande.

Pei Comuni chiusi l'addizionale, sia per i vini che per i secondi vini, colpisce anche la produzione interna, ottenuta da esercenti o da privati, con uve introdotte in cinta o prodotte nel recinto daziario. Nelle suddette due ipotesi però ai Comuni, nei quali per consuetudine non si è finora riscosso il dazio principale sui vini e vinelli prodotti entro cinta, le Intendenze, per la riscossione dell'addizionale governativo, invece della esazione a rigore di tariffa, potranno consentire, specialmente in confronto dei privati, abbonamenti concordati con criteri di equanimità, nelle misure e nei modi più idonei per ovviare a quelle difficoltà pratiche che possano derivare da consuetudine o da condizioni speciali dei singoli luoghi.

Per gli esercizi di minuta vendita esistenti nella parte aperta dei Comuni chiusi e per le vendite ivi eseguiti al minuto da privati valgono le istruzioni in appresso indicate pei Comuni aperti.

Nei comuni aperti occorre distinguere gli esercizi di minuta vendita condotti a tariffa da quelli per abbonamento.

Per i primi la riscossione ha avuto inizio dal giorno 5 settembre; e perciò nulla può essere preteso per i generi introdotti negli esercizi precedentemente al detto giorno e per le relative rimanenze esistenti negli esercizi stessi, purchè in entrambe le ipotesi si tratti di generi regolarmente sdaziati e indicati nella bolletta di pagamento, rilasciata a norma dell'articolo 189 del regolamento generale 17 giugno 1909 n. 455.

Per gli esercizi condotti in abbonamento i Comuni o gli appaltatori debbono trasmettere alla Intendenza un elenco generale di tutte le convenzioni coi rispettivi canoni (durata del contratto, sua scadenza, nome e cognome del contribuente) e debbono a tale elenco unire anche le convenzioni originali per stabilire il proporzionale aumento di canone prescritto dall'articolo 2 del decreto 31 agosto p. p., il cui disposto importa implicitamente che tutte le convenzioni di abbonamento siano conservate in vigore sino alla scadenza in esse stabilita.

Anche per i nuovi contratti di abbonamento, stipulati dopo il 5 corrente, deve eseguirsi l'*invio preventivo* alla Intendenza dello

schema del contratto di abbonamento per determinare la quota di canone da assegnarsi all'addizionale governativo.

Tali adempimenti devono essere eseguiti in confronto degli abbonati singoli al dazio consumo, dei contratti collettivi, sia per classi di esercenti, sia per consorzi di esercenti per i contratti prorogati o rinnovati tacitamente: e ciò tanto per contratti che concernono le sole bevande, quando per quelli misti comprendenti cioè le bevande vinose ed alcoliche insieme con altri generi.

Si intende poi che anche nei comuni aperti la riscossione dell'addizionale governativo, tanto se eseguita a tariffa che per abbonamento, deve farsi con la *medesima bolletta* con cui esige il dazio o il canone principale, facendosi in essa *speciale menzione* della somma introitata in conto dell'addizionale medesimo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese i Comuni e gli appaltatori devono rassegnare all'Intendenza, per l'approvazione, il conto mensile degli introiti conseguiti per l'addizionale governativo, contenente:

1.° l'elenco analitico delle bollette emesse per la riscossione effettuata a tariffa, con la indicazione del numero di ciascuna bolletta, dei quantitativi dei generi sdaziati e della somma riscossa in conto dell'addizionale governativo, col relativo riassunto;

2.° la somma complessivamente introitata per la spicciolata nei Comuni chiusi.

3.° le riscossioni per abbonamento con la indicazione del nome e cognome dei contribuenti e della somma riscossa da ciascuno di essi.

L'Intendenza esaminerà il conto con tutta diligenza, rivedendo le cifre in esso esposte ed assicurandosi della loro esattezza, e riconoscendolo regolare lo approva con la frase: Visto, si approva per la somma di L. _____, distinguendo la somma netta da versarsi alla Sezione di Tesoreria Provinciale da quella corrispondente al 5 per cento del provento totale, che sarà tenuta dai Comuni e dagli appaltatori a titolo di rimborso delle spese di gestione.

Indi provvederà alla notifica in via amministrativa, ai Comuni ed agli appaltatori, della suddetta liquidazione.

I Comuni Capoluoghi di provincia ed i rispettivi appaltatori dovranno effettuare il versamento delle somme riscosse *direttamente* nella Sezione di Tesoreria provinciale, entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto luogotenenziale su mentovato; tutti gli altri Comuni ed appaltatori potranno invece, entro lo stesso termine, avvalersi per tali versamenti nel vaglia postale gratuito di servizio diretto alla Sezione di Tesoreria provinciale, secondo l'auto-

rizzazione all'nopo già impartita dal Ministero delle Poste ai dipendenti uffici postali.

Se per la prima rata in scadenza (ottobre), l'Intendenza non avrà ancora determinato la variazione da apportarsi ai canoni di abbonamento, la stessa avrà effetto per il mese successivo (novembre), in cui si verseranno le quote precedenti. Analogamente si procederà nei casi di eventuali ulteriori ritardi.

I versamenti dovranno essere fatti con imputazione al Capitolo 56 bis Capo II del bilancio Entrata.

In caso di mora da parte dei Comuni o degli appaltatori, al versamento delle somme riscosse, sarà dovuto sulle stesse l'interesse del 5^o‰. Tali somme coi relativi interessi saranno recuperate con le norme previste dallo articolo 26 del Testo Unico di legge 7 maggio 1908 n. 248; ed ove occorra, anche mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori, giusta l'articolo 51 del detto Testo Unico.

Le quote non esatte dai contribuenti saranno dalle Intendenze addebitate ai Comuni ed agli appaltatori, per la responsabilità che loro incombe sia in dipendenza dell'obbligo della riscossione, stabilito dall'art. 3 del decreto luogotenenziale su citato, sia come corrispettivo della percentuale 5^o‰ assegnata a titolo di rimborso di spese di gestione, la quale, come si è accennato, deve andare a carico dello Stato, e non dei contribuenti.

Si ritiene intanto opportuno avvertire che l'Intendenza spiegherà la più energica ed oculata vigilanza per la efficace tutela dei diritti erariali, e per la riscossione integrale dell'addizionale di che trattasi avvalendosi di tutti quei mezzi, che riterrà di effetto più immediato e sicuro.

In caso di rilevate discrepanze e di irregolarità, sarà provveduto a carico dei funzionari e degli appaltatori responsabili, coll'applicazione di un'ammenda da L. 20 a L. 200, a norma degli articoli 45 e 53 della legge daziaria e 255 del relativo regolamento generale su citati.

Data l'alta finalità del nuovo tributo, di concorrere alle spese della guerra, il Ministero confida che le Amministrazioni comunali, gli appaltatori e il dipendente personale porranno ogni cura e diligenza nella percezione che ad essi è stata affidata, e corrisponderanno pienamente alla fiducia che con tale incarico è stata in essi riposta; e mentre si riserva di concedere adeguati premi a coloro che si saranno maggiormente distinti per operosità e zelo, non mancherà di agire energicamente contro gli amministratori ed i funzionari che si rendessero colpevoli di negligenza o di trascurata gestione.

174. **Consorzio Laziale di assistenza ai lavoratori. Assistenza alle famiglie dei richiamati per le pensioni di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 17 ottobre 1916 n. 4960 diretta ai Sindaci).

Il Consorzio Laziale di assistenza ai lavoratori, fondato in Roma nel 1913 col concorso degli Enti locali e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ha costituito un'apposita Sezione presieduta dall'On.le Prof. Luigi Rava, per l'assistenza gratuita a favore di tutti gli aventi diritto alla pensione di guerra.

L'opera di tale Sezione, estesa a tutto il Regno, consiste principalmente:

a) nell'esaminare, prima che siano presentate, le domande di sussidio, di acconti, di pensioni allo scopo di assicurare la completa regolarità;

b) nel sollecitare presso gli uffici competenti la trattazione delle domande;

c) nel risolvere i quesiti legali relativi ai numerosi casi dubbi che si presenteranno;

d) nel compilare eventualmente ricorsi contro le decisioni della Corte dei Conti che si ritenessero errate o insufficienti e nel sostenere tali ricorsi con memorie e discussioni aventi le sezioni riunite.

Poichè, segnatamente nei piccoli centri, molti congiunti di caduti in guerra si trovano nella dolorosa condizione di non trovare chi disinteressatamente o competentemente li istruisca e provveda alle pratiche inerenti alla liquidazione della pensione, e l'opera del Comitato anzidetto è appunto intesa ad ovviare a tale inconveniente ed a prestare gratuitamente la sua assistenza a tutti coloro che ne lo richiedessero, prego la S. V. di provvedere nel modo che crederà più efficace a rendere notori e pubblici l'istituzione predetta e gli scopi altamente lodevoli che essa si propone.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO.

Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo numero il Regolamento per gli orfani di guerra.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Rocccadaspide — Cong. carità, aggiudicazione fondo Finocchito, autorizzazione all'on. Giuliani per rilascio di quietanza, approva.

Acerno — Arciconf. Morte ed Orazione, prelevamento della riserva per riscaldamento locali, approva.

id. — Cong. carità, donazione effetti cambiari, inversione acquisto R.^a P.^a, approva.

Bracigliano — Legato De Falco, prelevamento fondo riserva, prende atto.

Salerno — Ospedale Ruggi e S. Giovanni, nuovo ospedale, padiglione delle malattie infettive e della necroscopia, approva.

Salerno — Casa Annunziata ed Ospedale S. Giovanni di Dio, storno fondi e prelevamento riserva, prende atto.

Conca Marini — Cong. carità, compenso al segretario per lavori straordinari, prelevamento della riserva, ordinanza.

Piaggine Soprane — Congrega di carità, modifica organica, ordinanza.

Montecorvino Pugliano — Cong. carità, modificazioni bilancio 1915, approva.

Camerota — id. id. approva.

id. — Legato S. Severo id. approva.

id. — Cassa agraria id. approva.

id. — O. P. riunite id. approva.

Ortodonico — Cong. Rosario di Montecorice, approva.

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza 11 e 12 ottobre 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Corbara — Istanza contro Bandini per emissione mandato ufficio, ordinanza.

Pagani — Regolamento polizia urbana, approva.

Pollica — Modifica tariffa tassa bestiame, approva.

Acerno — Alienazione titolo D. P. e svincolo deposito, approva.

Angri — Modifica regolamento occupazione suolo, approva.

Ricigliano — Aliquota tassa focatico 1917, approva.

Petina — Tariffa tassa bestiame 1916, approva.

Tegiano — Illuminazione pubblica, approva.

Sassano — Regolamento tassa domestici, approva.

Nocera Superiore — Contributo annuo L. 50 alla Cattedra ambulante Agricoltura, approva.

Sapri — Servizio pubblico illuminazione elettrica, approva.

Stella Cilento — Vendita derrate fondi Comunale, approva.

Campagna — Mutuo di L. 35000 con la Cassa, approva.

Salerno — Sussidio L. 100 al Comitato pro mutilati, approva.

id. — Spesa L. 300 per pubblica beneficenza, approva.

Roccagloriosa — Istituzione di una seconda corsa postale, ordinanza.

Padula — Tariffa daziaria, approva.

Ricigliano — Concessione servizio pubblica illuminazione, approva.

Salerno — Bilancio 1916, sovrimposta, approva, autorizzando la sovrimposta.

Amalfi — Prelevamento di L. 8000 per funzionamento tesoreria comunale, ordinanza.

Rutino — Gestione dell'esattoria, parere favorevole.

Ruccadaspide — Affrancazione canoni enfiteutici, approva.

Merc. Sanseverino — Regolamento guardie campestri, approva.

Sala Consilina — Regolamento organico impiegati, approva con modifiche.

Cetara — Mutuo L. 30000 per pagamento lavori Ditta Di Filippo, approva.

S. Mauro la Bruca — Capitolato condotta medica, approva.

Montecorvino Rovella — Addizionale dazio bevande vinose, approva.

Caggiano — Alienazione di un titolo di rendita, ordinanza.

Capaceio — Bilancio 1916, approva.

S. Giovanni a Piro — Accettazione mutuo L. 55000 con la Cassa DD. PP., approva.

Ordina la compilazione d'ufficio dei ruoli di tasse comunali non pervenuti e provvede su vari reclami avverso la tassa di esercizi e rivendite.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Casalbuono — 7 novembre 1916 in Prefettura asta per la vendita del bosco « Mangarrone » del Comune di Casalbuono. Base d'asta L., 8090.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. OTTO, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

175. *Regolamento per l'applicazione delle norme vigenti per l'assistenza degli orfani di guerra.* (D. L. 27 agosto 1916).
176. *Riduzione dell'illuminazione pubblica.* (D. L. 14 ottobre 1916).
177. *Istituzione d'una commissione d'appello per l'esame dei ricorsi circa la concessione dei sussidi militari.* (D. L. 26 ottobre 1916).

b) Circolari

178. *Contributo straordinario per l'Assistenza Civile.* (T. E. M. I. 17 ottobre 1916).
179. *Provvedimenti eccezionali a favore dei militari.* (C. P. 30 ottobre 1916).
180. *Rivisite agli operai riformati ed occupati nei lavori militari in zona di guerra.* (C. P. 30 ottobre 1916).
181. *Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.* (C. P. 7 novembre 1916).
182. *Staziamento di selvaggine in tempo di caccia vietata.* (C. P. 8 novembre 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Prov. di Beneficenza.

COPERTINA

Comunicazioni — Pubblicazioni.

COMUNICAZIONI

Per gli orfani dei contadini morti in guerra

Il 9 corrente — nella sala del Consiglio provinciale — alla presenza delle più spiccate personalità della Provincia, convocate, con larghezza di criteri, dall' Illustrissimo signor Prefetto, è stato solennemente costituito il Patronato degli orfani dei contadini caduti in guerra per la Provincia di Salerno, istituzione che costituisce un'alta benemeranza del Governo Nazionale e che, integra le provvidenze a favore degli orfani di guerra in genere.

Dopo una lucidissima esposizione del signor Prefetto, Comm. Spirito, sulla sapiente organizzazione attuata in ordine ai soccorsi per l'Infanzia abbandonata e sulle disposizioni emanate per gli orfani di guerra, esposizione coronata da un alato, acclamatissimo, inno al Re, che primo pensò alla necessità dei patronati pei figli degli agricoltori, e all' Esercito, parlò il prof. Mario Casalini, segretario generale dell'Opera nazionale per gli orfani dei contadini caduti in guerra.

Egli disse eloquentemente e, con la fede dell'apostolo, delle nobilissime finalità dell' istituzione. Prese, poi, la parola il Prof. Cravino, Direttore della Cattreda Ambulante di Agricoltura che chiuse il suo dire affermando che la Provincia di Salerno risponderà nobilmente, come sempre, all'appello. Fu, infine, votato, per acclamazione, il seguente ordine del giorno che riassume lo scopo della riunione e l'azione da svolgere:

« I convenuti dichiararono costituito il Patronato provinciale per gli orfani dei contadini ed affidano ad una Commissione, da eleggersi dal Prefetto insieme col Presidente della Deputazione Provinciale, del Consiglio Provinciale e col Sindaco del Comune Capoluogo, l'incarico di approvare lo Statuto, chiedere l'erezione in ente giuridico del Patronato ed iniziare la raccolta delle adesioni ».

Per deliberazione unanime dei convenuti fu inoltre, determinato di inviare, affidandone l'incarico al signor Prefetto, voti di plauso e di ringraziamento a S. M. il Re, a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. E. il Ministro dell' Interno, del-

Parte I.

a) Leggi e decreti

175. Regolamento per l'applicazione delle norme vigenti per l'assistenza degli orfani di guerra. (D. L. 27 agosto 1916 n. 1251 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968; (1)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco descritto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, deve comprendere non soltanto gli orfani, per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui all'art. 3 del decreto stesso, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà risultino morti in dipendenza dello stato di guerra.

Nei casi dubbi il comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Ministero dell'Interno, uditi, ove occorra, i ministeri della guerra e della marina, decide inappellabilmente le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo, la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli

(1) Pubblicato a pag. 262.

orfani di guerra e provvede affinché la condizione di orfano di guerra, agli effetti del citato decreto Luogotenenziale, sia stabilita con eguali criteri in tutte le Provincie..

Art. 2.

Le successive variazioni dell'elenco degli orfani di guerra o delle indicazioni richieste dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1946, n. 968, devono essere dal sindaco comunicate alla Congregazione di carità, al Comitato provinciale e al pretore del mandamento nel termine di giorni tre dalla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, ovvero dall'acquistata cognizione del fatto che dà luogo alla variazione.

I pretori, sulle verifiche dei registri dello stato civile, debbono diligentemente accertare se per tutti gli orfani di guerra siansi fatte le prescritte comunicazioni e denunziare al Comitato provinciale le eventuali omissioni.

Nel caso di ripetute trasgressioni dell'obbligo stabilito dal primo comma, il prefetto provvede a norma dell'art. 159 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 3.

Il competente ufficio della Corte dei conti comunica mensilmente al Comitato di ciascuna provincia l'elenco delle pensioni privilegiate di guerra liquidate a favore di orfani o di vedove con prole.

Art. 4.

Il giudice delle tutele, che deve far parte del Comitato provinciale, è quello del Tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia o che la giurisdizione sul medesimo.

Art. 5.

Non possono far parte del Comitato provinciale, o ne decadono, le persone contemplate dall'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e coloro che in rapporto agli enti ed istituti indicati nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 (nn. 2 e 4) della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1905, n. 12.

Nessuno dei componenti elettivi può far parte di più di un Comitato provinciale.

Il componente elettivo, che non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata, in ogni caso, dal comitato provinciale, sentito l'interessato.

Alla sostituzione dei componenti elettivi decaduti, morti a dimissionari deve provvedersi nel più breve termine dalla data della vacanza.

Art. 6.

Il Comitato provinciale delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 13 (secondo e terzo comma), 20 e 22 del regolamento approvato con Regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

Il Comitato è assistito da un segretario designato dal prefetto fra gli impiegati della prefettura.

Il segretario riceve le istanze, i ricorsi, i documenti da presentarsi al Comitato; ne segue la registrazione e ne rilascia ricevuta, quando sia richiesta; assiste alle sedute della Commissione e ne redige i verbali; adempie alle altre attribuzioni spettanti alla segreteria per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, e del presente regolamento o che siano ad essa affidate dal regolamento interno del Comitato.

Il segretario, oltre gli altri registri ed elenchi necessari al regolare andamento del servizio, deve tenere al corrente l'elenco di tutti gli orfani di guerra della provincia, distinto per comuni, con le indicazioni relative alla condizione giuridica ed economica di ciascuno ed all'ente o istituto al quale ne sia stata affidata la vigilanza ed, eventualmente, la temporanea tutela.

Art. 7.

Anche l'accertamento della maternità naturale, agli effetti degli articoli 1 e 8 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, può essere fatta, d'ufficio, dal giudice delle tutele, quando una donna sia morta in dipendenza dello stato di guerra lasciando prole naturale non riconosciuta.

Di ogni accertamento di filiazione naturale, il giudice delle tutele dà comunicazione al Comitato provinciale, per la iscrizione dell'orfano nell'elenco di cui all'articolo precedente, e per la eventuale designazione dell'ente od Istituto che debba esercitare la vigilanza sull'orfano stesso.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 170 del codice civile quando si verifichi una delle ipotesi contemplate dall'art. 193 del codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti del genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 8.

La vigilanza sugli orfani di guerra può essere affidata dal Comitato provinciale ad uno o più degli enti pubblici, Comitati ed Istituti indicati nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968.

L'Amministrazione dell'ente, Comitato o Istituto, deve riferire mensilmente al Comitato provinciale sull'opera spiegata nei riguardi degli orfani affidati alla sua vigilanza. Essa deve confermare la sua azione alle disposizioni di massima che siano emanate dal Comitato provinciale e alle prescrizioni speciali che questo reputi conveniente di dare in rapporto a singoli orfani.

Contro il provvedimento del Comitato provinciale, che affida o toglie ad un ente, Comitato o Istituto la vigilanza sugli orfani di guerra non è ammesso alcun gravame.

Art. 9.

Sono applicabili alla Commissione comunale di vigilanza le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Quando, per ragioni di necessità, occorra assumere temporaneamente la tutela di un orfano di guerra, il Comitato provinciale, ove non creda di affidarne l'incarico ad uno degli enti, Comitati o Istituti o alla Commissione comunale di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, la esercita direttamente nel modo previsto dall'art. 262 del codice civile.

A cura del giudice delle tutele competente si deve provvedere, nel più breve termine, alla costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e alla nomina del tutore secondo le forme e le norme del diritto comune, salvo il disposto dell'art. 9 del citato decreto Luogotenenziale.

Art. 11.

Gli ispettori nominati dalla Congregazione di carità o da altro Istituto incaricato di vigilare sugli orfani di guerra ovvero

dalla Commissione comunale di vigilanza, ai sensi dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, devono essere approvati dal Comitato di vigilanza. Questo può anche affidare a persone di sua fiducia l'incarico d'investigare e riferire sulle condizioni degli orfani.

Le investigazioni degli ispettori, esclusa ogni indiscreta ingerenza nel libero esercizio della patria potestà o delle funzioni dei tutori, debbono mirare principalmente ad accettare se per il mantenimento degli orfani sia necessario soccorrere le famiglie; se siano osservate le disposizioni in vigore sull'obbligo della istruzione, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul divieto della mendicizia, sul divieto d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, e simili; se sia indispensabile il ricovero delle orfane in qualche Istituto.

I sindaci, i presidenti di Congregazioni di carità e di patronati scolastici, ancorchè non investiti della vigilanza sugli orfani di guerra, i direttori di scuole, gli ispettori scolastici e gli ispettori dell'industria e del lavoro debbono informare il Comitato provinciale di tutti i fatti, venuti a loro conoscenza che possano rendere accessorio l'intervento immediato di esso.

Nei casi di urgenza il prefetto provvede per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, riferendone al Comitato provinciale nella sua prima adunanza.

Art. 12.

Gli enti pubblici, i Comitati, gl'Istituti devono dare immediata notizia al Comitato provinciale di ogni assegnazione di sussidi continuativi, borse di studio, posti gratuiti, che abbiano fatto a pro' di orfani di guerra.

Quando si palesi indispensabile il ricovero di un orfano di guerra, il Comitato provinciale provvede direttamente o per mezzo dell'ente, Comitato o Istituto incaricato della vigilanza, al collocamento in un Istituto adatto tenuto conto delle condizioni economiche dell'orfano e della posizione sociale del genitore defunto.

Le istituzioni pubbliche della Provincia, aventi per iscopo il mantenimento, l'istruzione o l'educazione di minorenni, quando abbiano posti disponibili, non possono rifiutarsi di accogliere gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale, ancorchè non appartengano al territorio entro cui l'Istituto, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa.

Art. 13.

Sono demandate al Comitato Provinciale, nei riguardi degli orfani della guerra, le attribuzioni conferite alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica dagli articoli 5 (lettera *e*), 6 (lettera *f* e *g*) della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Sono applicabili, in tali casi, le disposizioni dell'art. 18 della citata legge e degli articoli 49 a 54 e 61 del regolamento approvato col R. decreto 1. gennaio 1905, n. 12.

Art. 14.

Il Comitato provinciale amministra e ripartisce fra gli istituti che provvedono all'assistenza degli orfani di guerra le somme che siano ad esso direttamente affidate per essere erogate a vantaggio degli orfani della intera Provincia e quelle genericamente enlarge a favore degli orfani di guerra quando non sia il caso di provvedere o finchè non sia provveduto alla costituzione di un ente morale.

Di tali somme, come dei sussidi che siano accordati in base all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, le amministrazioni dei detti Istituti devono rendere un conto speciale entro tre mesi dal pagamento. In caso di ritardo provvede il Consiglio di prefettura, a norma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Lo stesso Consiglio esamina i detti conti entro un mese dalla presentazione di essi e comunica i risultati del suo esame al Comitato provinciale.

Art. 15.

L'assegnazione di sussidi temporanei agli Istituti per gli orfani di guerra, ai termini dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, è fatta trimestralmente dal Ministero dell'Interno in base alle domande degli istituti medesimi, munite del parere favorevole del Comitato provinciale.

Il parere dev'essere motivato e deve indicare per ciascun Istituto, le risorse di cui dispone, il prevedibile fabbisogno per un trimestre, il numero degli orfani di guerra alla cui assistenza provvede, la composizione delle famiglie dei detti orfani, le loro condizioni economiche e la pensione di cui sono provvisti.

L'assegnazione è fatta in guisa da uguagliare, in quanto sia possibile, tenuto conto degli elementi anzidetti, i mezzi occorrenti nelle diverse provincie per l'assistenza degli orfani di guerra bisognosi.

Art. 16.

Il Comitato provinciale promuove dalle autorità competenti, secondo le norme in vigore ogni provvedimento necessario ad assicurare da parte degli enti, Comitati ed Istituti; che esercitano l'assistenza degli orfani o sono incaricati della vigilanza a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, lo adempimento rigoroso delle disposizioni del citato decreto Luogotenenziale e del presente regolamento.

Il Comitato provinciale dipende dal Ministero dell'Interno e ne esegue le istruzioni.

Esso deve dirigere, ogni trimestre, al Ministero dell'interno una relazione riassuntiva dell'azione sua e gli enti, Comitati e Istituti incaricati della vigilanza sugli orfani di guerra. Tale relazione dev'essere corredata delle notizie relative al numero degli orfani, al modo come sono stati assistiti ed ai mezzi impiegati.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI —
CARCANO — MORRONE — CORSI —
RUFFINI — RAINERI — DE NAVA.

176. **Riduzione dell'illuminazione pubblica.** (D. L. 19 ottobre 1916 n. 1405 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre n. 255).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc,

In virtù ecc.

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103 ed il regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1904, n. 108 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

Veduto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 28; (1)

(1) Pubblicato a pag. 49.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, dei Lavori Pubblici e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La illuminazione pubblica, con qualsiasi mezzo attivata, deve essere in tutti Comuni del Regno ridotta alla metà dell'attuale, o, se già colpita dal decreto 16 gennaio 1916 n. 28, alla metà di quella anteriore all'applicazione del detto decreto, dall'ora di accensione fino alle ore 22 e 30 minuti ed alla quarta parte da quest'ora fino a quella di spegnimento.

Quando la illuminazione pubblica sia in parte attivata con energia idroelettrica e in parte con gas, o con combustibili liquidi o con energia elettrica prodotta mediante motori termici, le riduzioni di cui sopra devono effettuarsi diminuendo a preferenza o anche sopprimendo per intero, quando ciò sia possibile, la seconda parte del servizio innanzi di passare alla diminuzione della prima.

In relazione ai precedenti comma, le Amministrazioni comunali possono ridurre il numero o la potenza delle lampade o il numero delle ore di illuminazione, distribuendo questa nel modo che riterranno più conveniente, purchè in complesso le riduzioni raggiungano quelle stabilite dal primo comma e purchè per il primo dei periodi ivi indicati non si abbia, in alcun caso, nel Comune una illuminazione superiore alla metà.

I Prefetti, sentito l'Ufficio del Genio Civile e le ditte esercenti, provvederanno affinchè la energia idroelettrica, resa disponibile per effetto delle riduzioni anzidette, sia possibilmente utilizzata, anche fuori del Comune o della Provincia, per diminuire ulteriormente od anche sopprimere l'impiego dei gas, e dei combustibili liquidi o dell'energia elettrica prodotta mediante motori tecnici, ovvero per riscaldamento, forza motrice od altri scopi industriali;

Art. 2. — Il canone dovuto per il servizio, sia questo concesso in appalto o esercitato direttamente dal Comune, con azienda speciale municipalizzata, sarà commisurata ad ore e ridotto alla metà per il primo e ad un quarto per il secondo dei periodi indicati nel precedente articolo.

Il canone così ridotto sarà aumentato di un decimo di quello inizialmente convenuto, a tacitazione di altro qualsiasi diritto del concessionario.

Uguale corrispettivo è dovuto alle aziende speciali.

L'onere degli interessi di cui alla lettera F dell'art. 63 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108 sarà scemato in proporzione del capitale fruttifero.

AGLI ABBONATI

Il **Bollettino Amministrativo** col 1917 entra nel quarto anno di vita, confortato dall'incoraggiamento di enti e privati.

Il **Bollettino** continuerà nel 1917 la pubblicazione di tutti i decreti luogotenenziali, delle circolari, delle istruzioni emanate dai diversi Ministeri, dalla Prefettura e dagli altri uffici provinciali e nella parte seconda pubblicherà studi e commenti di leggi e di regolamenti, modelli e tipi di regolamenti, di deliberazioni, di conti, con lo scopo di agevolare il compito di tutte le Amministrazioni locali.

La parte terza sarà, come pel passato, riservata ai resoconti delle adunanze dei vari consessi amministrativi della Provincia e in copertina saranno pubblicati gratuitamente gli avvisi di concorso, le aste, ecc. fatte negl'interessi delle Amministrazioni abbonate.

Causa il rincaro enorme della carta il prezzo di abbonamento pel 1917 è di lire **nove** e centesimi **dieci**, comprese le tasse di quietanze.

E poichè il **Bollettino** vive del contributo dei suoi associati si pregano gli abbonati di spedire il prezzo dell'abbonamento non più tardi di febbraio 1917.

Salerno, novembre 1916.

LA DIREZIONE

Nel volgente anno 1916 furono pubblicati nei Bollettino Amministrativo:

Nel n. 2: *Regolamento per l'Assistenza all'infanzia nella Provincia di Salerno.*

Nel n. 3: *Schema di deliberazione che apporta modifiche al bilancio 1915 delle Opere Pie,* del Rag. G. MARRA.

Nel n. 4: *Opere Pie. Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni* del D.r C. PACE.

Nel n. 5: *Emolumenti negli atti d'incanto delle istituzioni pubbliche di beneficenza* del Cav. G. D'ALESSIO.

Nel n. 8: *Rendiconto dei sussidi erogati a favore dell'infanzia, in conformità delle disposizioni contenute del Regolamento 17 gennaio 1916* del Rag. G. MARRA.

Nel n. 9: *Esercizio del potere di vigilanza sulle istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi* — Sentenza 29 gennaio 1916 della Corte di Cassazione.

Nel n. 16: *Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. § III, Il giornale di cassa* del Rag. G. MARRA.

Nei n. 17 e 19: *Contributo del centesimo di guerra. Elenco delle massime.*

Nel n. 21: *Provvedimenti per l'infanzia. Doti* — Applicazione del D. L. 15 giugno 1915, n. 873.

e fra i decreti luogotenenziali e le circolari più importanti:

Nel n. 1: *Semplificazioni di alcuni servizi delle Opere Pie.*

Nel n. 2: *Disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.*

Nel n. 6: *Provvedimenti eccezionali per regolare la produzione e la distribuzione delle forze idrauliche.*

Nel n. 12: *Provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private.*

Nel n. 12 e 20: *Provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo.*

Nei n. 14: *Norme per l'applicazione del contributo di guerra.*

Nel n. 15: *Documentazione delle domande per le pensioni di guerra.*

Nel n. 17: *Provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo.*

Nel n. 17: *Disposizioni a favore degli orfani di guerra.*

Nel n. 11 e 18: *Provvedimenti finanziari.*

Nel n. 21: *Circolari sul dazio consumo.*

Nel n. 22: *Regolamento per gli orfani di guerra.*

Nel 1917 il « Bollettino » continuerà la pubblicazione di studi pratici ed utili, per le Amministr. comunali, opere pie, esattori ecc.

Art. 3. — Nei Comuni, dove per divieto speciale la riduzione della illuminazione, con qualunque mezzo prodotta, sia minore di quella stabilita dal presente decreto, dovrà essere portato a tale proporzione.

Il canone da corrisponderci al concessionario sarà commisurato al servizio effettivamente prestato, ma non potrà eccedere quello determinato a norma dei due primi comma dell'art. 2.

Qualora la illuminazione sia stata interamente sospesa per effetto di speciale divieto, al concessionario verrà corrisposto a tacitazione di ogni suo diritto, soltanto un decimo del canone convenuto.

Rimangono ferme le disposizioni dell'ultima comma dell'art. 1.º e quelle degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 28.

Ogni altra disposizione del decreto stesso è abrogata.

Il presente decreto avrà vigore dal 1º novembre 1916.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 19 ottobre 1916.

TOMMASO DI SAVOIA

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI
MORRONE — BONOMI — DE NAVA

177. Istituzione d'una Commissione d'appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi. (D. L. 26 ottobre 1916 n. 1419 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1916 n. 256).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, che regola le concessioni di soccorsi giornalieri ai congiunti bisognosi dei militari trattenuti o richiamati alle armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una Commissione di appello competente a decidere sui ricorsi che siano presentati nell'interesse delle famiglie o dello Stato contro i deliberati delle Commissioni comunali sulle domande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi.

La Commissione si compone:

- del prefetto o del vice prefetto, che la presiede;
- del comandante locale del presidio, o di un suo delegato;
- dell'intendente di finanza, o da chi ne fa le veci;
- del presidente del Consiglio provinciale, o di un suo delegato;
- di un delegato della Commissione provinciale di beneficenza, scelto da essa fra i suoi membri elettivi.

Il presidente nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Art. 2.

Con altro decreto saranno stabilite le norme procedurali per i ricorsi indicati nell'articolo precedente.

E' abrogata ogni altra disposizione concernente ricorsi contro i deliberati delle Commissioni comunali di cui all'art. 1.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MORRONE —

CORSI — CARCANO.

b) Circolari

178. **Contributo straordinario per l'Assistenza Civile.** (Telegramma espresso 17 ottobre 1916 n. 16600-15 del Ministero dell'interno diretto ai Prefetti).

Per chiarire dubbi circa applicazione Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 alleg. A, concernente contributi straordinario per Assistenza Civile avverto:

1.° che, per l'art. 5, Prefetti, tenuto conto condizioni locali, hanno facoltà affidare erogazione contributo sia alle Commissioni Comunali, sia ai Comitati o Associazioni per Assistenza Civile, che stati riconosciuti a norma Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915 N. 1142 (1) e che abbiano fatto buona prova;

2.° che, nei comuni dove sia accertato bisogno imposizione contributo, rispettivi consigli devono essere invitati deliberare subito, senz'attendere termine massimo 31 dicembre stabilito dall'art. 1 Decreto 31 agosto 1916;

3.° che obblighi regolarmente assunti da oblatori verso Comitati riconosciuti a norma citato Decreto 25 luglio 1915 non devono intendersi in alcun modo novati dal Decreto 31 agosto 1916, per il quale sono ammesse a compensazione o diminuzione contributo soltanto somme che contribuenti provino avere già versate;

4.° che, infine, suddetti Comitati—essendo autorizzati a compiere tutti i negozi giuridici necessari pel conseguimento del loro fine e a stare in giudizio per azioni che ne conseguono—possono valersi, per riscossioni loro entrate, della procedura privilegiata stabilita dalla legge (Testo unico) 14 aprile 1910 N. 639 per riscossione entrate patrimoniali Stato, Comuni e Istituzioni Pubbliche di Beneficenza.

Vogliano le SS. LL. comunicare subito quanto precede ai Sindaci ed ai Comitati o Associazioni per l'Assistenza Civile e segnare intanto ricevuta presente circolare.

Il Ministro — ORLANDO

(1) Vedi pag. 225 Bollettino Amministrativo 1915.

179. **Provvedimenti eccezionali a favore dei militari.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 ottobre 1916 n. 198 diretta ai Sindaci).

Richiamo, per l'esatta osservanza, le disposizioni impartite dal Ministero della Guerra con la circolare 1.º settembre 1916 num. 542, avvertendo che da un lato non devono mancare i benefici che da essa devono derivare, a tutela d'importanti esigenze sociali, e dall'altro che non debbesi assolutamente dar luogo a concessioni illegittime, con ingiustificate larghezze d'interpretazione, o con negligenze od omissioni, tutte a danno delle esigenze militari.

Il Prefetto — SPIRITO

180. **Rivisite agli operai riformati e occupati sui lavori militari in zona di guerra delle classi 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 ottobre 1916 n. 223 diretta ai Sindaci)

Gli operai borghesi appartenenti alle classi dal 1876 al 1881, già riformati e soggetti a rivisita per disposizione del Decreto Luogotenenziale del 1 ottobre 1916 n. 1239, che si trovino o che verranno avviati ai lavori militari in zona di guerra, 'saranno visitati nei cantieri di lavoro da apposite Commissioni nominate dai Comandi d'Armata o presso i più prossimi consigli di leva, che fungeranno all'uopo da consigli di leva delegati, negli ultimi giorni di novembre e nella prima decade di dicembre.

Allo scopo di facilitare il compito delle predette Commissioni e dei Consigli di leva delegati; si prega pure di curare, nel miglior modo, l'invio dei precetti personali dei visitandi che si trovino già al lavoro e di munire tutti gli operai partenti dei precetti stessi.

I precetti personali per gli operai già occupati ai lavori potranno essere inviati direttamente ai Comandi o alle Direzioni del Genio, con le indicazioni per il recapito, quando le SS. LL. abbiano modo di conoscere per mezzo dei parenti o in altra guisa, l'indirizzo degli operai, oppure al Segretario Generale per gli af-

fari civili presso il Comando Supremo del R. Esercito con l'indicazione della squadra di cui fa parte l'operaio, del Cantiere o della Direzione dei lavori, o per lo meno della data di partenza e del numero del telegramma col quale il Segretario Generale disponeva la partenza della squadra rispettiva.

Il Prefetto — SPIRITO

181. **Protezione ed assistenza degli orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 7 novembre 1916 n. 27638 diretta ai Sindaci).

Nel presente fascicolo del Bollettino è inserito il decreto Luogotenenziale 27 agosto p. p. n. 1251, (1) che stabilisce le norme per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 6 agosto p. p. n. 964 relativo alla assistenza degli orfani di guerra.

E' mio fermo intendimento che le provvide disposizioni a pro' dei figli di coloro che versarono il sangue combattendo per la Patria Nostra debbano avere — anche per quanto riguarda l'azione delle SS. LL. — la più esatta attuazione e la cura più scrupolosa.

Avverto, quindi, che nei casi di persistente negligenza di tali obblighi, che mi auguro non si avvereranno in questa Provincia, adotterò i necessari provvedimenti di ufficio, fino alla sospensione del Sindaco dalle funzioni di ufficiale del Governo, avvalendomi della facoltà conferitami dall'art. 2 (ultimo comma) del citato D. L. 27 agosto.

Pertanto, richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. e degli uffici comunali sul nobile fine che le accennate provvidenze si propongono di raggiungere.

Colgo l'occasione per ricordare alle SS. LL. che gli obblighi del Sindaco al riguardo si concretano nell'esatto e diligente adempimento delle disposizioni contenute negli art. 2 (1.º comma) 11 (3.º comma) e 12 del predette D. L. 27 agosto u. s. — Avverto,

(1) Vedi pag. 337.

al proposito, che oltre le prescritte indicazioni, l'elenco degli orfani di guerra deve contenere anche la specificazione della condizione sociale del genitore defunto in dipendenza della guerra.

Giusta poi la risoluzione del Ministero, da me provocata, i figli dei militari dichiarati *dispersi* dall' Autorità Militare debbono, a partire dalla relativa dichiarazione, essere considerati come orfani di guerra, agli effetti dei D. L. 6 agosto u. s. n. 968 e 27 detto mese n. 1251.

Essi dovranno essere compresi nel censimento degli orfani di guerra, ma in elenco separato, dal quale si dovrà dare comunicazione al Comitato Provinciale e al Pretore del Mandamento, giusta il 2.º comma dell'art. 4 del D. L. 6 agosto sopra ricordato.

Attendo ricevuta della presente assicurandomene l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SPIRITO

182. Sdaziamento di selvaggina in tempo di caccia vietata. Regime della caccia 1916-1917. (Circolare del Prefetto di Salerno 8 novembre 1916 n. 26781 diretta ai Sindaci).

Il Ministro di Agricoltura ha testè nuovamente raccomandato che gli uffici daziari del Regno curino la maggior diligenza nello sdaziamento della selvaggina, viva o morta, ed esercitino la più rigorosa ed oculata vigilanza sulle introduzioni alle barriere daziarie, per impedire le importazioni ad uno ad altro luogo, di selvaggina catturata o uccisa abusivamente.

Ciò premesso, si fa viva preghiera alle SS. LL. perchè siano richiamati gli appaltatori daziari, alla esatta e rigorosa osservanza delle norme contenute nell'opuscolo pubblicato dal prefato Ministero sul « Regime della caccia per l'anno 1916-1917 » in ordine ai tempi e ai mezzi di caccia per ciascuna provincia, e ciò anche in relazione alla precedente circolare del Ministero delle Finanze.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 4 novembre 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Montec. Rovella — Conserv. S. Sofia. Nomina di bidella, approva.

Colliano — Cong. Carità. Spese ruoli censi e canoni Prelev. dalla riserva, approva.

Castelnuovo di Conza — Id. idem Modificazioni bilancio 1915, approva.

Tramonti — Cons. S. Gius. e Teresa. Assegno al cappellano, non approva.

Tramonti — Cong. Carità Modificazioni bilancio 1915, ordinanza.

Olevano — Congr. Sacr. e S. M. Soccorso. Idem id., approva.

Minori — Cong. Carità Idem id., approva.

Novi Velia — Idem id. approva.

Vietri sul mare — Idem id. Legato D'Amico. Transazione, approva.

Salerno — Casa Ann. ed Osp. S. Giov. di Dio. Contributo 1916 pensione Segretario Storno fondi, approva.

Idem — Ricovero mendicità Rimborso canone fitto, approva.

Giffoni V. P. — Cong. Carità Prelevamento riserva, approva.

Olevano — Con Sacr. in S. Giacomo Storno di fondi, approva.

Salerno — Ricovero mendicità. Storno di fondi bilancio 1915, approva.

Tramonti — Asilo mendicità Prelevam. riserva approva.

Pellezzano — Cong. Carità Espropriazione acquedotto Ausino. Indennità sig. Pellegrino Restrizione ipoteca, approva.

Atrani — Cong. Carità Affitto selve S. Cesario a trattativa privata, approva.

Angri — Conf. S. Margherita. Affranco decima prediale, approva.

Giffoni Sei Casali — Congr. Carità Conduttura acqua Caposieti Lavori in economia Prelevamento riserva, approva.

Serre — Idem id. Giudizio appello circa responsabilità amministratori, ordinanza.

Salerno — Orfanotrofio Umberto 1 Storno di fondi, approva.

Castel S. Lorenzo — Congr. Carità Deliberazione modificazioni bilancio 1915, ordinanza.

Montecorvino Rovella — Conservatorio S. Sofia Idem id., approva.

Ceraso — Congr. Carità Idem id., approva.

Caggiano — Idem id. Prelevamento dalla riserva, approva.

Nocera Superiore — Arciconf. S. Caterina. Affitto bosco Piesco e Petrarò a trattativa privata, approva.

Buccino — Congr. Carità Storno fondi, approva.

Roccadaspide — Idem id. Restauri orfanotrofio Impresa Faiella per variazioni tipo travatura, ordinanza.

Magliano Vetere — Conf. Rosario Modificazioni bilancio 1915, approva.

Cava — S. M. della Vittorio e S. Bernardino da Siena. Acquisto rendita, approva.

Idem — Bilancio 1916, approva.

Magliano — Congr. Carità Modificazioni bilancio 1915, approva.

Palimonte — Cassa agraria Idem id.

Galdo — Conf. Ros. di Castelluccio Idem id., approva.

Idem — Conf. Rosario Idem id., approva.

Perdifumo — OO. PP. riunite Idem id., approva.

Nomina componente della Commissione Provinciale di Appello sui ricorsi istituito del D. L. 26 ottobre 1916 il cav. Cestari.

l'Agricoltura, e a S. E. Luigi Luzzatti, sotto il cui patrocinio è posta l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini caduti in guerra.

Per la produzione delle farine

Con D. L. 19 ottobre n. 1339 sono state stabilite sanzioni penali assai gravi da applicarsi rapidamente in via amministrativa ai mugnai che producono farine non abburattate regolarmente, ai fornai che adoperino tale farina e la riabburattino ed a quelli che si limitino a cuocere pane preparato con farine non regolamentari. Senza pregiudizio delle pene stabilite dal codice penale e dalle precedenti disposizioni i contravventori saranno puniti con l'ammenda di lire cento per ogni quintale di farina o pane diversi dal tipo prescritto e con la confisca della merce. Tali sanzioni saranno applicate dall'Intendente di Finanza con procedura di eccezione. La riscossione delle ammende sarà fatta dagli esattori delle imposte dirette con le norme della esazione delle imposte medesime. Il Prefetto inoltre può ordinare il ritiro della patente di esercizio ai contravventori nonchè la requisizione senza compenso e la chiusura degli esercizi. Contro i provvedimenti dell'Intendente e del Prefetto è ammesso soltanto ricorso al Ministro di Agricoltura che decide inappellabilmente.

Farine bianche

Nell'interesse dei dolcieri, fabbricanti di biscotti, paste alimentari, ecc. si rende noto che il Ministero di Agricoltura cede ottime farine bianche del Nord-America, al prezzo di lire 63 al quintale, tela per merce, resa stazione destino.

Le domande devono dagli industriali essere presentate al locale Consorzio granario e contenute nei limiti del loro effettivo fabbisogno. Le farine bianche non possono essere impiegate dagli industriali che per proprio conto e per la esclusiva produzione di dolci, biscotti e paste alimentari.

Premi agli agricoltori

È aperto un concorso per la concessione di premi in danaro tra gli agricoltori che nell'annata agraria 1916-1917 procedano al dissodamento di terre da tempo lasciate sode e le coltivino a

grano (di semina autunnale o primaverile) o a granturco, avena od altri cereali minori o a risaie. (D. L. 19 ottobre 1916).

Coloro che intendono conseguire il premio saranno iscritti dai rispettivi sindaci, in apposito albo.

La vigilanza è affidata alle Commissioni Provinciali di agricoltura.

Esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario

Durante il corrente mese di novembre avranno luogo presso la Prefettura gli esami per l'abilitazione alle funzioni di Agente o commesso daziario, in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 350 del regolamento generale daziario, approvato con R. Decreto del 17 giugno 1909 N. 455.

PUBBLICAZIONI

Prof. GIOVANNI MARI — Il **Vocabolario Hoepli della Lingua Italiana**. Consta di 2 volumi in 8.^o grande, rilegato in mezza pergamena L. 18, in un volume in mezza pelle L. 18 — Milano — Ulrico Hoepli, editore.

Oltre ai pregi intrinseci propri del vocabolario Hoepli, che costituiscono il valore e l'originalità di questo dizionario, *eminente moderno* della lingua italiana, è interessante rilevare che ogni pagina contiene due colonne di 58 linee ciascuna, vale a dire 116 linee, ogni linea contiene in media 31 lettere, ogni pagina circa 3600 lettere; l'intero vocabolario di pagine 2210 contiene circa otto milioni di lettere in carattere fuso espressamente, nitido, leggibilissimo, composto a mano; il che corrisponde come contenuto materiale a quello d'un grosso volume in-4 grande, di difficile maneggio e dimostra a quale perfezione possa giungere l'arte della stampa.

Lo raccomandiamo vivamente ai nostri abbonati.

Agli abbonati morosi

Col 1.^o gennaio 1917 sospenderemo l'invio del *Bollettino* a tutti gli abbonati che non hanno saldato l'abbonamento 1915 e 1916.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

— SOMMARIO —

PARTE I.

a) Leggi e decreti

183. *Provvedimenti per le famiglie dei correntisti delle Casse di risparmio postali dispersi in guerra.* (D. L. 10 agosto 1916).
184. *Esenzione della tassa di bollo pei certificati d'esistenza in vita per il pagamento delle pensioni.* (D. L. 26 ottobre 1916).
185. *Provvedimenti finanziari.* (D. L. 9 novembre 1916).
186. *Provvedimenti contro le frodi nella preparazione e nei commerci dei vini.* (D. P. 21 novembre 1916).

b) Circolari

187. *Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.* (C. P. 20 novembre 1916).
188. *Agevolazione per l'esecuzione di opere pubbliche comunali.* (C. P. 23 novembre 1916).
189. *Tombola Nazionale a beneficio degli Ospedali di Lucca, Viareggio ed altri.* (C. P. 23 novembre 1916).
190. *Validità delle deliberazioni consiliari riguardo al numero dei consiglieri intervenuti.* (C. P. 24 novembre 1916).
191. *Contributo straordinario per l'Assistenza Civile.* (C. P. 25 novembre 1916).
192. *Formaggio pecorino.* (C. P. 25 novembre 1916).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Prov. di Amministrativa.

COPERTINA

Aste, appalti, licitazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore
Congreghe Riunite
S. Antonio Abate
Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta provinciale amministrativa

Adunanza del 9 novembre 1916

Presidenza: *Prefetto* SPIRITO

Ricigliano — Affranco cenone di lire 5,51 per costruzione Cappella, approva.

Castel S. Giorgio — Concorso del comune per restauro alla Chiesa parrocchiale, provvede.

Noeera Superiore — Concessione enfiteusi locali annessi al santuario Materdomini, approva.

Mercato S. Severino — Autorizzazione a resistere in giudizio, approva.

Orria — Pubblico acquedotto, approva.

Castel S. Lorenzo — Reg. tassa occupazione suolo pubblico, approva.

Capaccio-Magliano Monforte — Transazione crediti comunali Trentinara, approva.

Celle Bulgheria — Esattoria - Cauzione, parere favorevole.

Minori — Transazione Bove, approva.

Buccino — Istituzione posto guardaboschi, ordinanza.

Castel S. Lorenzo — Dazio - Tariffa, approva.

Capaccio — Tassa esercizi e rivendite, approva.

Fisciano — Regolamento per la riscossione daziaria in economia, approva.

Amalfi — Tariffa daziaria, approva.

Perito — Tassa bestiame, approva.

Campagna — Dazio addizionale bevande vinose, approva.

Palomonte — Capitolato condotta medica, approva.

Caggiano — Autorizzazione a resistere in giudizio, approva.

Amm. Provinciale — Transazione per pretesi danni in dipendenza dei lavori per la strada Atrani-Ravello Scala, approva.

Stella Cilento — Cessazione Esattoria, parere favorevole,

Sassano — Tariffa tassa bestiame, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

183. **Provvedimenti per le famiglie dei correntisti delle Casse di risparmio postali, dispersi in guerra.** (D. L. 10 agosto 1916 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1916 n. 204).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed il regolamento approvato con R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I figli, la moglie, i genitori dello intestatario di libretti delle Casse di risparmio postali, disperso in guerra, potranno ottenere il rimborso dei relativi crediti, dimostrando al magistrato di cui ai successivi articoli:

a) la dispersione in guerra dello intestatario, mediante attestato dell'autorità militare;

b) la propria qualità di presunti eredi, mediante atto notorio compilato innanzi l'autorità municipale dell'ultimo domicilio del disperso;

c) la propria condizione di povertà, mediante certificato rilasciato dal sindaco o dalla locale autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il tribunale competente per i provvedimenti di cui all'art. 21 del Codice civile ordinerà nella stessa od in separata sede in base alla dimostrazione indicata nell'articolo precedente, il rimborso in tutto od in parte ed anche in più volte, delle somme iscritte sui libretti intestati a dispersi.

Con tali modalità e norme il tribunale provvederà altresì nel caso che vi siano figli minorenni legittimi o naturali riconosciuti e la madre, esercente la patria potestà, o chiunque altro abbia fatto istanza per ottenere il rimborso delle quote spettanti ai minorenni stessi.

Art. 3.

Il tribunale medesimo determinerà la quote da assegnare a ciascuno dei presunti eredi, di cui agli articoli precedenti osservando le disposizioni contenute nel libro terzo, titolo secondo del codice civile in materia di successioni.

Nel caso che, insieme con i figli, la moglie e i genitori, concorrano altri presunti eredi del disperso, per questi si applicheranno le norme contenute nel libro primo, titolo terzo del codice civile in materia di assenza.

Art. 4.

Gli atti che per effetto di questo decreto sarà necessario presentare al tribunale, nonchè la copia autentica del decreto pronunciate in Camera di Consiglio del tribunale stesso e gli eventuali altri documenti che occorrerà presentare all'Amministrazione delle Casse di risparmio postali, saranno esenti dalla tassa di bollo e dalla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 5.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione anche nei riguardi dei dispersi nella guerra libica 1911-912 e successivi fatti di armi contro i ribelli.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — FERA — SACCHI — MEDA —
CARCANO — DE NAVA.

184. **Esenzione della tassa di bollo per i certificati d'esistenza in vita per il pagamento dalle pensioni** (Decreto Luogotenenziale n. 1451, in data 26 Ottobre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli art. 19, n. 4.20, n. 18, e 22, n. 26, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I certificati di esistenza in vita che si debbono produrre per il pagamento delle pensioni di qualunque somma a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza, sono esenti da tassa di bollo, salvo quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° novembre 1916 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — CARCANO

185. **Provvedimenii finanziari.** (D. L. 9 novembre 1916 n. 1525 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 16 novembre 1916 n. 269).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e culti, per il tesoro, per la guerra e per la marina, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà stata pubblicata la pace, e in ogni caso per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, salvo il disposto dell'art. 1 dell'allegato G, alle disposizioni

contenute negli allegati seguenti, firmati, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. e riguardanti rispettivamente:

- a) sovraimposta sui redditi realizzati per la guerra;
- b) imposta sui militari non combattenti;
- c) tasse di bollo;
- d) tasse in surrogazione e tasse per le concessioni governative.
- e) tassa sui motocicli, sugli automobili e sugli autoscafi;
- f) imposta sui fondi rustici e sulla ricchezza mobile;
- g) diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti;
- h) obbligatorietà delle trascrizioni;
- i) tassa di fabbricazione sugli oli di seme;
- l) privativa delle carte da giuoco;
- m) tariffe telegrafiche e postali.

Art. 2. — Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti dagli allegati stessi.

Art. 3. — Negli stati di previsione del Ministero delle finanze saranno iscritti con decreti del ministro del tesoro gli stanziamenti necessari per la esecuzione dei provvedimenti di cui agli allegati suddetti a, b, c, d, e, f, g, i, ed l.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 9 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MEDA — FERA — SACCHI
CARCANO — MORRONE — CORSI.

Allegato **A**

Sovrimposta sui redditi realizzati per la guerra

Art. 1. — La sovrimposta straordinaria di guerra di cui all'art. 1 dell'allegato b al decreto 21 novembre 1915, n. 1643, nonché all'art. 1 dell'allegato D al decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1099, sostituito coil'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1345, è estesa anche ai redditi che in base ai decreti suddetti saranno accertati a tutto il 30 giugno 1918.

Art. 2 — Per i redditi che saranno accertati come verificatisi dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno 1918, la sovrimposta è stabilita nella seguente misura:

Per i commercianti e gli industriali:

del 20,1° sulla quota del profitto superiore all'8,1° e fino al 10,1° del capitale investito;

dei 30^o/₁₀ sulla quota del profitto superiore al 10^o/₁₀ e fino al 15^o/₁₀ del capitale investito;
del 40^o/₁₀ sulla quota del profitto superiore al 15^o/₁₀ e fino al 20^o/₁₀ del capitale investito;
60^o/₁₀ sulla quota del profitto superiore al 20^o/₁₀ del capitale investito;

Per gli intermediari:

del 10^o/₁₀ sull'eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
del 15^o/₁₀ sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
del 20^o/₁₀ sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
del 25^o/₁₀ sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
del 40^o/₁₀ sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

La sovrimposta rimane però ferma nella misura stabilita dall'art. 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, per i redditi che siano accertati per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtù dell'art. 9, primo comma, del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 3. — Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla compilazione ed alla approvazione di un testo unico di tutte le disposizioni relative all'imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Allegato B

Imposta sui militari non combattenti.

Art. 1. — Tutti coloro che, chiamati alle armi si trovano o vengano a trovarsi adibiti ad aziende, officine o stabilimenti di Stato, di altre pubbliche Amministrazioni, o privati, ausiliari o no, sia perché esonerati, sia perchè al momento della chiamata vi furono lasciati come comandati od a disposizione, sia perchè in seguito assegnatevi nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano, sono soggetti ad una imposta personale a norma degli articoli seguenti.

Art. 2. — La imposta sarà dovuta mensilmente dal 1^o dicembre 1916, per tutto il tempo in cui l'individuo non farà parte dell'esercito combattente; e sarà commisurata in ragione di un centesimo ogni lira di retribuzione spettantegli se questa non superi le lire sessanta quindicinali per i salariati e le lire centoventi

mensili per gli stipendiati; di due centesimi ogni lira per coloro che percepiscono retribuzione superiore alle lire sessanta ma non alle lire centoventi quindicinali se salariati o alle lire centoventi ma non alle duecentoquaranta mensili se impiegati; e di tre centesimi ogni lira per tutti gli altri.

Art. 3. — La imposta sarà percepita mediante trattenuta sulle retribuzioni che lo Stato, le altre pubbliche Amministrazioni o gli imprenditori corrispondono al personale dipendente.

A tale effetto ogni direttore od imprenditore dovrà entro i primi dieci giorni di ciascun mese redigere uno stato delle paghe e delle competenze, e presentarlo all'ufficio del registro accompagnato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 4. — Il direttore o l'imprenditore il quale non abbia fatto ai propri dipendenti la trattenuta di cui al presente allegato, o l'abbia fatta in base a stati di paghe e di competenze non conformi a verità, o non l'abbia versata entro il termine prescritto, sarà personalmente responsabile della somma dovuta all'erario con una soprattassa del del 5^o/₁₀ sulla somma non versata o versata in meno senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a suo carico.

Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente allegato non saranno in nessun caso applicabili a coloro che già fossero iscritti nei ruoli della imposta per esenzione dal servizio militare di cui all'allegato A, del R. decreto 12 ottobre 1915 n. 1510.

Art. 6. — Il ministro delle finanze, di concerto con quello della guerra, provvederà ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente allegato.

Allegato C

Tassa di bollo

Bollo sulle profumerie e sulle specialità farmaceutiche

Art. 1. — E' soggetto a tassa di bollo, in ragione di centesimi dieci per ogni lira o frazione di lira del prezzo di vendita al pubblico (tassa non computata), ogni pacco, scatola, bottiglia, vaso, fiala od altro involucri o recipiente qualsiasi contenente essenze, estratti, acqua per toeletta, cosmetici, vasellina, petrolii ed olii da capelli, pomato e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, saponi profumati e antisettici e ogni altra simile sostanza e articolo usato o applicato come profumo o come cosmetico, fabbricato od importato nel Regno per esservi venduto.

Alla identica tassa va soggetto ogni pacco, scatola, bottiglia, vaso, fiala od altro involucri o recipiente qualsiasi contenente medicinali preventivamente confezionati, come pastiglie, pillole, granelli, capsule fiale per iniezioni, vini, sciroppi, elisiri, sali

di acque minerali, olii emulsionati e ogni altra simile specialità usata o applicata come medicamento, che sia fabbricata o importata nel Regno per essere venduta anche a mezzo di farmacie autorizzate. Sono escluse le medicature asettiche ed antisettiche.

La tassa è corrisposta mediante applicazioni sugli involucri o recipienti di fascette d'identificazioni bollate vendute dall'Amministrazione ed è a carico degli acquirenti.

Il prezzo di vendita — al netto della tassa — dovrà essere stampato su ogni pacco, scatola od altro involucro o recipiente.

Art. 2 — Le fascette devono essere applicate a cura del fabbricante o dell'importatore con colla d'amido od altra sostanza atta ad attaccarle solidamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante e da impedire che venga estratte il prodotto dall'involucro o dal recipiente senza rompere la fascetta.

L'applicazione delle fascette ai prodotti fabbricati nel Regno deve farsi prima che i prodotti vengano estratti dalle fabbriche, e pei prodotti importati dall'estero prima dell'introduzione nei depositi o nei luoghi di vendita.

E' vietato di applicare la fascetta non intiera o composta di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccia di precedente uso.

L'Amministrazione può addivenire a convezioni di abbonamento annuale coi fabbricanti od importatori dei prodotti anzidetti in tutti i casi in cui la tassa da corrispondersi non sia inferiore a lire diecimila.

Per i prodotti esteri e nazionali attualmente esistenti nei depositi e nei luoghi di vendita dovranno essere applicate sui relativi involucri o recipienti, nel termine di un mese dalla data dell'attuazione del presente allegato, la fascette di identificazione bollate.

Art. 3. — L'infrazione alle disposizioni del precedente articolo è punita con una multa in ragione del decuplo della tassa, commisurata sul numero degli involucri o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita, col minimo di lire cento.

Bollo sulle girate cambiarie.

Art. 4. — Ciascuna girata, esclusa la prima, apposta sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, e sugli assegni circolari indicati all'art. 7 del R. decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato C, e senza distinzione fra titoli emessi nel Regno o provenienti dall'estero, è soggetta alla tassa di bollo di centesimi 10 per le somme fino a lire 500, ad alla tassa graduata

di bollo stabilita per le quietanze ordinarie dall'art. 3 n. 2, del citato R. decreto, per le somme eccedenti L. 500

Le marche da bollo possono essere applicate dallo stesso girante il quale le annulla mediante la scritturazione o della firma che egli appone per la girata o di altra sua firma.

La tassa di cui al presente articolo, non si applica agli assegni bancari emessi in conformità del codice di commercio; ai vaglia cambiari ed alle fedì di credito degli Istituti di emissione.

Art. 5. — Per le contravvenzioni al disposto dell'articolo precedente è applicabile la penale di L. 12. Tuttavia le persone alle quali è intestata una girata che sia irregolare rispetto alla tassa di bollo, vengono assolte, per quanto le riguarda, da tutti gli effetti della contravvenzione, sempre che, prima di ogni altra girata e in ogni caso prima della scadenza, facciano regolarizzare il documento presso l'ufficio del registro. In tal caso il ricevitore del registro accerta la contravvenzione solo in confronto di chi ha sottoscritto la girata.

Il disposto dei due ultimi comma dell'art. 45 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, non è applicabile alla mancanza od alla insufficienza del bollo stabilito con l'articolo precedente.

Carta bollata

Art. 6. — Il prezzo della carta filigranata e bollata di ordinaria dimensione per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziari od amministrativi, è stabilito per ciascun foglio come segue:

1. Carta d'ordinaria dimensione a tassa fissa da L. 0,30.

id.	id.	id.	da	»	1,00
id.	id.	id.	da	»	2,00
id.	id.	id.	da	»	3,00
id.	id.	id.	da	»	4,00
id.	id.	id.	da	»	5,00

2. Carta speciale a tassa fissa per gli stati o certificati, copie od estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche da L. 3.

3. Carta di minore dimensione per citazioni per biglietto davanti i pretori ed i tribunali da L. 0,10.

4. Carta a mezzo foglio per quietanze o ricevute ordinarie da L. 0,05, L. 0,10, L. 0,20.

Art. 7. — Gli atti e scritti soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 pagheranno quella di L. 1;

id. id. quelli di L. 1,35 id. id. quella di L. 2;

id. id. quelli di L. 2,70 id. id. quella di L. 3;

id. id. quelli di L. 4 id. id. quella di L. 5,

con le seguenti eccezioni:

1. Continueranno ad essere soggetti a tassa di bollo nella misura attuale:

a) di L. 1,35 i libretti di conto corrente, i libri copia-lettere, i registri a madre e figlia e gli altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita per azioni e delle Società e Compagnie di assicurazioni, di che nell'art. 3 del R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, allegato B;

b) di L. 4 gli atti dei giudizi avanti le Corti d'appello ed i Tribunali, compresi gli atti dei giudizi arbitrali relativi a vertenze di competenza dei tribunali; i certificati del casellario giudiziale, gli atti e i verbali di remissione di querela e gli atti di notorietà fatti avanti pretori.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di bollo sui titoli di debito pubblico al portatore e nominativi, quella sugli avvisi al pubblico, sugli atti dei giudizi avanti i conciliatori, sulle polizze di carico e lettere di vettura, nonchè per quanto riguarda la tassa sui contratti di Borsa.

Ari. 8. — Sono aumentate in corrispondenza le tasse fisse di bollo che si riscuotono in modo straordinario mediante marche da bollo, bollo a punzone e quelle che si riscuotono in modo virtuale.

Art. 9. — Fino a quando non verranno istituiti nuovi fogli di carta bollata da L. 1, 2, 3, e 5, sarà apposto dall'amministrazione sui fogli attualmente in uso apposito bollo indicante il prezzo di vendita di ciascun foglio.

La carta bollata a tassa fissa ed i moduli stampati su carta libera già bollati allo straordinario che, all'attuazione del presente allegato si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli Istituti ed i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con gli articoli 6 e 7 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè in complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro o direttamente dalle parti, in questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui serve il foglio.

Fino a quando non verranno istituite nuove marche da bollo a tassa fissa continuerà l'uso e la vendita di quelle attualmente esistenti salvo a completare l'importo delle maggiori tasse dovute con l'aggiunta di altre marche a tassa fissa.

Bollo per i trasporti marittimi

Art. 10. — All'art. 5 dell'allegato B al R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, è sostituito ad ogni effetto, il testo che segue:

« Pei trasporti marittimi di merci, esclusi quelli effettuati dalle ferrovie dello Stato, indipendentemente dalle tasse di bollo e dalle addizionali stabilite dalle leggi vigenti, è dovuta, per ogni polizza di carico, una sopratassa di guerra, da riscuotersi nei modi stabiliti per le ordinarie tasse di bollo, nella misura che segue:

1. Per le spedizioni in un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi e per quelle composte di più colli di peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi, L. 0,20.

2. Per le spedizioni di peso eccedente i 120 chilogrammi:

a) per quelle da scalo a scalo nel Regno, L. 0,20;

b) per quelle destinate o provenienti da scali delle colonie Italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), delle isole del Dodecaneso e di Vallona, L. 0,50;

c) per quelle destinate o provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo, L. 1;

d) per quelle destinate o provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra, L. 2.

La sopratassa di bollo predetta è comprensiva di decimi ed addizionali.

Bollo per gli esoneri militari.

Art. 11. — Gli stampati modelli A ed A-bis e le lettere accompagnatorie prescritte per le domande di esonerazioni di militari richiamati alle armi dovranno sempre essere munite di marche da bollo per L. 2 per ciascun stampato o lettera. Le marche da bollo saranno annullate col bollo dell'ufficio militare.

I foglietti modelli E ed E-bis rilasciati ai militari esonerati, anche per il rinnovo dell'esonero, dovranno sempre essere muniti di marche da bollo per L. 1 annullate nel modo sopraindicato.

Le tasse anzidette sono compressivi di decimi ed addizionali.

Per le contravvenzioni si applicano le ordinarie sanzioni della legge sul bollo.

Disposizioni generali.

Art. 12. — Per agevolare il pagamento delle tasse di bollo, il Governo del Re ha facoltà:

1. di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

2. di autorizzare l'applicazione di marche da bollo o del bollo straordinario (punzone) su categorie di atti pei quali sarebbe obbligatorio l'uso di carta filigranata e viceversa;

3. d'istituire o modificare tipi, anche speciali, di carta filigranata, di marche da bollo e di bollo straordinario, in correlazione alla misure delle tasse anzidette;

4. di sostituire al modo ordinario e straordinario, quello virtuale per la riscossione di tasse di bollo sopra determinate specie di atti o scritti. In singoli casi, eguale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione finanziaria sopra richiesta degli interessati.

Art. 13. — Le contravvenzioni alle disposizioni del R. Decreto 15 novembre 1914, n. 1259, relative all'applicazione della tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria e di onoraria giurisdizione, soggiacciono alla soprataxa di L. 30 a carico delle parti e di L. 60 a carico degli avvocati e procuratori e dei cancellieri giudiziari.

Art. 14. — Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente allegato entreranno in vigore col 1. gennaio 1917, quelle degli articoli 1, 2 e 3 col 1. marzo 1917; e quelle degli articoli 10, 11, 12 e 13 col quindicesimo giorno della pubblicazione del presente decreto. *(Continua al prossimo numero)*

186. Provvedimenti contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (D. P. 21 novembre 1916 n. 28760).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO (1)

Letto l'art. 7 del Decreto Luogotenenziale del 1.º ottobre 1916 n. 1254 (2) con il quale si dà al Prefetto la facoltà di fissare il termine oltre il quale è proibita la detenzione delle vinacce torchiate o non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di usi industriali;

Sentito il parere del Direttore della Scuola Agraria di Eboli e del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Salerno;

Decreta

E' proibita oltre il 20 dicembre 1916 la detenzione delle vinacce torchiate e non torchiate tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di uso industriale.

In tali casi le vinacce dovranno, entro il detto termine, essere denunziate all'Ufficio daziario o denaturate, essiccate o fermentate, a seconda dell'uso a cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le multe fissate nell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale.

Il Prefetto — SPIRITO

(1) Richiamiamo l'attenzione dei signori Sindaci della Provincia sul presente decreto, al quale deve essere dato massima pubblicità, assicurando la Prefettura.

(2) V. pag. 321.

b) Circolari

187. **Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 novembre 1916 n. 2058 diretta ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circolare del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio in data 7 andante n. 10, già trasmessa in copia, contenente istruzioni circa l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e del regolamento in data 6 agosto 1916 n. 1136 ch'è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre n. 218.

Faccio poi rilevare che entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei comuni, classificati secondo il grado di istruzione che debbono richiedere per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, e cioè fino al 6 dicembre prossimo, possono presentarsi reclami contro l'assegnazione dei singoli comuni ad una determinata categoria. Il reclamo può essere presentato o al detto Ministero o a quello della pubblica istruzione e di esso si terrà conto se fondato, quando si provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SPIRITO

188. **Agevolazione per la esecuzione di opere pubbliche comunali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 novembre 1916 n. 27518 diretta ai Sindaci).

Con l'art. 9 del Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916 N. 1250 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 ottobre u. s. sono state estese a tutte le opere d'interesse comunale che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, le disposizioni dell'art. 9 del Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915 N. 1371, -riportato a pagina 343 del Manuale.

Per tali opere, inoltre quando siano urgenti, ovvero occorra provvedere all'impiego di mano d'opera locale, ed i Comuni, pur

essendo in grado di provvedere alla spesa, non abbiano ancora disponibili le somme necessarie, è data facoltà al Ministero dei Lavori Pubblici, finchè duri la guerra, e per i sei mesi successivi, di accordare ai Comuni stessi anticipazioni sino alla concorrenza dei 9/10 dell'ammontare dei concorsi di sussidi concessi.

In questi casi è consentita l'esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata sino all'importo di lire 50000 restando ferma, per importi superiori, la necessità dell'autorizzazione governativa a norma dell'art. 1 del R. Decreto 1.º settembre 1914 N. 920, prorogato con Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916 numero 660.

Su tali disposizioni di favore si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano i Comuni valersene, quando se ne presenti l'occasione.

Si attende un cenno di ricevuta della presente

Il Prefetto — SPIRITO

189. **Tombola nazionale a beneficio degli Ospedali di Lucca, Viareggio ed altri.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 novembre 1916 n. 28541 diretta ai Sindaci).

Per ogni conseguente effetto, si avverte la S. V. che è stata autorizzata la Prefettura di Roma a spedire, col proprio bollo di franchiglia postale, il carteggio che la Commissione esecutiva della Tombola Nazionale a beneficio degli Ospedali Civili ed Istituti di Beneficenza di Lucca, Viareggio, la Maddalena, Pescara, Nicotera, e Barletta avrà occasione di tenere con Prefetti e coi Sindaci del Regno.

Anche la corrispondenza di risposta dovrà seguire col beneficio dell'esenzione, per il tramite della Prefettura di Roma,

Si prega di far conoscere quanto sopra alle dipendenti amministrazioni comunali.

Il Prefetto — SPIRITO

190. **Validità delle deliberazioni consiliari riguardo al numero dei consiglieri intervenuti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 novembre 1916 n. 29174 diretta ai Sindaci).

Da parecchi Comuni è stato chiesto al Ministero se, in base all'articolo unico del Decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, numero 558, (1) le deliberazioni di cui all'articolo 190 della Legge Comunale e Provinciale possano validamente prendersi in una seduta di prima convocazione, alla quale sia intervenuto un numero di Consiglieri inferiore alla metà di quelli assegnati al Comune, ma superiore alla metà dei Consiglieri in carica, detratto il numero dei Consiglieri legalmente impediti per servizio militare. Secondo tale interpretazione, un consiglio Comunale, ad esempio di venti membri, dei quali quattro sotto le armi, potrebbe validamente deliberare in prima convocazione sugli oggetti di cui all'articolo 190 della legge (che nel caso speciale richiedono il voto favorevole di nove Consiglieri) con l'intervento alla seduta di nove Consiglieri.

Al riguardo il Ministro dell'Interno ha significato che, non avendo il decreto luogotenenziale 30 aprile derogato in alcun modo all'art. 127 della Legge, nè all'articolo 1.º comma 1.º del decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 744, la detrazione da esso prevista va fatta non già per stabilire il numero che normalmente occorre alla validità delle sedute, ma soltanto per determinare il numero superiore al normale, che sia necessario alla validità di talune adunanze alla efficacia di talune deliberazioni.

Pertanto un Consiglio di venti membri, dei quali quattro impediti per servizio militare, non può validamente deliberare in prima convocazione sugli oggetti indicati nell'art. 190 della Legge, se non intervengono almeno dieci Consiglieri; ma la deliberazione può essere efficacemente presa con nove voti favorevoli. — Con l'occasione e poichè sono stati anche al riguardo sollevati dubbi

(1) Vedi pag. 155.

da alcuni Comuni, si ricorda alle SS. LL. quanto venne già dichiarato nella circolare del 31 maggio 1915, n. n. 15600 in merito alla interpretazione da darsi all'art. 1.º comma 1.º del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 744, (1) nel senso che la condizione ivi prevista per potersi ritenere sufficiente nelle sedute di prima convocazione, l'intervento di un terzo dei Consiglieri, debbesi considerare verificata non solo quando la riduzione sia dovuta esclusivamente alle chiamate in servizio militare, ma anche allorchè queste, aggiunte ad altre cause (morte, dimissioni, decadenze) abbiano ridotto il Consiglio a meno della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Prego le SS. LL. di uniformarsi a tali norme, nelle deliberazioni a prendersi dai rispettivi consigli comunali e di segnare intanto ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

191. **Contributo straordinario per l'assistenza civile.** (2) (Circolare de-Preefetto di Salerno 25 novembre 1916 n. 29400 diretta ai Sindaci).

Per norma e per l'esecuzione da parte delle Amministrazioni comunali, trascrivo qui appresso alle SS. LL. le seguenti istruzioni telegrafiche del Ministero dell'Interno circa il contributo straordinario per l'assistenza civile:

« A chiarimento dubbi sorti circa interpretazione articoli 1 e 2 del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A, concernente contributo straordinario per assistenza civile, avvertesi quanto segue:

1.º Percentuale stabilita dall'art. 2 rappresenta limite massimo per ciascuna categoria contribuenti, e Amministrazioni comunali hanno facoltà applicare contributi in misura minore purchè non inferiore al massimo stabilito dal Decreto per categoria precedente.

2.º La potestà, attribuita alla Giunta Provinciale Amministrativa dall'art. 1.º del decreto, di rendere obbligatoria la imposizione del contributo, previo invito al Consiglio comunale, comprende anche quella di elevare di ufficio, con la stessa procedura, la misura del contributo medesimo fino a raggiungere limite massimo fissati art. 2.

3.º Determinazione contributi dovuti da singoli cittadini deve essere fatta in base a tutt'i ruoli per sovrimposte e tasse comu-

(1) V. pag. 163 Bollettino Amministrativo 1915.

(2) V. pag. 275 id. 1916.

nali (niuna esclusa). I detti ruoli per le tasse comunali possono non essere i ruoli propri dell'esercizio 1916, ma quelli di esercizi anteriori, quando i primi non siano ancora stati posti in riscossione. Comunque, il contributo deve essere calcolato in base ai tributi effettivamente dovuti e quindi, se per gli anni ai quali si riferiscono i ruoli posti in riscossione nel 1916 il tributo complessivo dei singoli contribuenti diventi maggiore di quello che risultava dai ruoli, o per la definizione dei reclami pendenti o per ulteriori accertamenti, deve di ciò tenersi conto per aumentare il contributo straordinario e provvedere con ruoli suppletivi alla riscossione della differenza.

Ugualmente si provvederà nella ipotesi che un ruolo non abbia potuto essere posto in riscossione nel 1916, per essere stata impugnata l'intera matricola, purchè però la tassa cui il ruolo stesso si riferisce, non sia stata già calcolata nella determinazione del contributo per essersi riscosso nel 1916 un ruolo anteriore ».

Attendo ricevuta della presente circolare.

Il Prefetto — SPIRITO

192. **Formaggio pecorino.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 Novembre 1916 n. 5352 diretta ai Sindaci).

Da recente circolare del Ministero di Agricoltura si rileva che il formaggio pecorino, a cui sono applicabili i prezzi massimi di base fissati dal detto Ministero, deve ritenersi *il solo* pecorino romano.

Risultando che in parecchi comuni di questa Provincia, oltre al detto formaggio, si smercia anche del pecorino di produzione locale o di provincie vicine, pregansi i signori Sindaci di far subito deliberare dalle Giunte municipali, ai sensi dell'art. 109, n. 2, del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale:

1.° i prezzi di base e di minuta vendita del formaggio pecorino di produzione e consumo locale;

2.° i prezzi di calmiera per la minuta vendita del pecorino di produzione di paesi di altre provincie, da fissarsi su quelli base stabiliti dai rispettivi signori Prefetti e dei quali prezzi vorranno richiedere dirette notizie.

Le relative deliberazioni saranno trasmesse per il visto a me o ai signori Sotto-Prefetti, secondo la rispettiva competenza.

Il Prefetto — SPIRITO

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Amalfi — Approvazione contributo Cattedra Amb. Agr., approva.

Stella Cilento — Storno fondi, approva,

Acerno — Nomina provvisoria levatrice condotta, approva.

Idem — Rinnovazione quarto dei comp. Congr. di Carità, approva.

Cetara — Reg. condotta ostetrica, ordinanza.

Positano — Capitolato servizio medico chirurgico ed ostetrico, ordinanza.

Nocera Inferiore — Locali per l'asilo Infantile, approva,

Mercato S. Severino — Reg. org. Imp. e Salariati, ordinanza.

Amalfi — Contributo straordinario assistenza civile, ordinanza.

Nocera Inferiore — Addizionale sovrinposta assistenza civile, ordinanza.

Pontecagnano — Contributo straordinario, approva.

Padula — Regolamento daziario assistenza civile, approva.

Vibonati — Tariffa daziaria, approva.

Adunanza del 22 e 23 novembre 1916

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Vietri sul Mare — Reg. org. Imp. e Salariati, approva.

Ricigliano — Affrancazione annuo canone L. 20, approva.

Bellosguardo — Aumento aliquota tassa fuocatico, approva.

Maiori — Intervento nel giudizio vendita beni ex Tesoriere Staibano, approva.

Vietri sul Mare — Concessione ai fratelli Della Monica per sopraelevazione sul muro di proprietà comunale, approva con osservazioni.

Ottati — Tassa fida pascolo nei Demani comunali, approva.

Cava Tirreni — Sussidio di L. 100 alla vedova dell'usciera Consiglio, approva.

Pontecagnano — Contributo Catt. Amb. Agricoltura, approva.

Casaletto Spartano — Tramutamento titoli rendita, approva.

Vietri sul Mare — Transazione lite con l'Impresa Della Monica per acquedotto, approva.

Felitto — Conferimento esattoria, parere favorevole.

Montecorvino Pugliano — Transazione col parroco di Pugliano, approva.

Futani — Tariffa daziaria, approva.

Cava Tirreni — Reclami contro imposizione tassa esercizi e rivendite, provvede.

Scafati — Dazio consumo Tariffa, approva.

Idem — Modifica tariffa daziaria per appalto decennale, approva.

Aquara — Capitolato condotta medica, non approva.

Maiori — Transazione lite avv. Volpe, approva.

Salerno — Commemorazione Battisti, approva.

Montecorvino Rovella — Istituzione Guardie municipali, urbane e campestri e Regolamento, ordinanza.

Amalfi — Prelevamento L. 8000 dal libretto Cassa Risparmio, ordinanza.

Salerno — Progetto piano regolatore zone orientali, approva.

Idem — Progetto per costruzione locali d'isolamento, approva.

Ottati — Aliquota tassa esercizi e rivendite, approva.

Idem — Aliquota tassa famiglia 1917, approva.

Casalbuono — Imposizione dazio addizionale sulle bevande vinose ed alcoliche, approva.

Torreorsaia — Regolamento organico impiagati, ordinanza.

Ottati — Regolamento tassa sui cani, approva.

Acerno — Modifiche Regolamento usi civici, approva.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Giffoni Sei Casali—13 Dicembre 1916 in Prefettura, ore 10—
Asta per la vendita di quattro sezioni del bosco Palilli. Base d'asta L. 38712.

Agli Abbonati

Ricordiamo agli abbonati che il prezzo d'abbonamento al *Bollettino Amministrativo* pel 1917 è di lire nove e centesimi dieci, compreso le tasse di quietanze.

Nel prossimo numero, che sarà l'ultimo dell'anno 1916, pubblicheremo l'indice generale e la copertina.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. NOVE, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

← SOMMARIO →

PARTE I.

a) Leggi e decreti

193. *Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.* (D. L. 26 novembre 1916).

b) Circolari

194. *Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.* (C. P. 9 dicembre 1916).

Indice generale dell'anno 1916.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Prov. di Beneficenza.

Comunicazioni: Divieto di esportazione del fieno e del granturco.

COPERTINA

Risultato degli esami di abilitazione per le funzioni di agente o commesso daziario. Aste, appalti, ecc.

Agli abbonati

Ricordiamo agli abbonati che il prezzo di abbonamento *al Bollettino Amministrativo* per 1917 è di lire nove e dieci.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 9 dicembre 1916

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Giffoni Sei Casali—Cong. Carità. Restauri chiesa Prepezzano. approva.

Salerno — Cong. S. Pietro in Vinculis. Bilancio 1915 e modificazioni bilancio 1915 pel 1916, approva.

Mercato S. Severino — Cong. Sacr. di Priscoli modificazioni bilancio 1915 pel 1917, rinvia.

Baronissi — Cong. Carità ed O. P. amm. id. id. rinvia.

Cava — Monte del Povero, Asilo Pastore id. id. approva.

Giffoni V. P. — Cong. Carità id. id. approva.

Postiglione—Cong. Carità modificazione bilancio 1915, approva.

Torraca — Cong. Carità id. id. approva.

Positano — Orfanotrofio Rossi id. id. approva.

Salvitelle — Cong. Carità id. id. approva.

S. Mauro la Bruca — Cong. Carità id. id. pel 1917, rinvia.

Cava — Comitato Cittadino di Carità Bilancio 1917, approva.

Cava — Monte della Monica variazioni id. 1916, approva.

Bracigliano — Congrega Carità. Storno di fondi, approva.

Cava — Monte del Povero. Prelevamento riserva. Assistenza scolastica, approva.

Fisciano — Congr. Carità. Affranco capitale quandocumque Truda e Curato, approva.

Buccino — Cong. Carità Transazione Manno, approva.

Serre — Cong. Carità. Enfiteusi ex magazzino Monte Frumentario, ordinanza.

Bracigliano—Cong. Carità Prelevamento fondo riserva, approva.

Angri—Cong. S. Caterina Affranco decime prediali, approva.

Vietri sul Mare — Cong. Carità, Statuto, ordinanza.

Atena — Congrega Carità prelevamento riserva, approva.

Montecorvino Pugliano — Conf. Sacr. e Ros. in S. Bernardino storno di fondi, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

193. **Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.** (D. L. 26 novembre 1916 n. 1599 pubblicato nel n. 281 della *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1916).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposte dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per gli appalti di riscossione dei dazi, scaduti al 31 dicembre 1915, o posteriormente alla stessa data i prefetti possono rendere obbligatoria per i Comuni la cessione della gestione daziaria agli appaltatori scaduti, nella forma speciale prevista nell'art. 3 del Nostro decreto 23 dicembre 1915, n. 1805, (1) determinando la misura dell'aggio di riscossione.

Art. 2.

La dilazione a pagamento considerata nell'art. 4 del Nostro decreto 31 ottobre 1913, n. 1549, (2) nell'articolo 1 del successivo decreto 23 dicembre 1915, n. 1805, sotto l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto 31 ottobre 1915, può estendersi sino al quarto dei canoni daziarî governativi e di quelli di appalto.

Art. 3.

Nei Comuni ove sia dimostrato che lo stato di guerra, nel periodo dal 1. luglio 1915 al 30 giugno 1916, abbia fatto dimi-

(1) V. pag. 3 Bollettino Amm. 1916 e p. 278 All. B. D. L. 31 agosto 1916.

(2) V. pag. 335 » » 1915.

nuire il provento complessivo lordo dei dazi di consumo in misura superiore al sesto in confronto al corrispondente prodotto medio verificatosi nel periodo dal 1. luglio 1913 al 30 giugno 1915, i Consigli comunali, su domanda degli appaltatori, debitamente documentata, possono concedere una congrua riduzione del canone di appalto con effetto dal 1. luglio 1916 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

La riduzione di canone, per essere esecutoria, dovrà essere approvata dal Ministero delle finanze previo parere della Giunta provinciale amministrat. e della Commissione centrale istituita a' sensi dell'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, modificato con l'art. 1 del Nostro decreto 23 dicembre 1915, n. 1861.

Art. 4.

Se la diminuzione del provento daziario, considerata nel precedente articolo, abbia superato il terzo nei casi di appalti con canone annuo inferiore a lire 100,000, il quarto nei casi di appalti superiori a lire 100,000 ma inferiori a lire 200,000, e il quinto nei casi di appalto superiori a lire 200,000, la riduzione del canone di appalto, ove non sia consentita dai Consigli comunali, su ricorso dell'appaltatore, potrà essere ordinata dal ministro delle finanze, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale.

Art. 5.

Contro i provvedimenti adottati a' termini del presente decreto non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 6.

Il presente decreto sarà applicabile nonostante qualunque clausola contraria esistente nelle convenzioni di appalto.

Art. 7.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 26 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI—MEDA—ORLANDO—CARCANO

b) Circolari

194. **Provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate.** (Circolare del Prefetto di Salerno 9 dicembre 1916 n. 30854 diretta ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul recente decreto luogotenenziale 26 novembre u. s., n. 1599, col quale sono stati emanati nuovi provvedimenti per le gestioni appaltate del dazio consumo, ispirati al concetto logico di far sopportare agli assuntori di tali gestioni i rischi e gli oneri normali inerenti ai contratti della specie, ma non pure i danni straordinari causati dalla guerra.

Continuando infatti questa, e perdurando la depressione economica da essa creata sui consumi, i proventi degli appaltatori si trovano sensibilmente ridotti, in misura eccedente qualsiasi media previsione al momento della stipulazione dei contratti; onde si è riconosciuta la necessità di accordare agli appaltatori stessi nuove concessioni.

Tali agevolazioni rispondono anche all'interesse dei Comuni in quanto, posti gli appaltatori in grado di adempiere agli obblighi derivanti dall'appalto e di continuare a tenere le rispettive gestioni, i Comuni, mentre vedono assicurata la corresponsione e la continuità di un congruo canone fisso, sono sottratti al pericolo di dover provvedere direttamente alla riscossione dei dazi e di sopportare i rischi inerenti a tale forma di gestione.

L'art. 2 estende ad un quarto dei canoni il limite massimo delle moratorie, già consentito sino ad un quinto dai precedenti decreti 31 ottobre e 23 dicembre 1915, n. 1549 e 1805.

I successivi articoli 3 e 4 attuano il provvedimento di base più sopra enunciato, mercè il quale si confida di conservare in vita sinò alla loro scadenza le gestioni di appalto in corso.

Partendo dal concetto di lasciare a carico degli appaltatori il rischio che può verificarsi in condizioni normali, l'art. 3 conferisce ai Consigli comunali la facoltà di rivedere e di ridurre il canone dell'appalto, quando il provento dazionario, a causa della

guerra, sia diminuito di oltre un sesto. Ed ove la riduzione di tale canone, nei casi di maggiore gravità, e quando la perdita abbia raggiunto una percentuale più elevata, non sia concessa dai Consigli Comunali, il successivo art. 4 stabilisce che la diminuzione del canone possa essere ordinata con provvedimento Ministeriale.

Il tutto con idonee garanzie per limitare la riduzione dei canoni ai casi di perdita effettiva ed accertati in dipendenza della guerra; nella quale ipotesi la diminuzione del canone può sempre consentirsi, non ostante qualsiasi clausola contraria contenuta nelle convenzioni di appalto (art. 6).

Sarà, perciò, opportuno che i Comuni esaminino con benevolenza le domande degli appaltatori stessi intese ad ottenere moratoria al pagamento dei canoni; e così pure quelle dirette a conseguire un'equa riduzione dei rispettivi canoni di appalto nelle ipotesi considerate negli articoli 3 e 4 del Decreto Luogotenenziale 26 novembre p. p.

In tali casi, sospesa ogni procedura coattiva a carico degli appaltatori, si dovrà provvedere all'istruttoria delle domande stesse colla maggiore sollecitudine, e con eguale solerzia dovranno su di esse promuoversi le deliberazioni dei Consigli Comunali e dovranno in seguito le domande essere trasmesse debitamente istruite a questa Prefettura.

I signori Sindaci vorranno dar ricevuta della presente.

pel Prefetto — FALLETTI

Comunicazioni

Divieto di esportazione del fieno e del granturco

Con decreto prefettizio del 2 dicembre è stata vietata l'esportazione del fieno della Provincia di Salerno; con decreto del 9 dicembre è stata vietata quella del granturco.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Pagani — Cong. Carità storno di fondi, ordinanza.

Cava — Asilo mendicITÀ id. id. approva.

Campagna — Cong. Carità id. id. sussidio a poveri, approva.

Contursi — Cong. Carità gratificazione Segretario Pagnano, ordinanza.

Tramonti — Cong. Carità, prelevamento riserva per elemosine, approva

Controne — Cong. Carità traslazione rendita pubblica, approv.

Cava — Monte del Povero sussidio straordinario Asilo mendicITÀ, approva.

Scafati — Arciconf. Vergini. Assegnazione lire 200 per beneficenza, approva.

Montecorvino Rovella — Conservat. S. Sofia storno fondi. Spese disinfezione locali, approva.

Cava — O. P. Genovese Denuncia nuova entrata, prende atto.

Cava — Comitato cittadino; prelevamento riserva per sussidio Asilo mendicITÀ, prende atto.

S. Valentino — Cong. Carità affranco canone enfiteutico D'Ambròsi, approva.

Giffoni Sei Casati — Cong. Carità Lavori ospedale Conforti, Atti d'intima dell'impresa. approva.

Acerno — Cong. Addolorata prelevamento dal fondo di riserva, approva.

Olevano — Cong. S. M. Soccorso storno fondi, approva.

Salerno — Cong. Carità Prelevamento del fondo riserva, appr.

Salerno — Casa Annunziata ed Ospedale S. Giovanni di Dio affranco canone, approva.

Giffoni Sei Casati — Ospedale Conforti Bilancio 1917, approva.

Laurino — Cong. Carità Modifiche bilancio 1915 pel 1917, appr.

Sarno — Conf. Sacr. in S. Matteo id. id. approva.

Monte S. Giacomo — Cong. Carità id. id. approva.

Nocera Inferiore — Cong. S. Monica id. id. approva.

Salerno — Congr. Purgatorio id. id. approva.

Bracigliano — Cong. Carità id. id. approva.

Moio — Cassa Agraria Bilancio 1916, approva.

Giffoni Sei Casali — Cong. S. M. Grazie modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

Laurino — Cassa Agraria idem, approva.

Salerno — Ricovero mendicITÀ. Bilancio 1916, approva.

Ravello — Congr. Carità modifiche bilancio 1915 pel 1917, approva.

Laureana — Congr. Purgatorio modifiche bilancio 1915, appr.

Esami di abilitazione per le funzioni di agente o commesso daziario.

Negli esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario, che hanno avuto luogo presso la Prefettura nei giorni 29 e 30 novembre, hanno riportata l'idoneità i signori:

Arenare Marco	voti 36 su 60
Corazzini Vito	» 39 » 60
Fusco Emanuele	» 39 » 60
Gallo Nicolino	» 42 » 60
Giordano Anselmo	» 39 » 60
Mansi Michele	» 45 » 60
Meluccio Generoso	» 39 » 60
Nicotera Cristoforo	» 42 » 60
Vallone Tommasi	» 45 » 60
Volpe Cosimo	» 42 » 60

La Commissione:

Presidente: Cav. Rivelli, membri: Cav. Tedeschi, Rag. Marra.
Segretario: Dott. Fulchignoni.

Aste, appalti, licitazioni, ecc.

Padula — 20 dicembre 1916; ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita del taglio della 2.^a sezione ceduo del bosco Madonna dell'Orso, Marge e Neviera. Base d'asta L. 14947.

Caserta — 28 Dicembre 1916, ore 10 in Prefettura. Asta per la vendita di n. 4846 piante esistenti lungo gli argini dei canali della bonifica dei RR. Laghi. Base d'asta L. 70220,84.

—

—



